

STATI GENERALI DELL'ESECUZIONE PENALE TAVOLI TEMATICI

TAVOLO 9 - ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT

PARTECIPANTI/GRUPPO DI LAVORO

NOME	QUALIFICA professionale/RUOLO	FUNZIONE
Mauro Palma	Presidente del Consiglio Europeo per la cooperazione nell'esecuzione penale; già Consigliere del Ministro della giustizia (Strasburgo, Roma)	COORDINATORE
Demetrio Albertini	Dirigente sportivo, già calciatore, coordinatore delle attività sportive di EXPO Milano 2015 (Milano)	COMPONENTE
Fabio Cavalli	Regista teatrale, direttore della Compagnia teatrale di Rebibbia Nuovo Complesso (Roma)	COMPONENTE
Speranzina Ferraro	Dirigente scolastico, MIUR, Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione, la comunicazione (Roma)	COMPONENTE
Cristina Marzagalli	Magistrato, componente della Giunta esecutiva dell'Associazione Nazionale Magistrati (Varese)	COMPONENTE
Davide Mosso	Avvocato, Membro dell'Osservatorio sul carcere dell'Unione Camere Penali (Torino)	COMPONENTE
Stefano Rossi	Funzione dell'area giuridico - pedagogica dell'Amministrazione penitenziaria (Padova)	COMPONENTE
Marcello Tolu	Commissario di Polizia penitenziaria, responsabile delle Fiamme Azzurre, Dipartimento Amministrazione penitenziaria (Roma)	COMPONENTE
Antonio Vallini	Professore associato di Diritto penale, Dipartimento di Scienze giuridiche, Università di Firenze (Firenze)	COMPONENTE
Valentina Venturini	Professore associato di Discipline dello spettacolo, Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, Università Roma Tre (Roma)	COMPONENTE

ABSTRACT

Il perimetro tematico della discussione ha tenuto insieme **tre aree dialoganti, ma differenti**: *l'istruzione* ai diversi livelli, *la cultura* nel senso più largo e nelle sue forme di fruizione e di produzione, *lo sport* quale attività strutturante un rapporto positivo con la propria fisicità e quale elemento di espressione ludica.

Queste dimensioni e queste aree di strutturazione del sé individuale convergono verso l'obiettivo comune di ridare significato al tempo della detenzione, liberandolo dalla connotazione di tempo sottratto alla vita o di tempo di attesa, per farne occasione per l'acquisizione, quantunque limitata, di qualche elemento positivo per la propria soggettività e per l'avvio di un percorso di reinserimento sociale. Se, infatti, il termine 'rieducazione' è declinato non come processo individuale di revisione etica bensì come capacità di riannodare positivamente il filo di connessione al tessuto sociale che il reato ha implicitamente reciso – ed è questa l'interpretazione che non pone tale termine in contrasto con il rispetto dell'individualità del soggetto –, allora tale processo può realizzarsi solo attraverso un investimento di significatività del tempo recluso in cui molti siano gli attori chiamati a dare il proprio apporto e molte e variegiate siano le offerte di ri/costruzione di una propria autonomia culturale.

Il tema affidato al Tavolo ha così la propria centralità sul valore che la cultura e l'offerta di istruzione e di possibilità di espressione di vario tipo hanno all'interno del percorso di rieducazione sociale del detenuto per la costruzione di una diversa opportunità individuale nel suo ritorno alla quotidianità esterna.

La discussione dei tre diversi aspetti ha individuato elementi comuni d'interpretazione riassumibili innanzitutto nel ridare significato al *tempo* dell'esecuzione penale, togliendo a esso la connotazione di *tempo sottratto* all'esperienza vitale e dotandolo invece della connotazione di *tempo di opportunità per un ritrovamento personale*. Da qui la necessità di dare al soggetto detenuto la responsabilità di scegliere la propria costruzione di un percorso esercitando nei suoi confronti una funzione di orientamento e, se necessario, di controllo, ma non privandolo della possibilità di scelte.

La scelta di un percorso scolastico, anche a livello universitario, la scelta di una propria espressione artistica o quella di una costruzione significativa di conoscenze e competenze, sono tutte opzioni che l'Amministrazione deve favorire, orientare, sostenere, proteggere rispetto a possibili interruzioni, perché costituiscono il fulcro di un "trattamento" che tenda a un reinserimento sociale responsabilizzante e che non si concretizzi invece – come purtroppo tuttora spesso avviene nel nostro sistema – in una sorta di regressione infantile di un adulto che viene guidato, accudito, punito, rieducato, senza mai riconoscergli l'autonomia limitata, ma pur sempre possibile, di scelta anche in un contesto chiuso quale è il carcere.

Da qui le proposte per introdurre un'articolazione della funzione dell'operatore giuridico-pedagogico, disegnata quarant'anni fa, al di là di formale e più o meno nominalistiche revisioni successive, in più operatori che esercitino funzioni tematiche specifiche e professionali; così come la scelta della continuità della propria formazione culturale attraverso strumenti di certificazione del proprio percorso, le indicazioni per un'impostazione sistemica e non occasionale delle attività culturali, sportive ed espressive, la richiesta di valutare le esperienze avviate, anche al fine di un migliore utilizzo delle risorse disponibili.

Sono questi alcuni dei punti attorno a cui si è sviluppata la discussione del Tavolo e che vengono ripresi nelle proposte e argomentati nella *Relazione*.

PERIMETRO TEMATICO

Il Tavolo si occuperà dei temi dell'istruzione e delle attività culturali, artistiche e sportive.

L'istruzione è un diritto della persona (Dichiarazione Universale Diritti dell'Uomo, art.26; Costituzione Italiana art.34) che chiede di essere riconosciuto e tutelato anche all'interno del tempo e dello spazio dell'esecuzione penale.

Il Tavolo avrà il compito di riesaminare l'attuale normativa relativa all'istruzione in carcere e di svolgere una ricognizione sulle tante criticità che ne caratterizzano l'attuazione concreta, per arrivare a delineare un modello di istruzione e formazione adeguato ad una popolazione adulta culturalmente composita e spesso caratterizzata da un forte disagio sociale.

Particolare attenzione dovrà essere riservata ai processi di alfabetizzazione, all'insegnamento della lingua italiana per gli stranieri e alla educazione dei minori e dei giovani adulti.

Andrà affrontato anche il tema dell'organizzazione del sistema penitenziario italiano al fine di consentire a chi lo desidera l'accesso agli studi universitari. Sarà importante avere un quadro esatto della situazione esistente, dei vari protocolli sottoscritti fra Ministero della Giustizia e Università a livello locale, delle risposte organizzative che gli istituti penitenziari hanno messo in atto a favore degli studenti universitari detenuti.

All'interno dell'esecuzione penitenziaria cultura, espressività artistica e sport si configurano come opportunità formative capaci di produrre nella persona cambiamenti positivi, incremento della consapevolezza di sé e attitudine alla convivenza con gli altri. Si deve prendere atto di una estrema diversificazione in ordine alle modalità con cui queste azioni vengono svolte nei vari istituti, e, in alcuni casi, di una scarsa coerenza progettuale.

Il Tavolo, partendo da esperienze pilota e progetti già attuati, prenderà in esame la definizione di linee guida che portino alla diffusione sistematica di opportunità culturali e sportive in tutti gli istituti penitenziari italiani. Si dovrà trattare di percorsi non spontaneistici o sporadici, ma inseriti in un progetto complessivo coerente. Una riflessione approfondita merita, quindi, la questione della formazione degli istruttori, degli operatori culturali e dei mediatori linguistici chiamati a seguire questi percorsi.

OBIETTIVI

1. Analizzare l'attuale normativa in relazione all'istruzione degli adulti (DPR 263/12, Protocollo di intesa fra MIUR e Ministero Giustizia del 2012) e delle prassi attuative nelle carceri italiane.
2. Analizzare le criticità presenti attualmente nel sistema scolastico penitenziario (carenza di personale, mancanza o inidoneità di aule, incompatibilità oraria fra scuola e lavoro, trasferimenti dei detenuti, composizione linguisticamente e culturalmente eterogenea delle classi); enucleare le difficoltà delle persone in esecuzione penale esterna a fruire del diritto all'istruzione.
3. Individuare un modello scolastico basilare, funzionale ai bisogni formativi della persona, che offra una risposta sia ai bisogni di istruzione primari, ivi compresa la conoscenza della lingua italiana; individuare percorsi formativi secondari da armonizzare con esperienze di formazione professionale e di avvio al lavoro; individuare opportunità di partecipazione degli studenti detenuti agli organi collegiali della scuola.

4. Effettuare una ricognizione delle esperienze dei Poli Universitari e analisi dei Protocolli fra Atenei e Istituti Penitenziari. Individuare le buone prassi esistenti e le proposte operative volte ad estendere ad un ampio numero di Istituti penitenziari la possibilità di accesso agli studi universitari. Valutare eventuali azioni volte ad agevolare la prosecuzione del percorso universitario anche a seguito dell'espiazione della pena.
5. Eseguire una ricognizione sulla presenza e fruibilità di biblioteche, locali ricreativi, per arti pittoriche, musica, artigianato, teatro, attività sportive all'interno degli istituti penitenziari; indirizzo sull'adeguamento e/o edificazione di spazi dedicati. Ciò anche in riferimento alle condizioni di sicurezza per l'accesso del pubblico esterno.
6. Curare la effettiva fruibilità di percorsi culturali e di istruzione da parte di detenuti e di persone in esecuzione penale esterna presso il proprio domicilio, sia utilizzando piattaforme telematiche, sia estendendo il campo di applicazione dei permessi ex. art 30 O.P. ad esami di Stato o di Laurea.
7. Verificare l'attuazione delle circolari relative alla formulazione dei Piani di Istituto (in particolare i progetti pedagogici) e alla sorveglianza dinamica, individuando le buone prassi e valutando le motivazioni di eventuali criticità, al fine di promuovere in ogni Istituto penitenziario un piano di attività efficiente e utile alla promozione individuale e sociale di ogni persona.
8. Effettuare una ricognizione delle più diffuse attività e sui progetti pilota che coinvolgono le persone detenute riguardo a teatro, ripresa video-documentaria e di finzione, espressività del corpo, espressione musicale in genere (canto ed esecuzione), scrittura creativa e giornalismo, arti figurative, sport in genere con particolare riferimento alle attività sportive di gruppo. Ricognizione sulle fonti e metodologie di finanziamento delle attività, anche in relazione alla necessaria continuità dei progetti nel lungo periodo ed al rigore e trasparenza nell'impiego dei fondi.
9. Definire gli standard minimi di competenza e formazione specifica degli operatori, tali da garantire la migliore relazione con la popolazione detenuta coinvolta nelle attività ed il miglior esito delle stesse. Valutare l'opportunità di individuare linee guida e progetti di formazione per formatori nel contesto penitenziario nei campi della cultura, dell'arte e dello sport. Focus sulla centralità della relazione fra risultati attesi e risultati conseguiti da ciascuno dei progetti ammessi ed eventualmente finanziati direttamente dall'Amministrazione Penitenziaria.
10. Definire il ruolo del volontariato culturale, artistico e sportivo nel contesto delle attività trattamentali, individuando più precisamente i diritti e i doveri degli operatori volontari in rapporto alle diverse componenti dell'Istituzione penitenziaria
11. Valorizzare, ai fini della valutazione del percorso penitenziario, dei risultati espressivi, artistici e delle performance sportive conseguiti dai detenuti impegnati nelle attività, con particolare riferimento al valore del lavoro di gruppo. Evitare l'interruzione di tali percorsi a seguito dei trasferimenti delle persone detenute stabilmente impegnate in attività culturali, espressive, teatrali e sportive.
12. Verificare le differenti prassi seguite per l'accesso del pubblico esterno agli eventi culturali, di spettacolo e sportivi proposti all'interno dei penitenziari. Indicare soluzioni per standardizzazione delle pratiche volte a favorire la presenza di spettatori esterni (stante la rilevanza ai fini del compimento di ogni percorso espressivo).
13. Valutare indicativamente le esperienze teatrali compiute in carcere, attraverso una complessiva mappatura di tali esperienze e rilevare gli esiti sul piano della riduzione del tasso di recidiva. Avviare la riflessione sull'opportunità di configurare il teatro come attività "istituzionalizzata" negli istituti di pena.

PROPOSTE

PROPOSTA 1 (obiettivo 1)

Delineare una nuova offerta di istruzione e formazione nel contesto detentivo secondo un modello basato sui criteri e principi dell'educazione degli adulti, ma più aperto, flessibile e modulabile, al fine di accrescerne la fruibilità e la capacità attrattiva tra la popolazione detenuta.

Rinnovare il Protocollo MIUR – Ministero della giustizia (scaduto il 23.10.2015) secondo le indicazioni delle Linee guida di attuazione del DPR 263/2012 e con le accentuazioni indicate nel Rapporto.

Riferimento ai paragrafi 3.4 e 3.6

Quale materiale di base da considerare in relazione sia all'istruzione secondaria, sia a quella universitaria, come pure in relazione alle attività culturali e sportive, il Tavolo 9 ha considerato innanzitutto le *Regole Penitenziarie Europee* (Rec. (2006)2) del Consiglio d'Europa e, all'interno di esse, soprattutto i Principi fondamentali, le regole 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 99, 100, 106. Inoltre, circa il modello di detenzione da attuare il Tavolo 9 ha fatto riferimento alla *Relazione conclusiva della Commissione ministeriale per le questioni penitenziarie* (D.M. 13 giugno 2013); tale testo è stato considerato nel rapporto con le Circolari ministeriali sull'attuazione dei circuiti regionali, delle linee programmatiche per la loro realizzazione e sul modello di vita detentiva.

Particolarmente interessanti sono stati anche i materiali prodotti dai Gruppi di studio sugli Stati Generali realizzati nell'Istituto di Milano Opera, con il supporto di coordinatori esterni, e presentati nell'ottobre 2015.

Le audizioni realizzate sono state un'altra indubbia fonte per lo sviluppo della discussione. Un punto emerso con chiarezza è stato quello dell'indubbia positività dei Protocolli che il Ministero della giustizia o il DAP stipulano con Enti o altri Ministeri, ma altresì della necessità di dare maggiore incisività ai protocolli stessi, abbandonando una loro impostazione sostanzialmente enunciativa e accentuando invece la definizione di azioni effettive, misurabili e valutabili da inserire in tali Atti d'impegno.

Il protocollo d'intesa MIUR – Ministero Giustizia è comunque da considerare un'esperienza di collaborazione più che positiva per l'integrazione che ne è derivata e per l'efficace progettazione unitaria e condivisa che ne è seguita. È auspicabile che tale collaborazione integrata prosegua, si rafforzi, ma soprattutto che si estenda, includendo gli altri soggetti attivi nel campo della formazione professionale e della cultura, che non possono non intervenire in modo unitario e condiviso.

I sistemi coinvolti (Carcere, Scuola, Formazione, Lavoro, Teatro, Sport, ...) devono tendere insieme verso un modello che parte dalla progettazione di interventi unitari e coerenti con i bisogni della persona e con un unico obiettivo: la piena ed efficace inclusione sociale delle persone detenute.

Nel delineare il nuovo Protocollo dovranno essere chiari alcuni principi che diano il senso complessivo ai percorsi di istruzione e formazione:

- *personalizzazione* e percorsi calibrati secondo le esigenze di formazione di ogni persona;
- *modularità e flessibilità* dei percorsi con uso flessibile delle discipline, che implica la scomposizione del percorso in "unità di apprendimento" capitalizzabili;
- *didattica per competenze* con particolare riguardo per le competenze di cittadinanza, relazionali, comunicative ed espressive;

- *didattica orientativa* finalizzata cioè a valorizzare le vocazioni personali, sostenendo l'acquisizione di conoscenze e competenze valutabili e spendibili sul mercato;
- *rete* con soggetti e operatori all'interno e all'esterno del carcere, anche attraverso esperienze di integrazione di percorsi tra dentro e fuori;
- *percorsi formativi collegati al lavoro* e coerenti con le esigenze espresse dall'utenza e finalizzati all'inserimento sociale e professionale;
- *utilizzo consapevole ma diffuso delle tecnologie*, pur in modalità protetta, per facilitare l'apprendimento e per far acquisire padronanza nel loro uso;
- *utilizzo standardizzato di percorsi formativi a distanza e di esami finali in videoconferenza* secondo le modalità già utilizzate per altre categorie di studenti in situazione di disagio;
- *raccordo e integrazione dei percorsi d'istruzione e formazione professionale* con utilizzo degli strumenti dello stage, del tirocinio, dell'apprendistato, in situazioni ovviamente di sicurezza;
- *utilizzo del portfolio o del libretto formativo* per accompagnare il percorso riabilitativo e per documentare e certificare l'acquisizione di competenze oltre che come strumento di auto-orientamento e responsabilizzazione della persona;
- *particolare attenzione all'organizzazione dei percorsi d'istruzione e formazione per i minori*, attraverso un *Progetto Educativo Personalizzato*.

Questi criteri si ritrovano nello spirito delle Linee guida di attuazione del Regolamento per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti (DPR 263/2012).

PROPOSTE 2 (obiettivo 2)

Caratterizzare le intese tra Ministero della giustizia e MIUR con il sostegno concreto all'istituzione di CPIA per gli Istituti penitenziari, prevedendo soluzioni organizzative coerenti con il principio dell'individualizzazione del trattamento penitenziario e strettamente collegate al contesto territoriale e alle sue caratteristiche.

Finalizzare i corsi dei CPIA negli Istituti penitenziari al potenziamento della persona in termini di competenze certificabili (e non esclusivamente all'acquisizione del titolo di studio).

(per il Ministero dell'Istruzione)

Attuare una effettiva 'territorializzazione' degli interventi formativi, consentendo una specializzazione degli Istituti sotto il profilo formativo, coerenti con i bisogni espressi dalla popolazione ristretta.

(per il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria)

Rivedere i criteri e le modalità che 'governano' il sistema dei trasferimenti dei detenuti assicurando scrupolosamente il completamento del percorso di studi iniziato.

(per il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria)

Organizzare la vita interna negli Istituti in modo da conciliare i tempi della formazione con quelli delle altre attività culturali e/o ricreative ed evitando al sovrapposizione tra scuola e lavoro.

Riferimento ai paragrafi 3.2, 3.5, 3.7, 4.12, 4.13.2, 7.7

Sebbene sia elevato il bisogno d'istruzione e formazione espresso dalla popolazione ristretta, sia adulta sia minore, caratterizzata da percorsi scolastici accidentati e poco significativi e in molti casi da abbandono scolastico, le risposte date dal sistema scolastico non hanno centrato l'obiettivo del recupero della motivazione e del rientro in formazione.

Lo spazio scuola in carcere è spesso residuale, la sua organizzazione non rispondente alle esigenze di un'utenza lontana e diversa da quella delle scuole ordinarie, senza contare che gli stessi spazi a disposizione, spesso angusti, nonché gli strumenti (come testi scolastici, quaderni, penne, fotocopie, libri d'interesse, etc.) molto scarsi e poco adatti all'utenza delle carceri, risultano poco motivanti e poco attraenti.

Altro elemento di criticità, che determina l'abbandono dei corsi d'istruzione, è la rigidità dei percorsi, finalizzati esclusivamente all'acquisizione di un titolo di studio, secondo il dettato ordinamentale. Occorre invece partire dai bisogni che la persona esprime per costruire un'offerta formativa non rigida né pre-confezionata, ma modulare, flessibile e personalizzata.

L'abbandono è anche connesso al problema dei trasferimenti (soprattutto per sfollamento o per improprie situazioni para-disciplinari) eseguiti senza la dovuta attenzione alla continuità del percorso scolastico dello stesso tipo e dello stesso livello. Oggi il detenuto che viene trasferito, attualmente, vede vanificarsi il percorso di studi seguito, che si interrompe e non lascia traccia.

Molto difficile è la situazione dei detenuti stranieri; essi hanno, in primis, il bisogno emergente di acquisire la padronanza della lingua italiana attraverso i corsi di alfabetizzazione prima e di istruzione secondaria a seguire. Hanno, inoltre, bisogno di un'azione di mediazione che favorisca la conoscenza dei loro bisogni e sostenga un'efficace e quanto mai necessaria azione di integrazione sociale e culturale.

Una criticità specifica dei corsi scolastici è data dall'inadeguatezza, spesso, degli ambienti, delle strutture nonché delle complessive condizioni di detenzione (sovraffollamento nelle sezioni o nelle celle rispetto alle esigenze di studio, promiscuità nelle sezioni tra detenuti studenti e non studenti, mancanza di ambienti dedicati, mancanza di locali e di strutture per la didattica e per lo studio, orari di apertura delle celle inadeguati rispetto alle esigenze di studio).

Ogni istituto dovrebbe prevedere un apposito 'spazio formativo', chiaramente definito ma che sia attraente e interattivo, tale da consentire la partecipazione attiva di tutti, operatori e detenuti insieme, deve essere spazio di socialità e relazione, caratterizzato dalla libertà di espressione, al fine di promuovere un'attitudine critica e consapevole rispetto al proprio vissuto e un'attiva progettualità del futuro.

Una situazione ricorrente, e con effetti gravi, riguarda la sostanziale incompatibilità tra l'attività di studio e quella lavorativa all'interno dell'Istituto. È dato notorio che la gran parte dei lavori in carcere sono a rotazione. L'Amministrazione Penitenziaria, così come le singole Direzioni interessate, dovrebbero tener conto dell'esigenza di conciliare i tempi della formazione con quelli della vita interna dell'istituto di pena.

PROPOSTE 3 (obiettivo 3)

Istituire sportelli di orientamento e *counseling* a disposizione dei detenuti, finalizzati a ricostruire il progetto di vita e offrire strumenti (e speranza) per il futuro.

Introdurre una nuova figura professionale con competenze di orientamento che sia in grado di gestire uno sportello di *counseling* a disposizione di ogni detenuto e a supporto e integrazione del trattamento.

[*In subordine*, rivedere il profilo professionale e il percorso formativo dell'operatore dell'area giuridico-pedagogica verso un ruolo orientativo nel percorso scolastico e nelle scelte inerenti, in rapporto con il personale della scuola].

Introdurre lo strumento tradizionalmente denominato *portfolio* o *libretto formativo*, quale parte integrante del trattamento rieducativo del detenuto e della documentazione che ne accompagna il percorso.

Realizzare i corsi di istruzione in carcere solo in risposta a un bisogno riscontrato o a una domanda espressa, evitando la prosecuzione di corsi rigidi e preordinati sulla base di un'offerta standard.

Attribuire alla Commissione didattica (art. 41, comma 6, Regolamento n. 230/2000) compiti di effettiva progettazione e di rappresentanza collegiale dei detenuti studenti, rimodulandone le modalità di lavoro.

(*per il Ministero dell'istruzione*)

Rivedere il modello formativo del docente che opera in un Istituto di detenzione..

Strutturare la *rete* di scuole negli Istituti di detenzione (ai vari livelli, dal nazionale, al regionale, al singolo territorio) al fine di coordinare le esperienze e di assicurare il raccordo tra dentro e fuori.

Riferimento ai paragrafi 3.3, 3.5, 3.7

Un *progetto educativo personalizzato*, su cui si ritiene debba essere centrata l'offerta d'istruzione in carcere, deve seguire necessariamente le seguenti tappe:

1. informazione ed orientamento (può essere utile una revisione della Commissione didattica);
2. bilancio di competenze già possedute dal soggetto, acquisite in un contesto formale o informale;
3. bilancio di posizionamento rispetto alle competenze che si intendono conseguire;
4. introduzione degli strumenti di documentazione (*portfolio* delle competenze) e di accompagnamento;
5. verifiche intermedie sul conseguimento degli obiettivi;
6. valutazione finale con certificazione delle competenze acquisite.

Per la sua realizzazione oltre agli elementi di continuità e di positivo coordinamento con le altre attività che caratterizzano la vita nell'Istituto detentivo, sono certamente necessarie alcune ulteriori condizioni.

Occorre che l'operatore scolastico, proprio in particolare in una situazione di lavoro con adulti in condizione di disagio, abbia delle competenze in materia di orientamento. Si tratta, infatti, di promuovere in carcere percorsi formativi a carattere orientativo, cioè che favoriscano la consapevolezza di sé, la motivazione, gli interessi, la conoscenza del contesto e del mondo del lavoro, l'acquisizione di competenze che mettano in grado di partecipare attivamente al percorso di formazione e di progettare il proprio futuro, personale e professionale, sostenendo la definizione di una nuova identità e di una efficace inclusione sociale.

L'impianto formativo in una dimensione orientativa deve travalicare così l'assetto tradizionale dei corsi, a favore di una dimensione educativa trasversale e permanente che permei tutto il percorso e ogni sistema, e che tenda a promuovere e rafforzare la persona, mettendola in

grado di conoscere sé stessa, di ripensare la propria vita e il futuro, ricostruire il proprio sistema di valori, progettare il proprio futuro e proiettarsi verso il futuro con una visione prospettica, più consapevole e responsabile.

Certamente una tale impostazione richiede due ulteriori elementi: il primo è che il lavoro non sia individuale ma connesso con altre esperienze e che quindi l'istruzione si avvantaggi della *rete*, proponendo interventi formativi connessi a un determinato territorio e ponendoli a verifica con altri. Il secondo è che i percorsi formativi siano certificati attraverso un *portfolio* di competenze acquisite che permettano al detenuto di proseguir ei propri percorsi anche in situazioni diverse, siano esse di trasferimento (magari volontario) in altro Istituto che di ritorno alla vita all'esterno del carcere,

Maggiore e specifica specializzazione si richiede ai docenti nonché altri operatori che ruotano intorno ai minori. Per essi è essenziale la previsione di alcune figure professionali che si facciano carico di una funzione di *counseling*, specie in funzione orientativa e di recupero di una capacità di ridisegnare il proprio futuro in una prospettiva positiva. Da qui l'ipotesi di un *counselor* per l'orientamento e un mediatore (anche in considerazione dell'attuale tipologia dei minori ristretti).

PROPOSTE 4 (obiettivo 4)

Valorizzare le norme che disciplinano l'istruzione, il lavoro, le attività culturali, ricreative e sportive, nel contesto normativo generale, quali norme centrali per la vita in Istituto, favorendo in particolare l'istruzione come elemento strutturante la persona ed espressione di un diritto e non come mero elemento trattamentale.

Definire e codificare un legittimo interesse tutelato (alcuni hanno parlato, addirittura, di diritto) all'accesso all'offerta di studio dei Poli universitari, con conseguente definizione di forme di tutela della continuità, diritti, limiti ai trasferimenti, conciliazione con attività lavorative e ricreative.

Estendere esplicitamente agli studenti e agli studi universitari quanto già previsto dal comma 4 dell'art. 41 del Regolamento di esecuzione penitenziaria (DPR 230/2000).

Ampliare consistentemente l'utilizzo di comunicazione telematica e accesso alla rete.

Invitare le direzioni ad eliminare le situazioni di incompatibilità tra l'iscrizione ai corsi scolastici e l'attività lavorativa cd. a rotazione (vedi proposte precedenti n.3).

[con parziale adesione da parte dei membri del Tavolo] Estendere il campo di applicazione dei permessi ex. art 30 O.P. ad esami di Stato o di Laurea.

Riferimento ai paragrafi dal 4.2 al 4.10, 4.13.1 e 7.7

Raccomandazioni per l'istituzione di nuovi poli universitari penitenziari, e per la migliore implementazione dei Poli già esistenti → 4.13.1.

Destinatari elettivi delle raccomandazioni: Ministero della giustizia (DAP, PRAP); Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; singole Università (più marginalmente Enti locali; Associazioni di volontariato)

Strumenti per l'attuazione delle raccomandazioni: accordi; circolari; provvedimenti dei Provveditorati Regionali e delle Direzioni degli istituti penitenziari; norme interne e atti amministrativi degli Atenei; disposizioni organizzative interne dei Poli Universitari Penitenziari

Impegni fondamentali delle istituzioni-parte e condizioni minime strutturali:

a. Gli atti necessari alla creazione e, poi, alla gestione di un polo universitario carcerario devono definire con chiarezza il tipo di rapporto o di accordo che viene posto in essere tra l'Amministrazione Penitenziaria e l'Università, la sua durata minima e le modalità di rinnovo, i firmatari legali rappresentanti delle due parti, gli organismi di gestione e le loro competenze. Dovranno essere in particolare indicati gli impegni rispettivamente e reciprocamente assunti dall'Amministrazione Penitenziaria e dall'Università, le caratteristiche logistiche richieste per il buon funzionamento del polo ed eventualmente le soluzioni minimali comunque accettabili per fornire ai detenuti questa opportunità. Dovranno essere altresì precisate le prospettive di copertura dei costi e la loro eventuale suddivisione tra i contraenti.

b. L'Amministrazione penitenziaria dovrebbe rendere disponibile appositi spazi – preferibilmente apposite sezioni – in grado di accogliere la totalità, o buona parte, degli studenti universitari, le quali dovrebbero avere le seguenti caratteristiche strutturali:

- camere di pernottamento individuali o, al massimo, a due posti, preferibilmente riservati a studenti tutti universitari;
- un'aula per la didattica e di studio comune e una o più aule di dimensioni ridotte per colloqui individuali o espletamento di accertamenti di profitto;
- una biblioteca universitaria e spazi per l'utilizzo dell'attrezzatura informatica, adeguata alle esigenze attuali della formazione universitaria.

Occorre inoltre individuare sia il personale referente della Direzione che il personale educativo, nonché il necessario personale di custodia adeguatamente preparato per la particolare situazione nella quale si trova ad operare (si può prendere a modello l'esperienza del Polo di Torino). Si deve dunque operare, a tal fine, sul piano della *formazione* e della *sensibilizzazione*.

Bisognerebbe altresì garantire un adeguato supporto informatico (v. oltre).

Deve essere garantito e facilitato, nel rispetto delle norme vigenti, l'accesso alla struttura a coloro che l'Università segnali come docenti, o operatori della didattica di sostegno, e a chi provvede alle pratiche amministrative.

Deve essere garantito che tutto il possibile verrà fatto affinché il detenuto possa completare il proprio ciclo di studio nella stessa sede evitandone l'eventuale trasferimento. Se poi il trasferimento si rivelasse inevitabile, si avrà cura di consultare previamente l'Università e di assicurare una nuova sede che offra la possibilità di terminare il corso.

E' opportuno che siano definite le attrezzature didattiche e informatiche che saranno rese disponibili e le regole per la loro utilizzazione, ivi compresa un'assistenza tecnica adeguata. Vanno aggiornate le disposizioni regolamentari che riguardano questa materia, anche definendo le forme opportune di collegamento via Internet alle risorse informatiche dell'Università, in modo da implementare forme di didattica a distanza, la possibilità di accesso al materiale didattico, l'espletamento di pratiche amministrative, ecc.

Sarà impegno dell'Amministrazione penitenziaria agevolare al massimo le attività didattiche sia individuali che collettive, coordinandole opportunamente anche con i percorsi trattamentali, ovviamente compatibilmente con altre esigenze connesse alle istanze organizzative e ai diritti dei detenuti.

La collocazione in una sezione dedicata del Polo Universitario non deve essere di per sé motivo di limitazioni all'accesso ad opportunità ricreative, culturali, sportive e lavorative messe a disposizione dall'istituto penitenziario ai detenuti di altre sezioni.

c. Più nel dettaglio, l'Università dovrebbe impegnarsi ad agevolare l'iscrizione sia dal punto di vista burocratico che da quello finanziario, rinunciando, in tutto o in parte, alla contribuzione studentesca di spettanza dell'Università.

Potranno essere previste facilitazioni anche dopo l'uscita dal carcere (per concessione di misure alternative o per fine pena), e per un numero di anni sufficiente a terminare il corso, qualora lo studente abbia regolarmente sostenuto gli esami durante la detenzione e prosegua gli studi.

E' senz'altro auspicabile che venga garantito l'accesso a qualsiasi corso di studio – come attualmente accade, ad esempio, nel Polo toscano – quale condizione per ritenere pienamente garantito il diritto alla formazione universitaria, che implica prima di tutto il diritto a non incontrare limitazioni rispetto alle proprie predilezioni. Si rileva, nondimeno, che l'ampliamento quantitativo dell'offerta formativo può determinare, corrispondentemente, una diminuzione qualitativa; per intendersi, non è concepibile la duplicazione presso il Polo universitario di tutti i corsi attivati presso tutte le Scuole e i Dipartimenti delle Università, mentre per aree e settori limitati si può anche immaginare l'istituzione di singoli corsi di lezione all'interno dei penitenziari (tanto avviene, ad es., presso il Polo di Torino)

Sarebbe altresì opportuno che il Polo curasse l'accesso a corsi postlaurea, master, corsi di specializzazione e di aggiornamento professionale (alcune possibilità di questo genere sono attualmente presenti nel Polo universitario di Roma Tre).

Deve essere data garanzia di regolare svolgimento delle prove di accesso ai corsi di studio, degli esami e delle attività di tutorato e sostegno allo studio nelle forme e nei termini definiti nella convenzione e comunque commisurati sia alle necessità didattiche che alla situazione logistica della sede.

L'Università predisporrà un supporto amministrativo affinché lo studente detenuto possa adempiere alle pratiche amministrative richieste per un regolare svolgimento della sua carriera.

Verranno individuati un docente e un amministrativo che siano il riferimento diretto, il primo per i problemi inerenti la didattica, l'organizzazione generale e i rapporti con la Direzione della struttura, il secondo per quelli relativi agli aspetti strettamente amministrativi relativi ai rapporti medesimi.

L'Università provvederà ad incentivare l'attivazione, da parte dei docenti, di interventi didattici interni, nonché di attività di tutoraggio rivolte alla preparazione di esami e di tesi di laurea e a garantire la continuità sul piano logistico della didattica (trasmissione di informazioni e comunicazioni, espletamento di pratiche amministrative, consegna di materiale didattico ecc.).

d. L'impegno congiunto (logistico, tecnico, finanziario) di Università e Amministrazione penitenziaria deve inoltre convergere nel garantire, alle sezioni universitarie, adeguati sistemi informatici e telematici: PC non obsoleti e muniti di adeguati software, stampanti (così da superare i problemi determinati dalla difficoltà a far entrare, negli istituti, le "chiavette USB", necessarie per la stampa della tesi) e soprattutto collegamento telematico con le reti di Ateneo – per usufruire di risorse e servizi e poter gestire le pratiche relative alla carriera studentesca – e collegamenti audiovisivi con docenti e funzionari degli Atenei.

Un apporto può essere fornito dalle Università Telematiche (quali quelle che già operano, ad es., in Lazio), le quali, in virtù di apposite convenzioni, potrebbero fornire materiale didattico e lezioni su supporto informatico, in coordinamento con i docenti dell'Università locale responsabile.

e. Prendendo a modello il 'Referente per gli studi universitari presso il GOT' operativo presso il Polo Universitario Penitenziario della Toscana, opportuna può essere la previsione, nella Convenzione istitutiva, di una figura autorizzata a rappresentare l'Università nei gruppi di osservazione e trattamento, incaricata di far valere, in quella sede, i progressi e l'impegno nello studio dei singoli detenuti, ai fini dell'ottenimento di benefici o comunque in funzione di decisioni incidenti sul percorso penitenziario; così come di recepire indicazioni aggiornate sugli sviluppi di tale percorso da riferire, poi, agli organi di coordinamento didattico del Polo, così che possano meglio adeguare le scelte inerenti alla carriera universitaria.

f. Le convenzioni istitutive devono prevedere norme relative agli obblighi dei detenuti iscritti al Polo Universitario Penitenziario, in funzione della necessaria e auspicabile responsabilizzazione di tali studenti, e per contrastare approcci strumentali e motivazioni improprie.

g. Responsabilizzazione degli studenti dei Poli significa, altresì, consentir loro forme di partecipazione attiva e co-decisione, nei limiti del possibile.

h. Fondamentale appare, per la buona riuscita di un polo universitario, l'apporto coordinato e integrato di Associazioni di volontariato, eventualmente da istituzionalizzare mediante apposite convenzioni.

i. Prendendo a modello l'esperienza, per esempio, dell'Università di Milano Bollate, appare opportuno che le Convenzioni istitutive di Poli prevedano opportunità formative anche per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, cui l'Amministrazione Penitenziaria può corrispondere offrendo opportunità di tirocinio e di supporto a lavoro di ricerca e tesi di laurea agli studenti e ai ricercatori dell'Ateneo. In questo modo si previene, tra l'altro, il rischio che il Polo Universitario venga percepito, dai funzionari dell'Amministrazione penitenziaria e della Polizia, come un "corpo estraneo" insinuatosi nella già complicata vita degli istituti, fonte di un aggravio di lavoro e volto, oltretutto, a garantire ai detenuti un "privilegio" discriminatorio rispetto al personale (che spesso incontra analoghe difficoltà a frequentare le università).

Sarebbe altresì opportuno, nella medesima prospettiva, che i PRAP e le Università stipulassero convenzioni per l'accesso agevolato del personale dell'Amministrazione penitenziaria a corsi post-laurea, master, corsi di aggiornamento professionale, corsi di specializzazione.

l. Prendendo a modello l'esperienza del Polo torinese, sarebbe opportuno che il DAP promuovesse protocolli di intesa con le università e gli enti territoriali, volti a garantire borse lavoro a studenti in misura alternativa o ammessi al lavoro esterno, in modo da consentir loro di meglio conciliare le attività universitarie con il lavoro, e favorire i percorsi di reinserimento sociale.

Raccomandazioni relative alle iscrizioni, all'orientamento, al sostegno e alla agevolazione dei percorsi di studio in carcere → 4.13.2.

Destinatari elettivi delle raccomandazioni: Ministero della giustizia (DAP, PRAP); Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; singole Università; singole Direzioni di Istituti detentivi

Strumenti per l'attuazione delle raccomandazioni: circolari; provvedimenti del DAP e dei Provveditorati Regionali; norme interne e atti amministrativi degli Atenei; regole interne del singolo Istituto detentivo

a. È preferibile un sistema di interpello e sollecitazione di richieste di immatricolazione su scala nazionale – come quello normalmente attivato dal Polo torinese – piuttosto che su scala locale o regionale – come quello sinora compiuto in Toscana. Il primo consente infatti ai Poli di reperire numeri adeguati di manifestazioni di intenti e inoltre offre almeno virtualmente l'opportunità della formazione universitaria a detenuti di tutte le carceri italiane, senza discriminazioni.

Sarebbe peraltro opportuno un coordinamento centralizzato, presso il DAP, degli interpelli e delle richieste di immatricolazione.

b. Il momento preliminare dell'orientamento è decisivo per il buon esito di un percorso universitario in carcere, specialmente nel contesto di un Polo Universitario. Vi è infatti da soddisfare una duplice esigenza:

- orientare il destinatario verso percorsi di studio per lui il più possibile validi e gratificanti (dunque anche realisticamente perseguibili, tenendo conto ad es. di ostacoli giuridici alla possibilità di svolgere tirocini e attività formative in laboratori e corsie);
- garantire che al Polo – che comporta un dispendio notevole di energie e risorse per le Università e per l'Amministrazione Penitenziaria – accedano solo persone realmente motivate e un minimo promettenti, cercando di prevenire adesioni puramente strumentali o comunque dalla scarsa probabilità di successo.

Tutti i Poli attualmente attivi prevedono un servizio di orientamento. Auspicabili, in primo luogo, giornate di orientamento non personalizzato, dedicate agli studenti che abbiano conseguito o stiano per conseguire il diploma di scuola superiore, possibilmente gestite in cooperazione dalle scuole superiori e dai poli universitarie (come accade, ad es., presso il Polo Universitario Penitenziario della Toscana)

I soggetti che manifestino la volontà di immatricolarsi, e di accedere al Polo, devono quindi usufruire di un orientamento dedicato, personalizzato e "motivazionale". Nel Polo Toscano tale orientamento viene compiuto dal Referente per gli studi universitari presso il GOT (Gruppo Osservazione e Trattamento), dotato di competenze nell'ambito delle "scienze dell'educazione" (e dell'educazione in carcere in particolare), che valuta appunto l'effettiva motivazione e consapevolezza del detenuto e la realistica compatibilità dei suoi progetti universitari con la sua condizione trattamentale e penitenziaria.

c. Dal punto di vista dell'Amministrazione penitenziaria, le attività di orientamento dovrebbero essere configurate all'interno della cornice del "trattamento individualizzato", richiamato dall'Ordinamento penitenziario, il quale dovrebbe prevedere, oltre ad interventi proiettati su scala individuale, anche interventi proiettati su scala locale (accesso alla scuola superiore) e su scala più ampia tendenzialmente regionale (accesso allo studio universitario).

d. L'Amministrazione penitenziaria, così come le singole Direzioni interessate, dovrebbero tener conto dell'esigenza di conciliare i tempi della formazione con quelli della vita interna dell'istituto di pena, prevenendo la sovrapposizione potenziale tra attività lavorative e formative, al tempo stesso ponendo attenzione a che la collocazione in sezioni universitarie separate dalle altre – fisicamente e logisticamente – non renda particolarmente difficoltoso l'accesso al lavoro e alle altre attività sportive e ricreative.

e. L'Amministrazione penitenziaria dovrebbe prendere misure per ridurre al massimo i trasferimenti di detenuti studenti, tali da compromettere i percorsi di studio iniziati.

Al di là di interventi sul piano normativo, appare fondamentale:

- la predisposizione di canali informatici tra il DAP e le segreterie dei Poli Universitari, che consentano all'Amministrazione penitenziaria di avere notizie evidenti e in tempo reale circa la condizione di studente del detenuto e l'evoluzione della carriera universitaria;
- la predisposizione di canali informativi specifici istituzionali tra il DAP ed i referenti dei Poli Universitari, i quali devono essere consultati preliminarmente ove si prospetti l'ipotesi di un trasferimento;
- nel caso di trasferimento inevitabile, la necessità di valutare e concordare con i responsabili universitari dei Poli anche l'ipotesi di un differimento del trasferimento stesso, nel caso che tale differimento sia motivato dalla conclusione del percorso di studi o comunque da passaggi decisivi di simile percorso;
- nel caso di trasferimento inevitabile e indifferibile, le necessità di assicurare al detenuto una collocazione presso un altro Istituto che consenta analoghe opportunità di formazione universitaria, tenendo conto delle specificità disciplinari del percorso di studio e dell'esigenza di conservare il più elevato numero di crediti formativi universitari già acquisiti: Questo aspetto –unitamente ad altri – evidenzia l'esigenza di un coordinamento logistico su scala nazionale dei Poli Universitari Penitenziari.

Raccomandazioni riguardo alla istituzione di un sistema nazionale, integrato e non discriminatorio di poli universitari penitenziari_→ 4.13.3.

Destinatari elettivi delle raccomandazioni: Ministero della giustizia (DAP, PRAP); Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; singole Università

Strumenti per l'attuazione delle raccomandazioni: accordi; circolari; provvedimenti del DAP e dei Provveditorati Regionali; norme interne e atti amministrativi degli Atenei

Emerge con evidenza la disomogenea distribuzione dei Poli Universitari sul territorio nazionale, che, considerata assieme alla significativa difformità, quantitativa e qualitativa, di servizi offerti, lascia intravedere una disparità di trattamento sostanziale tra i detenuti collocati nei diversi Istituti penitenziari, quanto a possibilità di usufruire realmente e pienamente del fondamentale diritto alla formazione universitaria.

Qualsiasi ipotesi di razionalizzazione dell'offerta esistente ha come condizione preliminare un adeguato e continuamente aggiornato censimento dei Poli esistenti e delle loro caratteristiche salienti e linee evolutive. Un lavoro del genere è stato compiuto presso il coordinamento nazionale dei Poli Universitari; esso richiede un aggiornamento continuo.

Le proposte di razionalizzazione possono essere così riassunte:

1. Far coincidere l'area dei poli universitari con quella, pluriregionale, dei Provveditorati, attraverso consorzi tra Atenei delle varie regioni, eventualmente individuando un'unica sede.
2. Far coincidere ogni singolo Polo regionale con una specifica area disciplinare (ad es.: in Toscana il Polo di Scienze Politiche, a Bologna il Polo di Economia, a Torino il Polo di Giurisprudenza ecc.).

Nel complessivo Rapporto redatto dal Tavolo sono riportate considerazioni, obiezioni e aggiustamenti rispetto a tali proposte. La proposta forse preferibile o, comunque, più facilmente e rapidamente praticabile con garanzia di buoni risultati, è quella di creare strutture funzionali di raccordo e coordinamento tra i Poli già esistenti, lasciandone inalterata la fisionomia, salvo sollecitare processi spontanei di armonizzazione che potrebbero ispirarsi ad una analisi comparativa delle buone prassi.

Affinché la disomogenea distribuzione dei Poli nelle varie regioni non comporti diseguali opportunità per i detenuti in ragione della sede di esecuzione penale, si propone un interpello su scala nazionale (sul modello di quello compiuto dal polo torinese), gestito dal Ministero della giustizia e rivolto a tutti i detenuti che intendano seguire studi universitari. A questo dovrebbe seguire, seppur nei limiti delle condizioni di sicurezza e/o esigenze di giustizia, la disponibilità a facilitare i trasferimenti dei detenuti interessati nelle sedi ove opera un Polo universitario.

Il DAP dovrebbe inoltre farsi promotore, là dove paiano praticabili per le caratteristiche degli istituti e dei contesti, di Poli Universitari Penitenziari in senso stretto riservati a detenute (vedi il 'sondaggio' avanzato al DAP dal Polo torinese), e a detenuti di Alta sicurezza, così da rimediare a quella che costituisce una palese disparità di offerta formativa universitaria quanto a categorie di destinatari.

PROPOSTE 5 (obiettivo 5)

Completare l'applicativo DAP di descrizione delle condizioni materiali di detenzione di ciascun Istituto attraverso l'ulteriore immissione dei dati relativi agli spazi per lo sport (già largamente realizzato) e l'immissione dei dati relativi agli spazi per attività teatrali e, più generalmente culturali. Aggiornare con continuità tale censimento attraverso l'utilizzo degli applicativi informatici.

Prevedere spazi per le attività culturali e teatrali nell'insieme degli standard che vengono adottati per la definizione della progettazione di nuovi Istituti o la consistente riconfigurazione di quelli esistenti.

Semplificare le procedure di accesso alle rappresentazioni teatrali da parte del pubblico esterno e ampliare consistente la possibilità di rappresentazioni teatrali all'esterno da parte delle compagnie interne.

Attuare pienamente l'Accordo sulle biblioteche penitenziarie, inserendo queste nella rete delle biblioteche del territorio. Per quanto è possibile, anche relativamente all'organizzazione della giornata, consentire libero accesso alla biblioteca per i detenuti di media sicurezza.

Riferimento ai paragrafi (2.1), 5.4, 5.6, 5.7

La ricognizione degli spazi per attività culturali è stata realizzata con il questionario inviato agli Istituti (*allegato 2 bis*) costruito secondo lo stesso schema di quello già inviato in precedenza relativo agli spazi per lo sport. I dati ricavati dal questionario sullo sport sono in corso d'inserimento nell'applicativo relativo alle caratteristiche degli Istituti realizzato dal DAP.

Il tavolo raccomanda che siano inseriti anche i dati relativi agli spazi per attività teatrali e culturali.

L'invio dei questionari è stato inoltre l'occasione per un censimento delle attività culturali e teatrali già avviate e per avere una descrizione della loro organizzazione (*allegato 2 ter*).

IL questionario relativo a *Strutture e spazi dedicati alla popolazione detenuta per attività di Spettacolo, Arte, Formazione Culturale* è stato realizzato, infatti, col proposito di monitorare quanto già esiste e quanto va invece realizzato in ciascun carcere italiano, dal punto di vista degli spazi, delle strutture e delle dotazioni tecniche disponibili, per offrire ai detenuti e agli operatori culturali la possibilità effettiva di mettere in prova e realizzare uno spettacolo, un concerto, un incontro in biblioteca o una mostra d'arte. L'azione del Tavolo 9 si collega,

per questo verso, a quella del Tavolo 1 ("Spazio della pena: architettura e carcere"), con il comune intento di indirizzare l'attenzione del Legislatore all'urgenza di reinventare lo spazio detentivo non in funzione di un'astratta idea di custodia, ma nell'interesse preminente dei custoditi di veder ampliata al massimo l'offerta trattamentale.

La *Mappatura dei teatri in carcere* ha l'obiettivo di censire e documentare la portata di un fenomeno che rappresenta una delle maggiori eccezioni culturali non solo dei nostri Istituti di pena, ma del nostro Paese, per analizzare e comprendere appieno il fenomeno e la sua utilità: tipologia degli Istituti, chi porta teatro in carcere, chi lo fa.

Al tema degli spazi del teatro in carcere si sono collegate anche le riflessioni inerenti alla necessità – ribadita dagli operatori auditi e dalle audizioni pubbliche con i detenuti – di una semplificazione delle procedure di accesso all'interno dei penitenziari per gli operatori teatrali e culturali; alla necessità di "aprire" le esperienze al pubblico esterno e, ove possibile, di portare lo spettacolo "in esterna", creando sinergie con Comuni Regione e/o privati al fine di inserire – come del resto accade anche se in una percentuale limitata di casi – gli spettacoli "carcerari" nei cartelloni dei teatri cittadini e costruendo le condizioni per lo scambio di spettacoli carcere-carcere fra Paesi europei.

Relativamente alle biblioteche sono state evidenziate le seguenti esigenze:

- ricognizione delle esperienze in essere su tutto il territorio e, anche, delle dotazioni: biblioteche vere e proprie, sale di lettura, spazi per i laboratori e/o per esperienze legate alla lettura e alla scrittura, personale coinvolto, dotazioni delle biblioteche, creazione di una rete tra i sistemi bibliotecari dei diversi istituti;
- ricognizione delle predette esperienze e previsione e/o rilevazione dei relativi costi per creare le condizioni per una reale e quanto mai utile riflessione che, a partire dai costi, tenga conto:
 - delle risorse finanziarie effettive e di quelle da (eventualmente) prevedere;
 - delle figure professionali esistenti di quelle da (eventualmente) prevedere;
- ritorno (della presenza e della efficienza delle biblioteche e delle esperienze di lettura e scrittura ad esse collegate), sia dal punto di vista della formazione di una professionalità per i detenuti, sia, ancora di più, dal punto di vista dell'aumento dell'alfabetizzazione;
- valutazione dell'effettiva corrispondenza tra le "offerte" (dotazioni delle biblioteche, personale preposto; ma anche proposta di laboratori ed esperienze sul campo), il loro costo, il numero effettivo dei detenuti che potrebbero beneficiarne (valutazione dei costi anche in base al numero dei detenuti effettivamente ospitati dall'istituto) e, soprattutto, le esigenze trattamentali "personali" e specifiche delle persone detenute.

PROPOSTE 6 (obiettivi 6 e 7)

(vedi anche *Proposte 3*) Articolare le figure professionali da coinvolgere per l'orientamento, l'organizzazione e la valutazione delle attività istruttive, culturali e sportive: dall'unicità della figura dell'operatore dell'area giuridico-pedagogica all'articolazione di più figure professionali, rispettivamente incaricate di: orientamento, articolazione e progettazione dell'offerta d'istruzione e della domanda da parte dei detenuti.

Superare, sul piano formale dei documenti ufficiali (circolari in particolare) su quello del merito il concetto di 'intrattenimento' riservato alle attività culturali, tuttora spesso proposte come elemento 'aggiuntivo' del piano trattamentale, rivedendo lo stesso concetto di trattamento in funzione di una maggior responsabilizzazione nelle scelte.

Coinvolgere positivamente il personale di Polizia penitenziaria nell'organizzazione e nella gestione delle attività culturali, favorendo un'adesione positiva di tale personale e superando un implicito concetto di 'concessione' spesso presente nella cultura quotidiana degli istituti.

Prevedere al possibilità di permessi per la partecipazione a sedute di esami di Stato o sedute di Laurea per i detenuti studenti (modificando l'articolo 30 O.P.).

Estendere ai collegamenti video e alla corrispondenza elettronica la disciplina dei colloqui e della corrispondenza prevista dall'art. 18 O.P. e regolamentata dagli artt. 37, 38, 39, 40 del Regolamento di esecuzione (DPR 230/2000). Intitolare conseguentemente l'art. 18 O.P. "colloqui personali e a distanza, corrispondenza, comunicazioni telematiche e informazione" e modificare di conseguenza gli articoli del Regolamento di esecuzione.

Richiedere al Dipartimento di invitare le direzioni ad eliminare le situazioni di incompatibilità tra l'iscrizione ai corsi scolastici e l'attività lavorativa.

Riferimento ai paragrafi 1.3, 3.7, 4.13, 5.10, 7.2, 7.5, 7.6, 7.7

Come già precedentemente detto, la proposta emersa, da elaborare sul piano normativo, è la revisione della fisionomia attuale dell'operatore dell'area giuridico-pedagogica (spesso riportato con la vecchia definizione di 'educatore') da figura definita quarant'anni fa in termini di generale propositore di emenda e di valutatore, con altri, dei percorsi trattamentali, a figura di coordinamento di interventi specifici in ambito culturale e sportivo, ferma restando la competenza di sintesi valutativa. La soluzione suggerita dal Tavolo 9 è l'articolazione della figura attuale in figure settoriali: operatore culturale, operatore sportivo, operatore di orientamento scolastico e universitario (c.d. *counselor*), che siano responsabili dei programmi nei rispettivi contesti e dei rapporti con gli ambiti esterni sia istituzionali che del volontariato. Figure che operino all'interno dell'area giuridico-pedagogica (coordinata, secondo le previsioni normative più recenti, da un direttore) attraverso un piano di interventi approvato annualmente e articolato in progetti sottoposti a successiva valutazione.

L'introduzione di nuove figure determina necessariamente la revisione della figura dell'educatore, attualmente disciplinata dagli articoli 82 e 83 dell'O.P, che deve essere orientata da un lato al coordinamento di queste varie articolazioni, dall'altro alla promozione di modalità e strumenti volti al benessere socio-emotivo del detenuto, nonché alla prospettazione di progettualità che permettano di rendere credibile un percorso di reinserimento.

Si auspica, in parallelo, di favorire la formazione di figure di operatori di polizia penitenziaria dotate della competenza adatta a interloquire e cooperare con i Poli penitenziari, assegnando loro un ruolo positivo volto a favorire l'attuazione di progetti che, pur determinando spesso un aggravio di lavoro, danno alla loro professionalità una connotazione più coerente con il complessivo processo di rieducazione sociale che l'istruzione contribuisce largamente a costruire.

La revisione dell'operatore dell'area giuridico-pedagogica e la previsione di un suo rapporto con le figure professionali di altre aree, in particolare della polizia penitenziaria, per il necessario raccordo di competenze, di informazioni e di organizzazione, richiede la predisposizione di un adeguato intervento di formazione professionale da parte del Ministero per la riqualificazione del personale in servizio.

L'adeguata formazione degli operatori è espressione dell'attività di integrazione e coordinamento operativo, attribuita al DAP dall'art. 4 del Regolamento di esecuzione, DPR 230/2000, in quanto mirata a garantire uniformità di azione a livello nazionale nel progetto di implementazione delle attività culturali, ricreative e sportive.

Alla pluralità proposta di figure dell'area giuridico-pedagogica deve comunque corrispondere un significativo aumento del numero complessivo (analogamente a quanto deve avvenire per l'area di assistenza sociale). L'ipotesi su cui si è ragionato è quella di un rapporto di 1 educatore ogni 25 (max 30) detenuti.

Il Tavolo ha discusso anche una seconda soluzione, da considerare in subordine, consistente nel mantenere le figure esistenti e stabilire la connessione con le aree dell'istruzione, della costruzione culturale e dello sport attraverso operatori esterni all'Amministrazione penitenziaria (figure sostanzialmente di mediazione e orientamento) applicati a tal fine dagli Organi territoriali, in collaborazione con le Direzioni degli Istituti e con il supporto anche del privato sociale (ferma restando la necessità di una pianificazione complessiva annuale e della valutazione dei progetti in cui essa si articolerà). Una prima collaborazione in tale direzione è in fase di avvio nel comune di Firenze, attraverso il rapporto con l'Assessorato alle politiche sociali e con il Garante dei detenuti del Comune.

Qualunque sia la soluzione adottata per l'introduzione di una figura di orientamento e supporto al detenuto nel suo percorso d'istruzione, va tenuta presente la necessità alla corrispondente modifica del modello formativo del docente in carcere, attraverso una formazione *in itinere* mirata e adeguata al contesto specifico in cui il docente opera (il carcere) nonché corrispondente alla necessità di mantenere, proprio per questo settore peculiare di utenza, un rapporto significativo tra il 'tempo interno' e il 'tempo esterno' con i suoi rapidi mutamenti.

(Circa la partecipazione a esami di Stato o di Laurea) La partecipazione di detenuti in carcere e di condannati in esecuzione esterna agli esami di Stato o di Laurea è normalmente assicurata ai primi attraverso i permessi premio ex art. 30 ter O.P. e le licenze ex art. 53 O.P. (per i semiliberi), ai secondi attraverso apposite prescrizioni/modifiche di prescrizioni/autorizzazioni del magistrato di sorveglianza.

Il problema di impossibilità di partecipazione agli esami di Stato o di laurea si potrebbe porre per i detenuti che non fruiscono di permesso premio, né di licenze, poiché non possono fisicamente uscire dall'Istituto penitenziario, nell'ipotesi in cui non sia possibile assicurare in carcere la presenza, fisica o virtuale in videoconferenza, della Commissione d'esame. È stata perciò avanzata, presso il Tavolo, la proposta di modificare l'articolo 30 O.P. per sostenere esami di Stato, in particolare aggiungendo dopo le parole: "*analoghi permessi [...] per eventi familiari di particolare gravità*" le parole "*e per consentire al detenuto inserito in percorsi scolastici di sostenere esami di Stato e di laurea; e per occasioni di rilevante e comprovato interesse culturale e artistico*".

Rispetto a tale ipotesi sono state formulate tre obiezioni da parte di alcuni componenti, in particolare da parte del magistrato e dell'avvocato, che non la ritengono coerente con il complessivo sistema (si veda il paragrafo 7.5 della *Relazione*)

(Circa l'utilizzo di tecnologie informatiche)

Sotto il profilo giuridico, è possibile consentire ai detenuti in carcere l'utilizzo di collegamenti video (ad esempio skype, videochiamate) e della posta elettronica personale non solo per colloqui familiari, ma anche per finalità di studio, sport e culturali, con determinati accorgimenti. In particolare, è possibile estendere ai collegamenti video e alla corrispondenza elettronica la disciplina dei colloqui e della corrispondenza prevista dall'art. 18 O.P. e regolamentata dagli artt. 37, 38, 39, 40 del Regolamento (DPR 230/2000).

In pratica: i detenuti potrebbero essere autorizzati dal direttore (i non definitivi dal magistrato) alla corrispondenza elettronica e alla videochiamata (oltre a quella telefonica) con persone diverse dai congiunti e conviventi ove ricorrano ragionevoli e verificati motivi (art. 39, comma 1). Il contatto di posta elettronica e di videochiamata verrebbe stabilito dal personale dell'Istituto con le modalità tecnologiche disponibili (art. 39, comma 6). Tutte le comunicazioni sarebbero assoggettabili all'eventuale visto di controllo (art. 39, comma 7).

Nel corso della discussione sviluppata nel contesto degli Stati generali, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha emanato il 2.11.2015 una circolare avente per oggetto "*Possibilità di accesso ad Internet da parte dei detenuti*". Essa disciplina specificamente l'utilizzo di Internet. Il Tavolo 9 ha considerato quanto previsto dalla circolare e alcuni aspetti positivi che essa presenta, in linea con quanto discusso e ipotizzato nel confronto tra i componenti del Tavolo stesso.

Lascia perplessi tuttavia l'implicita logica - presente in questa così come in misura ben maggior e in altre recenti circolari emanate dall'Amministrazione - che procede dalla proibizione verso un graduale ampliamento dell'area della concessione, piuttosto che procedere dall'ampia possibilità verso motivate e progressive restrizioni nei casi che richiedano tale intervento.

La visita organizzata al carcere di Beveren (Belgio) ha mostrato un diverso e ben più ampio ricorso al supporto delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel contesto dell'organizzazione individuale e responsabile del proprio tempo da parte del detenuto e in, particolare, dell'accesso a materiali di studio e d'informazione culturale (si veda la *Relazione* al paragrafo 7.6).

(Circa le regole interne generali)

Raccordando quanto affermato relativamente alle proposte 2 e 4, il Tavolo ha conclusivamente formulato la proposta di indicare a tutte le direzioni degli Istituti di detenzione di rendere le attività istruttive, lavorative, culturali e sportive compatibili tra loro, coordinando opportunamente le regole interne, in modo da non rendere l'esigenza di cogliere le pur scarse opportunità lavorative in contrasto con la partecipazione a momenti di crescita personale e culturale.

Nel considerare la complessiva possibilità di accesso all'istruzione, alla cultura e allo sport, il Tavolo ha considerato anche la situazione dei detenuti sottoposti a regime ex articolo 41 bis O.P. In linea con la *ratio* di tale regime, queste attività, laddove non determinino impropri contatti interni o esterni che possano favorire il mantenimento di legami con le organizzazioni criminali di appartenenza, devono essere offerte in adeguate forme anche ai detenuti sottoposti a tale regime. Il favorire la crescita culturale, attraverso l'accesso a corsi d'istruzione, anche in modalità on-line, attraverso la lettura e anche l'esercizio fisico volto al mantenimento di un proprio benessere psico-fisico non solo non contrasta con la finalità di tale regime, ma riduce anche il rischio che esso possa degenerare in un trattamento contrario agli obblighi derivanti dall'articolo 3 della CEDU.

PROPOSTE 7 (obiettivi 8, 9 e 10)

Inserire nell'Ordinamento penitenziario, una regolazione delle attività culturali e la possibilità della loro fruizione in modo analogo a quanto già previsto per il lavoro e l'istruzione, con apposita articolazione che le connota come *attività strutturanti la vita detentiva*.

Istituire, analogamente a quanto detto per l'istruzione e per lo sport, di una figura professionale nuova nei ranghi dell'Amministrazione, con specifica competenza nel campo dell'espressività artistica e della pratica culturale attiva - su tale proposta si è evidenziata la necessità di un approfondimento nelle sedi opportune (legislativa e amministrativa).

Definire e stipulare un protocollo d'intesa tra Ministero della Giustizia e MIBACT volto a favorire azioni comuni sui temi del teatro in carcere, della musica e delle altre forme culturali negli Istituti penitenziari. (A tal fine sarebbe importante che tale protocollo venisse sottoscritto congiuntamente anche dal MIUR).

Attuare pienamente quanto previsto dal Protocollo tra CONI e Ministero della giustizia firmato nel 2013.

Avviare una collaborazione strutturata con il CONI che preveda l'impegno delle Federazioni sportive di organizzare e gestire corsi per allenatori di diverse specialità, rivolte ai detenuti di Istituti di medio-grande dimensione. I corsi riguarderanno quella specialità corrispondente alla maggiore presenza della Federazione specifica nel territorio dove gravita l'Istituto.

Riferimento ai paragrafi 4.13, 5.1, 5.5, 5.8, 6.3, 6.5, 6.6, 7.2

All'interno della condizione detentiva, la cultura e il teatro sono diventati elementi trattamentali importanti; essi sono ormai inclusi tra le attività che contribuiscono alla *realizzazione della personalità* del detenuto. Tra i principali interessi di ricerca del Tavolo 9 è l'indagine su quale possa essere il senso della cultura e del teatro nel contesto del carcere: una sorta di *isole galleggianti* che non cambiano il mondo ma possono cambiare chi le pratica [da Eugenio Barba, *Aldilà delle isole galleggianti*, Milano, Ubulibri, 1985]. Proprio questa riflessione porta a cancellare le incertezze, talora presenti, sulla funzione fondamentale della pratica artistica e dei percorsi culturali nel percorso detentivo, anche sulla base di dati statistici significativi.

Alcuni studi testimoniano lo stretto legame tra 'teatro recluso' e risocializzazione, anche nei concreti termini dell'abbattimento della recidiva. Molteplici fonti internazionali e nazionali - tra le quali l'ISSP - attestano che, fatti salvi alcuni casi particolarmente virtuosi (Catalogna, Paesi del Nord Europa), il tasso di recidiva, che è circa del 65% nella media italiana (analogo in Europa), scende sotto il 20% fra coloro che durante la detenzione possono accedere al lavoro (intramurario o esterno), e, addirittura, al 6% (Italia, Catalogna, Grecia, Stati Uniti) fra coloro che in carcere svolgono attività artistiche e culturali. In particolare il teatro.

La *Relazione* riporta (paragrafo 5.2) la rilevazione numerica delle esperienze e dei detenuti coinvolti.

Nell'approfondita discussione in quella specificità che il sistema detentivo italiano esprime costituita dal numero di compagnie teatrali presenti nei vari Istituti e l'alto numero di detenuti coinvolti, è emersa la necessità di una maturazione di un settore che ha ormai 30 anni di esperienza. Le azioni messe in campo ed emerse nell'audizione con il Presidente del Coordinamento nazionale del teatro in carcere sono sintetizzabili nei seguenti punti:

1. *La formazione del personale del carcere*: incontri formativi rivolti al personale dei singoli Istituti penitenziari (dai direttori agli educatori al personale di polizia) per preparare al meglio l'ambiente nel quale dovranno operare i vari laboratori di produzione teatrale;

2. *La formazione degli operatori del teatro in carcere*: seminari rivolti agli operatori teatrali e ai rappresentanti delle istituzioni (a chi ha già esperienza professionale sul campo e a chi inizia ora), che prevedano conseguenti esperienze di tirocinio e tutoraggio di almeno un anno presso situazioni già professionalizzate;
3. *La formazione del pubblico del teatro in carcere*: onde arginare la purtroppo naturale tentazione voyeuristica del pubblico, inevitabilmente attratto da quello che la moderna società dello spettacolo spinge a classificare come "circo della marginalità".

L'osmosi fra l'universo teatrale e quello penitenziario potrebbe rappresentare una garanzia per il miglior espletamento della funzione che il teatro ha assunto nel contesto trattamentale.

Quanto all'istituzione di una figura professionale nuova nei ranghi dell'Amministrazione, con specifica competenza nel campo dell'espressività artistica e della pratica culturale attiva, si è delineata la necessità di un approfondimento nelle sedi opportune (legislativa e amministrativa). Lungi dal suggerire di affidare agli operatori dell'area trattamentale il ruolo "artistico" che è proprio degli operatori teatrali (come avviene ad esempio nel mondo anglosassone al mero fine di terapia psicologica e *counseling*), si suggerisce che la figura dell'educatore di riferimento teatrale possa fungere da facilitatore nella realizzazione dei progetti e come garante monitor della loro qualità e della loro ricaduta trattamentale.

Si ritiene comunque che solo un'esatta definizione del valore e della funzione dei progetti culturali nelle carceri, a livello normativo nazionale e regionale, possa ovviare al problema della precarietà degli interventi. Come si è già sottolineato, fino a quando le attività culturali verranno rappresentate come mera occasione di intrattenimento per la popolazione detenuta, le fonti di approvvigionamento finanziario per il necessario sostegno alle professionalità esterne impiegate nei progetti non basteranno a soddisfare la domanda, né a dare un sostegno davvero significativo all'offerta.

Un passo avanti in questo senso potrebbe essere fatto ove si aprisse e 'istituzionalizzasse' un dialogo *con* e *tra* i Ministeri competenti (Ministero della Giustizia, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo) al fine di mettere in opera sinergie volte al rafforzamento, al miglioramento e all'innalzamento della qualità delle attività culturali negli Istituti penitenziari. Il che, secondo i componenti del tavolo e gli operatori sentiti, significherebbe garantirne il "radicamento", trasformandole da attività intermittenti ad attività regolari.

Analoghe sono le riflessioni sviluppate sulle attività sportive (capitolo 6 della *Relazione*).

Come per le attività culturali, anche per le attività sportive il Tavolo 9 intende affermare la necessità di un cambio di paradigma: da attività meramente 'ricreative' spesso incluse nella generica denominazione di 'intrattenimento' ad attività strutturate e soprattutto chiaramente finalizzate al recupero di un positivo rapporto del detenuto con il proprio corpo e con il proprio 'star bene'. Questo elemento di recupero di rapporto con il sé, psichico e anche fisico, è particolarmente determinante in un contesto caratterizzato fortemente da tre fattori.

Il primo è quello della restrizione in uno spazio limitato e mono-caratterizzato, che di per sé determina la riduzione di alcune funzioni legate al movimento, alla vita all'aria aperta, alla possibilità di adattarsi ad ambienti diversi. Questo fattore è ancora più rilevante in molti Istituti italiani dove gli spazi dei cortili non permettono alcuna visione di medio-lunga distanza, propongono una visione uniforme, non articolata e caratterizzata da monocromatismo spersonalizzante (e grigio); soprattutto non permettono in molti casi alcuna attività fisica diversa dall'andare avanti e indietro.

Il secondo fattore che caratterizza il contesto carcerario è la tendenza al rapporto domanda – ottenimento/rigetto. Tale modo non dialogante definisce una comunicazione di tipo 'punto a punto' che si riflette anche nelle questioni relative alla salute e al benessere personale. Si ricorre al medico per ottenere un farmaco o una visita; si ricorre all'educatore per ottenere un supporto a una propria richiesta e così via. Questo sistema fallisce pesantemente quando sono coinvolte questioni relative alla salute e appunto al proprio 'star bene'. In questo ambito infatti occorre molto più un intervento complessivo di educazione alla salute, di educazione al controllo e al buon mantenimento del proprio corpo, di prevenzione di possibili rischi.

Il terzo fattore è dato dalla prevalente tipologia dell'attuale popolazione detenuta sotto l'aspetto della propria connotazione nel contesto sociale esterno: la maggior parte della popolazione detenuta viene da contesti di marginalità sociale e non ha spesso avuto un sostegno alla propria persona per una serie di problemi, tra cui, in particolare, l'essere de-contestualizzati in quanto stranieri, l'essere marginali economicamente, l'essere consumatori di sostanze stupefacenti. Questi fattori determinano una popolazione detenuta maggiormente connotata da disagio psichico e da malattie semi-cronicizzate che richiedono un'azione sistematica di recupero al fine di preparare a un ritorno alla società in condizioni rafforzate rispetto all'ingresso in carcere. Lo sport è motivante per questo percorso, oltre che fattualmente utile al suo compimento.

Il Tavolo 9 ha, quindi, discusso di sport tenendo presenti questi fattori seguendo la linea del fare della pratica sportiva un'attività strutturante il percorso trattamentale, volta a recuperare fiducia personale e attenzione alla propria persona – alla propria psiche e al proprio corpo – e anche un'opportunità per alcuni per acquisire competenze certificate da utilizzare una volta usciti dal carcere,

Un punto importante della discussione ha riguardato i progetti che sono stati sviluppati – e sono in corso di realizzazione – sulla base del Protocollo d'intesa tra CONI e Ministero della giustizia firmato nel 2013.

A partire da tale già sedimentata cooperazione, a cui occorre dare comunque strumenti e impegno per la sua piena realizzazione, il Tavolo ha voluto aggiungere un'azione nuova coordinata con il CONI stesso e definita nel corso di un incontro/audizione con il suo Presidente. L'incontro/audizione con il Presidente Giovanni Malagò, oltre ad affermare la condivisione dell'impostazione teorica del rapporto tra sport e detenzione, ha considerato nel concreto la possibilità di attuazione di corsi per la formazione di allenatori.

La proposta è che nei diversi territori dove gravitano Istituti di capienza (e presenza) medio – alta le Federazioni sportive rispettivamente maggiormente presenti si impegnino a organizzare corsi per allenatori- rivolti a un numero di detenuti variabile, a seconda della ricettività della proposta e della concreta praticabilità da parte della Federazione coinvolta.

Questo progetto, che costituisce appunto un aggiornamento di quanto già concordato nel 2013, dovrà essere facilitato dal Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria, per la sua potenzialità in termini di ampliamento e diversificazione dell'offerta sportiva e per la sua caratteristica di strutturare significativamente ciò che è ancora proposto in molti Istituti nei semplici termini di un campo sportivo fruibile a orari stabiliti e di qualche strumento da rinforzo muscolare collocato in ambienti più o meno angusti.

L'idea è, quindi, di avere, accanto ad attività ludico-sportive, corsi per allenatori per specialità diverse in diverse città. Dovrà essere strutturato con accordo specifico e proposto in un'iniziativa di lancio che sarà programmata nella primavera 2016.

PROPOSTE 8 (obiettivi 11, 12 e 13)

Estendere a tutti i contesti analoghi la prassi già sperimentata nell'Istituto di Rebibbia N.C. circa l'accesso del pubblico al teatro consistente nel richiedere esclusivamente l'invio della lista dei partecipanti alla Magistratura di sorveglianza per presa visione, senza richiedere l'autorizzazione preventiva per ogni singolo spettatore.

Adottare un *portfolio* delle esperienze e competenze anche per le attività culturali analogamente a quanto proposto per l'istruzione

Ridurre a casi di assoluta necessità i trasferimenti di persone impegnate in consolidate attività collettive teatrali e culturali.

Riferimento ai paragrafi 3.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.9, 6.3, 6.6, 7.4

La *Relazione* esamina ampiamente la funzione del teatro in carcere e il rapporto che tale attività ha con la percezione del proprio sé, della propria espressività e come tale ri-costruzione abbia un rapporto significativo con la riduzione del rischio di ricommettere reati, una volta terminato il percorso di esecuzione penale (si vedano paragrafi 5.1 – 5.3).

Non è possibile tuttavia argomentare sull'operare del teatro in carcere limitandosi alla componente dei detenuti. Occorre riflettere sull'agire del teatro nell'intero contesto dato.

La questione può essere affrontata assumendo diversi angoli visuali:

1. il teatro può modificare le condizioni psico-fisiche e spirituali dei detenuti coinvolti;
2. il teatro può modificare la visione che di loro hanno gli altri detenuti;
3. il teatro può modificare la visione degli agenti e delle direzioni;
4. il teatro può modificare la visione che i familiari hanno dei loro congiunti reclusi.

Nella riflessione sviluppata all'interno del Tavolo si è posto l'accento su come sia questo circolo potenzialmente 'virtuoso' di rimandi costituisca una sorta di gioco di specchi che riflettono e trasformano le immagini rimbalzanti da una componente all'altra. Non c'è una singola componente che muta in questa circolarità riflettente: tutte mutano. È questo mutamento complessivo che può determinare la trasformazione della 'mente reclusa', l'abbandono (parziale) del disturbo ossessivo-compulsivo indotto dalla galera, a vantaggio di un nuovo orizzonte di apprendimento.

Occorre quindi tenere conto della circolarità del procedimento innescato dal teatro nella totalità del suo contesto.

E occorre riflettere, anche, sulla funzione dell'altra componente fondamentale dell'atto teatrale: il pubblico. "Basta che ci sia un solo attore e un solo spettatore". Il teatro è la realtà di questa relazione. Soprattutto quando si svolge in carcere, dove questo binomio acquista un valore imprescindibile. Perché il teatro in carcere possa 'lavorare' nella mente dei reclusi per indurre gli effetti di cui si è parlato, è necessaria la presenza del pubblico che però, se costituito dalla comunità del carcere (rappresentanti delle istituzioni e dell'Amministrazione, agenti, educatori, volontari), rischia di non esser percepito come 'spettatore'.

Il tema del pubblico degli eventi teatrali (e culturali in genere), è risultato fondamentale anche in sede di confronto con le diverse esperienze convocate in audizione o altrimenti sentite [audizione del Presidente del Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere; audizione di Armando

Punzo, direttore della Compagnia della Fortezza di Volterra; visita all'Istituto di Prato; materiali prodotti dai Gruppi di studio sugli Stati Generali realizzati nell'Istituto di Milano Opera, con il supporto di coordinatori esterni, e presentati nell'ottobre 2015].

Gli attori detenuti, gli operatori che li guidano, e i rappresentanti dell'area educativa chiedono con forza che la presenza del pubblico alle rappresentazioni venga considerata dall'Amministrazione come parte fondante dell'attività.

Dalle ricognizioni fatte si evince che solo presso alcuni Istituti la presenza del pubblico esterno viene prevista e regolata. In molti Istituti si ritiene che la presenza del pubblico esterno possa rappresentare un problema per la gestione della sicurezza. In alcuni casi viene ritenuta problematica anche la compresenza fra pubblico esterno e familiari dei detenuti e fra pubblico esterno e pubblico di detenuti. Ciò in patente contraddizione con la prassi ormai consolidata presso carceri quali Bollate, Opera, Marassi, Pontedecimo, Terni, Rebibbia N.C., Rebibbia Femminile, Cassino, Padova – solo per citare alcuni casi. Da richiamare è l'innovativo Protocollo d'Intesa del 2014 fra Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, il PRAP del Lazio e la Direzione di Rebibbia N.C., che rimette alla Direzione dell'Istituto la decisione circa l'ingresso del pubblico esterno richiedendo esclusivamente l'invio della lista dei partecipanti alla Magistratura di Sorveglianza, per presa visione. Tale pratica va estesa a tutti i contesti analoghi, anche a partire dalla considerazione del fatto che essa è stata adottata in seguito ad una esperienza decennale che non ha mai presentato elementi di criticità in ordine alla gestione dell'ordine e della sicurezza, e viene attuata col pieno coinvolgimento e condivisione della Polizia penitenziaria.

Il consolidamento e la tutela dei percorsi formativi sono un punto centrale della riflessione sviluppata dal Tavolo. In questo senso, si presenta con forza la questione annosa della continuità dell'impegno, e dell'alea rappresentata dall'incombere dei trasferimenti dei detenuti da un carcere all'altro. Trasferimenti che sovente spezzano il percorso intrapreso dal detenuto. Il fatto – a prescindere dalle motivazioni che lo determinano – può mettere in crisi la percezione soggettiva del senso del trattamento e dell'idea stessa del percorso riabilitativo e risocializzante offerto in esecuzione penale.

Fatti salvi i casi di trasferimento per motivi di ordine e sicurezza, i dati raccolti in audizione e sul campo, evidenziano che la metodica del trasferimento risponde a criteri di cui talvolta sfugge il senso (quando non assume un'impropria e illecita funzione disciplinare, peraltro non sostenuta da una procedura formale). Si tratti di un percorso scolastico, o di formazione all'espressività o al lavoro, il rischio di interruzione a seguito di trasferimento, incombe sul percorso stesso e porta a vanificare l'impegno del detenuto eventualmente coinvolto. Altrettanto si vanifica l'impegno degli operatori impegnati nell'azione formativa e si depauperava il valore dei fondi pubblici impiegati per il sostegno delle attività.

In generale, non si può che richiedere che l'Amministrazione tenda sempre a salvaguardare i percorsi formativi intrapresi dal detenuto; ne garantisca la continuità; garantisca il principio della territorializzazione dell'esecuzione penale; si preoccupi che le opportunità perse in seguito a trasferimento possano essere recuperate nell'Istituto di destinazione; si preoccupi, dunque, che le offerte formative siano equivalenti in tutti gli Istituti; in assenza eventuale di tale requisito di equivalenza, l'Amministrazione garantirà opportunamente che la scelta della destinazione sia legata proprio alla tipologia del percorso formativo intrapreso dal detenuto.

Da più parti si è proposta infine l'istituzione di un *portfolio* personale che all'atto dell'ingresso in Istituto raccolga le competenze e le attitudini del detenuto; ne segua il percorso personale, ne registri i progressi; registri l'acquisizione di nuove competenze; la storia scolastica; i desiderata. Soprattutto accompagni il detenuto come "cartella personale" nel corso della vita detentiva, non diversamente da quanto avviene per la cartella di osservazione e la cartella sanitaria. Del tutto analoghe sono riflessioni che si sviluppano nella *Relazione* relativamente alle attività sportive.

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

INDICE

1. Le aree di intervento e le loro connessioni

- 1.2. I diritti in gioco
- 1.3. Nodi problematici e raccomandazioni

2. Le 'risorse' disponibili

- 2.1. L'analisi del presente

3. Il sistema dell'istruzione primaria e secondaria

- 3.1. Il contesto generale
- 3.2. Investire nel sistema d'istruzione, formazione e lavoro
- 3.3. Il nuovo ordinamento dei corsi d'istruzione per adulti
- 3.4. Il Protocollo d'intesa MIUR – Ministero della Giustizia
- 3.5. Un nuovo modello d'istruzione e formazione
- 3.6. Le proposte per l'educazione e l'inclusione dei minori ristretti
- 3.7. Raccomandazioni per la definizione di nuove linee guida per il sistema d'istruzione e formazione

4. L'istruzione universitaria

- 4.1. Il diritto allo studio universitario in carcere
- 4.2. I 'Poli Universitari Penitenziari' e la loro funzione
- 4.3. Il Polo Universitario Penitenziario della Toscana
- 4.4. Poli Universitari Penitenziari in Piemonte
- 4.5. Poli Universitari nel Lazio
- 4.6. Poli Universitari Penitenziari in Emilia Romagna
- 4.7. Polo Universitario di Sassari
- 4.8. Poli Universitari in Lombardia
- 4.9. Il Polo Universitario Penitenziario di Padova
- 4.10. Altri poli universitari
- 4.11. Alcuni 'punti di vista' di protagonisti dei Poli Universitari
- 4.12. Criticità rilevate
- 4.13. Raccomandazioni
- 4.14. Interventi di carattere normativo

5. Le attività culturali

- 5.1. Il ruolo della cultura e l'abbandono dell'idea di 'intrattenimento'
 - 5.1.1. Cultura è sicurezza

- 5.2. Attività teatrali - statistica
- 5.3. Attività teatrali - analisi di significati e funzioni
- 5.4. Attività teatrali – il pubblico
- 5.5. Attività teatrali – fare sistema – formazione professionale
- 5.6. Strutture e dotazioni tecniche
- 5.7. La questione fondamentale della lettura. Le biblioteche
- 5.8. Problema dei finanziamenti alle attività culturali. Rapporti con i ministeri
- 5.9. Formazione permanente. Trasferimenti. *Portfolio* personale
- 5.10. Esecuzione penale esterna
- 5. 11. Piani d'azione condivisi

6. Lo sport

- 6.1. Lo sport e il carcere
- 6.2. Una riflessione a monte
- 6.3. Il protocollo d'intesa tra Ministero della giustizia e CONI
- 6.4. La rinnovata collaborazione con il CONI e le iniziative internazionali
- 6.5. La testimonianza di una esperienza specifica
- 6.6. Le raccomandazioni che emergono

7. I mutamenti normativi proposti

- 7.1. Il quadro normativo italiano ed europeo di riferimento
- 7.2. Il mutamento normativo proposto circa le figure professionali
- 7.3. Un parere dall'interno
- 7.4. La revisione di alcune norme generali
- 7.5. La partecipazione a Esami di Stato o Sedute di Laurea
- 7.6. Gli strumenti di comunicazione telematica
- 7.7. Delle regole interne quanto alle attività

1. Le aree di intervento e le loro connessioni

1.1. L'inquadramento tematico

Come è evidente anche dalla stessa denominazione del Tavolo, il perimetro tematico della discussione ha tenuto insieme tre aree dialoganti, ma differenti: *l'istruzione* ai diversi livelli, *la cultura* nel senso più largo e nelle sue forme di fruizione e di produzione, *lo sport* quale attività strutturante un rapporto positivo con la propria fisicità e quale elemento di espressione ludica.

Tutte queste dimensioni e queste aree di strutturazione del sé individuale convergono verso l'obiettivo comune di ridare significato al tempo della detenzione, liberandolo dalla connotazione di tempo sottratto alla vita o di tempo di attesa, per farne occasione per l'acquisizione, quantunque limitata, di qualche elemento positivo per la propria soggettività e per l'avvio di un percorso di reinserimento sociale. Se, infatti, il termine 'rieducazione' è declinato non come processo individuale di revisione etica bensì come capacità di riannodare positivamente il filo di connessione al tessuto sociale che il reato ha implicitamente reciso – ed è questa l'interpretazione che non pone tale termine in contrasto con il rispetto dell'individualità del soggetto –, allora tale processo può realizzarsi solo attraverso un investimento di significatività del tempo recluso in cui molti siano gli attori chiamati a dare il proprio apporto e molte e variegiate siano le offerte di ri/costruzione di una propria autonomia culturale.

Il tema affidato al Tavolo ha così la propria centralità sul valore che la cultura e l'offerta di istruzione e di possibilità di espressione di vario tipo hanno all'interno del percorso di rieducazione sociale del detenuto per la costruzione di una diversa opportunità individuale nel suo ritorno alla quotidianità esterna. L'idea, condivisa, è appunto che al soggetto in detenzione sia data la possibilità concreta di misurarsi con il proprio tempo non in meri termini di sottrazione di esperienze bensì di costruzione di esperienze 'altre', attraverso un suo impiego diverso da quello sperimentato all'esterno: un tempo forzatamente connotato da regole imposte dalla vita collettiva, limitato nella possibilità spaziale, tuttavia denso di opportunità e anche di recupero di dimensioni in molti casi per vari motivi abbandonate – si pensi per esempio al conseguimento di un titolo di studio. Un tempo che non deve essere proposto come organizzatore totale della giornata, anche se con una positiva offerta di attività, bensì come ambito a cui è il soggetto stesso chiamato a dare forma sulla base di ciò che gli viene offerto. In questo senso da un lato diminuisce la connotazione di *istituzione totale* che il carcere porta inevitabilmente con sé, dall'altro si riduce la distanza tra il tempo *interno* e il tempo *esterno*, che restano pur sempre scanditi da ritmi diversi e che possono diventare particolarmente distanti e dissimili, data l'accelerazione che il tempo esterno subisce con l'aumento delle potenzialità tecnologiche e l'inerzia che il tempo interno rischia di portare con sé.

Ridurre la distanza tra questi *due tempi* è compito difficile, ma ineludibile: il *quantum* esperienziale che una quota di tempo detenuto sottrae alla vita normale è molto più ampio e ricco di quanto non fosse quello sottratto dalla stessa quota soltanto venti anni fa. Un anno di detenzione contiene oggi molta più 'vita sottratta' di quanta non ne contenesse un anno di detenzione venti o trenta anni fa. E questo rende ancor più problematico il ritorno al contesto esterno, al termine della pena detentiva. La cultura, l'espressione del sé fisico e psichico, il benessere con il proprio corpo, lo studio e l'acquisizione del relativo riconoscimento anche formale, sono strumenti essenziali per ridurre tale distanza; in questo senso non sono elementi di un possibile *intrattenimento* – come impropriamente a volte vengono definiti, anche in talune documenti ufficiali – ma sono gli elementi costruttori di un *trattamento* di cui il detenuto è artefice e non oggetto.

Gli ambiti di discussione del Tavolo sono conseguentemente stati: a) l'istruzione, primaria, secondaria e universitaria, le realtà esistenti, le relative necessità, le interazioni problematiche con l'attuale organizzazione della vita detentiva; b) lo sport, la centralità del benessere fisico e la costruzione di schemi relazionali cooperativi; c) l'accesso alle fonti culturali e la conseguente costruzione di conoscenza autonoma e documentata, nonché l'espressione delle proprie opzioni culturali, con particolare riferimento all'espressione artistica del teatro; d) l'interazione tra offerta culturale, esperienza individuale e progetto trattamentale per il reinserimento sociale.

1.2. I diritti in gioco

Le riflessioni e le audizioni organizzate con diversi soggetti del mondo culturale e sportivo hanno riguardato sia le attività inserite in un percorso istituzionale – quali sono l'istruzione e la formazione professionale – sia quelle sportive e culturali generali che fanno prioritariamente riferimento rapporto con il proprio corpo, alla relazione con gli altri, allo sviluppo della propria struttura conoscitiva e quindi alla propria capacità critica.

A monte di queste osservazioni ci sono alcuni diritti imprescindibili, da cui si è partiti per sviluppare i punti di analisi e quelli di eventuale intervento organizzativo e/o normativo.

Il primo è **il diritto a comprendere**, quale implicito nel diritto all'istruzione enunciato dal Primo protocollo della Convenzione europea per la tutela delle libertà fondamentali e dei diritti dell'uomo (CEDU), approvato contestualmente alla Convenzione stessa, che riferisce tale diritto a ciascuna persona, indipendentemente alla propria connotazione giuridica. Esso comporta la necessità che ogni luogo di privazione della libertà sia attrezzato a offrire adeguati strumenti di 'comprensione' che vanno dall'alfabetizzazione primaria (con corsi rapidi per adulti di altre provenienze linguistiche), all'ausilio a capire le regole dell'istituzione in cui si è collocati, al supporto per l'accesso alle diverse possibilità che l'istituzione stessa o, più in generale, il sistema giuridico, può offrire.

Il secondo è il diritto ad avere **accesso a quanto previsto dall'articolo 34 comma 2 Cost.** e, quindi l'urgenza di fornire strumenti per l'adempimento di quell'obbligo scolastico che il nostro ordinamento prevede e che spesso risulta evaso da soggetti che entrano nel circuito dell'attenzione penale. Il terzo è **garantire la pienezza del comma successivo** dello stesso articolo anche a soggetti privati della libertà che intendano proseguire percorsi di studio superiore e/o universitario, predisponendo attivamente il supporto a tali percorsi. Questo non implica soltanto elementi di organizzazione – sia della scuola superiore sia delle università – di cui si hanno già positivi modelli di esperienze in corso, perché comporta anche l'impegno da parte dell'Amministrazione a facilitare tali percorsi, per esempio non interrompendoli con improvvisi trasferimenti (quando non dettati da eccezionali situazioni), attenendosi per questi a quanto previsto dalle Regole Penitenziarie Europee (Rec (2006)2) sia ai paragrafi 28.1 – 28.7 (Istruzione), sia al paragrafo 17.3 (e soprattutto al corrispondente Commento, parte integrante della Raccomandazione) relativo all'informazione da dare ai detenuti relativamente ai trasferimenti.

Inoltre, il diritto alla **libertà di espressione e di cultura**, che si riferisce sia al diritto alla libertà di espressione del proprio pensiero – rispetto al quale vale la pena sottolineare il 'Tutti' con cui si apre il primo comma dell'articolo 21 della Costituzione – sia alla libertà dell'arte e della scienza (primo comma dell'art. 33 Cost.). Ancora **il diritto all'informazione** (che la Corte Costituzionale con la sua sentenza del 7 dicembre 1994 n. 420 ha affermato nella sua connotazione pluralistica) nonché il diritto alla **tutela della salute** (articolo 32 Cost.). Tutti articoli che insieme configurano il diritto a veder preservato il proprio benessere psichico, intellettuale e fisico anche nelle difficoltà della situazione privata della libertà.

1.3. Nodi problematici e raccomandazioni

Nella discussione sono stati evidenziati sin dall'inizio alcuni nodi problematici:

- la difficoltà di conduzione di una significativa esperienza di percorsi d'istruzione in un contesto di gestione dei trasferimenti che appare spesso in conflitto con la necessaria continuità (se non più ampiamente culturali) da assicurare all'istruzione e alla formazione (in questo

senso si è fatto riferimento alla necessità di dare continuità ai percorsi trattamentali e di gestire i trasferimenti nelle modalità previste dal Rapporto della *Commissione ministeriale per le questioni penitenziarie*, di cui al D.M. 13 giugno 2013, § 6.2);

- la difficoltà di attribuzione valoriale al conseguimento del titolo di studio in un contesto che tende spesso a motivare la frequenza a corsi d'istruzione con considerazioni esogene, connesse all'impiego del tempo o alla predisposizione di prerequisiti per l'accesso a misure alternative; in questa direzione si è soffermati sulla necessità di ampliamento delle esperienze di istruzione e formazione professionale;
- la difficoltà a far considerare l'espressione personale come elemento strutturante il proprio percorso di esecuzione penale volta al reinserimento, in un contesto che prevalentemente premia il mero adeguamento alle regole e non l'impegno individuale di responsabilizzazione; da qui l'accentuazione sulla necessità di cambiare modello di detenzione aumentando le possibilità di gestione del proprio tempo, pur in un contesto regolato dalle necessità di vita comune e di ordine;
- la difficoltà a delineare l'attività sportiva come elemento costitutivo del percorso rieducativo e non come attività di impiego del tempo o di riduzione delle tensioni.

Gli obiettivi da considerare nel contesto di questa attività preliminari di definizione del quadro operativo del Tavolo 9 sono (nn. 6 e 7 degli Obiettivi indicati dal Comitato degli esperti per il coordinamento degli Stati Generali):

6. Curare la effettiva fruibilità di percorsi culturali e di istruzione da parte di detenuti e di persone in esecuzione penale esterna presso il proprio domicilio, sia utilizzando piattaforme telematiche, sia estendendo il campo di applicazione dei permessi ex. art 30 O.P. ad esami di Stato o di Laurea.

7. Verificare l'attuazione delle circolari relative alla formulazione dei Piani di Istituto (in particolare i progetti pedagogici) e alla sorveglianza dinamica, individuando le buone prassi e valutando le motivazioni di eventuali criticità, al fine di promuovere in ogni Istituto Penitenziario un piano di attività efficiente e utile alla promozione individuale e sociale di ogni persona.

In questo contesto le prime raccomandazioni che emergono, e che in questo Rapporto saranno ulteriormente sviluppate sono:

- necessità di articolare le figure professionali da coinvolgere per l'orientamento, l'organizzazione e la valutazione delle attività istruttive, culturali e sportive: dall'unicità della figura dell'operatore dell'area giuridico-pedagogica all'articolazione di più figure professionali, rispettivamente incaricate di: orientamento, articolazione e progettazione dell'offerta d'istruzione e della domanda da parte dei detenuti; orientamento della costruzione culturale ed espressiva del detenuto e valutazione delle proposte progettuali e delle loro realizzazioni; orientamento per il benessere psico-fisico e di costruzione di consapevolezza nel rispetto del proprio corpo;
- superamento del concetto di 'intrattenimento', purtroppo tuttora presente anche in documenti ufficiali (circolari in particolare) quale elemento 'aggiuntivo' del piano trattamentale e revisione dello stesso concetto di trattamento in funzione di una maggior responsabilizzazione nelle scelte (anche attraverso un diverso rapporto tra tali attività e GOT);
- superamento radicale delle criticità dal punto di vista pratico e dal punto di vista di un modello detentivo che sembra essere non attento a questi aspetti (in particolare per quanto attiene i trasferimenti, gli orari, la compatibilità tra partecipazione ad attività istruttive, culturali e sportive e accesso al lavoro);
- maggiore coinvolgimento positivo del personale di polizia penitenziaria all'organizzazione e gestione di tali attività, superando un implicito concetto di 'concessione' spesso presente nella cultura quotidiana degli Istituti.

2. Le 'risorse' disponibili

2.1. L'analisi del presente

Quale materiale di base da considerare in relazione al tema da sviluppare, il Tavolo 9 ha considerato innanzitutto le *Regole Penitenziarie Europee* (Rec. (2006)2) del Consiglio d'Europa e, all'interno di esse, soprattutto i Principi fondamentali, le regole 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 99, 100, 106. Inoltre, circa il modello di detenzione da attuare il Tavolo 9 ha fatto riferimento alla *Relazione conclusiva della Commissione ministeriale per le questioni penitenziarie* (D.M. 13 giugno 2013); tale testo è stato considerato nel rapporto con le Circolari ministeriali sull'attuazione dei circuiti regionali, delle linee programmatiche per la loro realizzazione e sul modello di vita detentiva.

Particolarmente interessanti sono stati anche i materiali prodotti dai Gruppi di studio sugli Stati Generali realizzati nell'Istituto di Milano Opera, con il supporto di coordinatori esterni, e presentati nell'ottobre 2015 (**allegato 1**).

Le audizioni realizzate – ed elencate nel format di accompagnamento di questa Relazione – sono state un'altra indubbia fonte per lo sviluppo della discussione. Un punto emerso con chiarezza è stato quello dell'indubbia positività dei Protocolli che il Ministero della giustizia o il DAP stipulano con Enti o altri Ministeri, ma altresì della necessità di dare maggiore incisività ai protocolli stessi, abbandonando una loro impostazione sostanzialmente enunciativa e accentuando invece la definizione di azioni effettive, misurabili e valutabili da inserire in tali Atti d'impegno.

Il Tavolo 9 ha analizzato i modelli comunemente implementati attualmente negli Istituti di detenzione e, tenendo conto della necessità di approfondire ciascuno di essi, ha stabilito di tenere anche incontri e audizioni separati rispettivamente dedicati all'istruzione, allo sport e alle attività culturali, con particolare attenzione all'accesso alla lettura, all'organizzazione delle biblioteche, al teatro e alle altre forme espressive e di utilizzo di media.

Come materiali preparatori degli incontri sono stati acquisiti gli elementi indicativi delle esperienze in corso e delle proposte avanzate per il miglioramento e per una maggiore strutturazione delle esperienze stesse. In particolare, una prima parte della documentazione ha riguardato le Circolari recenti che delineano il modello di detenzione, anche in rapporto con le attività culturali, istruttive e sportive:

- Circolare DAP del 24.11.2011 relativa alle Modalità di esecuzione della pena (mai ritirata);
- Circolare DAP del 30.05.2012 relativa alla Realizzazione del circuito regionale ex art. 115 d.p.r. 30 giugno 2000 n. 230;
- Circolare DAP del 29.01.2013 relativa alle Linee programmatiche per la Realizzazione del circuito regionale ex art. 115 d.p.r. 30 giugno 2000 n. 230;
- Circolare DAP del 22.07.2013 relativa alle Linee guida sulla sorveglianza dinamica per la Realizzazione circuito regionale ex art. 115 d.p.r. 30 giugno 2000, n.30;
- Circolare DAP del 23.10.2015 relativa alle Modalità di esecuzione della pena;
- Circolare DAP del 2.11.2015 relativa alle Possibilità di accesso a Internet da parte dei detenuti;
- Circolare DAP del 24.09.2014 relativa alla Istruzione universitaria nelle strutture penitenziarie.

Per l'istruzione primaria e secondaria, sono stati considerati:

- Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti (DPR 29.10.2012 n. 263);

- Linee guida attuative dell'articolo 11, comma 10, del DPR 29.10.2012 n. 263;
- Protocollo triennale tra DAP e MIUR (firmato il 23.10.2012); Rapporto finale di valutazione del Protocollo stesso e Proposte di modifica per il suo rinnovo;
- Protocollo tra DAP e Associazione italiana Biblioteche, ANCI, UPI, Conferenza Stato-Regioni (firmato il 11.04.2013) e Rapporti intermedi di valutazione dell'esperienza.

Relativamente all'istruzione universitaria, maggiormente riferibile alle singole realtà locali e meno inquadrabile in uno schema unico nazionale, una selezione degli accordi esistenti tra realtà universitarie territoriali e dislocazioni locali dell'Amministrazione penitenziaria, con il coinvolgimento anche di Enti di decentramento amministrativo e Organizzazioni di volontariato ha portato a considerare i seguenti documenti di riferimento:

- Linee guida sull'istituzione e la gestione dei poli carcerari per lo studio universitario;
- Accordo tra il Provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria della Toscana e le Università di Firenze, Pisa e Siena per la creazione del Polo Universitario Penitenziario (27.03.2014) e il relativo Programma;
- Convenzione tra l'Università di Firenze e l'Associazione Volontariato Penitenziario di Firenze;
- Protocollo di intesa per la costituzione del Polo Universitario di Torino (27.07.1998) tra Università degli Studi di Torino, Tribunale di Sorveglianza e Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria del Piemonte e relativa relazione sull'esperienza portata avanti in questi anni;
- Protocollo di intesa tra la Città di Torino, la Provincia di Torino, l'Università degli Studi, l'Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo, la Casa Circondariale "Lorusso e Cotugno" e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) per garantire borse-lavoro (presso uffici dell'Amministrazione comunale) a studenti in regime di semilibertà (anno accademico 2007/2008, rinnovato annualmente);
- Convenzione tra il Ministero della Giustizia, il Garante dei diritti dei detenuti della Regione Lazio e l'Università di Roma Tre (anno accademico 2013/2014, biennale, rinnovata);
- Convenzione tra la Direzione del Carcere di Rebibbia N.C. e l'Università di Roma Tre per la selezione e l'operatività di tutors di supporto agli studenti universitari detenuti (23.05.2012);
- Regolamento per gli studenti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, dell'Università Roma Tre;
- Materiale di documentazione dell'esperienza pilota dell'Università di Milano-Bicocca e gli Istituti di Milano Bollate e Milano Opera, riferita ad apposita Convenzione (2013) con la previsione di appositi tutors (documento a cura di M. Giorgi nel quadro delle attività sugli Stati Generali sviluppate nell'Istituto di Milano Opera e presentate nell'ottobre 2015);
- Convenzione tra il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Lombardia e l'Università degli Studi di Milano;
- Relazione annuale delle attività di tutorato in carcere dell'Università degli studi di Padova Servizio Diritto allo studio e tutorato.

Per le questioni relative alla cultura, intesa nel senso più generale, e, in particolare alle attività teatrali presenti in molti Istituti, alle presenze di biblioteche e relative fruizioni, sono stati considerati:

- Scheda per il censimento delle strutture e degli spazi dedicati alla popolazione detenuta per attività di Spettacolo, Arte, Formazione Culturale, inviata in funzione di potenziamento delle informazioni già presenti nell'applicativo del DAP (applicativo 15) che fotografa la situazione strutturale di ogni Istituto con un livello di raffinamento che giunge alla descrizione di ciascuna cella;
- Analisi degli obiettivi relativi alle attività teatrali negli Istituti;
- Progetto *LIMEN* - Welfare Culturale in Carcere (P.O. Puglia 2007-2013 Fondo Sociale Europeo);
- Rilevazione nazionale 2014 del DAP relativamente alle Attività sportive; Attività culturali e ricreative; Mostre e laboratori teatrali; Eventi culturali e ricreativi; Volontariato in carcere; Percorsi integrati; Formazione a distanza; Corsi universitari (a cura della Sezione Statistica

- dell'Ufficio per lo sviluppo del Sistema informativo Automatizzato con la collaborazione dell'Ufficio IV – "Osservazione e Trattamento" della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento;
- Documento redatto dai Gruppi di studio costituiti nel quadro delle attività sugli Stati Generali sviluppate nell'Istituto di Milano Opera e presentate nell'ottobre 2015;
 - Protocollo d'Intesa (2014) tra Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, il PRAP del Lazio e la Direzione dell'Istituto di Rebibbia N.C., relativo all'ingresso del pubblico esterno alle rappresentazioni teatrali e ad altri eventi;
 - Protocollo d'intesa per la promozione e la gestione dei servizi di biblioteca negli istituti penitenziari italiani (2013, tra DAP, Conferenza delle Regioni, UPI, ANCI, Associazione italiana biblioteche);
 - Linee Guida per le Biblioteche penitenziarie (elaborate dalla dr.ssa G. Ceri presso l'Istituto "Gozzini" di Firenze);
 - Proposta per un Coordinamento "Lettura e scrittura in carcere", sulla base del progetto implementato in Brasile sulla base della legge in vigore dal 2012 nello Stato del Paraná, estesa recentemente anche a quello del Cereá, che ha introdotto il *Reembolso através da leitura* (Rimborso attraverso la lettura);
 - Deliberazione n. 148 del 5 maggio 2014 della Giunta Regionale della Calabria concernente una Proposta di legge alle Camere ai sensi dell'articolo 121 Cost. riguardo una modifica della legge 26.07.1975 n. 354, al fine di introdurre (nuovo articolo 54 bis) la cosiddetta "lettura premiante";
 - Bozza per un manifesto sulle attività teatrali, culturali e artistiche nelle carceri europee (22.10.2015);
 - Convenzione tra Università Roma Tre/Dipartimento di Filosofia Comunicazione e Spettacolo – Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Istituto Superiore di Studi Penitenziari – Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere per la realizzazione di attività culturali sul tema "teatro e carcere".

Relativamente allo sport, sono stati acquisiti:

- Protocollo di intesa stipulato tra il Ministero della giustizia e CONI (03.12.2013, quadriennale) per attivare nelle strutture penitenziarie percorsi di pratica sportiva e formativa mirante al coinvolgimento della popolazione detenuta;
- Progetti avviati in applicazione del Protocollo d'intesa tra CONI e Ministero della Giustizia;
- Scheda di censimento sugli Impianti sportivi da destinare al benessere della popolazione detenuta);
- Progetto di promozione sportiva all'interno delle Case circondariali (DNA Sport Consulting) con esempio di attuazione nell'Istituto di Verona (ottobre 2015);
- Esperienza della squadra *Pallalpie* (settembre 2014) realizzata nell'Istituto di Padova "Due Palazzi".

È stato inoltre predisposto un aggiornamento delle informazioni che comunemente il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria richiede ai diversi Istituti e che inserisce in un apposito 'applicativo' che permette di avere un'informazione 'fotografica' della situazione in ciascun Istituto (ovviamente in modalità tutelata da password e gestibile a diversi livelli di approfondimento a seconda delle necessità e alla possibilità di accesso a dati via via più sensibili).

Nell'attuale 'applicativo', oltre a essere inseriti i parametri relativi agli adempimenti previsti dalla sentenza *Torreggiani e altri c. Italia* della Corte EDU, relativi agli spazi vitali, sono stati progressivamente inseriti dati relativi ai terreni agricoli utilizzabili. È in corso l'introduzione di dati relativi agli **spazi per lo sport** (dati ottenuti attraverso un questionario prodotto precedentemente all'avvio degli Stati generali, **allegato 2**) e si è altresì prodotto un analogo questionario per avere informazioni sugli spazi utilizzati o utilizzabili per attività teatrali o, più generalmente, culturali e sull'organizzazione delle attività avviate nei diversi Istituti (**allegati 2 bis e 2 ter**).

Questo primo censimento potrà fornire indicazioni per una progettazione migliore delle attività. Gli spazi sportivi devono offrire anche possibilità di accesso allo sport in modo significativo ed accessibile anche al personale, in particolare ai giovani agenti spesso distanti dai propri luoghi di radicamento.

Il Tavolo 9 ha organizzato alcune audizioni con alcuni soggetti istituzionalmente rappresentativi (in particolare il Presidente del CONI, il Direttore generale per lo spettacolo del MIBACT, il Presidente del Coordinamento nazionale teatro in carcere, il Presidente dell'Istituto italiano per l'industria culturale, il Dirigente dell'Ufficio per la partecipazione scolastica, la legalità e la cittadinanza del MIUR, il Direttore generale della fondazione Astrid) e con altri soggetti personalmente coinvolti in esperienze di grande rilevanza nel mondo della cultura e del carcere (in particolare, il Direttore artistico del teatro nel carcere di Volterra e la Responsabile del progetto 'Leggere è un diritto?' presso l'Istituto "Gozzini" di Firenze, gli operatori dell'Amministrazione penitenziaria dell'Istituto di Prato, le insegnanti e gli insegnanti delle scuole secondarie che operano in tale Istituto, gli operatori del Polo universitario di Firenze attivo presso l'Istituto di Prato e gli studenti delle scuole superiori e universitari, di alta e media sicurezza, dello stesso Istituto).

Dalle audizioni è emersa chiaramente la distinzione delle esperienze in corso in termini di 'cultura passiva' intesa come fruizione di attività culturali (dalla lettura di un libro all'assistere a una proiezione cinematografica o a uno spettacolo teatrale) e di 'cultura attiva' intesa come diretto impegno del detenuto che ha un ruolo attivo nella costruzione del prodotto culturale (dalla partecipazione al gruppo musicale, all'esperienza di laboratorio teatrale, all'impegno nell'attività sportiva). Molti degli interpellati hanno sottolineato la particolare importanza della dimensione 'attiva' della proposta culturale da realizzare nell'esecuzione penale quale elemento di costruzione di un'effettiva responsabilizzazione del soggetto che di fatto delinea il proprio percorso trattamentale, pur in un contesto di supporto, assistenza, monitoraggio e valutazione.

Nel documento consegnato dal presidente di ISICULT al Tavolo 9 (**allegato 3**) si legge la seguente indicazione degli obiettivi dell'uso attivo della cultura in carcere:

- consentire l'elaborazione di istanze problematiche attraverso la 'distanza drammatica' e, più, in generale, l'elaborazione artistica e culturale;
- sviluppare la capacità di gestione della rabbia, dell'aggressività e di vissuti emotivi traumatizzanti;
- sviluppare competenze professionali e artistiche, che possono trovare anche uno sbocco professionale dopo la scarcerazione;
- prevenire forme di autolesionismo, alleviare stati di depressione, rispetto alla in/sofferenza della detenzione, educare alla responsabilità verso se stessi e verso la società;
- ridurre il rischio di recidiva.

Analogamente, le Linee guida sull'istruzione e la gestione dei Poli carcerari per lo studio universitario (**allegato 4**) ribadiscono che "in quali difficili condizioni ambientali gli studenti detenuti si trovino ad affrontare lo studio non sfugge a nessuno ed è appunto da questa esigenza di essere aiutati a portare a termine un percorso culturale che è insieme desiderio di riscatto personale e sociale e mezzo di riqualificazione per un buon reinserimento nella vita civile, che sono nate le iniziative di cui si è detto [*quelle dei Poli universitari*]". A tal fine fanno riferimento agli articoli 44, 45 e al comma 9 dell'articolo 83 del Regolamento di esecuzione (DPR 230/2000).

I documenti esaminati dal Tavolo nel corso dei suoi lavori convergono su tali valutazioni, pur osservando che purtroppo queste affermazioni non trovano corrispondenza nelle modalità di attuazione pratica quotidiana, nella tendenza a formulare un gran numero di norme regolatrici

della quotidianità che di fatto finiscono per non facilitare lo svolgimento di tali attività e nella tendenza presente in un numero non trascurabile di Istituti volta a considerare la normalità quotidiana coincidente con un generale 'non fare' e semplicemente evitare problemi.

Nonostante questi aspetti che rendono in alcuni casi episodiche le iniziative realizzate e passiva (e passivizzante) e non strutturata l'offerta di cultura e sport, il Tavolo ha individuato molte buone pratiche in un numero considerevole di Istituti, alcune delle quali si prestano a essere di indicazione per un'estensione sul piano nazionale e richiederebbero di essere maggiormente sostenute dall'Amministrazione penitenziaria, proprio per favorire la diffusione di quegli aspetti che possono essere 'esportati' dall'iniziativa locale e generalizzati. In particolare, tra le altre, si indicano:

- il Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere, per quanto riguarda l'ambito teatrale;
- la consolidata esperienza del teatro in carcere realizzato a Volterra dalla Compagnia della Fortezza;
- il Premio Letterario "Goliarda Sapienza", nell'ambito di attività di scrittura da parte dei detenuti;
- il laboratorio di "Ristretti Orizzonti", per quanto riguarda la scrittura giornalistica in ambito detentivo;
- il laboratorio di arte contemporanea "Rebibbia on The Wall" avviato nella sezione di alta sicurezza del carcere di Rebibbia;
- il "MedFilm Festival" con l'iniziativa "Corti dalle Carceri", vetrina di corto-metraggi audiovisivi realizzati da detenuti;
- il "festival dell'Arte reclusa", rassegna di teatro, musica, cinema e video nel teatro dell'Istituto Rebibbia Nuovo Complesso, organizzata dal Centro Studi Enrico Maria Salerno;
- il festival "Made in Jail", di recente avvio, kermesse su cultura e carcere, promossa dall'Università di Roma Tre;
- le iniziative coordinate dei Poli universitari che danno struttura a quanto avviato dalle singole Università operanti nello stesso territorio;
- il progetto "A scuola di libertà" organizzato dal Centro di Documentazione "Due Palazzi" di Padova e rivolto ai giovani delle scuole secondarie per la costruzione di una cultura diffusa aperta al dialogo con chi ha commesso reati;
- le azioni avviate nell'ambito del Protocollo d'intesa tra Ministero della giustizia e CONI e attualmente orientate alle formazione di detenuti - allenatori delle diverse discipline sportive, a seconda delle relative Federazioni maggiormente impegnate e disponibili nel territorio ove opera ciascuno Istituto di dimensione medio-grande;
- le attività di formazione del personale dirigente dei diversi ambiti, in particolare dell'ambito della sicurezza, avviate in anni recenti dall'ISSP, Istituto Superiore di Studi Penitenziari. Tra le azioni avviate si segnala il Master in 'Diritto penitenziario e Costituzione' attivato in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre e realizzato presso tale Dipartimento.

Gli obiettivi da considerare nel contesto della costruzione di una base di informazioni che permettano di elaborare progetti nell'ambito dell'istruzione, della cultura e dello sport sono (nn. 4, 5 e 7 degli Obiettivi indicati dal Comitato degli esperti per il coordinamento degli Stati Generali):

4. Eseguire una ricognizione delle esperienze dei Poli Universitari e analisi dei Protocolli fra Atenei e Istituti Penitenziari. Individuare le buone prassi esistenti e le proposte operative volte a estendere a un ampio numero di Istituti penitenziari la possibilità di accesso agli studi universitari.

5. Eseguire una ricognizione sulla presenza e fruibilità di biblioteche, locali ricreativi, per arti pittoriche, musica, artigianato, teatro, attività sportive all'interno degli Istituti penitenziari; indirizzo sull'adeguamento e/o edificazione di spazi dedicati. Ciò anche in riferimento alle condizioni di sicurezza per l'accesso del pubblico esterno.

7. Verificare l'attuazione delle circolari relative alla formulazione dei Piani di Istituto (in particolare i progetti pedagogici) e alla sorveglianza dinamica, individuando le buone prassi e valutando le motivazioni di eventuali criticità, al fine di promuovere in ogni Istituto Penitenziario un piano di attività efficiente e utile alla promozione individuale e sociale di ogni persona.

In questo contesto le prime raccomandazioni che emergono sono:

- necessità di un costante censimento delle esperienze (attraverso l'utilizzo degli applicativi informatici);
- necessità di effettiva conoscenza degli spazi esistenti (inserimento nell'applicativo informatico) sia per la cultura che per il teatro, le biblioteche etc;
- necessaria previsione di tale spazi negli standard che definiscono la progettazione di nuovi Istituti;
- definizione di indicatori per la valutazione delle iniziative avviate, in modo troppo spesso frammentario, in molti Istituti al fine di far emergere la positività di molti modelli attuati e di portarli a essere modelli di riferimento generale;
- attuazione di una effettiva trasparenza dei percorsi istruttivi e culturali individuali, attraverso l'adozione di un *portfolio* della propria esperienza, da considerare come informazione essenziale da comunicare nel caso di trasferimenti, nuove detenzioni, informazioni da fornire al Dipartimento della giustizia minorile e di comunità per l'attuazione di misure alternative;
- centralizzazione tematica di molte micro-esperienze al fine di dare un'impostazione solida ai percorsi culturali.

3. Il sistema dell'istruzione primaria e secondaria

3.1. Il contesto generale

Nel sistema d'istruzione ordinario, come in quello presente negli Istituti penitenziari, per adulti e per minori, la scuola occupa un ruolo centrale, che le va riconosciuto e che va sostenuto. Essa, infatti, costituisce il luogo insostituibile dove ogni giovane deve acquisire e potenziare le competenze di base e trasversali per la vita, oltre che quelle disciplinari, necessarie a sviluppare la propria identità, autonomia, decisione e progettualità. Senza questo "zoccolo" di competenze, che spetta alla scuola implementare, come è spesso ripetuto, è difficile che, a seguire, altri Soggetti e Istituzioni possano innestare con successo ulteriori processi di formazione, di transizione, di professionalizzazione, di cittadinanza, di cambiamento, quando necessario.

Nel corso del confronto che si è sviluppato all'interno del Tavolo 9, sono emersi chiaramente alcuni criteri valoriali, che si sono consolidati e rafforzati attraverso un continuo e leale confronto e che possiamo considerare lo sfondo culturale per le proposte che seguono.

Il primo valore emerso consiste nel riconoscimento della centralità della persona e dei suoi bisogni, attorno alla quale deve ruotare un sistema di interventi assolutamente coesi, raccordati, condivisi e integrati. *Centralità, autonomia e unicità* della persona rappresentano i riferimenti rispetto ai quali progettare un *servizio: accessibile, differenziato, integrato e continuo*, capace di rispondere, grazie al contributo di ciascun soggetto, ai bisogni differenziati espressi dalle persone ristrette. Vale la pena citare in tal senso un'affermazione contenuta nel

Rapporto dell'Associazione Antigone del 2015: *"Il trattamento individualizzato deve mettere al centro non i bisogni della personalità, com'è scritto all'art. 13 (Legge n. 354/1975), bensì i bisogni della persona, [...]"*.

La seconda certezza, che in questo peculiare contesto risulta oltremodo strategica è il valore della 'rete', intesa come rete interna e rete esterna. Ma quale significato la parola rete può avere nel contesto penitenziario? Oggi le attività proposte e introdotte negli Istituti sono una conseguenza di stimoli esterni, non sempre coincidenti con le realtà espresse dai soggetti ristretti. Parlare di interventi in rete significa, invece, realizzare interventi realmente raccordati, condivisi e integrati, che nulla hanno a che vedere con esperienze pur meritevoli ma isolate e frammentarie all'interno dell'Istituto penitenziario, come finora è avvenuto. Fare rete "in un sistema integrato e coeso" significa realizzare un servizio con precise caratteristiche:

- *Policentrico*. Questo è, infatti, il modo di configurarsi della rete, perché tutti - attori e beneficiari del servizio - svolgono un ruolo centrale: *centralità* non disgiunta dalla *responsabilità*, nell'esercizio di un potere di scelta diffuso, non delegato, con il superamento dell'autoreferenzialità.
- *Paritetico*. Perché le relazioni *paritetiche* rappresentano le condizioni che favoriscono la collaborazione dei Soggetti dalla fase di ideazione, alla progettazione, al monitoraggio e alla valutazione.

In tale direzione vanno in particolare le "Linee guida per l'orientamento permanente", MIUR, 2009 e 2014 dove si legge: *"La rete è una struttura policentrica di servizio che produce nei Soggetti che la compongono legami, condivisione, dialogo, comunicazione a tutto vantaggio delle persone e del loro sviluppo. Le reti costituiscono lo strumento operativo principale di tali politiche integrate e si caratterizzano per obiettivi specifici e modalità organizzative diverse in relazione alle differenti tipologie di bisogni a cui rispondere e di servizi da offrire a livello territoriale"*.

Questi criteri valoriali (la persona, la centralità dei suoi bisogni e la rete) risultano preliminari e costituiscono il contesto in cui si collocano e vanno lette le proposte articolate del Tavolo 9, che ha affrontato i temi dell'istruzione, della cultura e dello sport, cogliendone i nessi e le relazioni e avanzando proposte strettamente collegate, anzi a carattere integrato.

3.2. Investire nel sistema d'istruzione, formazione e lavoro

"Alla base di ogni trattamento rieducativo, l'istruzione dovrebbe essere un punto di riferimento essenziale per tutti i detenuti", si legge nel Rapporto della Commissione Biblioteca dell'Istituto di Milano-Opera.

La riflessione del Tavolo 9 è stata concorde con tale affermazione e da essa è partita per una serie di considerazioni e proposte. Il dato più significativo emerso dalla riflessione sul sistema scolastico penitenziario è la chiara mancanza di incontro tra la domanda e l'offerta formativa. Sebbene sia elevato il bisogno d'istruzione e formazione espresso dalla popolazione ristretta, sia adulta sia minore, caratterizzata da percorsi scolastici accidentati e poco significativi e in molti casi da abbandono scolastico, le risposte date dal sistema scolastico non hanno centrato l'obiettivo del recupero della motivazione e del rientro in formazione. Le ragioni di tale insuccesso sono da ricercare in un modello formativo e organizzativo che non risponde più alle esigenze sia di tale utenza così particolare, sia della società in cui essa dovrebbe rientrare a pieno titolo.

Le ragioni individuate sono le seguenti:

- assenza di una reale ed efficace integrazione tra i due sistemi operanti negli Istituti penitenziari, cioè operatori scolastici e operatori carcerari, ai vari livelli;
- organizzazione scolastica rigida e statica, che non si regola sulla base dei bisogni dell'utenza coinvolta;
- assenza di percorsi di formazione e di programmazione congiunti tra operatori che intervengono contemporaneamente nelle stesse strutture e sulla stessa popolazione;
- percorsi di istruzione poco rispondenti nei contenuti e negli esiti alle esigenze dell'utenza coinvolta;
- frequenti trasferimenti dei detenuti con perdita di ogni esperienza formativa avviata, come ribadito dai detenuti - studenti nel corso dell'incontro avvenuto nell'Istituto di Prato, scelto per realizzare il momento di confronto tra Tavolo 9 e realtà dei detenuti;
- numero esiguo di percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, come di stage, tirocini, etc;
- scarso collegamento con l'esterno e con il mondo del lavoro.

Vale la pena sottolineare che nel documento degli studenti AS della scuola secondaria Casa circondariale di Prato si legge: *"L'esperienza scolastica, ricca di insegnamenti e preziosa per l'attività quotidiana di molti detenuti oltre ad essere determinante per la rieducazione ed il reinserimento di molti risulta a volte essere fortemente demotivante ad esempio come accaduto lo scorso anno a maggio, a ridosso della fine dell'anno scolastico e della rappresentazione di un laboratorio teatrale che ci aveva impegnato tutto l'anno: molti dei nostri compagni sono stati trasferiti, persino in Istituti dove non hanno potuto e non possono ultimare il percorso intrapreso"*.

Senza dubbio, l'azione di alfabetizzazione finora realizzata in carcere è non solo importante ma di sicuro successo, perché risponde ad un bisogno chiaramente espresso dall'utenza. Tuttavia, l'esito complessivo dei corsi in carcere, evidenziato dalla ricognizione realizzata dal Ministero della Giustizia e MIUR congiuntamente (*'Dossier - Ricognizione sull'offerta formativa nelle strutture carcerarie per adulti e per minori. Anno scolastico 2011-2012', MIUR 2014'*, disponibile tra i materiali del Tavolo), non è positivo nel complesso e presenta evidenti criticità. Il numero totale degli iscritti e dei frequentanti le varie tipologie di corsi in carcere non coincide mai, come non coincide il numero dei frequentanti con il numero dei titoli finali acquisiti. La disparità è imputabile a cause differenti che vanno dalla dimissione al trasferimento del detenuto/studente, fino alla rinuncia volontaria per scarsa motivazione o per altri fattori, ad esempio la coincidenza del tempo istruzione e del tempo lavoro.

Senza dubbio vanno attentamente considerate anche cause derivanti da un'offerta formativa in cui predominano i contenuti disciplinari, finalizzati all'acquisizione di un titolo, a scapito di altri temi, oltremodo importanti, quali il recupero e lo sviluppo di competenze sociali, comunicative, espressive e relazionali.

Lo spazio scuola in carcere è spesso residuale, la sua organizzazione non rispondente alle esigenze di un'utenza lontana e diversa da quella delle scuole ordinarie, senza contare che gli stessi spazi a disposizione, spesso angusti, nonché gli strumenti (come testi scolastici, quaderni, penne, fotocopie, libri d'interesse, etc.) molto scarsi e poco adatti all'utenza delle carceri, risultano poco motivanti e poco attraenti (queste considerazioni sono condivise e riportate sia nella documentazione acquisita degli studenti detenuti AS dell'Istituto di Prato, sia nei materiali prodotti dai gruppi di lavoro sugli Stati generali realizzati nell'Istituto di Milano Opera e resi disponibili quali materiali di supporto per il lavoro dei Tavoli).

Altro elemento di criticità, che determina l'abbandono dei corsi d'istruzione, è la rigidità dei percorsi, finalizzati esclusivamente all'acquisizione di un titolo di studio, secondo il dettato ordinamentale. Oggi il detenuto che viene trasferito, attualmente, vede vanificarsi il percorso di studi seguito, che si interrompe e non lascia traccia. Senza contare che scarsa importanza nella definizione dell'indirizzo di studi assumono i bisogni e le esperienze personali.

Molto difficile è la situazione dei detenuti stranieri, il cui numero è molto elevato; essi hanno, in primis, il bisogno emergente di acquisire la padronanza della lingua italiana attraverso i corsi di alfabetizzazione prima e di istruzione secondaria a seguire. Hanno, inoltre, bisogno di un'azione di mediazione che favorisca la conoscenza dei loro bisogni e sostenga un'efficace e quanto mai necessaria azione di integrazione sociale e culturale.

3.3. Il nuovo ordinamento dei corsi d'istruzione per adulti

Nel panorama sopra disegnato, contraddistinto dalle evidenziate criticità del sistema d'istruzione, si è aperto un nuovo corso a seguito dell'approvazione del DPR 263/2012, che ha ridefinito l'assetto organizzativo e didattico dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), che riuniscono insieme tutti i corsi della scuola dell'obbligo e d'istruzione secondaria di 2° grado, compresi quelli operanti negli Istituti di prevenzione e di pena. Tali percorsi, come previsto dall'art. 27 della Costituzione della Repubblica Italiana, sono finalizzati alla rieducazione dei detenuti attraverso la ridefinizione del loro progetto di vita e, di conseguenza, della loro inclusione sociale e professionale. I nuovi Centri per l'istruzione degli adulti costituiscono una particolare tipologia di istituzione scolastica, con uno specifico assetto didattico e organizzativo e godono di autonomia come le altre Istituzioni scolastiche (DPR n. 275/1999); sono, inoltre, organizzati in modo da stabilire uno stretto raccordo con il territorio; realizzano un'offerta formativa strutturata per livelli, finalizzata al conseguimento dei risultati di apprendimento corrispondenti a quelli ordinamentali.

Nel nuovo disegno ordinamentale, i percorsi di primo livello e quelli di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, che costituiscono il presupposto per la crescita culturale e civile del detenuto, di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e c) del Regolamento (DPR n. 263/2012), sono ricondotti ai CPIA, mentre quelli di secondo livello, di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), alle Istituzioni scolastiche di secondo grado, ad essi collegati attraverso Accordi di rete. In questo quadro è rilevante il paragrafo 3.5 *Percorsi di istruzione negli Istituti di prevenzione e pena delle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento*, definite in base all'articolo 11, comma 10 del Regolamento (per il Regolamento si veda **l'allegato 18**, per il paragrafo 3.6 delle Linee guida, **l'allegato 18 bis**).

I nuovi Centri (CPIA), che realizzano percorsi in favore dei soggetti sottoposti a provvedimenti penali, nell'ambito della loro autonomia, possono e devono affiancare ai percorsi ordinamentali previsti dal Regolamento, attività di ampliamento e di arricchimento dell'offerta formativa. Tali attività si realizzano attraverso metodi e strumenti innovativi e soluzioni organizzative basate sulla personalizzazione dell'iter educativo di ciascuno, a partire da un **'patto o contratto formativo'** individuale, finalizzato all'acquisizione di competenze spendibili all'esterno e utili al reinserimento nella società e nel lavoro.

Anche se l'impianto normativo attuale corrisponde, quindi, alle raccomandazioni che il Tavolo ha formulato per il sistema d'istruzione negli Istituti di detenzione, occorre osservare che questo nuovo modello ordinamentale dei Centri per l'istruzione degli adulti si innesta su un'organizzazione, quella carceraria, ancora molto rigida e separata.

3.4. Il Protocollo d'intesa MIUR – Ministero della Giustizia

Anche il Protocollo d'intesa MIUR – Ministero della Giustizia per la realizzazione del "Programma speciale per l'istruzione e la formazione negli Istituti penitenziari", siglato il 23 ottobre 2012 (**allegato 5**), è scaturito dalla necessità di potenziare le attività di istruzione e formazione

all'interno degli Istituti penitenziari per renderle più coerenti sia con le caratteristiche socio-demografiche dei soggetti in esecuzione pena sia con la peculiarità del contesto detentivo. Nel corso della sua attuazione il Comitato paritetico attuativo del Protocollo d'intesa ha ritenuto opportuno delineare una nuova offerta di istruzione e formazione nel contesto detentivo secondo un **modello** basato sui criteri e principi dell'educazione degli adulti, ma **più** aperto, flessibile e modulabile, al fine di accrescerne la fruibilità e la capacità attrattiva tra la popolazione detenuta.

Grazie a quattro progetti speciali assegnati a 4 CPIA (tre operanti in Istituti penali per minori e uno in un Istituto penale per adulti) è stato sperimentato un differente modello di intervento didattico/formativo, più rispondente alle esigenze dei soggetti in esecuzione pena.

Contestualmente è stata realizzata una ricognizione dell'offerta formativa nelle strutture carcerarie per adulti e per minori, promossa congiuntamente dai due Ministeri, che ha fatto emergere gli aspetti di peculiarità, nonché le specifiche prioritarie esigenze nei diversi settori, con particolare riguardo alla formazione, all'organizzazione della didattica, al modello organizzativo, ai bisogni formativi dell'utenza, al tipo di collaborazione tra le istituzioni scolastiche e gli Istituti penitenziari, alla rete tra soggetti e istituzioni e altro.

L'esito della ricognizione (si veda il già citato Dossier MIUR, 2014) ha evidenziato l'utilità e la necessità di renderla permanente e continua, al fine di favorire il continuo monitoraggio e mantenere aperto il dialogo tra tutti gli operatori, senza dimenticare che le informazioni raccolte rivestono particolare importanza riguardo alla conoscenza e valutazione delle cause dell'abbandono scolastico e della difficoltà di definire gli interventi da porre in essere per i soggetti in situazione di forte disagio, specie se minori.

La riflessione finale al riguardo ha consentito di ipotizzare un nuovo modello di intervento nel campo dell'istruzione e della formazione negli Istituti penitenziari, centrato sull'individuo/persona e sui suoi bisogni, su una didattica attiva e coinvolgente, che renda ogni individuo, anche se sottoposto a provvedimenti penali, protagonista del processo, in collaborazione con gli operatori che a vario titolo e con diverse competenze intervengono nella sua storia personale.

Il protocollo d'intesa MIUR – Ministero Giustizia è da considerare un'esperienza di collaborazione più che positiva per l'integrazione che ne è derivata e per l'efficace progettazione unitaria e condivisa che ne è seguita. È auspicabile che **tale collaborazione integrata prosegua, si rafforzi, ma soprattutto che si estenda, includendo gli altri Soggetti attivi nel campo della formazione professionale e della cultura, che non possono non intervenire in modo unitario e condiviso.**

3.5. Un nuovo modello d'istruzione e formazione

Il modello d'istruzione e formazione all'interno degli Istituti penitenziari va, dunque, ripensato e ridisegnato in una logica di integrazione e di coesione per tendere alla riabilitazione della persona ristretta e, soprattutto, per sostenerne il benessere psico-fisico.

Poiché i vissuti delle persone detenute riguardo alla scuola sono spesso negativi, va rivisto il modello formativo a partire dall'assetto organizzativo.

Ogni Istituto dovrebbe prevedere un apposito 'spazio formativo', chiaramente definito ma che sia attraente e interattivo, tale da consentire la partecipazione attiva di tutti, operatori e detenuti insieme, deve essere spazio di socialità e relazione, caratterizzato dalla libertà di espressione, al fine di promuovere un'attitudine critica e consapevole rispetto al proprio vissuto e un'attiva progettualità del futuro. Ma con

l'espressione "spazio formativo" si intende anche uno spazio che consenta effettivamente lo studio e la concentrazione, senza azioni di disturbo, come viene sottolineato e auspicato sia nel Rapporto dei gruppi di lavoro realizzati nell'Istituto di Milano Opera e resi disponibili ai Tavoli, sia nel Rapporto Antigone.

In questo "spazio formativo" andrebbero riunite tutte le attività che compongono il complesso degli interventi trattamentali, affinché in tutte, istruzione, lavoro, attività culturali, artistico/ricreative, ludico-sportive, biblioteca e laboratorio, ci sia un comune 'fil rouge' secondo una logica di apprendimento permanente, condivisa e finalizzata alla promozione personale, sociale e culturale del detenuto.

I sistemi coinvolti (Carcere, Scuola, Formazione, Lavoro, Teatro, Sport, ...) devono tendere insieme verso un modello che parte dalla progettazione di interventi unitari e coerenti con i bisogni della persona e con un unico obiettivo: la piena ed efficace inclusione sociale delle persone detenute.

Questo ribalta la tradizionale offerta formativa che cerca di 'adeguare' il soggetto ad una offerta pre-ordinata e pre-confezionata ed implica anche una nuova funzione di tutti gli operatori, sia quelli penitenziari sia quelli scolastici, che interagiscono con i detenuti, i quali dovrebbero rivestire sempre la funzione di **accompagnamento e di guida**, finalizzata a mettere in grado ogni persona di responsabilizzarsi riguardo al percorso assunto ('patto formativo') nella direzione della conquista di una piena e consapevole autonomia e responsabilità personali.

La sfida è quella di creare una rete permanente e attiva che lavori sulla normalità, sul disagio, sul rischio patologico, di cui facciano parte gli operatori scolastici, i formatori, gli educatori, i volontari, gli operatori sportivi e culturali, per attivare il dialogo al loro interno e per corresponsabilizzare tutti i soggetti coinvolti riguardo alla realizzazione di processi e percorsi di formazione unitari e integrati, coerenti con la situazione oggettiva nonché con i bisogni espressi dai detenuti.

Molti studenti detenuti, come sopra richiamato, sono stranieri ed hanno una scarsa conoscenza della lingua italiana. Molti detenuti italiani hanno percorsi scolastici limitati ed interrotti, che conoscono e parlano solo la lingua della strada.

Il nuovo modello organizzativo della scuola in carcere per l'utenza adulta e minore, caratterizzata da forte disagio e dalla mancanza della libertà personale, deve avere delle peculiarità strettamente connesse con le caratteristiche dell'utenza, come efficacemente ci ricorda la riflessione di una docente di italiano della Casa di reclusione di Padova:

"Una persona adulta che ha frequentato poco la scuola da giovane e che non è abituata a leggere e a riflettere sulla realtà che la circonda, non ha l'elasticità e la duttilità di un ragazzo e fa fatica ad apprendere cose nuove e ad esprimere in maniera compiuta il proprio pensiero. Se a ciò aggiungiamo le notevoli difficoltà linguistiche, la situazione si complica molto e rende il lavoro di un'insegnante estremamente complesso ma, certamente, anche stimolante.

*Le classi in carcere solitamente non sono molto numerose ma sono estremamente eterogenee per composizione; infatti, nello stesso gruppo vi sono studenti provenienti da paesi diversi insieme a studenti italiani, i livelli di competenze linguistiche così come i percorsi di scolarizzazione pregressa di ciascun discente sono molteplici ed è arduo trovare una linea didattica che possa accomunare studenti con esigenze didattiche così diverse" [Citazione tratta dal libro *Parole in libertà tra carcere e scuola* realizzato dalla redazione di 'Ristretti orizzonti', 2009, pag. 193-195].*

Un nuovo percorso di formazione è, perciò, indispensabile per tutti gli operatori, sia come formazione iniziale sia come formazione in servizio, che risponda ad un modello unitario di riferimento per tutti e con alcuni percorsi a carattere integrato.

In passato sono stati realizzati vari progetti sperimentali dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero della Giustizia, a carattere integrato, che, tuttavia, una volta conclusi non sono stati implementati e diffusi.

La formazione degli operatori scolastici in carcere e non solo deve condurre all'acquisizione e al rafforzamento delle **competenze relazionali ed affettivo-emozionali** al fine di mettere in grado ogni operatore di leggere sia i bisogni espressi sia quelli non espliciti, gli umori e l'insieme dell'universo dei pensieri che li attraversano. Attenzione, perciò, e capacità di lettura del loro vissuto, capacità di analisi e di attitudine a creare un canale di comunicazione e contatto con l'altro, al fine di promuoverne lo sviluppo e il protagonismo.

Altra competenza indispensabile per l'operatore scolastico e non solo è quella di **saper progettare** percorsi elastici, aperti e flessibili, pronti ad essere convertiti in caso di necessità per conformarli alle esigenze specifiche degli studenti detenuti, ma anche di circostanze intervenute.

Saper far leva sulla **motivazione** per attivare percorsi credibili ed efficaci, implica un importante lavoro di rinforzo anzi di ricostruzione della fiducia e **dell'autostima personale** e, soprattutto, di recupero e consolidamento **dell'identità personale** (nuova definizione del sé) e dell'autonomia personale.

Occorre, infine, che l'operatore scolastico abbia delle competenze in materia di **orientamento**. Si tratta, infatti, di promuovere in carcere percorsi formativi a carattere orientativo, cioè che favoriscano la consapevolezza di sé, la motivazione, gli interessi, la conoscenza del contesto e del mondo del lavoro, l'acquisizione di competenze che mettano in grado di partecipare attivamente al percorso di formazione e di progettare il proprio futuro, personale e professionale, sostenendo la definizione di una nuova identità e di una efficace inclusione sociale.

L'impianto formativo in una dimensione orientativa, inoltre, travalica l'assetto tradizionale dei corsi, a favore di una dimensione educativa trasversale e permanente che permea tutto il percorso e ogni sistema, e che tende a promuovere e rafforzare la persona, mettendola in grado di conoscere se stessa, di ripensare la propria vita e il futuro, ricostruire il proprio sistema di valori, progettare il proprio futuro e proiettarsi verso il futuro con una visione prospettica, più consapevole e responsabile.

Questo, tuttavia, implica un impegno sinergico di tutti gli operatori per rafforzare o ricostruire **autostima** e **motivazione**, poiché l'atteggiamento verso il sistema d'istruzione di una larga parte delle persone detenute è fortemente influenzato dagli insuccessi e dai fallimenti del passato.

Il recupero nella persona della **motivazione** e l'accrescimento della sua **autostima** può far emergere un nuovo atteggiamento positivo verso l'educazione ed anche verso il proprio progetto di vita.

In sintesi, partire dai bisogni che la persona esprime **implica un'offerta formativa non rigida né pre-confezionata, ma modulare, flessibile e personalizzata**.

La **flessibilità** è la prima regola. Essa implica la messa al centro della persona con le sue specificità (età, genere, appartenenza sociale e culturale, aspirazioni, interessi, esperienze, etc.). Il rispetto della specificità e diversità di ciascuno deve caratterizzare l'azione educativa e riabilitativa di ogni operatore, che va proposta e sviluppata in termini orientativi.

Le metodologie didattiche sono molto importanti e richiedono un grande utilizzo di :

- Le tecniche esperienziali e narrative, che consentono di conoscere meglio la persona, di dare forza e valore alle esperienze di ciascuno, di sviluppare percorsi in linea e in continuità con quanto emerso;

- I percorsi basati sulla realtà, che consentano di percepire l'utilità immediata e concreta delle competenze acquisite nella prospettiva di un successivo ruolo sociale e lavorativo/professionale;
- I percorsi che tengano conto dei bisogni espressi e degli interessi, per rafforzare la motivazione ad apprendere e la conseguente responsabilità rispetto al percorso formativo avviato.

Non sfuggono certamente le novità introdotte dal modello appena descritto, rispetto al tradizionale assetto dell'istruzione e della formazione in carcere.

Come è noto, la normativa in atto stabilisce che i corsi d'istruzione in carcere non devono più avere carattere speciale e, a seguire, i nuovi interventi normativi, come il DPR 263/2012, assimilano i corsi d'istruzione primaria e media e quelli di alfabetizzazione attivati in carcere ai corsi per adulti erogati dai CPIA. È noto, altresì, che **l'istruzione insieme al lavoro, alla religione, alle attività culturali, ricreative e sportive costituisce un 'elemento irrinunciabile' del trattamento rieducativo, cioè un'opportunità nella prospettiva del reinserimento attivo nella società.**

Riteniamo, perciò, che i docenti che entrano in carcere non debbano essere docenti speciali, ma docenti, opportunamente formati e consapevoli di operare in un contesto complesso, in possesso di una formazione adeguata e coerente sia con il contesto interno e sia con le esigenze di una società moderna e in continua evoluzione.

Le parole chiave della formazione, pur necessaria per chi interagisce con utenze dal vissuto di grande disagio, dovrebbero essere:

- **personalizzazione** e percorsi calibrati secondo le esigenze di formazione di ogni persona;
- **modularità e flessibilità** dei percorsi con uso flessibile delle discipline, che implica la scomposizione del percorso in "unità di apprendimento" capitalizzabili;
- **didattica per competenze** con particolare riguardo per le competenze di cittadinanza, relazionali, comunicative ed espressive [Fonti: Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006; Risoluzione del Consiglio U.E. del 18 maggio 2004 sul "Rafforzamento delle politiche, dei sistemi e delle prassi in materia di orientamento lungo tutto l'arco della vita in Europa"]
- **didattica orientativa** finalizzata cioè a valorizzare le vocazioni personali, sostenendo l'acquisizione di conoscenze e competenze valutabili e spendibili sul mercato [Fonti: *Linee guida per l'orientamento permanente*, MIUR, febbraio 2014; Risoluzione del Consiglio UE del 21 novembre 2008, "Integrare maggiormente l'orientamento permanente nelle strategie di orientamento permanente"].
- **rete** con soggetti e operatori all'interno e all'esterno del carcere, anche attraverso esperienze di informazione, sensibilizzazione, comunicazione, nonché di integrazione di percorsi tra dentro e fuori;
- **percorsi formativi collegati al lavoro** e coerenti con le esigenze espresse dall'utenza e finalizzati all'inserimento sociale e professionale;
- **utilizzo consapevole ma diffuso delle tecnologie**, pur in modalità protetta, per facilitare l'apprendimento e per far acquisire padronanza nel loro uso. È noto a tutti il potere attraente che hanno le tecnologie sulle persone, nonché il loro efficace ruolo a sostegno e facilitazione della formazione, anche in situazioni di grande disagio;
- utilizzo standardizzato di **percorsi formativi a distanza e di esami finali in videoconferenza** secondo le modalità già utilizzate per altre categorie di studenti in situazione di disagio;

- **raccordo e integrazione dei percorsi d'istruzione e formazione professionale** con largo utilizzo degli strumenti dello stage, del tirocinio, dell'apprendistato;
- **utilizzo del portfolio o del libretto formativo** per accompagnare il percorso riabilitativo e per documentare e certificare l'acquisizione di competenze oltre che come strumento di auto-orientamento e responsabilizzazione della persona;
- **particolare attenzione all'organizzazione dei percorsi d'istruzione e formazione per i minori**, personalità ancora in formazione, con identità incerte e poco strutturate, con cui va avviato un'azione di ricostruzione totale della persona, possibile e con possibilità di successo proprio per la giovane età.

Infine, un riferimento al **Progetto Educativo Personalizzato**, che dovrebbe seguire queste tappe:

7. informazione ed orientamento: colloqui individuali con il tutor e con le figure professionali che ruotano intorno alla persona detenuta per ricostruire l'itinerario formativo del soggetto in difficoltà e per una prima formulazione del progetto personale (può essere utile una revisione della Commissione didattica);
8. bilancio di competenze già possedute dal soggetto, acquisite in un contesto formale, non formale e informale, e confronto con la realtà;
9. bilancio di posizionamento rispetto alle competenze che si intendono conseguire, in base a quanto finora appreso (definizione del progetto e contratto formativo);
10. introduzione degli strumenti di documentazione (libretto formativo, portfolio delle competenze ...) e di accompagnamento (diario formativo);
11. verifiche intermedie sul conseguimento degli obiettivi;
12. valutazione finale con certificazione delle competenze acquisite.

[La fonte normativa per il **libretto formativo** (o portfolio delle competenze) è data dal D. Lgs. n. 81 del 2008 Tale decreto prevede che: "*Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.*" Ancora:

"Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto."

La fonte normativa per la **valutazione delle competenze** acquisite è data dal D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, art. 2, c.1: Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.]

3.6. Le proposte per l'educazione e l'inclusione dei minori ristretti

Una riflessione sui minori ristretti è quanto mai opportuna. Infatti, pur adattandosi perfettamente a loro il modello integrato d'intervento sopra delineato, la loro giovane età, le personalità fragili e in evoluzione che manifestano e i percorsi formativi interrotti, che li contraddistinguono, richiedono necessariamente uno specifico approfondimento e alcune raccomandazioni.

Certamente lo studio e l'istruzione costituiscono l'attività più importante rispetto al tempo passato negli Istituti, sempre più breve, e a quello passato nelle comunità esterne. Il tempo trascorso negli Istituti penitenziari è sempre più ridotto e questo è un grande risultato, ma è necessario trasformarlo sempre più in un tempo caratterizzato da attività qualitative e da relazioni positive.

La costituzione di un sistema integrato di istruzione e formazione professionale deve diventare la "norma" e, soprattutto deve essere garantita la continuità del percorso formativo anche dopo l'uscita dall'Istituto. Questo significa realizzare accordi specifici con le Regioni, titolari della formazione professionale, con la rete dei CPIA e con le imprese del territorio per le attività di tirocinio, stage e apprendistato.

Anche e soprattutto per i minori i percorsi d'istruzione e formazione professionale devono rispondere ai criteri della modularità e della flessibilità, in relazione ai bisogni espressi dall'utenza, ai tempi di permanenza in Istituto, alle caratteristiche del mondo del lavoro all'esterno, con la finalità di recuperare le competenze di base, recuperare la motivazione allo studio, sostenere l'acquisizione delle competenze trasversali per la vita e la definizione di un progetto di vita personale e professionale.

Anche in questo caso il docente e ogni altro operatore, a cui è affidato il recupero e l'inclusione del minore ristretto, devono svolgere un'azione di accompagnamento e di guida, per l'acquisizione delle competenze trasversali, disciplinari e relazionali, devono saper cogliere le potenzialità spesso inesprese, rispondere ai bisogni, accrescere fiducia e autostima. È chiaro che un tale docente, non solo conoscitore di una disciplina ma 'maestro di vita' ha necessità di ricevere una formazione ad hoc, non una formazione speciale, ma senz'altro una formazione che lo abiliti a promuovere l'apprendimento in un contesto che non è la scuola, ma scuola fuori della scuola, in uno spazio condiviso e compreso e con persone fragili, portatrici di forte disagio. Infatti, non si tratta solo di un percorso di istruzione ma di un percorso di riabilitazione sociale, finalizzato a promuovere l'autonomia della persona e a facilitarne il reinserimento attivo nella società. La rete interistituzionale all'interno e all'esterno deve attivarsi coerentemente e unitariamente intorno a ciascun giovane e ai suoi bisogni.

La maggiore e specifica specializzazione che si richiede ai docenti deve essere anche degli altri operatori che ruotano intorno ai minori e oltremodo importante è la previsione di alcune figure professionali che si facciano carico di una funzione di *counseling*, specie in funzione orientativa e di recupero di una capacità di ridisegnare il proprio futuro in una prospettiva positiva.

Un ***counselor per l'orientamento e un mediatore***, entrambi con formazione di tipo universitario, per poter rispondere ai minori italiani e ai tanti minori stranieri e di etnia Rom.

La recente Legge 11 agosto 2014, n. 117 ha introdotto il principio dell'immissione nel circuito penale minorile di giovani fino al compimento del venticinquesimo anno di età, per reati commessi da minorenni. Riteniamo, a tal proposito, che sia necessario rendere compatibili le diverse esigenze, differenziare gli interventi educativi e formativi sulla base dei diversi bisogni che presentano le diverse fasce d'età e favorire ancor maggiormente le esperienze miste di scuola- lavoro, potenziando le reti con il territorio e con il mondo del lavoro.

Pertanto, riguardo alla definizione del nuovo assetto del Ministero della giustizia in Italia, sembra opportuno raccomandare una specifica attenzione e distinzione per i minori, con la messa a punto di un sistema integrato, fortemente collegato al territorio, e di misure di intervento integrate, finalizzate al loro recupero personale, sociale e professionale, e di un sistema permanente di monitoraggio [Si veda in

proposito l' 8° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia 2014-2015 a cura del CRC (Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza), 2015, capitolo VII, paragrafo 3: "Minori in stato di detenzione o sottoposti a misure alternative"].

3.7. Raccomandazioni per la definizione di nuove linee guida per il sistema d'istruzione e formazione

Anche nel sistema penitenziario l'istruzione e la formazione professionale va considerato un 'diritto permanente e irrinunciabile' della persona, sia adulta sia minore. Pertanto, come richiamato anche nel Rapporto Antigone 2015, inviato a tutti i Tavoli degli Stati generali, va favorita l'introduzione di una norma più cogente riguardo al diritto all'istruzione, che renda possibile ed effettiva la fruizione da parte di tutti i detenuti la frequenza di corsi d'istruzione di 1° e 2° grado e corsi di formazione e qualificazione professionale.

Gli obiettivi da considerare nel contesto dell'istruzione e della formazione sono (nn. 1,2, 3, 6 e 7 degli Obiettivi indicati dal Comitato degli esperti per il coordinamento degli Stati Generali):

1. *Analizzare l'attuale normativa in relazione all'istruzione degli adulti (DPR 263/12, Protocollo di intesa fra MIUR e Ministero Giustizia del 2012) e delle prassi attuative nelle carceri italiane.*
2. *Analizzare le criticità presenti attualmente nel sistema scolastico penitenziario (carenza di personale, mancanza o inidoneità di aule, incompatibilità oraria fra scuola e lavoro, trasferimenti dei detenuti, composizione linguisticamente e culturalmente eterogenea delle classi); enucleare le difficoltà delle persone in esecuzione penale esterna a fruire del diritto all'istruzione.*
3. *Individuare un modello scolare basilare, funzionale ai bisogni formativi della persona, che offra una risposta sia ai bisogni di istruzione primari, ivi compresa la conoscenza della lingua italiana; individuare percorsi formativi secondari da armonizzare con esperienze di formazione professionale e di avvio al lavoro; individuare opportunità di partecipazione degli studenti detenuti agli organi collegiali della scuola.*
6. *Curare la effettiva fruibilità di percorsi culturali e di istruzione da parte di detenuti e di persone in esecuzione penale esterna presso il proprio domicilio, sia utilizzando piattaforme telematiche, sia estendendo il campo di applicazione dei permessi ex. art 30 O.P. ad esami di Stato o di Laurea.*
7. *Verificare l'attuazione delle circolari relative alla formulazione dei Piani di Istituto (in particolare i progetti pedagogici) e alla sorveglianza dinamica, individuando le buone prassi e valutando le motivazioni di eventuali criticità, al fine di promuovere in ogni Istituto Penitenziario un piano di attività efficiente e utile alla promozione individuale e sociale di ogni persona.*

In questo contesto le prime raccomandazioni che emergono sono:

- Sostegno concreto all'istituzione di CPIA per gli Istituti penitenziari, che prevedano soluzioni organizzative coerenti con il principio dell'individualizzazione del trattamento penitenziario e strettamente collegate al contesto territoriale e alle sue caratteristiche;
- Attuazione di una effettiva '**territorializzazione**' degli interventi formativi, consentendo una specializzazione degli Istituti sotto il profilo formativo, conseguenti ai bisogni espressi dalla popolazione ristretta;

- Organizzazione dei corsi dei CPIA negli Istituti penitenziari, finalizzati non esclusivamente all'acquisizione del titolo di studio, ma anche al potenziamento della persona in termini di competenze certificabili;
- Istituzione di **sportelli di orientamento e counseling** a disposizione dei ristretti, finalizzati a ricostruire il progetto di vita e la speranza nel futuro di ogni persona detenuta. Questo implica l'introduzione **di una nuova figura professionale con competenze di orientamento permanente**, che sia in grado di gestire uno sportello di *counseling* a disposizione di ogni detenuto e a supporto ed integrazione del trattamento riabilitativo, in un'ottica di *'life design'* e *'career design'*. È noto, infatti, che l'orientamento è divenuto un bisogno permanente nella società complessa che viviamo, a cui i servizi devono saper rispondere;
- Rispetto dei tempi della formazione e coordinamento (conciliazione) con quelli della vita interna dell'Istituto penitenziario per evitare la sovrapposizione scuola – lavoro e ogni sovrapposizione con altre attività culturali e/o ricreative;
- Riduzione del *'turn over'* dei detenuti che rende impossibile il completamento del percorso di studi iniziato, attraverso la revisione del sistema dei trasferimenti;
- Introduzione dello strumento **'portfolio'** o **'libretto formativo'**, quale parte integrante del trattamento riabilitativo del detenuto e della documentazione che accompagna il detenuto;
- Realizzazione di corsi in carcere in risposta ad una domanda reale ed espressa evitando la prosecuzione di corsi rigidi e preordinati sulla base di un'offerta standard;
- Nuovo ruolo e funzione della **commissione didattica** (art. 41, comma 6, Regolamento n. 230/2000), come luogo della progettazione unitaria e condivisa e luogo della rappresentanza collegiale dei detenuti stessi;
- Revisione del **modello formativo del docente in carcere**. Abolizione del ruolo speciale, che ancora permane, e organizzazione di un percorso formativo per il docente in carcere coerente con le esigenze della popolazione ristretta e con le esigenze di una società moderna e in continua evoluzione (si potrebbe pensare, ad esempio, alla realizzazione di un master di secondo livello, specifico per questa fascia di docenti). Il docente non deve essere solo uno specialista disciplinare, ma un professionista capace di promuovere lo sviluppo e la maturazione della persona in termini di valori, sentimenti, emozioni, competenze trasversali per la vita e professionale;
- Istituzione formale della **rete** per assicurare il raccordo tra dentro e fuori, ai vari livelli, dal nazionale, al regionale, al singolo territorio. Messa a punto di modelli di rete (Accordi tra Amministrazione penitenziaria con Enti Locali ed altre Amministrazioni pubbliche e non per la realizzazione di attività lavorative in esterno, anche di pubblica utilità, che prevedano l'impiego di detenuti in un'ottica realmente rieducativa).
- Revisione della figura dell'educatore e della sua formazione, perché acquisisca le competenze per prevenire e contrastare il disagio di natura emotiva o relazionale, che quasi sempre costituisce un ostacolo all'apprendimento e alla riabilitazione della persona. L'educatore deve essere in grado di promuovere il benessere socio-emotivo del detenuto per prevenire comportamenti disadattivi e renderlo più "resiliente", capace di tollerare la frustrazione e di mettere in campo strategie di *coping*, di autoregolazione emotiva, nonché di avere buona disposizione verso gli altri e verso i pari, verso il lavoro e fiducia in se stesso.

Le misure descritte vanno nella direzione di una **'presa in carico'** della persona detenuta da parte della società tutta in un'ottica riconciliativa e rieducativa, nell'intento di restituire alla società individui nuovi e attivi, perché i detenuti non debbano più considerare l'esperienza e l'adattamento alla vita carceraria un 'inferno', come si legge in un passaggio della testimonianza di un detenuto torinese (agosto 2015): *"Ricordati che qui nessuno ti aiuta, tu dovrai tracciarti il tuo percorso di riabilitazione da solo, dovrai attuare le tue scelte con determinazione e dovrai portarle fino in fondo. Solo così riuscirai ad affrontare il quotidiano e vedrai che anche per te arriverà il giorno in cui si spalancheranno le porte di questo inferno"*.

4. L'istruzione universitaria

4.1. Il diritto allo studio universitario in carcere

Il diritto allo studio universitario non è limitato dalla sentenza di condanna, né deve essere impedito, di fatto, dall'esecuzione della condanna medesima. Il legislatore italiano è tuttavia consapevole di come la condizione di detenzione costituisca un grave ostacolo sostanziale alla piena realizzazione di quel diritto, posto che la formazione avanzata pretende partecipazione – spontanea, personale, attiva – alla didattica e più in generale ai circuiti culturali e scientifici che caratterizzano la missione istituzionale delle università, e presuppone, altresì, il libero accesso a risorse come biblioteche e strumenti informatici. La condizione di privazione della libertà personale, e il carcere in particolare, creano invece per loro stessa natura – ancor più quando il modello di pena sia distante da quello ideale – isolamento e alienazione sociali, culturali e psicologici, nonché l'impossibilità pratica o giuridica di accedere a risorse anche più elementari rispetto a quelle, sempre più sofisticate, che oggi costituiscono imprescindibile supporto allo studio universitario. L'affermazione del diritto allo studio universitario in carcere non può limitarsi, dunque, ad una enunciazione astratta e formale, ma pretende interventi attivi, e garanzie peculiari, volte a rimediare a condizioni di disuguaglianza di fatto. Le norme costituzionali di riferimento di questi interventi sono, dunque, principalmente gli artt. 3 e 34 Cost.

Già nel *Regolamento di esecuzione* del 1976, l'art. 42 era dedicato alla regolamentazione degli studi universitari in carcere e fissava alcuni principi che, anche oggi, risultano attuali e pienamente condivisibili. Vi si diceva che possono iniziare o proseguire un percorso universitario i detenuti e gli internati, sia in esecuzione di pena che sottoposti a misura cautelare, ovviamente se in possesso dei requisiti scolastici necessari, e che il compimento in carcere degli studi universitari doveva essere agevolato da parte delle autorità penitenziarie.

A questo scopo, nel secondo comma del medesimo articolo, si scriveva che "saranno stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami". Questa frase intendeva promuovere tutto ciò che fosse necessario per favorire lo studio, dalla regolamentazione delle modalità di accesso alla struttura carceraria di docenti e tutor alla disponibilità di locali e attrezzature didattiche adeguati.

[Queste parti sono tratte dalle premesse alle "Linee guida sull'istituzione e la gestione dei poli carcerari per lo studio universitario", prodotte dal coordinamento nazionale dei poli universitari penitenziari istituito presso l'Università degli studi di Padova in virtù di una Dichiarazione di Intenti sottoscritta il 21 febbraio 2013 dal Ministro della giustizia e dal Rettore di quell'Ateneo]

Nel 2000 è stato approvato Il nuovo Regolamento di esecuzione (DPR 30 giugno 2000 n. 230) che, nei primi tre commi dell'art.44 recepisce completamente quanto previsto dall'art.42 del Regolamento del 1976 ma, in un quarto comma, introduce alcune precisazioni qualitative: "I detenuti e internati, studenti universitari", si afferma, "sono assegnati, ove possibile, in camere e reparti adeguati allo svolgimento dello studio, rendendo, inoltre, disponibili per loro appositi locali comuni". E ancora: "gli studenti possono essere autorizzati a tenere nella propria camera e negli altri locali di studio i libri, le pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari al loro studio". Al di là della effettiva realizzabilità di queste prescrizioni, è importante sottolineare come la sensibilità del legislatore si sia sviluppata ed affinata nel tempo.

Nel successivo art. 45, riguardante "Benefici economici per gli studenti" che conferma quanto già previsto nel Regolamento del 1976, si dice addirittura che i detenuti studenti che abbiano superato tutti gli esami previsti, che versino in condizioni economiche disagiate, e che non godano di borse di studio, devono poter usufruire del rimborso delle tasse e dei contributi e del costo dei libri di testo, nonché di un premio di rendimento.

Oltre a ciò, l'art. 83, al comma 9, prevede che, qualora sia necessario procedere ad un trasferimento collettivo di detenuti o internati, siano esclusi da tale provvedimento, quando possibile, i detenuti e gli internati impegnati in attività trattamentali, ed in particolare coloro che sono occupati in attività quali il lavoro, l'istruzione e la formazione professionale. Ovviamente nella voce "istruzione" è compreso lo studio universitario.

4.2. I 'Poli Universitari Penitenziari' e la loro funzione

Con il termine "polo universitario penitenziario" intendiamo un sistema di servizi e opportunità offerti dall'Università, con la disponibilità dell'Amministrazione penitenziaria, ulteriori o sostitutivi rispetto a quelli normalmente fruibili dagli studenti, proposto in modo strutturale e organizzato sulla base di apposite convenzioni, volto a superare gli ostacoli che obiettivamente si frappongono ad un effettivo esercizio del diritto allo studio universitario da parte di chi è in esecuzione penale.

Per intendersi, chiunque stia scontando una pena, in ogni sede, può ovviamente iscriversi all'Università; ma non tutti hanno la possibilità di, o i requisiti per, iscriversi a Poli Universitari – così da godere dei relativi benefici e servizi – nelle sedi dove sono detenuti o comunque collocati.

In Italia, nel tempo, sono stati istituiti e implementati diversi poli universitari, corrispondentemente ad istanze, iniziative e contesti locali, al di fuori dunque di una chiara e univoca strategia su scala nazionale.

Le origini e le tappe essenziali di questo processo sono ben sintetizzate nel documento *L'istruzione universitaria nelle strutture penitenziarie*, prodotto dall'Ufficio Studi Ricerche Legislazione e Rapporti Internazionali del DAP. in data 24 settembre 2014:

"Dalla collaborazione di alcuni professori universitari di Padova con l'Istituto penitenziario, che allora aveva sede a Piazza Castello, nacque negli anni '60 il primo corso "ufficiale" - riconosciuto dal Ministero - di studi accademici in un carcere italiano; alcuni detenuti diplomati geometri nel carcere di Alessandria (all'epoca unico corso di studi), furono trasferiti a Padova e divennero matricole alla facoltà di Ingegneria civile, pur tra mille difficoltà, quando ancora era impossibile per un detenuto studente raggiungere l'Università per sostenere gli esami.

Negli anni successivi all'approvazione della riforma del 1975 che ha introdotto il nuovo ordinamento penitenziario a Padova un gruppo di detenuti studenti universitari (quasi 20) diede vita alla "Scuola in carcere" rendendo possibile che detenuti facessero lezione ai loro compagni di detenzione, molti dei quali analfabeti. Esperienze di studi universitari in carcere vi furono pure a Firenze e Torino; e a Bologna per molti anni si protrasse con risultati straordinari l'esperienza delle letture-dialogo in cui detenuti di etnie diverse entravano in relazione gli uni con gli altri e con studenti esterni.

Successivamente, sulla base di intese tra alcune Università e l'Amministrazione, in alcuni Istituti, in applicazione di quanto disposto dagli artt. 19 comma 4 legge n. 354/75 e 44 dpr n. 230/2000, ai detenuti studenti sono state assegnate celle singole ed essi sono stati posti comunque in grado di concentrarsi nello studio disponendo di biblioteche, locali comuni, libri, pubblicazioni e strumenti didattici (Poli universitari).

I protocolli d'intesa hanno previsto forme di finanziamento o di contributi che, sia pure parzialmente, esonerano dal pagamento delle tasse universitarie, e ciò in aggiunta ai benefici economici concessi per legge ai detenuti studenti universitari in disagiate condizioni economiche che abbiano superato tutti gli esami dell'anno e a quelli che abbiano conseguito buoni risultati scolastici a prescindere dalle loro condizioni economiche (art. 45 dpr n. 230/2000)".

Si tratta, dunque, di esperienze diversificate quanto a struttura organizzativa, offerta formativa, effettività e specificità dei servizi offerti dagli Atenei e garantiti dall'Amministrazione penitenziaria. Nonostante questo si riscontrano, in parte, elementi comuni e analoghe prospettive di sviluppo, così come le criticità da affrontare – e in taluni casi efficacemente affrontate – risultano per lo più le medesime.

Al momento difetta un censimento aggiornato, sistematico ed esaustivo di tutti i Poli universitari penitenziari esistenti in Italia, che consenta una affidabile valutazione comparata delle loro caratteristiche ed esperienze. Un continuo aggiornamento è requisito imprescindibile di un valido censimento, posto che i poli universitari penitenziari sono concepiti per affrontare una sfida fisiologicamente inesauribile (conciliare una istituzione inevitabilmente "totale" come il carcere, orientata prevalentemente alla sicurezza e alla retribuzione, con una attività, quella universitaria, che mira invece a fornire alla singola persona una formazione avanzata e specialistica, funzionale ad un pieno sviluppo del talento e delle inclinazioni personali). Essi, dunque, sono indotti a incessanti evoluzioni, dovendo continuamente cercare soluzioni per problemi nuovi o strutturali, correggere le proprie stesse disfunzioni e trarre insegnamento dagli inevitabili fallimenti.

Un buon censimento era stato, comunque, ampiamente istruito presso il "coordinamento nazionale dei poli universitari penitenziari", istituito presso l'Università di Padova con Dichiarazione di Intenti sottoscritta il 21 febbraio 2013 dal Ministro della giustizia e dal Rettore dell'Università degli Studi di Padova, cui partecipavano i Delegati del Rettore responsabili di diversi Poli, ed altri soggetti esperti. Il coordinamento era principalmente incaricato di redigere linee guida per l'istituzione di nuovi poli, fondate su una ricognizione delle "migliori pratiche" già esistenti. Nondimeno, il lavoro compiuto insieme – ed in particolare il convegno nazionale sul tema "*I Poli universitari in carcere. L'istruzione universitaria nelle strutture penitenziarie*", tenutosi il 20 giugno 2014 presso l'Università di Padova – hanno fornito l'occasione per una conoscenza reciproca, per un proficuo scambio di idee e buone prassi, per una rilevazione delle attività in atto e per fornire ispirazione e indicazioni utili ad orientare nuove analoghe iniziative. Le informazioni raccolte in quella sede riguardavano, tuttavia, specialmente i poli di maggiore tradizione, e più stabilmente strutturati. È altresì emerso come alcune esperienze, pur definite come "polo universitario" in alcuni documenti ministeriali, tuttavia non corrispondevano alla definizione di cui sopra per il carattere ancora disorganico e limitato dei servizi offerti.

Conviene a questo punto illustrare, in sintesi, e a scopo esemplificativo, le caratteristiche di alcuni Poli universitari penitenziari, rimandando ai documenti allegati per maggiori dettagli.

4.3. Il Polo Universitario Penitenziario della Toscana

Le informazioni qui di seguito riportate, relative al Polo Universitario Penitenziario della Toscana, risultano particolarmente ampie, dettagliate e aggiornate – rispetto a quelle riferite ad altre esperienze - giusto perché al Tavolo 9 partecipava il delegato del Rettore dell'Università di Firenze presso il Polo medesimo.

[Fonte: I dati aggiornati relativi alle unità di Pisa e Siena sono stati forniti dai relativi delegati di Ateneo professori Andrea Borghini e Fabio Mugnaini]

In data 10 ottobre 2015 i partecipanti al Tavolo sono stati ospitati dalla casa circondariale di Prato per un sopralluogo, tra l'altro, ai locali del Polo Universitario Penitenziario, ove hanno intrattenuto un dialogo diretto con i detenuti, gli operatori, il personale dell'Amministrazione Penitenziaria.

Il Polo Universitario Penitenziario della Toscana è stato istituito con un Protocollo di Intesa tra la Regione Toscana, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Toscana e le Università di Firenze, Pisa e Siena, sottoscritto il 27 gennaio 2010; detto Protocollo – rinnovato e perfezionato in data 27 marzo - sostituisce precedenti accordi separatamente stipulati dalle tre Università con la Regione e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (del 2000 per l'Università di Firenze, del 2003 per le Università di Pisa e Siena).

A livello italiano, il Polo toscano costituisce l'iniziativa più rilevante se non altro per estensione, quantità e natura delle istituzioni parte, offerta formativa, quantità e diffusione dei servizi, numero di docenti e operatori coinvolti, situazioni e sedi interessate. Sul piano istituzionale, si segnala in particolare il coinvolgimento della Regione, *partner* finanziatore delle attività logistiche e di supporto alla didattica offerte dalla "segreteria regionale" del Polo.

L'offerta formativa è illimitata: qualsiasi corso di laurea di qualunque Scuola o Dipartimento è reso accessibile ai detenuti. Si vuole in questo modo garantire pienamente il diritto allo studio universitario dei soggetti in esecuzione penale, equiparandolo nella sua portata potenziale a quello riconosciuto a qualsiasi cittadino.

L'Università di Firenze opera in una sezione di media sicurezza collocata presso la casa circondariale di Prato, riservata a soli detenuti studenti, munita di strutture informatiche, ambienti per la didattica, biblioteca. La sezione può potenzialmente ospitare fino a 17 studenti; vi sono collocate celle singole e ampie celle con possono ospitare fino a tre detenuti. Presso la medesima casa circondariale, il Polo fiorentino offre altresì i propri servizi a diversi detenuti della sezione di alta sicurezza, che dispongono di un ambiente per lo studio e la didattica universitaria, corredato di personal computer e di una piccola biblioteca. Alcuni studenti sono collocati e seguiti nelle sezioni comuni.

Presso la sezione universitaria di media sicurezza è stato da poco inaugurato un collegamento telematico con la rete dell'Ateneo fiorentino, accessibile mediante due terminali collocati in apposito locale della sezione medesima. Lo stesso collegamento consentirà contatti audiovisivi con docenti e funzionari amministrativi. Il collegamento è stato progettato e realizzato dai tecnici del Sistema Informatico di Ateneo, in cooperazione con il tecnico informatico del carcere. I costi sono stati sostenuti dall'Università, cui appartengono, d'altronde, tutte le dotazioni

informatiche messe a disposizione dei detenuti studenti anche di alta sicurezza. Al momento è in fase di elaborazione una disciplina di questo servizio, che cerchi di mediare tra funzionalità ed esigenze di sicurezza. Probabilmente, dal lato dell'Università, i terminali per il collegamento saranno collocati presso gli uffici dei Delegati di Scuola, che se ne assumeranno la responsabilità.

L'Unità di Pisa dispone di una sezione dedicata presso la C.C Don Bosco di Pisa, con celle a due o tre posti, una biblioteca interna, stanze per il ricevimento dei docenti e di un'area comune. Vi è la disponibilità di computer senza accesso ad internet

Presso l'Unità di Siena – la cui sede ufficiale è la Casa di Reclusione di San Gimignano Ranza - non risultano operative sezioni dedicate. Gli spazi organizzati per la didattica- inclusi nel polo didattico destinato anche alle scuole superiori di primo e secondo grado- comprendono un'aula destinata al polo universitario (dove si tengono gli incontri con gli iscritti e/o con le aspiranti matricole), nella quale è allestita la biblioteca relativa. Sono stati adottati provvedimenti di facilitazione degli incontri di studio, sia per gli studenti di alta sicurezza (nella fascia di apertura della biblioteca) che per quelli di media sicurezza (grazie alle misure di apertura pomeridiana delle celle). Tutte le celle sono previste per due posti; gli incontri con i docenti e con gli studenti tutor, comprese le sessioni d'esame, avvengono nelle stanze/aule del polo didattico e nell'area passeggi delle rispettive sezioni. Vi sono computer disponibili per la gestione del patrimonio librario (parzialmente in regime di comodato, in parte costituito per donazione spontanea, in parte risultante da precisi programmi d'acquisto, cui partecipa anche l'Ateneo). Non è previsto alcun accesso a Internet.

Il Polo toscano segue anche studenti collocati presso le carceri di Arezzo, Livorno, Volterra, Solliciano, nonché presso l'ospedale psichiatrico giudiziario (finché tale rimarrà) di Montelupo Fiorentino.

Il progetto *Polo Universitario Penitenziario della Toscana* è aperto a detenuti, internati o soggetti in esecuzione penale esterna sul territorio della Regione. Non vi sono limitazioni numeriche. Non vi sono limiti rispetto all'iscrizione di detenuti sottoposti a regimi differenziati (alta sicurezza, protetti, 41 bis). Sezioni per l'Alta Sicurezza organizzate per favorire lo studio degli studenti del Polo sono presenti, come dicevamo, presso i penitenziari di Prato (nona sezione - per l'Unità di Firenze), di Volterra (per l'Unità di Pisa) e di Ranza – San Gimignano (per l'Unità di Siena). I detenuti sottoposti a regimi differenziati non possono però accedere alle sezioni dedicate specificamente al Polo.

Presso tutte le Unità le procedure di accesso prevedono colloqui preliminari - a Firenze gestiti dal Referente presso il GOT (v.*infra*) in collaborazione con personale di segreteria - e colloqui di orientamento di competenza dei delegati di Scuola o Corso di Laurea. I delegati organizzano quindi i test di ingresso in carcere. A Siena è consuetudine organizzare una giornata dedicata alle immatricolazioni e alle iscrizioni, che conta sulla collaborazione di personale dell'Ufficio Immatricolazioni, degli studenti tutor e del Diritto allo Studio (per quanto concerne le competenze in materia di sussidi e borse di studio). Presso la casa circondariale di Prato è stata quest'anno organizzata una giornata di orientamento generale, rivolta in particolare ai diplomati delle scuole superiori, e attuata con il contributo del Delegato del Rettore per l'orientamento e delle referenti delle scuole stesse.

Le richieste di accesso vengono poi valutate e selezionate nei comitati didattici di Istituto (in taluni casi si può anche ammettere l'iscrizione al Polo e però escludere, per ragioni trattamentali o di sicurezza, l'accesso alla sezione universitaria)

I tre Atenei operano mediante:

a) delegati del Rettore, che coordinano tutte le attività ordinarie presso le diverse sedi, concordano ed attuano le strategie generali- di implementazione del progetto, mantengono le relazioni con i partner istituzionali

- b) delegati di Scuola (in precedenza: Facoltà) o Dipartimento (in certi casi, delegati di corso di laurea), principalmente incaricati di orientare e seguire le carriere universitarie degli studenti di rispettiva competenza e di coordinare la didattica dell'area di riferimento.
- c) Funzionari adibiti a mansioni di segreteria amministrativa dei Delegati del Rettore, cui è affidato il coordinamento delle procedure amministrative che riguardano il Polo e gli studenti del Polo
- d) Segreteria Regionale del Polo Universitario Penitenziario, affidata alla responsabilità dell'Università di Firenze, e finanziata dalla Regione. Composta principalmente da operatori del servizio civile regionale, adeguatamente formati e coordinati da un operatore della Associazione di Volontariato Penitenziario (con cui l'Università di Firenze, responsabile della Segreteria, ha stipulato apposita convenzione in data 28 novembre 2012: v.*infra*), svolge funzioni istruttorie, di archiviazione ed elaborazione dati e, dunque, di sostegno informativo alle attività dei vari organi del Polo, nonché funzioni di tutorato costante e assistenza logistica alla didattica, principalmente presso il carcere di Prato. Alcuni operatori vengono applicati, per attività di volta in volta definite, presso le unità locali di Pisa e Siena.
- e) Funzionari di riferimento presso gli uffici maggiormente coinvolti nelle attività, come le segreterie studenti, i sistemi bibliotecari di ateneo, i centri linguistici.

La Convenzione prevede, altresì, la figura del Referente presso il gruppo di osservazione e trattamento per gli studi universitari (ruolo affidato ad un operatore qualificato della Associazione di Volontariato Penitenziario, in virtù del già citato accordo di collaborazione con l'associazione medesima). Il Referente partecipa ai GOT e garantisce una interazione continuativa, utile e competente con le figure istituzionali dei penitenziari sede di Polo, contribuendo a potenziare il valore formativo dell'esperienza di studio, e consentendo di intenderla, nelle sedi opportune, anche *sub specie* di contributo alla rieducazione e risocializzazione, attivando circoli virtuosi tra carriera universitaria e percorsi penitenziari.

Vi sono, infine, alcune strutture collegiali, ove occasionalmente si confrontano rappresentanti delle diverse istituzioni *partner*, quali il Comitato Regionale di Indirizzo e coordinamento, e i Comitati didattici di Istituto, che hanno il compito di impostare e governare le attività presso le diverse sedi locali.

Il progetto si attua attraverso un sistema integrato di didattica dedicata agli adulti, assistenza alla didattica e amministrativa.

Tutti i docenti delle tre università hanno, in virtù dell'Accordo istitutivo del Polo, il dovere istituzionale di fornire il loro contributo al Polo Universitario Penitenziario, attività che dunque può essere computata tra quelle utili per l'assolvimento degli obblighi didattici.

I delegati di Scuola, Dipartimento o Corso di laurea/Area, con l'ausilio di volontari e operatori del servizio civile, garantiscono la presenza presso le sedi del Polo dei docenti dei diversi corsi se non altro per colloqui di presentazione delle materie e/o dei programmi d'esame. Per gli esami curriculari e di laurea si organizzano generalmente commissioni che si recano in carcere. Gli studenti che ne hanno la possibilità – perché ad es. godono di permessi, misure alternative, "art.21" - tengono l'esame fuori dal carcere presso le sedi ordinarie delle Università. L'Unità senese ha inoltre la possibilità di organizzare commissioni presso il l'Istituto di detenzione senese di Santo Spirito per studenti detenuti trasferiti ad altri Istituti penitenziari e che possono essere accompagnati temporaneamente per lo svolgimento dell'esame a Siena. Per i detenuti iscritti non sussistono vincoli di sessione d'esame; la data viene definita d'intesa con il/la docente. Le tempistiche sono per lo più congrue; possono verificarsi ritardi in casi particolari, per difficoltà oggettive o indisponibilità dei titolari del corso. In casi estremi si può avviare o chiedendo ai competenti organi di Ateneo la nomina di una diversa commissione, o organizzando prove scritte.

Le biblioteche dell'Università di Firenze, di Pisa e di Siena garantiscono il prestito dei libri. La carta dei servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo dell'Università di Firenze prevede norme apposite per gli studenti detenuti.

[«Gli studenti detenuti iscritti all'Università di Firenze hanno diritto ad un prestito di 2 mesi. L'operazione di prestito avviene tramite alcuni tutor (volontari del servizio civile o tutor esterni) e prevede la richiesta da parte dello studente detenuto, la registrazione del prestito a suo nome ed il ritiro del libro da parte di un delegato dal PUP che provvede a consegnarlo al personale addetto dell'Istituto penitenziario.

Le biblioteche del SBA garantiscono la massima riservatezza nel trattamento dei dati degli utenti e si impegnano ad intervenire, per quanto possibile, sui tempi di prestabilità dei documenti»: <http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-1282.html>].

La biblioteca è rappresentata presso il Polo penitenziario da un funzionario munito di apposita delega. A Pisa vi è una attività di prestito bibliotecario curato, in particolare, dalla Biblioteca del Dipartimento di Agraria, la quale ha permesso di inserire gli studenti nel circuito del sistema bibliotecario d'ateneo. Piccole biblioteche sono comunque presenti nelle sezioni universitarie e in quelle di alta sicurezza. Presso l'unità senese è ricorrente la predisposizione di dispense didattiche che restano a comporre il patrimonio bibliotecario del carcere

A Firenze vi è altresì un delegato per il Centro Linguistico di Ateneo che garantisce i relativi servizi.

Fondamentale il supporto alla didattica, e alle procedure amministrative, offerto dai servizi di tutorato, i quali garantiscono, con continuità, la necessaria mediazione comunicativa e logistica tra docenti e studenti detenuti, nonché vere e proprie forme di sostegno personalizzato. In tal senso operano figure di vario tipo.

L'unità fiorentina si appoggia prevalentemente agli operatori del servizio civile che costituiscono la segreteria regionale, e tuttavia può contare anche sul contributo dei tirocinanti di Scienze Politiche, di Ingegneri Senza Frontiere, del gruppo degli studenti volontari di matematiche, nonché sull'apporto costante altamente qualificato dei 'tutor senior', cioè docenti in pensione che mettono a disposizione esperienza, competenze e tempo libero per integrare le attività didattiche del Polo e prendersi in carico singoli studenti detenuti in modo da seguirli nel loro percorso.

A Pisa opera, con prestazione a contratto, un Tutor d'Ateneo, attivato nel 2014, e che ha consentito di sciogliere una serie di nodi burocratici e di interlocuzione con le strutture universitarie, che si erano venuti a formare nel corso del tempo, e di riprendere e completare la pianificazione delle attività didattiche rivolte ai singoli studenti (i cui corsi di laurea di afferenza, a carattere scientifico, nel frattempo, sono diventati maggioritari) nonché la programmazione degli esami universitari, finalizzati al mantenimento di una media esami compatibile sia con la permanenza al Polo, sia con la conferma, per molti studenti, della borsa di studio per merito. In tale contesto, l'attività di tutoraggio in carcere è attualmente garantita dal Delegato stesso, da altre espressioni dell'Università (assegnisti, docenti ecc.), dal Tutor d'Ateneo precedentemente menzionato, nonché da un cospicuo numero di volontari appartenenti ad associazioni, del cui coordinamento si è occupato il Delegato del Rettore insieme al tutor. Tale coordinamento ha fatto sì che ogni studente del Polo sia seguito, per i singoli esami, da uno o due volontari, mentre per la programmazione degli esami stessi dal Tutor d'Ateneo. Essenziale, in questo quadro, il ruolo svolto da due operatori del Servizio Civile Regionale che nel 2014 si sono recati a Pisa con cadenza settimanale per garantire con la loro presenza e un miglior supporto logistico e un maggior coordinamento nella gestione della Segreteria Regionale

A Siena, presso la sede di Ranza, operano cinque studenti tutor, selezionati con apposito Bando di Tutorato - Progetto di Ateneo "Tutorato per studenti detenuti". Sempre nel quadro delle attività di tutorato (che, come da incarico, assomma a 120 ore di attività annue per ciascun tutor), sono da menzionare il supporto alla preparazione dell'esame di idoneità linguistica e l'organizzazione delle sessioni di esame, coordinando esigenze degli studenti e disponibilità dei docenti.

E' stata operativa da aprile a settembre 2014 la figura del Tutor di Ateneo, che ha consentito di monitorare l'andamento delle carriere universitarie e alla popolazione detenuta di contare su un costante e bidirezionale legame con le Segreterie didattiche, le Segreterie di Dipartimento ed i singoli docenti: servizio che è stato poi riassorbito dal gruppo degli studenti tutor. Nell'anno 2015 è stato applicato a Siena un operatore della segreteria regionale, con funzioni di supporto, in particolare, ai processi amministrativi e di coordinamento con le attività della segreteria regionale stessa.

Il lavoro della Segreteria Regionale è stato altresì orientato, nel tempo, anche alla progettazione della pagina web del Polo Universitario Penitenziario (progettazione bisognosa adesso di essere nuovamente adattata agli ultimi format del web di ateneo, e che specialmente risente della necessità di continui aggiornamenti) così come al completamento di un Archivio storico – anche su supporto informatico. Vi è da sempre l'ambizione di fare del Polo la piattaforma per attività di carattere scientifico, riguardanti la didattica in carcere e l'esperienza, appunto, del polo e dei poli universitari. Al momento, su questo fronte, non vi sono ancora stati sviluppi significativi, e però vi sono diversi progetti in fase di attuazione

In data 28 novembre 2012 è stata stipulata la già più volte citata Convenzione tra l'Università degli Studi di Firenze e l'Associazione Volontariato Penitenziario di Firenze, per il coordinamento delle attività di *tutoring* presso il "Polo Universitario Penitenziario" e l'istituzione di altre figure professionali di supporto all'attività del Polo medesimo, tra cui il Referente per gli studi universitari presso il Gruppo di Osservazione e Trattamento. Presso l'Associazione di Volontariato Penitenziario sono altresì operativi i già ricordati "tutor senior". Presso l'Unità di Pisa è attiva l'associazione di volontariato "Controluce". Presso l'Unità di Siena sono attivi operatori volontari per il supporto alle attività didattiche.

Attualmente, per quanto concerne l'unità di Firenze, gli studenti sono tenuti a pagare soltanto la quota regionale del contributo, sostenuta peraltro – per gli studenti in difficoltà economica – dalla Associazione di Volontariato Penitenziario. Presso l'unità di Siena si dispone, per i costi di iscrizione, di un Fondo Regionale di € 3000 e di un contributo della Fondazione Monte dei Paschi di € 8.000. Con una delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 giugno 2010 è stata istituita, a partire dall'a.a. 2010/2011, una tassa unica forfettaria di iscrizione pari a € 150,00 (al netto DSU e SIAE) per i detenuti del Protocollo di Intesa del Polo Universitario Penitenziario della Toscana iscritti all'Università di Siena. L'importo è valido anche per la ricongiunzione agli studi e la ricognizione laureandi. Per quanto riguarda Pisa, tutti gli studenti-detenuti rientrano nella categoria di studenti che per il DSU non è sottoposta al pagamento delle tasse universitarie, se rientrano per reddito e successivamente merito nei parametri della borsa di studio, o di una quota ridotta delle stesse.

Eventi culturali, anche in collegamento con l'esterno, vengono occasionalmente organizzati presso l'unità fiorentina, quali ad esempio seminari/letture con l'attiva partecipazione dei detenuti, lezioni aperte a tutta la sezione con docenti ad invito su temi di interesse comune, visite culturali all'esterno per lo più organizzate dall'Associazione di Volontariato Penitenziario e aperte anche a detenuti non universitari. Le Università di Pisa e Siena sono solite organizzare seminari a tema e proporre proiezioni di film, in cooperazione con associazioni di volontariato. Siena offre altresì l'opportunità di partecipare a esercitazioni o laboratori (laboratorio di antropologia della Performance) presso la ex Facoltà di Lettere e Filosofia.

Al Polo di Firenze risultano mediamente iscritti circa 35 studenti (attualmente 38), compresi quelli collocati presso sezioni universitarie o presso Istituti diversi da quelli sede di Polo, gli internati e i soggetti in esecuzione penale esterna - con prevalenza di studenti di Alta Sicurezza. Un maggior numero di iscritti le hanno le scuole di Agraria, Scienze Politiche, Studi umanistici e della formazione; non mancano,

tuttavia, iscritti a psicologia, ingegneria, economia, giurisprudenza, medicina. I numeri si modificano continuamente, in ragione delle variabili del percorso penitenziario che possono incidere sulla permanenza nel Polo (l'iscrizione al Polo permane fino a un anno dopo il termine della pena) ed anche, fortunatamente, per il perseguimento della laurea. Dal 2000, stando all'archivio che faticosamente la Segreteria regionale è riuscita a costituire, sono transitati, presso il Polo fiorentino, 202 studenti, di cui 29 hanno conseguito la laurea (di cui una magistrale).

Presso l'Unità di Siena risultano attualmente iscritti 38 studenti (di cui 3 presso il carcere di Arezzo); l'Unità di Pisa conta circa 10 studenti presso la sede principale, 6 studenti a Livorno (di cui 5 detenuti in regime di alta sicurezza), una ventina di studenti a Volterra. (Per i dati toscani si vedano gli **allegati 6 – 9**)

4.4. Poli Universitari Penitenziari in Piemonte

La costituzione del **Polo Universitario per studenti detenuti presso la Casa Circondariale "le Vallette" (dal 2003 "Lorusso e Cotugno") di Torino** ha radici lontane [Fonte. Estratto e parziale rielaborazione della relazione del prof. Franco Prina, Delegato del Rettore dell'Università di Torino presso il Polo medesimo, allegata al presente Rapporto, **allegato 10**]. Esso si pone in linea di continuità con l'attività svolta sistematicamente fin dall'inizio degli anni Ottanta dalla Facoltà di Scienze Politiche per garantire ai detenuti iscritti ad essa l'esercizio del diritto allo studio. La Facoltà, sollecitata a rispondere alla richiesta avanzata soprattutto dai detenuti "politici" di poter riprendere gli studi universitari interrotti, decise d'istituire una Commissione Studenti Detenuti, formata da docenti e da personale amministrativo, per far fronte a problemi nuovi per le istituzioni interessate. Nel corso degli anni essa avviò anche iniziative rivolte più in generale ad altri detenuti, con seminari e indagini su temi proposti dagli stessi. Esauritasi la fase in cui a usufruire della *tutorship* della Facoltà erano soprattutto i detenuti politici, si delineò la possibilità di una svolta che mirasse a favorire un percorso di risocializzazione attraverso lo studio universitario per quanti avessero titolo e interesse ad iscriversi all'Ateneo torinese. Fu istituita all'interno della Casa Circondariale una sezione per gli studenti universitari, in cui creare un ambiente idoneo allo studio, all'incontro con i docenti, alla circolazione del materiale didattico.

L'esperienza trovò una formalizzazione attraverso un protocollo d'intesa che fu firmato il 27 luglio 1998 tra Università degli Studi di Torino, Tribunale di Sorveglianza e Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria. A Scienze Politiche si affiancò ben presto Giurisprudenza.

Il Protocollo non aveva scadenza e non è stato oggetto di rinnovo.

L'iniziativa prevede l'impegno dell'Università a garantire un vera e propria "offerta formativa" strutturata, ovvero l'organizzazione di cicli di lezioni e seminari simili a quelli che i docenti delle discipline previste offrono agli studenti nelle aule universitarie.

Attualmente, il Dipartimento di Culture, Politica e Società e il Dipartimento di Giurisprudenza offrono l'intera offerta formativa per il Corso di Laurea in Scienze Politiche e sociali e per i Corsi di laurea in Giurisprudenza (con l'opzione tra laurea triennale in Diritto per le imprese e le istituzioni e la laurea a ciclo unico). Per chi termina la triennale di Scienze Politiche e sociali è possibile proseguire gli studi con l'iscrizione ad una Magistrale.

Esiste, inoltre, un Protocollo di intesa tra la Città di Torino, la Provincia di Torino, l'Università degli Studi, l'Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo, la Casa Circondariale "Lorusso e Cotugno" e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) per garantire borse-lavoro (presso uffici

dell'Amministrazione comunale) a studenti in regime di semilibertà, al fine di permettere loro di frequentare le lezioni, studiare e lavorare, favorendo così percorsi di reinserimento sociale.

Il Protocollo non definisce un vero e proprio Organo di gestione del Polo. Per parte universitaria esiste un Responsabile di Ateneo (Delegato del Rettore) che ha la responsabilità dei rapporti con la Direzione del Carcere e di gestione delle risorse economiche messe a disposizione annualmente della Fondazione Compagnia di San Paolo. Il Delegato del Rettore è affiancato, per il coordinamento delle attività didattiche, da due Responsabili della didattica, uno per il Dipartimento Culture, Politiche e Società (ex Facoltà di Scienze Politiche), l'altro per il Dipartimento di Giurisprudenza (ex Facoltà di Giurisprudenza).

Il Polo si avvale di un contributo annuale da Parte della Fondazione Compagnia di San Paolo, attualmente stabilito nel quadro della Convenzione generale che regola i rapporti tra la stessa Fondazione e l'Ateneo ed ha valenza biennale. Per gli anni accademici 2013/14 e 2014/2015 il contributo ammonta a Euro 25.000/anno. Il contributo consente di garantire un sostegno agli studenti detenuti attraverso il pagamento delle tasse (di immatricolazione, prima rata di iscrizione al primo e ad anni agli anni successivi, di laurea), la fornitura di tutti i libri di testo, di materiale didattico e di cancelleria, le attrezzature informatiche e il relativo materiale di consumo. Il contributo della Compagnia di San Paolo ha consentito anche di costituire, negli anni, presso la Biblioteca "Gioele Solari", una sezione di libri sulle tematiche carcerarie e l'abbonamento ad alcune importanti riviste di settore, al fine di diffondere presso il corpo docente e gli studenti dell'Ateneo una maggiore conoscenza della realtà carceraria e degli studi che su di essa sono svolti in Italia e in altri Paesi. Tale impegno di aggiornamento proseguirà nei prossimi anni. Il finanziamento in questione consente infine di retribuire un tutor dedicato al Polo.

Da parte sua, l'Università apporta come "contributo" la rinuncia all'incasso della seconda rata delle tasse.

I docenti possono variare di anno in anno, a seconda delle presenze degli studenti nei diversi anni di corso che sono variabili in conseguenza degli ingressi (sulla base del bando annuale che viene emanato in caso di posti liberi) e delle uscite (per conclusione degli studi o per l'ottenimento di misure alternative). I docenti dei due Dipartimenti garantiscono lezioni (con un numero di ore significativo, anche se inferiore a quelle previste per i corsi erogati per gli studenti in Università), seminari, assistenza alla preparazione degli esami, assistenza alla preparazione delle tesi di laurea, nonché l'effettuazione degli esami e delle sessioni di laurea per quanti pervengono alla fine del loro percorso di studi.

Mentre fino ad ora la disponibilità dei docenti era sollecitata in termini di impegno volontario, dall'a.a. 2013/14 si è proceduto (al momento solo per il Corso di laurea in Scienze Politiche e Sociali) ad una formalizzazione degli incarichi che sono attribuiti ai docenti dal Dipartimento di Culture, Politica e Società e possono essere inseriti nel registro personale delle attività riconosciute. Per ogni insegnamento è stato previsto un numero di ore minimo che sono a tal fine riconosciute, corrispondente a 2 ore per ogni CFU dell'insegnamento ufficiale (dunque un corso da 9 CFU vede riconosciute 18 ore che all'incirca coincidono con l'impegno "in presenza" minimo garantito dal docente).

Di grande rilievo è la presenza – attraverso la stipula di un contratto di collaborazione con persona qualificata scelta attraverso bando pubblico annuale – della figura di tutor che ha compiti molteplici di assistenza e organizzazione della didattica, di assistenza ai detenuti per pratiche amministrative relative alla carriera universitaria e alla richiesta di borse di studio, di intermediazione con le segreterie e con le strutture didattiche di Ateneo. In particolare, il tutor tiene rapporti con la Segreteria amministrativa del Dipartimento di Culture, Politica e Società (titolare della gestione dei fondi del contributo della Compagnia) per indicare le esigenze di pratiche relative a pagamento delle tasse (immatricolazione, iscrizione, laurea), ordinazione di libri, fornitura di materiale di cancelleria, buoni d'ordine per fotocopie e/o stampe, ecc.

Da alcuni anni sono presenti al Polo alcuni (da 4 a 2) studenti del Servizio Civile Nazionale Volontario (SCNV) reclutati nell'ambito di uno dei progetti di Ateneo (dal titolo "Il pensiero rende liberi"). Essi collaborano all'insieme delle attività del Polo, con compiti di supportare la didattica, con particolare riferimento al tutoraggio rivolto agli studenti detenuti per la preparazione degli esami e della tesi di laurea, e di organizzazione di attività di carattere culturale.

Per gli studenti del Polo una associazione di volontariato (L'Associazione Carlo Tancredi e Giulia di Barolo) propone un calendario annuale di attività, essenzialmente incontri con personalità diverse su temi di interesse culturale, sociale o politico, testimonianze di vita, musica e film, momenti ricreativi.

L'accesso al Polo avviene attraverso una selezione delle domande pervenute a seguito di un avviso che è fatto circolare in tutti gli Istituti carcerari d'Italia. La selezione – per il numero di posti che si liberano di anno in anno (per fine studi, espiazione della pena, accesso a misure alternative) fino alla capienza complessiva della Sezione (25 posti letto) – avviene sulla base di criteri definiti: condanna a pene lunghe, titoli scolastici che consentano l'iscrizione all'università, valutazione delle caratteristiche del richiedente sotto il profilo della sua trasferibilità e della collocazione in una sezione "a sicurezza attenuata".

Gli studenti iscritti sono collocati in una apposita sezione dotata di 11 celle (2 da 1 persona, 4 da 2 persone e 5 da 3 persone), aperte l'intera giornata. Le celle si affacciano su un'area centrale in cui sono posizionate postazioni di computer. Esiste inoltre un'aula per le lezioni e due alette per colloqui ed esami, più un'aula in cui trovano posto altri due computer. E' stata costituita negli anni una piccola biblioteca con testi di studio e altri testi utili. È stato recentemente rinnovato l'intero "parco" computer, con l'acquisto di 8 nuovi computer fissi e 2 stampanti.

Non è possibile l'inserimento in questa sezione di studenti sottoposti a regimi differenziati (alta sicurezza, 41 bis, "protetti"). Tuttavia alcuni di essi, presenti in altre Sezioni del carcere, sono considerati (sotto il profilo del trattamento amministrativo e dei supporti loro offerti) come studenti del Polo, anche se non possono fruire della stessa offerta formativa garantita ai detenuti che sono collocati nella Sezione. Tutor e volontari del Servizio Civile garantiscono i contatti con questi detenuti.

Il personale di polizia penitenziaria (un ispettore e gli agenti) – selezionato secondo criteri di interesse e di attenzione alle peculiari caratteristiche dei detenuti studenti – è attribuito in modo specifico alla sezione. Uno degli educatori ha competenza specifica per la Sezione Polo.

E' in fase di valutazione – anche all'esito di risposte che sono state sollecitate al DAP e che il confronto tra Poli e lo stesso Dipartimento potrà favorire – la possibilità di una connessione Internet di alcuni dei computer forniti al Polo, limitatamente all'accesso al sito dell'Università di Torino, per favorire l'espletamento di pratiche, l'acquisizione di materiali didattici e – in prospettiva – per verificare la sperimentazione di forme di didattica a distanza.

Quest'ultima opportunità potrebbe, in prospettiva, ampliare il numero di studenti detenuti sostenuti nel loro percorso di studi da parte dell'Ateneo, anche in collocazioni diverse da quella della attuale sezione (e dunque anche alle donne detenute) e con percorsi di laurea in ambiti disciplinari diversi. Una riunione di tutti i Direttori di Dipartimento sul diritto allo studio di studenti detenuti è in programma per il mese di gennaio. Ad essa seguirà una riunione con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e i Direttori di altre carceri del territorio cui fa riferimento l'Ateneo per verificare la presenza di studenti detenuti nei vari Istituti e studiare forme di migliore collaborazione e sostegno agli stessi.

Negli ultimi anni sono state realizzate alcune iniziative culturali sulla tematica del carcere in collaborazione con l'Associazione Antigone.

In questo anno – e a titolo di esempio – si segnala la realizzazione, dal 6 al 29 giugno presso il nuovo Campus universitario Luigi Einaudi dell’iniziativa che ha portato agli studenti dell’Università una mostra itinerante già esposta a Bari e a Saluzzo, “eVisioni – Il carcere raccontato in pellicola, collage e graffiti” a cura di Antigone Piemonte Onlus, in collaborazione col Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari, il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino, la Mediateca Regionale Pugliese, il Centro studi dell’Apulia Film Commission, il Museo della Memoria Carceraria – La Castiglia di Saluzzo (CN), e l’associazione “Sapori Reclusi”.

La mostra ha offerto una selezione di locandine cinematografiche di film a tema carcerario (*prison movies*), “accompagnata” dall’esposizione dei collages realizzati dall’artista internazionale Agnese Purgatorio con le detenute della Casa Circondariale di Bari per il Centro di Documentazione e Cultura delle Donne, e dalle fotografie di graffiti carcerari, a cura di Davide Dutto, realizzate presso l’ex carcere della Castiglia di Saluzzo (CN), luogo che ospiterà tra qualche mese il primo museo in Italia dedicato interamente alla storia del carcere. Alcuni eventi collaterali di musica, teatro, letteratura, hanno cercato di raggiungere un’utenza il più possibile diversificata, coinvolgendo una serie di interpreti di primo piano della scena torinese e non solo.

Il numero di studenti presenti è, normalmente, intorno ai 25, con piccole variazioni che derivano da misure cui alcuni di essi possono accedere nel corso dell’anno (come la semi-libertà) e che portano ad una collocazione in aree diverse dalla Sezione dedicata.

Il Polo della casa di reclusione di Alessandria S. Michele [Fonte: Dati tratti dal già cit. documento «L’istruzione universitaria nelle strutture penitenziarie»] è stato realizzato in base ad un accordo stipulato il 31.10.2001 tra la direzione, le facoltà di Matematica e Fisica, Scienze politiche e Giurisprudenza **dell’Università degli studi del Piemonte orientale “Amedeo Avogadro”**, la cooperativa Il Gabbiano, l’associazione Betel ed il Consorzio intercomunale servizi socio assistenziali comuni Alessandrino.

Il 25.07.2008 è stato sottoscritto tra gli stessi enti un nuovo accordo di cooperazione per il proseguimento delle attività del polo universitario “Pausania”, presso il quale sono stati attivati il corso di laurea in Scienze politiche, il corso di laurea in Informatica giuridica ed il corso di laurea in Informatica.

Un’altra convenzione è stata stipulata nel giugno 2007 tra la stessa direzione penitenziaria, il dipartimento di informatica dell’Università di Alessandria per l’affidamento a studenti detenuti di commesse di lavoro concernenti lo sviluppo di software applicativo.

Nella casa di reclusione di "S. Michele" di Alessandria, indicata allora come "carcere-scuola", circa quarant’anni fa , con il coinvolgimento dell’Università del Piemonte Orientale, era stato istituito un corso quinquennale per la qualifica di geometra associato ad alcuni corsi professionali. (Per la documentazione sul Polo universitario penitenziario torinese si vedano gli **allegati 11 – 14**).

4.5. Poli Universitari nel Lazio

[Fonte: Dati tratti dal già cit. documento *L’istruzione universitaria nelle strutture penitenziarie*, e verificati consultando la prof.ssa Valentina Venturini, membro del tavolo e attiva presso il carcere di Rebibbia, e il prof. Marco Ruotolo, promotore di molte delle iniziative di Roma Tre sul carcere e del ‘consorzio’ con Roma Sapienza] Nel Lazio la direzione di Rebibbia Nuovo Complesso ha stipulato un protocollo d’intesa con **l’Università Sapienza**, l’Ufficio per il garante dei diritti dei detenuti del comune di Roma e il Dipartimento XVIII del comune di Roma per l’attuazione di un polo universitario. Ai detenuti di Rebibbia è dato modo di studiare e laurearsi presso l’Università La Sapienza di Roma, grazie all’impegno di un gruppo di volontari docenti, avvocati e tutor che non si avvale di alcun finanziamento pubblico. L’attività è

organizzata dai detenuti, che hanno costituito l'Associazione "Libertà di studiare" alla quale aderiscono anche soggetti esterni. Presso la Casa di reclusione di Rebibbia si è creata una sinergia positiva per cui la Direzione, il Comando di Polizia penitenziaria e tutto lo staff dell'Area educativa e trattamentale mettono a disposizione, oltre ai loro servizi, gli spazi e i mezzi materiali. Un qualificato pool di avvocati, ex magistrati, docenti universitari, tra cui il presidente e gli studenti della Scuola Forense, tengono le lezioni e fanno attività di tutoraggio. Un gruppo di volontari scelti tra docenti, avvocati, ex magistrati e studenti della scuola forense si prestano non solo a fare da tutor ma anche per tutti i contatti con gli uffici e le segreterie che chi è in carcere, per ovvi motivi, non può avere.

Nel Lazio **l'Università Roma Tre**, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e il Garante dei diritti dei detenuti del Lazio hanno messo a punto un protocollo per la promozione dello studio universitario dei detenuti, che prevede fra l'altro l'esenzione dalle tasse universitarie. L'Ateneo Roma Tre ha altresì approvato uno specifico Regolamento volto ad agevolare lo studio universitario dei detenuti. Un particolare accordo tra il Dipartimento di Giurisprudenza di Roma Tre e la Casa Circondariale di Rebibbia NC prevede la selezione di studenti *seniores* per lo svolgimento di attività di tutorato nel carcere con attribuzione di crediti per il diploma supplement. Questa attività è svolta a favore dei detenuti iscritti a corsi di laurea in Giurisprudenza, a prescindere dall'ateneo di appartenenza.

L'accordo tra **l'Università della Tuscia** e il PRAP Lazio ha il fine di promuovere l'attivazione di corsi universitari in tutti gli Istituti penitenziari del Lazio.

La Convenzione Unitelma Sapienza ha istituito l'Università telematica per l'iscrizione gratuita e senza vincoli numerici di detenuti a corsi di laurea o a singoli corsi formativi (corsi di lingua e cultura italiana destinati ad immigrati).

L'Università di **Roma Tor Vergata** aveva avviato il progetto "Teledidattica-Università in carcere" in collaborazione con il Garante dei diritti dei detenuti della Regione Lazio e la Casa Circondariale di Rebibbia-Nuovo Complesso. Questa iniziativa veniva indicata quale *best practice* dal Ministero della Giustizia, che ha previsto che i reclusi di Alta Sicurezza in tutta Italia possano essere trasferiti a Rebibbia se decidono di iscriversi all'Università. L'ambizioso progetto, tuttavia, non è mai decollato; le strutture telematiche esistenti vengono al più utilizzate per le lauree o per alcuni esami. Per questo lo stesso Garante insieme al Prap e a Roma Tre avevano ipotizzato l'uso di skype.

La Teledidattica è un settore importante anche del Progetto S.U.P. (Sistema Universitario Penitenziario) promosso dal Garante dei detenuti e finalizzato a costituire una rete che si propone di mettere insieme Crul (Conferenza dei Rettori delle Università del Lazio), Laziodisu, Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, le Carceri del Lazio, il Dap, la Regione Lazio, e le Università Roma Tre, Tor Vergata, Cassino, La Tuscia e La Sapienza.

L'Università Niccolò Cusano ha istituito corsi universitari telematici permettendo ai propri studenti di seguire le lezioni ovunque si trovino, dunque anche in carcere, o di rivederle in ogni momento attraverso una piattaforma telematica con il supporto di tutors e consulenti didattici. (Per la documentazione relativa al PUP dell'Università Roma Tre si vedano gli **allegati 15- 17**)

4.6. Poli Universitari Penitenziari in Emilia Romagna

In Emilia Romagna [Fonte: Dati tratti dal già cit. documento *L'istruzione universitaria nelle strutture penitenziarie*] dopo una intensa collaborazione che risale al 2000, il 18.12.2013 è nato a **Bologna** un **Polo Universitario** che agevola le occasioni di confronto fra i detenuti e la comunità esterna, e in particolare con professori, tutor e assistenti, con l'obiettivo di favorire gli incontri di persona e utilizzare le nuove

tecnologie di comunicazione. Sono circa 20 i posti a disposizione all'interno del polo con postazioni internet "sicure" per accedere al piano di studi e prenotare gli esami, lezioni registrate e, soprattutto, confronto con gli altri studenti.

Per accedere al polo occorre superare una selezione consistente nella valutazione congiunta tra il percorso di studi scelto e la pena da scontare. L'intento è anche quello di coniugare studio tradizionale e laboratori, e sfruttare le strutture all'interno del carcere, come gli spazi verdi, o la sartoria, dove si possono applicare gli studi dei corsi di moda.

A Bologna nel settembre 2012 è stato firmato un accordo tra il Garante regionale dei detenuti dell'Emilia Romagna e la facoltà di Giurisprudenza, in base al quale i detenuti che vogliono laurearsi non pagano le spese universitarie. L'accordo ha una durata di 3 anni, "fa leva sul concetto di dignità della persona da un lato, e sulla vocazione sociale dell'Università dall'altro".

Nell'ambito del protocollo sono previste attività di studio e di confronto finalizzate alla realizzazione di proposte di riforma dell'ordinamento penitenziario. In quest'ottica è già stato previsto un assegno annuale di 1.400 euro al mese ad un detenuto che faccia ricerche su questi temi. L'obiettivo del protocollo è anche quello di trovare giovani studiosi dell'ateneo che facciano da tutor ai detenuti laureandi e agevolino gli studi dei loro coetanei.

L'Università di Modena e Reggio Emilia ha stipulato un accordo con il DAP per favorire l'iscrizione di detenuti nei seguenti corsi di laurea: laurea triennale in marketing ed organizzazione d'impresa, scienza della comunicazione e laurea magistrale in economia e diritto per le imprese e le pubbliche amministrazioni in modalità FAD.

L'Università di Ferrara ha sottoscritto una convenzione con la Casa Circondariale di Ferrara e il Garante dei diritti dei detenuti per il Comune e la Provincia di Ferrara per favorire l'iscrizione dei detenuti all'Università di Ferrara, garantire a quelli capaci e meritevoli, ma privi di mezzi, l'accesso ai gradi più alti dell'istruzione, e per la fornitura di libri di testo attraverso la donazione o il prestito inter-bibliotecario tra la biblioteca della Casa Circondariale e le biblioteche dell'Università. Grazie a questa convenzione i detenuti potranno accedere ai corsi dei Dipartimenti di Matematica ed Informatica, Architettura, Giurisprudenza, Economia e Management, Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale, Studi Umanistici.

4.7. Polo Universitario di Sassari

Presso **l'Università di Sassari** dall'anno 2007 [Fonte: Dati tratti dal già cit. documento *L'istruzione universitaria nelle strutture penitenziarie*] è attivo il progetto LUDICA con l'obiettivo di far conseguire la laurea ai detenuti italiani e stranieri, presenti o richiedenti il trasferimento presso CC di Alghero, nelle facoltà di scienze dello spettacolo e produzione multimediale; economia e management; lettere, economia e management del turismo, scienze della comunicazione, scienze agro-zootecniche, scienze e tecnologie agrarie; giurisprudenza.

I detenuti degli Istituti Penitenziari di Sassari-Bancali, Alghero, Tempio-Nuchis e Nuoro possono iscriversi all'università di Sassari e usufruire dei servizi di orientamento, consulenza, tutorato e ricerca messi a disposizione dall'ateneo. In virtù dell'accordo del 27 marzo 2014 l'ateneo sassarese farà da apripista alla formalizzazione dei Poli universitari penitenziari della Sardegna. L'opportunità di continuare a studiare, se già iscritti prima della detenzione, di seguire le lezioni in carcere, e anche di intraprendere la carriera universitaria, è offerta dal protocollo di intesa tra l'Università di Sassari e il PRAP della Sardegna. Il nuovo protocollo riprende quanto già previsto nell'accordo nazionale del 2004, e introduce importanti novità, tra cui anche la definizione della durata degli accordi.

I detenuti del Nord Sardegna in condizioni economiche disagiate potranno godere dell'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie. Grazie a una convenzione rinnovata nel 2012 con l'Ente Regionale per lo Studio Universitario (ERSU) verrà erogato annualmente un contributo per l'acquisto del materiale didattico necessario per lo studio. Nel carcere di Alghero, che ha una biblioteca di circa 13.000 libri, è possibile studiare alle scuole superiori e continuare con gli studi universitari. Molti dei detenuti sottoposti al regime di alta sicurezza negli Istituti penitenziari di Tempio e di Nuoro sono iscritti all'Università.

4.8. Poli Universitari in Lombardia

[Fonte: Dati tratti dal già cit. documento *L'istruzione universitaria nelle strutture penitenziarie*. La sintesi riprende anche parti dell'allegata relazione della tutor dr.sa Marta Giorgi, **allegato 1**] È stato stipulato un accordo tra il Provveditorato regionale della Lombardia e **l'Università Bicocca di Milano** per istituire un "polo universitario metropolitano" presso gli Istituti di reclusione di Milano Bollate e Milano Opera, ove circa 30 detenuti seguono individualmente corsi universitari in diverse facoltà (giurisprudenza, scienze dell'educazione, psicologia, economia, scienze matematiche, lettere e filosofia). La Convenzione si rivolge altresì a tutto il personale e agli studenti dell'Ateneo milanese. Di recente è stato sottoscritto un protocollo con l'obiettivo di sviluppare attività scientifiche, culturali e didattiche presso gli Istituti Penitenziari di Milano, Monza e Lodi e presso l'ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Milano-Lodi e dello stesso Provveditorato.

La Convenzione Bicocca-Carcere stipulata nel 2013 è demandata nella sua gestione ad un Responsabile di Ateneo. Altre persone membri del personale interno (segreterie, didattica) svolgono ruoli marginali nella gestione della suddetta Convenzione.

L'accordo originario prevedeva diverse tipologie d'intervento:

- per le persone detenute, inserite nelle Case di Reclusione di Bollate e Opera, saranno istituiti corsi *ad hoc*, la replica di corsi attivi nell'ateneo milanese e saranno semplificate le procedure d'iscrizione con l'obiettivo primario di favorire un futuro reinserimento. I corsi universitari per i detenuti di Opera coinvolgeranno prevalentemente le aree disciplinari di economia, giurisprudenza, psicologia, scienze della formazione, scienze matematiche, fisiche e naturali e sociologia dell'ateneo milanese. I corsi sono illustrati ai detenuti per orientarli verso una scelta consapevole del percorso di studi da intraprendere. I reclusi potranno assistere alle lezioni dei loro corsi via Skype e a volte partecipare a lezioni di professori che si recano nella struttura.
- per tutto il personale (da quello di polizia penitenziaria, a quello del comparto ministeri, ai dirigenti), continuerà la formazione sul campo attraverso corsi dedicati, ad esempio, al lavoro in equipe, alle competenze e alla comunicazione interculturale, alla valorizzazione delle competenze professionali di ciascuna figura coinvolta;
- per gli studenti dei diversi corsi di laurea triennale e magistrale verranno potenziate le possibilità di stage e di tirocinio e sarà offerta la massima collaborazione da parte degli operatori degli Istituti penitenziari nelle attività di supporto alla tesi di laurea.

A Milano gli studenti del **Politecnico** e vari volontari hanno incontrato i detenuti del Gruppo della trasgressione del Carcere di Bollate e hanno ridisegnato celle e superfici comuni in base alle esigenze di chi vi è ristretto. Le ipotesi che ne sono risultate potrebbero attuarsi con spese contenute ma al di là della possibilità di una concreta realizzazione lo scambio di idee è stato prezioso. Muri interattivi, spioncini a caleidoscopio, pareti che proiettano paesaggi, finestre incorniciate da libri che cambiano ogni giorno, angoli attrezzati e soppalchi o tende

bicolor per modificare un ambiente che alimenta monotonia, alienazione e mancanza di riservatezza. Molti studenti continueranno a frequentare Bollate anche dopo la fine del progetto.

In data 19 novembre 2015, il Senato Accademico **dell'Università Statale di Milano** ha approvato la proposta avanzata dal Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia (PRAP) di stipulare una convenzione volta al sostegno agli studi universitari dei detenuti degli Istituti penitenziari. La collaborazione vede coinvolti gli Istituti penitenziari di Milano Bollate e di Milano Opera (**allegato 19**).

[Fonte: Aggiornamento fornito al Tavolo dai professori Fabio Basile e Angela Della Bella dell'Università di Milano]

La convenzione prevede l'impegno dell'Ateneo a collaborare attivamente all'opera di rieducazione dei soggetti detenuti favorendo l'iscrizione ai corsi universitari di quanti siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, nonché agevolando gli iscritti nella prosecuzione del percorso di studio.

Tali obiettivi saranno perseguiti mediante l'erogazione di apporti (docenze, orientamento, tutorato), esclusivamente su base volontaria, da parte di docenti e studenti dell'Università, previa concessione delle necessarie autorizzazioni per l'accesso alle sedi dei predetti Istituti. Saranno altresì individuate specifiche procedure amministrative che tengano conto dello stato di privazione della libertà in cui gli studenti e gli aspiranti studenti si trovano, con particolare riferimento al reperimento delle informazioni, alla gestione dei rapporti con le segreterie didattiche e amministrative, all'accesso ai servizi bibliotecari; gli Organi accademici potranno infine deliberare la configurazione agevolata delle tasse e dei contributi a carico degli studenti.

L'Amministrazione penitenziaria si impegna a favorire gli studi universitari dei detenuti prevedendo, ove possibile, l'assegnazione degli studenti a camere e reparti degli Istituti adeguati allo svolgimento dello studio, mettendo a disposizione locali comuni da adibirsi alle attività di studio, consentendo agli studenti, compatibilmente con le disposizioni interne, di tenere nelle proprie camere e negli altri locali di studio i libri, le pubblicazioni e gli strumenti didattici necessari, consentendo l'accesso agli Istituti da parte dei docenti, degli studenti universitari, dei volontari e dell'eventuale personale del Servizio Civile volontario partecipanti al progetto, evitando, ove possibile, il trasferimento degli studenti in altri Istituti Penitenziari, al fine di promuovere il completamento del corso di studio intrapreso.

Le Direzioni degli Istituti Penitenziari coinvolti assicurano inoltre la disponibilità, l'agibilità e la sicurezza degli spazi necessari allo svolgimento delle attività di studio, il sostegno, ove possibile, delle spese per le attrezzature e gli arredi; l'individuazione del personale di supporto (volontari ed eventuale personale del Servizio Civile volontario) che parteciperà al progetto.

La convenzione prevede altresì la promozione di opportunità formative per il personale di polizia penitenziaria, per il personale del comparto dei ministeri e per i Dirigenti dell'Amministrazione in servizio presso le sedi lombarde. L'azione dell'Università è principalmente diretta alla progettazione congiunta delle attività formative con il PRAP, al fine di garantire che i corsi corrispondano agli standard formativi definiti dalle normative vigenti, nonché all'eventuale riconoscimento di crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati.

Le parti si impegnano infine a collaborare per la realizzazione da parte di studenti universitari di attività formative (tirocini, attività finalizzate alla stesura di tesi di laurea, corsi per master) e di attività di volontariato presso le strutture penitenziarie nell'ambito di progetti concordati tra Università e Amministrazione penitenziaria.

E' prevista inoltre l'organizzazione congiunta di convegni, seminari, corsi di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione.

La convenzione ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti. Ove necessario si darà attuazione alla convenzione attraverso la stipula di ulteriori specifici accordi.

L'Università di Brescia (facoltà di Giurisprudenza e di Ingegneria) ha attivato un accordo con il Provveditorato regionale della Lombardia.

4.9. Il Polo Universitario Penitenziario di Padova

Il Polo universitario di Padova (peraltro potenzialmente aperto ad accogliere i detenuti del Triveneto che ne facciano richiesta) è attivo dal 2004 in base ad un accordo con l'Università di Padova [Fonte: Indicazioni prevalentemente tratte dalla relazione annuale "Attività di tutorato in carcere" presentata per l'a.a. 2014/5, e gentilmente messa a nostra disposizione dalla prof.ssa Francesca Vianello, **allegato 20**].

E' possibile iscriversi a corsi di Giurisprudenza, Scienze umane, sociali, del patrimonio culturale, Agraria e medicina veterinaria, Ingegneria, Economia e scienze politiche, Psicologia.

Attori del Polo sono: il Servizio Diritto allo Studio e Tutorato ogni anno seleziona e coordina i tutor di Ateneo, i tutor didattici, i docenti referenti di area coordinati dalla referente dell'Università presso il Polo, l'Associazione Volontari del carcere, la direzione del carcere, gli educatori e gli agenti di polizia penitenziaria. I tutor di ateneo (nel numero di due) provvedono in particolare alle seguenti attività:

- coordinamento e organizzazione tra Carcere e Università;
- collaborazione con i tutor didattici e supporto alle loro attività;
- gestione delle pratiche amministrative di ciascun detenuto (immatricolazioni, trasferimenti di Ateneo, verifiche e correzioni esami sostenuti e registrati nel libretto online, domanda di laurea, ecc.);
- realizzazione di protocolli: procedure per l'acquisto/prestito dei libri e procedure per la richiesta/svolgimento degli esami per gli studenti detenuti;
- aggiornamento costante del database di tutti i detenuti presenti in convenzione: questo permette, in modo rapido ed efficace, di sapere quanti iscritti ci sono per corso di laurea, la loro posizione fisica all'interno della casa di reclusione (Alta sicurezza, Protetti oppure Comuni). Contiene anche tutte quelle informazioni più sensibili che consentono la gestione a distanza delle carriere dei singoli detenuti tramite Uniweb. L'attività di aggiornamento è però alquanto complicata, poiché richiede un monitoraggio costante che deve essere fatto con la collaborazione dei singoli tutor didattici;
- sistemazione di tutta la documentazione burocratica legata ai titoli di studio stranieri: anche in questo caso si è creato un database che permette in modo rapido e veloce di monitorare la situazione.

I tutor didattici (nel numero di 12) svolgono incontri presso la casa di reclusione "Due Palazzi" con i detenuti iscritti ai rispettivi corsi di laurea (in media il tutor incontra lo studente almeno due volte al mese). Svolgono, inoltre, le seguenti attività:

- sostegno ai detenuti per la compilazione del proprio piano di studi;
- incontro con i docenti referenti degli esami scelti dallo studente detenuto per chiarimenti sul programma degli esami;

- recupero e consegna del materiale didattico necessario alla preparazione degli esami;
- Accompagnamento dei docenti presso la casa di reclusione per lo svolgimento degli esami.

Di norma si tengono almeno due incontri all'anno in plenaria con tutti i soggetti coinvolti e viene organizzato un momento inaugurale per dare il benvenuto agli studenti immatricolati e iscritti a febbraio di ogni anno accademico.

Al termine dell'anno accademico 2014/5 gli iscritti all'Università in convenzione erano 54 (di cui 32 presso l'Istituto "Due Palazzi", 12 in misura alternativa, 6 rilasciati nel corso dell'anno e 1 detenuta presso il carcere di Venezia, 3 trasferiti nel corso dell'anno)

Da segnalare l'accordo tra Associazione Volontari e Cassa Risparmio di Padova e Rovigo per fornitura libri, e copertura spese di iscrizione per i detenuti non abbienti.

4.10. Altri poli universitari

[Fonte: Dati tratti dal già cit. documento *L'istruzione universitaria nelle strutture penitenziarie*]. In **Calabria** un accordo fra DAP, **Università Magna Grecia di Catanzaro**, Direzione della casa circondariale di Catanzaro, PRAP Calabria e Regione Calabria ha istituito presso la Casa Circondariale di Catanzaro un polo universitario. Nella Casa di Reclusione di Rossano alcuni detenuti di alta sicurezza sono iscritti alla facoltà di Sociologia dell'Università degli Studi della Calabria con sede a Rende, pur in assenza di un formale accordo tra Università ed Istituto penitenziario.

In **Abruzzo** è stato stipulato un accordo tra PRAP e **Università telematica "Leonardo da Vinci" di Chieti**. Le attività sono riservate ai detenuti dell'Abruzzo e del Molise ed è previsto l'utilizzo della formazione a distanza (FAD). Analogo accordo, con modalità FAD, è stato stipulato per il penitenziario di Larino.

A Teramo è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra **l'Università di Teramo** e il Provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria per l'Abruzzo e Molise volto ad istituire un polo universitario all'interno del carcere di Castrogno per dare modo ai detenuti di avviare o proseguire gli studi di livello universitario.

A Lecce l'accordo per la creazione di un polo universitario da destinare ai detenuti assegnati al circuito alta sicurezza è stato siglato l'8 novembre 2004 tra il provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria, la direzione dell'Istituto penitenziario e **l'Università degli studi di Lecce**.

Il **Polo universitario di Sulmona** è stato istituito in collaborazione con la facoltà di economia dell'Università dell'Aquila ed è destinato ai detenuti dell'Alta Sicurezza.

Un accordo di intenti è stato firmato il 20 ottobre 2003 dal Capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dal rettore **dell'Università di Catania** per favorire corsi di formazione per i dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria, svolgere attività di ricerca e/o consulenza, organizzare per teledidattica il corso di laurea in "Progettazione e gestione di aree verdi, parchi e giardini" destinato anche ai detenuti del complesso penitenziario di Caltagirone. Il primo corso ha preso avvio nell'anno accademico 2003/4 senza l'utilizzo della

teledidattica. Nel 2005 è stato attuato il progetto *Verde Serra* per la produzione di piante annuali, progetto che fa acquisire competenze di giardinaggio ai detenuti.

Il merchandising **dell'Università di Udine** si è arricchito delle *Snait Bag*, che sono borse costruite con materiale riciclato dagli striscioni stradali, realizzate dai detenuti della casa circondariale maschile di Santa Maria Maggiore di Venezia, i quali lavorano con la cooperativa sociale "Rio Terà dei Pensieri". Queste borse, il cui nome deriva dall'unione di due parole: "bag" ("borsa" in inglese) e "snait" (termine friulano che indica qualcosa di dinamico e di veloce), non soltanto inaugureranno una nuova linea di prodotti dell'ateneo ma daranno il nome al negozio di merchandising dell'ateneo ("Snait Store"), che si trova a Udine.

L'Università di Palermo ha stipulato un accordo con il Ministero della giustizia e la Direzione della Casa Circondariale Pagliarelli di Palermo, per consentire ai detenuti l'iscrizione a tutte le facoltà dell'Ateneo.

4.11. Alcuni 'punti di vista' di protagonisti dei Poli Universitari

Il Tavolo 9 ha provveduto a raccogliere testimonianze e opinioni di attori dei Poli Universitari, e in particolare quelle di studenti e operatori del Polo Universitario Penitenziario della Toscana, unità di Firenze, e quella di una tutor presso la Casa di Reclusione di Opera. Sono state inoltre ricostruite le vicende di alcuni ex studenti del Polo toscano, unità di Firenze, una volta scontata la pena o, comunque, avuto accesso all'esterno.

Alcune di queste narrazioni sono state raccolte in occasione del sopralluogo del 10 ottobre 2015 presso la casa circondariale di Prato, sede ufficiale dell'unità fiorentina del Polo Universitario Penitenziario della Toscana. Altre sono contenute in documenti scritti che i componenti del Tavolo hanno avuto modo di leggere.

[Fonte: Per il Polo Universitario Penitenziario della Toscana, alcune interviste a docenti e operatori, che delineano un quadro realistico delle attività svolte, delle potenzialità e delle criticità del Polo, sono reperibili qui: <https://giornalettounifi.wordpress.com/2015/05/21/universita-in-carcere-pup-unifi/> (l'inchiesta è stata elaborata, come esercitazione, da un gruppo di studenti del corso di laurea in Comunicazione, media e giornalismo, Scuola di Scienze Politiche: è necessario segnalare che, nonostante la pregevole raccolta e sintesi di materiali informativi, essa contiene alcune inesattezze e non può dunque essere presa a riferimento per una ricostruzione affidabile delle caratteristiche del Polo toscano)].

In sintesi, le questioni ricorrenti sono le seguenti:

4.11.1. Il punto di vista dei detenuti - studenti

- La formazione universitaria in carcere è avvertita come un'opportunità preziosa per più ragioni: per coltivare l'aspettativa di accedere a mestieri qualificati, una volta terminata la pena; per riempire con un'attività coinvolgente, sensata e gratificante le giornate altrimenti vuote e annichilenti del carcere; per mantenere relazioni appaganti con la società esterna, grazie a contatti con persone di cultura e sensibilità, estranee alle dinamiche degli ordinari rapporti interpersonali all'interno di un Istituto penitenziario.

- Lo studio universitario pretende contesti adeguati, possibilmente sezioni dedicate, attrezzature informatiche, biblioteche, possibilità di contatti frequenti e riservati con docenti e tutor. Non è adeguatamente praticabile lo studio universitario in sezioni "comuni". Così come bisognerebbe evitare il sovraffollamento delle sezioni universitarie e di far convivere nella medesima cella studenti e non studenti.
- Bisognerebbe posticipare il più possibile la chiusura delle celle ed estendere gli orari di accesso ai locali adibiti allo studio: in particolare per gli studenti lavoratori la parte del giorno utilizzabile per lo studio è specialmente quella serale.
- Fondamentale è il contatto frequente con i docenti. Per ovviare all'impossibilità, per i professori, di garantire una presenza continuativa, molto opportuno appare realizzare collegamenti telematici audio-visivi con le strutture universitarie (come quello appena inaugurato a Prato, o parzialmente operativo a Milano). Così come fondamentale è la presenza di tutor e collaboratori dei docenti.
- Importanti sono, altresì, condizioni di accesso agevolato ai prestiti bibliotecari (difficilmente uno studente detenuto può rispettare condizioni e termini ordinari per i prestiti), nonché la possibilità di consultare testi messi a disposizione in rete dai servizi bibliotecari di Ateneo (dunque un collegamento telematico con la rete di Ateneo, come quello appena inaugurato a Firenze).
- Più in generale, sarebbe auspicabile ideare forme di accesso ad internet il più possibile estese, compatibilmente, è ovvio, con le esigenze di sicurezza: la rete è oggi come oggi una risorsa imprescindibile per ogni attività di studio e ricerca.
- Auspicabili, altresì, sinergie con la magistratura di sorveglianza, in modo che la formazione universitaria venga tenuta in adeguata considerazione per la valutazione dei processi rieducativi, e affinché vengano più facilmente rilasciati permessi per fini di studio ed altre misure che possono favorire la carriera universitaria di chi sta scontando una pena.
- Poter usufruire dell'opportunità di un Polo Universitario – opportunità che può essere percepita, da certi punti di vista, come privilegio – è, per lo studente, anche e soprattutto una responsabilità: egli deve tenere atteggiamenti e perseguire prospettive non meramente strumentali, ed anzi farsi attore del progetto formativo complessivo, con spirito di iniziativa, di critica costruttiva e di partecipazione.

Il delegato del Rettore di Firenze, membro del tavolo, ha direttamente riportato alcune esperienze raccolte attingendo alla memoria di figure 'storiche' del Polo Universitario fiorentino (queste testimonianze che i componenti del Tavolo 9 hanno avuto modo di leggere non vengono allegate per tutelare la riservatezza delle persone coinvolte). Da esse è emersa una diretta testimonianza di come una adeguata formazione universitaria in carcere possa costituire elemento decisivo di un percorso di rinnovamento esistenziale e reinserimento sociale; a tal fine, già pesa, di per sé, la frequentazione di un Polo Universitario a prescindere dall'effettivo conseguimento di una laurea, per le relazioni sociali e culturali qualificate che essa consente.

4.11.2. Il punto di vista degli operatori

- Fondamentale, per il buon esito di un progetto di Polo universitario, appare l'attività di orientamento, e di assistenza alla didattica (assistenza informativa, logistica, intermediazione tra i docenti e i detenuti). Queste attività non possono essere demandate a figure professionali interne, come gli educatori, che sono privi delle necessarie competenze ed esperienze, ma devono essere prese in carico dalle Università.
- L'implementazione di una convenzione istitutiva di un Polo Universitario è cosa complessa, e deve essere gestita principalmente dagli Atenei predisponendo adeguate risorse e accorgimenti organizzativi, strutturando bene ruoli e organi di gestione, mettendo in campo ampie e adeguate competenze, rappresentative tanto del corpo docente quanto del settore amministrativo.

- Progetti d'integrazione con la società esterna e con l'Università sono fortemente appoggiati e possono quindi essere una potenziale risorsa per un miglioramento dei percorsi trattamentali intra-murari ed extra-murari delle persone detenute, poiché l'impegno, la costanza e il desiderio di cambiare e di conoscenza vengono nei limiti del possibile premiati.
- Da parte dell'Amministrazione penitenziaria è opportuno mettere a disposizione dell'iniziativa personale qualificato e adeguatamente sensibilizzato, in particolare dell'area pedagogica e della polizia penitenziaria.
- Quanto ad ambienti, strutture e servizi che sono essenziali per il buon esito di progetti così ambiziosi, le osservazioni degli operatori coincidono, sostanzialmente, con quelle degli utenti più sopra riportate. Si insiste in particolare sull'importanza di sezioni dedicate, di biblioteche, di collegamenti telematici e audiovisivi.
- Si auspica l'estensione di simili progetti anche nelle sezioni di Alta Sicurezza (come già avviene, ad es., nel Polo Toscano).

4.12. Criticità rilevate

Dall'ampia istruttoria sui Poli universitari operata presso il Tavolo 9 sono emersi dunque, principalmente, i seguenti elementi critici (alcuni corrispondenti a quelli già rilevati in rapporto al sistema dell'istruzione secondaria):

- disomogenea distribuzione dei Poli Universitari sul territorio nazionale;
- disomogeneità di offerta didattica e di servizi;
- disparità di trattamento quanto a destinatari: la possibilità di iscriversi ai Poli è ben più ridotta per le donne, nei circuiti di alta sicurezza o comunque nei circuiti differenziati. Vi è infatti una assoluta prevalenza di offerta per i detenuti uomini di media sicurezza;
- limitata circolazione ed efficacia degli interPELLI dei Provveditorati volti a sollecitare richieste di immatricolazione. Disomogeneità tra interPELLI locali e nazionali;
- inadeguatezza, spesso, degli ambienti, delle strutture e delle condizioni di detenzione (sovraffollamento nelle sezioni o nelle celle rispetto alle esigenze di studio, promiscuità nelle sezioni tra detenuti studenti e non studenti, mancanza di ambienti dedicati, mancanza di locali e di strutture per la didattica e per lo studio, orari di apertura delle celle inadeguati rispetto alle esigenze di studio);
- rischio, per converso, che la collocazione in sezioni universitarie dedicate comporti senso di isolamento del detenuto, povertà di relazioni sociali e, di fatto, difficoltà ad accedere ad opportunità ricreative, culturali e lavorative, a causa della eventuale separatezza logistica e materiale di simili sezioni dal resto dell'Istituto;
- difficoltà di tipo organizzativo che non consentono di conciliare i tempi della formazione con quelli della vita interna dell'Istituto penitenziario (frequente è la sovrapposizione tra i tempi dedicati al lavoro e quelli che potrebbero essere dedicati allo studio);
- elevato 'turn over' dei detenuti (soprattutto nelle Case Circondariali) che rende impossibile sia il completamento di cicli scolastici strutturati in modo tradizionale, sia la sistematizzazione e validazione dei percorsi già realizzati;
- carenza di organico degli operatori penitenziari (sia di Polizia Penitenziaria che di Area Pedagogica), che determina la riduzione degli spazi e dei tempi della formazione;
- mancanza, tra gli educatori e la polizia penitenziaria in specie, di personale adeguatamente formato, e specificamente delegato, alla gestione di Poli Universitari Penitenziari;

- mancanza di un adeguato supporto tecnico-informatico, per carenza di personale (i Poli Universitari richiederebbero tecnici informatici dedicati);
- mancanza di adeguate strumentazioni informatiche;
- indisponibilità di collegamenti telematici e audiovisivi, con conseguente impossibilità di usufruire dei servizi e dei materiali offerti dalle reti di ateneo, di gestire in autonomia le procedure amministrative relative alla carriera universitaria, più in generale di avere accesso alle risorse presenti in rete;
- impossibilità di usufruire di permessi e benefici e, dunque, di accedere all'esterno può determinare una grave impasse nella carriera universitaria, quando viene il momento di conseguire crediti formativi relativi a tirocini curriculari e attività di laboratorio o in corsia;
- difficoltà ad ottenere la disponibilità dei docenti a recarsi in carcere, e dunque difficoltà a garantire continuità della didattica;
- difficoltà nel gestire le procedure amministrative relative alla carriera della studente, per problemi correlati alla particolare condizione del detenuto (difficoltà a reperire validi documenti per studenti stranieri in particolare, impossibilità per gli studenti detenuti di gestire le proprie carriere *online*, non sempre adeguata preparazione dei funzionari universitari a confrontarsi con le problematiche specifiche che la condizione di detenzione comporta);
- numero ancora esiguo di percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, anche in conseguenza della mancanza di una stabile rete di rapporti tra i vari soggetti istituzionali del territorio;
- mancata integrazione tra la formazione universitaria e il trattamento personalizzato del detenuto;
- mancato coordinamento tra i percorsi universitari e gli sviluppi del regime penitenziario. Si lamentano, in particolare:
 - non sempre sufficiente considerazione dell'impegno universitario del detenuto al fine di conseguire benefici penitenziari, e in specie permessi e autorizzazioni al lavoro esterno che potrebbero essere funzionali allo stesso completamento del percorso universitario (ad es. per sostenere esami, interloquire con i docenti e in specie con i relatori di tesi, per sostenere tirocini curriculari);
 - non rari trasferimenti di detenuti studenti, attuati senza preavviso e senza chiedere il parere alle Università, e non considerando l'esigenza di concludere studi talora già in fase avanzata (in questo senso si è fatto riferimento alla necessità di dare continuità ai percorsi trattamentali e di gestire i trasferimenti nelle modalità previste dal Rapporto della Commissione ministeriale per le questioni penitenziarie di cui al D.M. 13 giugno 2013, § 6.2). Oltre al pregiudizio per lo studente, simili episodi frustrano gli sforzi compiuti dalle università e possono essere motivo di sgradevoli tensioni istituzionali;
- difficoltà a tradurre le competenze maturate mediante lo studio universitario in attività lavorative una volta terminata la pena. La percezione di una scarsa 'utilizzabilità' delle competenze può essere disincentivante e compromettere, più in generale, il buon esito di un intero progetto "polo universitario";
- difficoltà a completare il percorso universitario a seguito dell'espiazione della pena.

4.13. Raccomandazioni

Gli obiettivi da considerare nel contesto dell'istruzione e della formazione sono (nn. 4, 6, 7 e 10 degli Obiettivi indicati dal Comitato degli esperti per il coordinamento degli Stati Generali):

4. *Effettuare una ricognizione delle esperienze dei Poli Universitari e analisi dei Protocolli fra Atenei e Istituti Penitenziari. Individuare le buone prassi esistenti e le proposte operative volte ad estendere ad un ampio numero di Istituti penitenziari la possibilità di accesso agli studi universitari. Valutare eventuali azioni volte ad agevolare la prosecuzione del percorso universitario anche a seguito dell'espiazione della pena.*

6. *Curare la effettiva fruibilità di percorsi culturali e di istruzione da parte di detenuti e di persone in esecuzione penale esterna presso il proprio domicilio, sia utilizzando piattaforme telematiche, sia estendendo il campo di applicazione dei permessi ex. art 30 O.P. ad esami di Stato o di Laurea.*

7. *Verificare l'attuazione delle circolari relative alla formulazione dei Piani di Istituto (in particolare i progetti pedagogici) e alla sorveglianza dinamica, individuando le buone prassi e valutando le motivazioni di eventuali criticità, al fine di promuovere in ogni Istituto penitenziario un piano di attività efficiente e utile alla promozione individuale e sociale di ogni persona.*

10. *Definire il ruolo del volontariato culturale, artistico e sportivo nel contesto delle attività trattamentali, individuando più precisamente i diritti e i doveri degli operatori volontari in rapporto alle diverse componenti dell'Istituzione penitenziaria.*

Un'analisi comparata dei progetti avviati dai diversi Atenei già aveva consentito al coordinamento nazionale dei poli universitari penitenziari di selezionare alcune *best practices* e di tradurle in linee guida per l'istituzione di poli universitari penitenziari (si veda il già citato documento **allegato n. 4**).

Nelle discussioni del Tavolo 9 degli Stati Generali si è tenuto conto dei risultati di quel coordinamento, si è compiuta un'ulteriore attività istruttoria e vi è stata sostanziale convergenza su quelle ed ulteriori strategie virtuose.

Si impone un chiarimento preliminare: diversamente dal sistema d'istruzione e formazione professionale, orientato all'acquisizione di capacità direttamente utilizzabili una volta chiusa l'esperienza detentiva, lo scopo caratterizzante un Polo Universitario non è necessariamente quello di offrire un titolo da spendere al termine della detenzione, bensì quello di fornire cultura e competenze che abbiano un valore in sé, specialmente rispetto a chi si trova in un condizione in cui è difficile attribuire "senso" al proprio tempo. Tale constatazione si correla ad altra, che ha delicate implicazioni anche di carattere istituzionale: le connessioni tra formazione universitaria e prospettive di risocializzazione (trattamento durante l'esecuzione penale, inserimento lavorativo, ecc.) sono evidenti e devono essere il più possibile implementate, e tuttavia le due finalità devono mantenersi distinte, ad evitare sovrapposizioni di intenti e di metodi che possono condurre a disorientamento strategico. All'Università è attribuito il compito non già di favorire la socializzazione e l'inserimento lavorativo, bensì di soddisfare, per il suo valore intrinseco, un fondamentale diritto all'istruzione e formazione avanzate; l'università deve piuttosto, e senz'altro, operare sinergie virtuose con le agenzie e le professionalità istituzionalmente deputate al trattamento, all'inserimento lavorativo, ai processi di reinserimento sociale.

Altra valutazione concerne la rilevata difficoltà di attribuzione valoriale al conseguimento del titolo di studio in un contesto che tende spesso a motivare la frequenza a corsi d'istruzione con considerazioni esogene, connesse all'impiego del tempo o alla predisposizione di prerequisiti per l'accesso a misure alternative; così come la difficoltà a far considerare l'espressione personale come elemento strutturante il proprio percorso di esecuzione penale volta al reinserimento, in un contesto che prevalentemente premia il mero adeguamento alle regole e non

l'impegno individuale di responsabilizzazione. Si tratta di problematiche la cui soluzione non può essere tuttavia individuata in raccomandazioni inerenti alla strutturazione di poli universitari. Essi, infatti, dipendono più in generale dal modello di detenzione esistente, che dovrebbe essere come tale diversamente orientato, in modo da aumentare le possibilità di gestione del proprio tempo, pur in un contesto regolato dalle necessità di vita comune e di ordine.

Tanto premesso, quanto emerso dal coordinamento nazionale dei Poli universitari penitenziari, e quindi dai lavori del Tavolo 9 degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale, **può essere tradotto e sintetizzato nelle seguenti raccomandazioni.**

→ **4.13.1. Raccomandazioni per l'istituzione di nuovi poli universitari penitenziari, e per la migliore implementazione dei Poli già esistenti**

Destinatari elettivi delle raccomandazioni: Ministero della giustizia (DAP, PRAP); Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; singole Università (più marginalmente enti locali; associazioni di volontariato)

Strumenti per l'attuazione delle raccomandazioni: accordi; circolari; provvedimenti dei Provveditorati Regionali e delle Direzioni degli Istituti penitenziari; norme interne e atti amministrativi degli Atenei; disposizioni organizzative interne dei Poli Universitari Penitenziari

4.13.1.1. Impegni fondamentali delle istituzioni-parte e condizioni minime strutturali

a. Gli atti necessari alla creazione e, poi, alla gestione di un polo universitario carcerario devono definire con chiarezza il tipo di rapporto o di accordo che viene posto in essere tra l'Amministrazione Penitenziaria e l'Università, la sua durata minima e le modalità di rinnovo, i firmatari legali rappresentanti delle due parti, gli organismi di gestione e le loro competenze. Dovranno essere in particolare indicati gli impegni rispettivamente e reciprocamente assunti dall'Amministrazione Penitenziaria e dall'Università, le caratteristiche logistiche richieste per il buon funzionamento del polo ed eventualmente le soluzioni minimali comunque accettabili per fornire ai detenuti questa opportunità. Dovranno essere altresì precisate le prospettive di copertura dei costi e la loro eventuale suddivisione tra i contraenti. Alla convenzione generale potranno essere allegati accordi su particolari temi specifici, come, ad esempio, l'attività delle associazioni di volontariato ed i loro rapporti con i due contraenti. Inoltre, a seconda delle realtà locali si potrà prevedere il coinvolgimento nel progetto anche della Regione, degli Enti Locali, di Fondazioni o altre istituzioni che garantiscano contributi e altre forme di sostegno e della Magistratura di sorveglianza.

b. Più nel dettaglio, l'Amministrazione penitenziaria dovrebbe rendere disponibile appositi spazi – preferibilmente apposite sezioni – in grado di accogliere la totalità, o buona parte, degli studenti universitari, le quali dovrebbero avere le seguenti caratteristiche strutturali:

- celle individuali o, al massimo, a due posti, preferibilmente riservati a studenti tutti universitari. Da evitare il sovraffollamento delle sezioni universitarie, che inevitabilmente le snaturerebbe;
- un'aula per la didattica e di studio comune e una o più aule di dimensioni ridotte per colloqui individuali o espletamento di accertamenti di profitto;
- una biblioteca universitaria (separata da quella generale del carcere) e spazi per l'utilizzo dell'attrezzatura informatica. L'attrezzatura informatica deve essere adeguata alle esigenze attuali della formazione universitaria.

In ogni caso, in assenza degli spazi dedicati di cui sopra, devono comunque essere garantite le condizioni minime necessarie per lo studio anche di studenti detenuti in condizioni particolari (si pensi, in specie, ai detenuti di Alta Sicurezza). I servizi del Polo dovrebbero in effetti potersi spingere, nei limiti del possibile, anche nelle sezioni "ordinarie", e in altre carceri ove risiedano detenuti per diverse ragioni non collocabili nella sede "ordinaria"; così come dovrebbero poter raggiungere i soggetti in esecuzione penale esterna.

Sarebbe opportuno – come già accade, per esempio, presso il Polo Universitario Penitenziario di Bologna (ma esperienze analoghe si riscontrano anche presso il Polo toscano) – che l'accordo istitutivo del Polo sollecitasse le Direzioni interessate affinché laboratori, aree verdi ed eventualmente infermerie dell'Istituto di detenzione vengano messe a disposizione per tirocini e attività formative degli iscritti all'Università.

Bisognerebbe inoltre individuare sia il personale referente della Direzione che il personale educativo, nonché il necessario personale di custodia adeguatamente preparato per la particolare situazione nella quale si trova ad operare (si può prendere a modello l'esperienza del Polo di Torino). Si deve dunque operare, a tal fine, sul piano della *formazione* e della *sensibilizzazione*.

Bisognerebbe altresì garantire un adeguato supporto informatico: i poli universitari penitenziari pretenderebbero il sostegno di tecnici dedicati, vista l'importanza fondamentale e strutturale dell'informatica in quelle sedi.

Deve essere garantito e facilitato, nel rispetto delle norme vigenti, l'accesso alla struttura a coloro che l'Università segnali come docenti, o operatori della didattica di sostegno, e a chi provvede alle pratiche amministrative. E' bene rammentare che l'accesso dei docenti alle strutture carcerarie sede di Polo non costituisce un'ipotesi opzionale, bensì un requisito essenziale caratterizzante la missione specifica di un Polo Universitario Penitenziario.

Devono essere definiti eventuali criteri di accesso alle facilitazioni ma, qualora non tutti gli studenti si trovino nella sezione universitaria, anche a chi si trovi in una situazione logistica sfavorevole deve essere garantita la possibilità di studiare in modo accettabile.

Compatibilmente con le esigenze disciplinari e organizzative, deve essere garantito che tutto il possibile verrà fatto affinché il detenuto possa completare il proprio ciclo di studio nella stessa sede evitandone l'eventuale trasferimento. Se poi il trasferimento si rivelasse inevitabile, si avrà cura di consultare previamente l'Università e di assicurare una nuova sede che offra la possibilità di terminare il corso.

E' opportuno che siano definite le attrezzature didattiche e informatiche che saranno rese disponibili e le regole per la loro utilizzazione, ivi compresa un'assistenza tecnica adeguata. Vanno aggiornate le disposizioni regolamentari che riguardano questa materia, anche definendo le forme opportune di collegamento via internet alle risorse informatiche dell'Università, in modo da implementare forme di didattica a distanza, la possibilità di accesso al materiale didattico, l'espletamento di pratiche amministrative, ecc. (da accogliere con favore, in questa prospettiva, la nuova circolare DAP intitolata "possibilità di accesso ad internet da parte dei detenuti" del 2 novembre 2015, allegata al presente Rapporto, **allegato 21**)

Sarà impegno dell'Amministrazione penitenziaria agevolare al massimo le attività didattiche sia individuali che collettive, coordinandole opportunamente anche con i percorsi trattamentali, ovviamente compatibilmente con altre esigenze connesse alle istanze organizzative e ai diritti dei detenuti.

La collocazione in una sezione dedicata del Polo Universitario non deve essere di per sé motivo di limitazioni all'accesso ad opportunità ricreative, culturali, sportive e lavorative messe a disposizione dall'Istituto penitenziario ai detenuti di altre sezioni.

c. Più nel dettaglio, l'Università dovrebbe impegnarsi ad agevolare l'iscrizione sia dal punto di vista burocratico che da quello finanziario, rinunciando, in tutto o in parte, alla contribuzione studentesca di spettanza dell'Università.

Potranno essere previste facilitazioni anche dopo l'uscita dal carcere (per concessione di misure alternative o per fine pena), e per un numero di anni sufficiente a terminare il corso, qualora lo studente abbia regolarmente sostenuto gli esami durante la detenzione e prosegua gli studi.

E' senz'altro auspicabile che venga garantito l'accesso a qualsiasi corso di studio – come attualmente accade, ad esempio, nel Polo toscano – quale condizione per ritenere pienamente garantito il diritto alla formazione universitaria, che implica prima di tutto il diritto a non incontrare limitazioni rispetto alle proprie predilezioni. Si rileva, nondimeno, che l'ampliamento quantitativo dell'offerta formativo può determinare, corrispondentemente, una diminuzione qualitativa; per intendersi, non è concepibile la duplicazione presso il Polo universitario di tutti i corsi attivati presso tutte le Scuole e i Dipartimenti delle Università, mentre per aree e settori limitati si può anche immaginare l'istituzione di singoli corsi di lezione all'interno dei penitenziari (tanto avviene, ad es., presso il Polo di Torino)

Sarebbe altresì opportuno che il Polo curasse l'accesso a corsi postlaurea, master, corsi di specializzazione e di aggiornamento professionale (alcune possibilità di questo genere sono attualmente presenti nel Polo universitario di Roma Tre).

Deve essere data garanzia di regolare svolgimento delle prove di accesso ai corsi di studio, degli esami e delle attività di tutorato e sostegno allo studio nelle forme e nei termini definiti nella convenzione e comunque commisurati sia alle necessità didattiche che alla situazione logistica della sede.

L'Università predisporrà un supporto amministrativo affinché lo studente detenuto possa adempiere alle pratiche amministrative richieste per un regolare svolgimento della sua carriera.

Verranno individuati un docente e un amministrativo che siano il riferimento diretto, il primo per i problemi inerenti la didattica, l'organizzazione generale e i rapporti con la Direzione della struttura, il secondo per quelli relativi agli aspetti strettamente amministrativi relativi ai rapporti medesimi. Preferibile l'individuazione di più referenti delle diverse aree disciplinari, delle diverse strutture universitarie e dei diversi uffici, dedicati all'attività del Polo universitario penitenziario, che propone questioni specifiche e dunque richiede la maturazione di adeguate esperienze e competenze.

L'Università provvederà ad incentivare l'attivazione, da parte dei docenti, di interventi didattici interni, nonché di attività di tutoraggio rivolte alla preparazione di esami e di tesi di laurea e a garantire la continuità sul piano logistico della didattica (trasmissione di informazioni e comunicazioni, espletamento di pratiche amministrative, consegna di materiale didattico ecc.). Questo servizio di tutorato può essere garantito proponendo progetti per il servizio civile nazionale e regionale, predisponendo appositi percorsi di tirocinio che consentano agli studenti di convertire in crediti formativi l'attività svolta, incentivando il volontariato, creando e possibilmente istituzionalizzando sinergie con le associazioni di volontariato penitenziario esistenti sul territorio e dotate di adeguate competenze, attingendo alla disponibilità e alla esperienza di professori universitari in pensione (si veda, come modello, il gruppo dei c.d. "tutor senior" operativo presso il Polo Universitario Penitenziario della Toscana).

L'Università fornirà la massima collaborazione, anche, eventualmente, concorrendo materialmente, perché siano messi a disposizione dello studente libri, materiali didattici e attrezzature necessari allo studio.

In quest'ottica, devono essere incentivati accordi con biblioteche presenti sul territorio, e devono essere adeguate le carte dei servizi interni all'Ateneo (in particolar modo quelle disciplinanti i servizi bibliotecari) in modo da adeguarle alle peculiari esigenze degli studenti detenuti.

È fondamentale, infine, che l'Università non limiti il proprio impegno alle attività strettamente istituzionali, didattiche e amministrative, ma si faccia promotrice e intermediaria di altre attività culturali e ricreative che contribuiscano a dotare ulteriormente di senso la vita all'interno di una sezione universitaria.

d. L'impegno congiunto (logistico, tecnico, finanziario) di Università e Amministrazione penitenziaria deve inoltre convergere nel garantire, alle sezioni universitarie, adeguati sistemi informatici e telematici: PC non obsoleti e muniti di adeguati software, stampanti (così da superare i problemi determinati dalla difficoltà a far entrare, negli Istituti, le "chiavette USB", necessarie per la stampa della tesi) e soprattutto collegamento telematico con le reti di Ateneo – per usufruire di risorse e servizi e poter gestire le pratiche relative alla carriera studentesca – e collegamenti audiovisivi con docenti e funzionari degli Atenei. Non è oggi concepibile una formazione universitaria che prescindano da processi di alfabetizzazione informatica e dalla possibilità di usufruire, nei limiti del possibile, delle risorse offerte dalla rete. Si comprende, dunque, perché presso diversi Poli universitari sia in atto una evoluzione proprio in questa direzione (si vedano, ad es., come esperienze già in parte compiute, il Polo toscano, il Polo di Rebibbia, nonché la proposta avanzata al DAP dal Polo torinese). Appare auspicabile che una simile evoluzione venga sorretta da un mutamento della normativa di dettaglio su questi temi, in specie per quanto riguarda i limiti tecnici e di sicurezza dei collegamenti telematici. In questa direzione si spinge, apprezzabilmente, la recente circolare "Possibilità di accesso ad internet da parte dei detenuti", del 2 novembre 2015, i cui contenuti dovrebbero essere presi in considerazione nella stipula dell'Accordo istitutivo di un Polo, posto che la circolare stessa rimanda ad "accordi/convenzioni stipulati con i soggetti esterni che offrono opportunità trattamentali".

Presso il Tavolo si è altresì discusso dell'apporto che potrebbe essere fornito dalle Università Telematiche (quali quelle che già operano, ad es., in Lazio), le quali, in virtù di apposite convenzioni, potrebbero fornire materiale didattico e lezioni su supporto informatico, in coordinamento con i docenti dell'Università locale responsabile.

e. Prendendo a modello il 'Referente per gli studi universitari presso il GOT' operativo presso il Polo Universitario Penitenziario della Toscana, opportuna può essere la previsione, nella Convenzione istitutiva, di una figura autorizzata a rappresentare l'Università nei gruppi di osservazione e trattamento, incaricata di far valere, in quella sede, i progressi e l'impegno nello studio dei singoli detenuti, ai fini dell'ottenimento di benefici o comunque in funzione di decisioni incidenti sul percorso penitenziario; così come di recepire indicazioni aggiornate sugli sviluppi di tale percorso da riferire, poi, agli organi di coordinamento didattico del Polo, così che possano meglio adeguare le scelte inerenti alla carriera universitaria. Le conoscenze acquisite presso i GOT sono fondamentali, altresì, per una migliore valutazione motivazionale e per fornire più adatte indicazioni in sede di orientamento personalizzato di aspiranti matricole, nonché per procurare utili indicazioni alle figure istituzionali incaricate di decidere circa l'iscrizione al Polo di nuovi studenti.

Se presso il Tavolo non vi sono state obiezioni circa l'opportunità di istituire simili figure, è bene rammentare che, al contrario, in sede di coordinamento nazionale dei poli penitenziari emersero alcune voci critiche. Si paventava, in particolare, il rischio di una sovrapposizione e confusione tra missioni istituzionali che devono rigorosamente rimanere distinte: quella volta a garantire il diritto allo studio, e quella orientata a contemperare esigenze punitive, trattamentali e rieducative.

f. Le convenzioni istitutive devono prevedere norme relative agli obblighi dei detenuti iscritti al Polo Universitario Penitenziario, in funzione della necessaria e auspicabile responsabilizzazione di tali studenti, e per contrastare approcci strumentali e motivazioni improprie. Auspicabile, in particolare, la formalizzazione di requisiti minimi per la permanenza presso il Polo Universitario, ad es. in termini di crediti formativi conseguiti annualmente (requisiti che non dovrebbero tuttavia essere intesi in termini rigidi e formalistici, bensì adattabili in ragione delle diverse difficoltà dei singoli percorsi di studio e delle diverse condizioni personali).

g. Responsabilizzazione degli studenti dei Poli significa, altresì, consentir loro forme di partecipazione attiva e codecisione, nei limiti del possibile. Sarebbe in particolare opportuno che le Convenzioni formalizzassero la figura del rappresentante degli studenti (uno per ogni sezione interessata e destinataria di un intervento didattico dedicato), attribuendogli un ruolo istituzionale all'interno degli eventuali organi di governo del Polo. Importante appare, altresì, la figura del responsabile della biblioteca universitaria interna, che dovrebbe fungere da interlocutore rispetto ai servizi bibliotecari di ateneo.

h. Fondamentale appare, per la buona riuscita di un polo universitario, l'apporto coordinato e integrato di associazioni di volontariato, eventualmente da istituzionalizzare mediante apposite convenzioni. Tali associazioni possono contribuire alle funzioni di tutorato, al sostegno economico degli studenti indigenti, alla gestione di attività culturali e ricreative complementari, nonché a prendere in carico gli studenti una volta terminati gli studi e la pena, così da favorirne l'ingresso nei circuiti lavorativi e sociali in genere.

i. Prendendo a modello l'esperienza, ad es., dell'Università di Milano Bollate, appare opportuno che le Convenzioni istitutive di Poli prevedano opportunità formative anche per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, cui l'Amministrazione Penitenziaria può corrispondere offrendo opportunità di tirocinio e di supporto a lavoro di ricerca e tesi di laurea agli studenti e ai ricercatori dell'Ateneo. In questo modo si previene, tra l'altro, il rischio che il Polo Universitario venga percepito, dai funzionari dell'Amministrazione penitenziaria e della Polizia penitenziaria, come un "corpo estraneo" insinuatosi nella già complicata vita degli Istituti, fonte di un aggravio di lavoro e volto, oltretutto, a garantire ai detenuti un "privilegio" discriminatorio rispetto al personale (che spesso incontra analoghe difficoltà a frequentare le università); dal personale universitario come fonte di ulteriori oneri non retribuiti e privi di adeguato ritorno in termini di gratificazione professionale. L'estensione dei servizi e delle opportunità a studenti, ricercatori, personale degli Istituti e della polizia attiva circuiti virtuosi, inclusivi e coinvolgenti, offrendo a tutti motivazioni positive per la buona riuscita del progetto nel suo complesso. Indicazioni nette in questo senso il Tavolo le ha ricavate dai colloqui avuti, a Prato, con il personale della casa circondariale durante il sopralluogo del 10 ottobre 2015.

Sarebbe altresì opportuno, nella medesima prospettiva, che i PRAP e le Università stipulassero convenzioni per l'accesso agevolato del personale dell'Amministrazione penitenziaria a corsi post-laurea, master, corsi di aggiornamento professionale, corsi di specializzazione (può fungere da modello su questo punto, ad es., il recente accordo quadro tra l'Università di Firenze e il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Toscana).

l. Prendendo a modello l'esperienza del Polo torinese, sarebbe opportuno che il DAP promuovesse protocolli di intesa con le università e gli enti territoriali, volti a garantire borse lavoro a studenti in misura alternativa o ammessi al lavoro esterno, in modo da consentir loro di meglio conciliare le attività universitarie con il lavoro, e favorire i percorsi di reinserimento sociale.

→ 4.13.2. Raccomandazioni relative alle iscrizioni, all'orientamento, al sostegno e alla agevolazione dei percorsi di studio in carcere

Destinatari elettivi delle raccomandazioni: Ministero della giustizia (DAP, PRAP); Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; singole Università; singole Direzioni di Istituti detentivi

Strumenti per l'attuazione delle raccomandazioni: circolari; provvedimenti del DAP e dei Provveditorati Regionali; norme interne e atti amministrativi degli Atenei; regole interne del singolo Istituto detentivo

a. Sembra tutto sommato preferibile un sistema di interpello e sollecitazione di richieste di immatricolazione su scala nazionale – come quello normalmente attivato dal Polo torinese – piuttosto che su scala locale o regionale – come quello sinora compiuto in Toscana. Il primo consente infatti ai Poli di reperire numeri adeguati di manifestazioni di intenti (il Polo toscano ha sofferto, negli ultimi tempi, di una relativa carenza di richieste, che ha messo in discussione, in certi momenti, la stessa opportunità di mantenere in vita una sezione universitaria a Prato), e per altro verso offre almeno virtualmente l'opportunità della formazione universitaria a detenuti di tutte le carceri italiane, senza discriminazioni.

Come evidenzieremo *infra*, sarebbe peraltro opportuno un coordinamento centralizzato, presso il DAP, degli interPELLI e delle richieste di immatricolazione. In ogni caso, sarebbe bene accompagnare all'interpello ufficiale, gestito dall'Amministrazione penitenziaria, altre, parallele, più informali e forse più efficaci forme di 'pubblicizzazione', eventualmente gestite dagli stessi atenei.

b. Il momento preliminare dell'orientamento è decisivo per il buon esito di un percorso universitario in carcere, specialmente nel contesto di un Polo Universitario. Vi è infatti da soddisfare una duplice esigenza:

- orientare il destinatario verso percorsi di studio per lui il più possibile validi e gratificanti (dunque anche realisticamente perseguibili, tenendo conto ad es. di ostacoli giuridici alla possibilità di svolgere tirocini e attività formative in laboratori e corsie);
- garantire che al Polo – che comporta un dispendio notevole di energie e risorse per le Università e per l'Amministrazione Penitenziaria – accedano solo persone realmente motivate e un minimo promettenti, cercando di prevenire adesioni puramente strumentali o comunque dalla scarsa probabilità di successo.

Tutti i Poli attualmente attivi prevedono un servizio di orientamento. Auspicabili, in primo luogo, giornate di orientamento non personalizzato, dedicate agli studenti che abbiano conseguito o stiano per conseguire il diploma di scuola superiore, possibilmente gestite in cooperazione dalle scuole superiori e dai poli universitarie (come accade, ad es., presso il Polo Universitario Penitenziario della Toscana)

I soggetti che manifestino la volontà di immatricolarsi, e di accedere al Polo, devono quindi usufruire di un orientamento dedicato, personalizzato e "motivazionale".

Nel Polo Toscano tale orientamento viene compiuto dal Referente per gli studi universitari presso il GOT (Gruppo Osservazione e Trattamento), dotato di competenze nell'ambito delle "scienze dell'educazione" (e dell'educazione in carcere in particolare), che valuta appunto l'effettiva motivazione e consapevolezza del detenuto e la realistica compatibilità dei suoi progetti universitari con la sua condizione trattamentale e penitenziaria. La presenza di una simile figura nel GOT merita d'essere generalizzata anche negli altri Istituti (v. *supra*). L'orientamento più strettamente disciplinare deve essere invece attuato, successivamente, da docenti delle varie aree (delegati di Scuola o Corso di laurea), che danno indicazioni di dettaglio riguardo al percorso di studio prescelto.

c. Dal punto di vista dell'Amministrazione Penitenziaria, le attività di orientamento dovrebbero essere configurate all'interno della cornice del "trattamento individualizzato", richiamato dall'Ordinamento penitenziario, il quale dovrebbe prevedere, oltre ad interventi proiettati su scala individuale, anche interventi proiettati su scala locale (accesso alla scuola superiore) e su scala più ampia tendenzialmente regionale (accesso allo studio universitario).

d. L'Amministrazione Penitenziaria, così come le singole Direzioni interessate, dovrebbero tener conto dell'esigenza di conciliare i tempi della formazione con quelli della vita interna dell'Istituto penitenziario, prevenendo la sovrapposizione potenziale tra attività lavorative e formative, al tempo stesso ponendo attenzione a che la collocazione in sezioni universitarie separate dalle altre – fisicamente e logisticamente – non renda particolarmente difficoltoso l'accesso al lavoro e alle altre attività sportive e ricreative.

e. L'Amministrazione penitenziaria dovrebbe prendere misure per ridurre allo stretto indispensabile trasferimenti e turn-over di detenuti studenti, tali da compromettere i percorsi di studio iniziati.

[Si ricorda, d'altronde, che la seconda parte del comma 4 dell'art. 41 del Regolamento di esecuzione penitenziaria recita: "Sono evitati, in quanto possibile, i trasferimenti ad altri Istituti, dei detenuti ed internati impegnati in attività scolastiche, anche se motivati da esigenze di sfollamento, e qualunque intervento che possa interrompere la partecipazione a tali attività. Le direzioni, quando ritengono opportuno proporre il trasferimento di detenuti o internati che frequentano i corsi, acquisiscono in proposito il parere degli operatori dell'osservazione e trattamento e quello delle autorità scolastiche, pareri che sono uniti alla proposta di trasferimento trasmessa agli organi competenti a decidere. Se viene deciso il trasferimento, lo stesso è attuato, in quanto possibile, in un Istituto che assicuri alla persona trasferita la continuità didattica."]

Al di là di interventi sul piano normativo (v. *infra*), quel che appare fondamentale è:

- la predisposizione di canali informatici tra il DAP e le segreterie dei Poli Universitari, che consentano all'Amministrazione penitenziaria di avere notizie evidenti e in tempo reale circa la condizione di studente del detenuto e l'evoluzione della carriera universitaria;
- la predisposizione di canali informativi specifici istituzionali tra il DAP ed i referenti dei Poli Universitari, i quali devono essere consultati preliminarmente ove si prospetti l'ipotesi di un trasferimento;
- ove il trasferimento si prospetti come inevitabile, bisognerebbe valutare e concordare con i responsabili universitari dei Poli se non altro l'ipotesi di un differimento del trasferimento, quando utile alla conclusione del percorso di studi o comunque di passaggi decisivi di simili percorsi;
- in caso di trasferimento inevitabile e indifferibile, bisognerebbe assicurarsi di collocare il detenuto studente presso altro penitenziario che consenta analoghe opportunità di formazione universitaria, tenendo conto delle specificità disciplinari del percorso di studio e dell'esigenza di conservare il più elevato numero di crediti formativi universitari già acquisiti. Anche a questo proposito è evidente l'importanza di una interlocuzione effettiva con i referenti didattici dei Poli Universitari;
- al fine di meglio soddisfare quest'ultima esigenza, si impone, una volta di più, l'esigenza di un coordinamento logistico su scala nazionale dei Poli Universitari Penitenziari (v. *infra*), che appunto renda i trasferimenti di studenti da un Polo all'altro fluidi e paralleli ai trasferimenti tra Istituti penitenziari.

→ 4.13.3. Raccomandazioni riguardo alla istituzione di un sistema nazionale, integrato e non discriminatorio di poli universitari penitenziari

Destinatari elettivi delle raccomandazioni: Ministero della giustizia (DAP, PRAP); Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; singole Università

Strumenti per l'attuazione delle raccomandazioni: accordi; circolari; provvedimenti del DAP e dei Provveditorati Regionali; norme interne e atti amministrativi degli Atenei

Emerge con evidenza la disomogenea distribuzione dei Poli Universitari sul territorio nazionale, che considerata assieme alla significativa difformità, quantitativa e qualitativa, di servizi offerti lascia intravedere una disparità di trattamento sostanziale tra i detenuti collocati nei diversi Istituti penitenziari, quanto a possibilità di usufruire realmente e pienamente del fondamentale diritto alla formazione universitaria.

Qualsiasi ipotesi di razionalizzazione dell'offerta esistente ha come condizione preliminare un adeguato e continuamente aggiornato censimento dei Poli esistenti e delle loro caratteristiche salienti e linee evolutive. Un lavoro del genere è stato compiuto presso il coordinamento nazionale dei Poli Universitari e, in parte, presso il Tavolo 9: tuttavia i Poli sono, per loro stessa natura, in continua evoluzione, quindi è l'esigenza di un aggiornamento continuo che al momento non viene soddisfatta. Potrebbe essere opportuno, dunque, istituzionalizzare il più volte citato coordinamento nazionale, garantendone la continuità e precisandone le funzioni. Tale coordinamento potrebbe continuare ad operare presso la sua attuale sede di Padova, ma anche presso altre sedi che potrebbero darsi disponibili e che siano in grado di garantire adeguate strutture e competenze. Si segnala, nondimeno, che una simile attività richiede un pur minimo stanziamento di fondi.

Tanto premesso, le proposte di razionalizzazione di cui si è discusso presso il Tavolo 9 sono state principalmente le seguenti:

1. Far coincidere l'area dei poli universitari con quella, pluriregionale, dei Provveditorati, attraverso consorzi tra Atenei delle varie regioni, eventualmente individuando un'unica sede.
2. Far coincidere ogni singolo Polo regionale con una specifica area disciplinare (ad es.: in Toscana il Polo di Scienze Politiche, a Bologna il Polo di Economia, a Torino il Polo di Giurisprudenza ecc.).

Relativamente a queste ipotesi occorre tuttavia osservare che per la costituzione di un Polo può essere decisivo l'apporto se non altro finanziario della Regione (è il caso riportato come esperienza diretta in Toscana); più difficilmente si potrebbe godere di questa possibilità immaginando Poli non coincidenti e non identificabili con una specifica Regione. Bisogna inoltre assicurare la vicinanza geografica tra sedi del Polo universitario penitenziario e sedi dell'Ateneo responsabile del Polo, non potendosi altrimenti garantire quella presenza costante dei docenti che è requisito essenziale di simili progetti.

Infine, è necessario tener conto di come esista già un discreto numero di Poli Universitari Penitenziari di risalente tradizione, ciascuno evolutosi in ragioni di prassi ed esigenze peculiari. L'idea di "sovvertire" d'un tratto queste singole esperienze fortemente radicate e assestate, nella prospettiva di una nuova riorganizzazione radicale e uniformante, incontrerebbe forti e comprensibili resistenze, motivo di sicure difficoltà e ritardi nella realizzazione del progetto. Si rischierebbe, oltretutto, di diminuire la qualità delle esperienze stesse, compromettendone i risultati già faticosamente raggiunti, e spesso pregevoli.

La proposta forse preferibile o, comunque, più facilmente e rapidamente praticabile con garanzia di buoni risultati, è dunque quella di creare strutture funzionali di raccordo e coordinamento tra i Poli già esistenti, lasciandone inalterata la fisionomia, salvo sollecitare processi spontanei di armonizzazione che potrebbero ispirarsi ad una analisi comparativa delle buone prassi.

Anche in quest'ottica si potrebbe istituzionalizzare, come già suggerito poc'anzi, il già sperimentato coordinamento nazionale dei Poli Universitari Penitenziari; o comunque bisognerebbe creare canali istituzionali di comunicazione tra singoli Poli e Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – in modo da 'seguire' e intercettare i trasferimenti inevitabili dei detenuti studenti, facendo in modo che possano approdare da un Polo all'altro (salvo il principio della inamovibilità del detenuto studente).

Affinché la disomogenea distribuzione dei Poli nelle varie regioni non comporti diseguali opportunità per i detenuti in ragione della sede di esecuzione penale, quello che ancora il Tavolo propone è un interpello su scala nazionale (sul modello di quello compiuto dal polo torinese), gestito dal Ministero della giustizia e rivolto a tutti i detenuti che intendano seguire studi universitari. A questo dovrebbe seguire, seppur nei limiti delle condizioni di sicurezza e/o esigenze di giustizia, la disponibilità a facilitare i trasferimenti dei detenuti interessati nelle sedi ove opera un Polo universitario.

Il DAP dovrebbe inoltre farsi promotore, là dove paiano praticabili per le caratteristiche degli Istituti e dei contesti, di Poli Universitari Penitenziari in senso stretto riservati a detenute (vedi il 'sondaggio' avanzato al DAP dal Polo torinese), e a detenuti di Alta sicurezza, così da rimediare a quella che costituisce una palese disparità di offerta formativa universitaria quanto a categorie di destinatari.

4.14. Interventi di carattere normativo

Le linee di intervento sin qui espresse in termini di raccomandazioni potrebbero essere sostenute dai seguenti interventi sul piano della normazione primaria. L'elaborazione del Tavolo 9 relativamente alle proposte di modifica delle norme primarie sono proposte nella sezione 7 di questo Rapporto.

5. Le attività culturali

5.1. Il ruolo della cultura e l'abbandono dell'idea di 'intrattenimento'

Ancora oggi la cultura in carcere sconta l'idea di essere considerata intrattenimento, svago, riempitivo di un tempo che, se inquadrato in questi termini, tornerebbe ad essere inteso come un tempo coatto, sottratto alla vita, quale che sia.

E questo proprio in Italia dove la Costituzione e la normativa penitenziaria guardano alle "pene" in funzione del reinserimento sociale, attribuendo rilievo a quelle attività che possono concorrere al perseguimento dell'obiettivo studio, formazione professionale e culturale, arte, lavoro, trasformando il carcere in un luogo di "seconda opportunità".

Le considerazioni che seguono riflettono l'urgenza di intervenire in sede legislativa, conservando quanto di positivo già è contenuto nelle leggi vigenti, superando alcuni limiti che decenni di applicazione hanno fatto rilevare.

Ciò che nacque come incontro occasionale fra carcere e società, si sviluppa sempre più come rapporto sistematico: gli organismi d'arte e cultura, la scuola, l'università, hanno varcato la soglia degli Istituti penitenziari. Le amministrazioni centrali e locali finanziano progetti affidati agli enti del Terzo Settore. Teatro, musica, lettura e scrittura diventano strumenti nuovi di educazione che affiancano quelli tradizionali della formazione professionale e dell'avvio al lavoro. In alcuni decenni l'Italia è diventata avanguardia europea e mondiale nell'applicazione del principio riabilitativo della pena. Paradossalmente, accanto ai problemi del sovraffollamento e della vetustà delle strutture carcerarie nascono progetti d'avanguardia sul piano trattamentale che vengono studiati e presi a modello dai responsabili dei sistemi penitenziari di tutto il mondo.

Il nostro paese diviene capofila nello sviluppo di settori come il teatro in carcere, l'educazione musicale e canora, la scrittura creativa. È uno sviluppo tumultuoso, anche confuso e contraddittorio nei principi e nelle realizzazioni, ma straordinariamente vitale e positivo. Degno di essere studiato, documentato, pubblicizzato e trasferito in contenuti legislativi.

Ciononostante negli schematismi culturali di alcune Amministrazioni, perdura l'equivoco che associa l'attività culturale e artistica svolta nelle carceri all'idea dell'"intrattenimento". Certo lo spettacolo, le manifestazioni artistiche in genere, la stessa programmazione televisiva vengono spesso inserite nell'idea generale di intrattenimento, percepite come momento di svago capace di divertire e allentare le tensioni del quotidiano. Ciò vale tanto per la società nel suo insieme, quanto per la dimensione penitenziaria. L'idea di intrattenimento è però legata ad una fruizione "passiva" dell'evento culturale e/o artistico, alla partecipazione ad un evento prodotto da professionisti e offerto ad una massa indistinta di spettatori.

Quando invece la proposta dell'evento di cultura e spettacolo coinvolge direttamente gli "utenti" l'idea e il termine di intrattenimento devono lasciare il posto ad una diversa prospettiva. Nel corso della vita reclusa potranno essere offerti alla popolazione detenuta eventi e spettacoli prodotti da professionisti, creati con uno spirito di condivisione e solidarietà sociale che meritano ogni considerazione. Tuttavia, quando ci si interroga sulla funzione attiva della cultura e dell'arte a favore del reinserimento sociale del reo in esecuzione penale, si propone una visione ben diversa da quella racchiusa nel termine "intrattenimento". Facendo riferimento alla duplice idea di "catarsi" in senso aristotelico (estetica e psicologica), è possibile oggi, alla luce di decenni di pratica culturale e artistica nelle carceri, sostenere che tanto sul piano estetico, quanto su quello psicologico ed etico, la pratica espressiva opera potentemente come strumento di revisione del sé e liberazione dalla reiterazione di schemi mentali e comportamenti offensivi dello spirito comunitario di una società. A partire dai sentimenti suscitati dalla pratica del teatro si può giungere a quella che Aristotele definiva "la purificazione delle passioni", ossia la catarsi. Quale sia il funzionamento preciso della catarsi è stato (ed è) argomento di dibattito appassionato. Certo è che la conoscenza alla quale si può accedere traversando il velo dello spettacolo, tocca per Aristotele il *rapporto tra libertà e destino*. E, per la moderna teatrologia, quello tra individuo e individuo (spingendo alla cosiddetta interazione sociale, di cui si dirà più avanti).

5.1.1. Cultura è sicurezza

Qual è la realtà della cultura e più in particolare del teatro in carcere? Quale il suo valore?

Nel rispondere a queste domande, **il paragrafo fa riferimento agli obiettivi n. 13 e n. 10 indicati dal Comitato degli esperti per il coordinamento degli Stati Generali):**

13. [seconda parte] *Rilevazione degli esiti delle esperienze teatrali sul piano della riduzione del tasso di recidiva.*

10. *Definire il ruolo del volontariato culturale, artistico e sportivo nel contesto delle attività trattamentali, individuando più precisamente i diritti e i doveri degli operatori volontari in rapporto alle diverse componenti dell'Istituzione penitenziaria.*

All'interno della condizione detentiva, la cultura e il teatro sono diventati elementi trattamentali importanti; essi sono ormai inclusi tra le attività che contribuiscono alla *realizzazione della personalità* del detenuto. Tra i principali interessi di ricerca del Tavolo 9 è l'indagine su quale possa essere il senso della cultura e del teatro nel contesto del carcere: una sorta di *isole galleggianti* che non cambiano il mondo ma possono cambiare chi le pratica [da Eugenio Barba, *Aldilà delle isole galleggianti*, Milano, Ubulibri, 1985]. Proprio questa riflessione porta a cancellare le incertezze, talora presenti, sulla funzione fondamentale della pratica artistica e dei percorsi culturali nel percorso detentivo, anche sulla base di dati statistici significativi.

Alcuni studi testimoniano lo stretto legame tra 'teatro recluso' e risocializzazione, anche nei concreti termini dell'abbattimento della recidiva. Molteplici fonti internazionali e nazionali – tra le quali l'ISSP – attestano che, fatti salvi alcuni casi particolarmente virtuosi (Catalogna, Paesi del Nord Europa), il tasso di recidiva, che è circa del 65% nella media italiana (analogo in Europa), scende sotto il 20% fra coloro che durante la detenzione possono accedere al lavoro (intramurario o esterno), e, addirittura, al 6% (Italia, Catalogna, Grecia, Stati Uniti) fra coloro che in carcere svolgono attività artistiche e culturali. In particolare il teatro.

Si segnala questo dato perché esso – ancora non suffragato da un completo studio statistico sperimentale (si veda il Progetto *LIMEN - Welfare Culturale in Carcere, allegato 22*) – è tuttavia ampiamente testato in sede di studi osservazionali su campioni non irrilevanti (ad esempio oltre 500 detenuti presso Rebibbia N.C. in un decennio di osservazione, con un tasso di recidiva inferiore al 10%)

→ Raccomandazione Sulla base delle considerazioni fin qui sviluppate, dei dati disponibili, delle audizioni effettuate e delle testimonianze direttamente raccolte dai detenuti impegnati nelle attività culturali in genere, si sottolinea la necessità di procedere, per le attività culturali, nello stesso modo in cui nel 1975 si fece per il lavoro, prevedendo per esse, nella trama normativa dell'ordinamento penitenziario, una collocazione specifica, in quanto *attività strutturanti la vita detentiva*. Con pari dignità rispetto ai percorsi di istruzione scolastica e di formazione al lavoro.

Fino a quando le attività culturali ed artistiche saranno genericamente inserite tra le attività trattamentali e menzionate, indistintamente e in una 'parentesi collettiva' (cultura, teatro, musica, sport ecc.) resteranno nell'ambito – basso e poco funzionale all'idea di un carcere votato all'idea della costruzione di una diversa opportunità individuale per il ritorno alla quotidianità sociale – dell'intrattenimento, e il loro esercizio e la loro "pratica" saranno 'utili' al percorso di reinserimento sociale solo nei casi sostenuti e condivisi dalle Direzioni e/o dalle Amministrazioni. Ergo in alcuni Istituti continueranno ad essere strumento di crescita, in altri occasioni sprecate. La necessità di limitare l'"arbitrio" del potere riguardo all'offerta delle attività culturali e quella di poterle usare nelle stesse proporzioni e secondo le loro effettive potenzialità è la linea che è emersa e ha accomunato gli operatori auditi, i detenuti e gli stessi componenti di questo Tavolo di lavoro. Per far sì che l'offerta delle attività culturali sia praticata e percepita non quale "elargizione" di alcune Amministrazioni illuminate ma come specifico 'dovere' di tutte. A questo proposito si sollecita 'anche' una riflessione sulla necessità di individuare, anche, diritti e doveri del personale impegnato in progetti culturali e sportivi, riallacciandosi, per questa via, all'*obiettivo 10* del Tavolo 9, sopra citato.

5.2. Attività teatrali - statistica

Fra i materiali di particolare interesse, offerti in consultazione da parte del DAP e dell'ISSP, caricati sulla home page di giustiziagab.sharepoint.com, si è presa in esame una statistica disaggregata [Fonte: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, *Rilevazione nazionale 2014 di: Attività sportive; Attività culturali e ricreative; Mostre e laboratori teatrali; Eventi culturali e ricreativi; Volontariato in carcere; Percorsi integrati; Formazione a distanza; Corsi universitari*, a cura della Sezione Statistica dell'Ufficio per lo sviluppo del Sistema informativo Automatizzato con la collaborazione dell'Ufficio IV – "Osservazione e Trattamento" della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento].

Si è proceduto in primo luogo all'esame dei cospicui dati e a una loro sistemazione sintetica. Se ne è tratto lo schema seguente che viene riportato nel testo e non in nota proprio perché ha piena rilevanza ai fini delle presenti analisi.

DOCUMENTO DAP - ATTIVITÀ TRATTAMENTALI AL 31-12-2014

	attività	partecipanti	
SPORT	558	21.156	(attivi)
RICREAZIONE	1379	24.532	
MOSTRE	131	1.357	(attivi)
TEATRO	209	3.638	(attivi)

[Il dato sulla RICREAZIONE non distingue la tipologia di attività "ricreativa", né specifica se i partecipanti abbiano un ruolo passivo da spettatori o anche un ruolo attivo nell'organizzazione o nell'offerta ricreativa].

	ISTRUZIONE	
	iscritti	promossi
ALFABETIZZAZIONE	3.055 (95% stranieri)	956
LICENZA ELEMENTARE	3.194 (80% stranieri)	1.377
LICENZA MEDIA	4.840	1.696
LICENZA SUPERIORE	5.609	2.978
	<hr/>	<hr/>
	20.364	8.013

UNIVERSITÀ	
iscritti	laureati
413	72 (45% in A.S.)

OPERATORI ESTERNI AL CARCERE

Art. 17	13.376
Art. 78	1.535
mediatori culturali	352

Nel documento fornito dall'ISSP, *Aspetti trattamentali sperimentali* [a cura di Maria Manzella e Samantha Mauro, in «Le dispense dell'ISSP», n. 9, s.d. (2013 ?), p. 35], leggiamo:

"Secondo la rilevazione effettuata fra [gli allora, n.d.R.] 207 Istituti penitenziari di diverso tipo in 20 regioni, hanno risposto al questionario 113 Istituti in 18 regioni. Dalla ricerca sono emersi i seguenti dati:

- *Nell'86,41% delle carceri italiane, che hanno risposto al questionario, si fa teatro a conferma dell'altissima diffusione di una attività che viene ormai generalmente ritenuta importante dal punto di vista trattamentale per le caratteristiche di socializzazione, di confronto, di scambio e di uscita dagli stereotipi culturali.*
- *L'intervento di gruppi teatrali è stimabile intorno al 44%, per il resto l'attività viene condotta da insegnanti, educatori e volontari.*
- *Nel 50% dei casi le esperienze sono attive da più di tre anni.*
- *Nel 60,20% dei casi, i gruppi teatrali sono stabili ma caratterizzati da un'alta percentuale di ricambio dei partecipanti.*

Il quadro emerso dall'indagine risulta molto variegato, si passa dalle attività di alto spessore artistico e strutturate, ad attività occasionali, spesso improvvisate e condotte in modo superficiale".

La prima considerazione che possiamo fare, sulla base dei dati riportati, è che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e i suoi uffici di studio e ricerca hanno una visione chiara del contesto di cui si parla e sono impegnati in elaborazioni statistiche e sintesi concettuali all'avanguardia. Colpisce particolarmente l'aggettivo "sperimentale" del titolo del documento ISSP, accostato alla funzione trattamentale del teatro in carcere. Colpisce in quanto fotografa bene la situazione, senza equivoci e senza sovrapporre gli auspici alla realtà. Il teatro è, in effetti, utilizzato in carcere ancora in via sperimentale. Probabilmente il compito affidato a questo Tavolo 9 e gli intenti di questa Relazione tendono proprio a favorire il transito dell'attività teatrale in carcere dalla sperimentazione alla funzione sistematica.

Dai dati forniti dal DAP e da quelli raccolti in modo autonomo da questo Tavolo emerge che il numero dei laboratori teatrali nel 2014 è stato superiore al numero dei penitenziari italiani (209 su 198). Il report ISSP conta 107 esperienze laboratoriali sul totale. Siamo attorno al 50% dei penitenziari italiani. Non conosciamo la ragione del silenzio del restante 50% degli Istituti interrogati. Certo: senza conoscere la dimensione e tipologia dei penitenziari che hanno risposto al questionario, è assai difficile mettere in relazione il numero di laboratori col numero dei detenuti potenzialmente e poi fattualmente coinvolti. Dalle ulteriori ricognizioni sul campo effettuate negli ultimi mesi, da alcuni membri di questo Tavolo, parrebbe necessaria una migliore specificazione del dato. Anche sulla base delle audizioni effettuate (in particolare col Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere che raccoglie oltre il 60% delle Associazioni teatrali *stabilmente operanti* nelle carceri) nei medi e grandi penitenziari (oltre 100 detenuti), si è riscontrata l'attivazione di più laboratori e progetti di spettacolo, in contemporanea o l'uno di seguito all'altro, promossi da diverse Associazioni o dalla medesima Associazione (primi fra tutti i casi di Rebibbia N.C., Rebibbia Femminile, Regina Coeli, Genova Pontedecimo, Terni, Bollate, Cassino, Latina). La durata dei Laboratori è assai variabile,

soprattutto rispetto alla tipologia del penitenziario: Circondariale o Giudiziario. Si deduce che i dati proposti dal report del DAP rappresentano il fermo immagine di una realtà che è più vasta e variegata. Ad esempio, non è specificato se all'interno del computo delle attività teatrali siano inseriti i corsi di formazione professionale regionali (mestieri artistici e tecnici dello spettacolo) che sono attivi in tutto il territorio nazionale.

Segnalate le criticità della statistica offerta dal DAP, occorre comunque attestarsi sul dato del 2014 per provare a valutare la portata del fenomeno.

Il numero di 3.638 partecipanti è di per sé rilevante, anche in confronto con altre attività. Non compete col dato degli iscritti a corsi scolastici (20.364), ma rappresenta il 45% rispetto al dato dei diplomati (8.103). Non compete numericamente con le cosiddette attività ricreative (24.532), ma somma otto volte gli iscritti ai corsi universitari (413). Conta il triplo dei partecipanti alle mostre; non è invece possibile un confronto coi frequentatori delle biblioteche penitenziarie in quanto quest'ultimo dato non è fornito dal DAP. Altre fonti (Biblioteche di Roma) attestano che il prestito bibliotecario – laddove esista una biblioteca interna – coinvolge mediamente – su base mensile – 1/6 della popolazione detenuta. Purtroppo i piccoli penitenziari sono sprovvisti di una vera e propria biblioteca interna. Forse anche per questo è difficile desumere un dato nazionale attendibile (ma di ciò più oltre). In generale si rileva che l'attività di laboratorio teatrale coinvolge attualmente circa l'8% della popolazione detenuta. Il margine di espansione è ampio, soprattutto in riferimento alle case circondariali. Laddove l'offerta è di qualità e consolidata nel tempo, i tassi di richiesta di iscrizione ai laboratori teatrali (prima della selezione finale solitamente operata dalla Direzione e dal Comando di reparto) raggiungono il 30% della popolazione reclusa in un singolo reparto.

5.3. Attività teatrali - analisi di significati e funzioni

Si prenda l'assunto proposto dalla già citata relazione *Aspetti trattamentali sperimentali* (ISSP), a proposito del significato e della funzione del teatro a fini trattamentali:

"Il teatro in carcere, opportunamente canalizzato dal lavoro comune di operatori e registi, è stato lo strumento con cui sono stati sconfitti gli stili e i costumi propri dell'agire deviante.

Il teatro produce autoconsapevolezza e autopercezione, determina maggiore capacità comunicativa, l'azione scenica è un elemento per consolidare percorsi socializzanti, la riflessione di gruppo può costituire una concreta opzione terapeutica individuale e collettiva.

Il teatro ha avuto, nella dimensione "reclusa", un merito di indiscutibile valore, ha consentito, infatti, più e meglio di altre opportunità di coinvolgimento collettivo, di superare steccati e appartenenze; ha permesso a detenuti, provenienti da forme organizzate di criminalità, di confrontarsi su un terreno in cui i ruoli non sono stati determinati dalle funzioni attivate nell'area di provenienza.

[...] Le attività culturali, artistiche ed espressive sono un elemento fondamentale del progetto trattamentale perché favoriscono il percorso di maturazione e crescita personale svolgendo un significativo ruolo di supporto nella prospettiva di un positivo reinserimento sociale e della conseguente riduzione della recidiva".

[ISSP, *Aspetti trattamentali sperimentali*, cit.. Le citazioni sono tratte, rispettivamente: 1° e 2° capoverso: p. 27; 3° capoverso: pp. 26-27; 4° capoverso: p. 6.]

Tali considerazioni – per la loro portata profondamente riformatrice della visione del trattamento penitenziario – vanno approfondite e motivate nel modo più rigoroso possibile.

Già si è accennato agli esiti delle attività teatrali in funzione dell'abbattimento del tasso di recidiva. Resta da specificare meglio quanto acquisito in mesi di lavoro analitico e di audizioni, riguardo al significato generale dell'attività teatrale presso i penitenziari tenendo conto anche degli importanti e numerosi studi sul tema.

Quando parliamo del teatro in carcere parliamo di un teatro che non è sempre esistito; di un teatro che fa pensare all'ergastolano Rick Cluckey, fondatore della San Quentin Drama Workshop (1957) nel penitenziario omonimo, al suo connubio (teatrale) con il grande drammaturgo Samuel Beckett e alla grazia che Cluckey ottenne per meriti artistici. Un teatro la cui data di nascita è relativamente recente e che in Italia, dove ha iniziato a svilupparsi dai primi anni ottanta del Novecento, ha oggi conquistato una ricchezza e varietà culturale straordinaria; forse unica rispetto al resto del mondo.

È fondamentale comprendere l'ambito in cui è nato questo teatro e in cui oggi è tornato a svilupparsi perché è questo, a nostro avviso, l'humus dalla quale la cultura in carcere deve continuare a succhiare la sua linfa: il lato legato alla *socialità dell'individuo* e quello legato all'*assemblea*, all'*agorà*, alla capacità di *produrre conoscenza* e *stimolare coscienza* (riflessione).

Il teatro Carcere è un'invenzione che si è prodotta nell'ambito di quel movimento di radicale rivoluzione teatrale che ha indotto il teatro del Novecento a ripensare se stesso dalle radici, ad uscire dai luoghi deputati per dilagare nelle strade, tra la gente, abbattendo la separazione fisica e mentale tra palcoscenico e platea, tra attori e spettatori alla ricerca del proprio senso nella mutata società moderna.

Un teatro che proprio nella *socialità* e nella *relazione*, e poi nell'*etica laboratoriale* e *di gruppo* ha ritrovato la ragione del proprio essere. È il teatro che supera la logica dello spettacolo come fine unico, che ripensa se stesso dal punto di vista del fare, che cancella, quasi, l'intrattenimento alla ricerca del valore: *cosa significa e quale valore straordinario può avere "fare teatro", anzitutto per chi lo fa*.

Da tempo, grazie all'impegno di molti – studiosi, docenti, artisti, intellettuali –, e grazie al sostegno delle istituzioni (DAP-ISSP-PRAP), il teatro in carcere è studiato, considerato e trattato come una parte importante della storia del nostro teatro. Una parte con una propria, forte e incisiva identità, che sempre più tende ad uscire dalla classificazione di genere ("teatro sociale", "teatro-terapia"), ad essere pensato e, soprattutto, a 'pensarsi' – e qui è il cuore, la nuova forza di questo teatro – come teatro e basta, un teatro che, grazie alla continuità e alla solidità di alcune sue esperienze, mira, oggi, oltre che alla sua utilità sociale, alla qualità dei suoi artisti e delle opere che produce (alcuni esempi per tutti: il lavoro quasi trentennale della compagnia della Fortezza del carcere di Volterra, quello degli attori della compagnia del Teatro Libero di Rebibbia, protagonisti del film dei fratelli Taviani *Cesare deve morire*).

Un teatro il cui credo è lo stesso che animava i grandi maestri del Novecento: un teatro che non mira esclusivamente allo spettacolo, ma a creare *umanità*, *etica*, *politica* e *anima* nei suoi attori (ossia in quelli che sono suo insostituibile veicolo), e nei suoi spettatori.

In questo senso, se opportunamente usati (e vorremmo non dire più "valorizzati"), la cultura in genere e il teatro possono rappresentare, in carcere, la possibilità di non intendere più la rieducazione solo in senso etico ma in termini di reinserimento sociale.

La pena deve consentire il libero sviluppo della personalità e le attività culturali, teatro *in primis*, possono essere, anzi sono, gli strumenti più rispondenti a questo fine.

La storia ormai trentennale del teatro in carcere e delle attività culturali in genere aiuta in questo intento. L'esperienza e la letteratura sul tema (si veda il già citato documento "Milano Opera Tavolo 9 – Report", tra i materiali prodotti dai Gruppi di studio sugli Stati Generali realizzati nell'Istituto di Milano Opera, con il supporto di coordinatori esterni, e presentati nell'ottobre 2015, **allegato 1**) fanno risaltare il tratto distintivo del carcere come luogo di deprivazione sensoriale, emotiva, affettiva, intellettuale. La pratica teatrale opera una profonda modificazione dei ritmi della vita intramuraria. Ecco in sintesi i campi di intervento del teatro:

1. creare una scena alternativa a quella della vita quotidiana – un nuovo Mondo;
2. spezzare l'immobilità psico-fisica imposta dalla reclusione – espressività gestuale;
3. trasformare il tempo ciclico dell'abitudine compulsiva in Tempo "altro" – ritmo, armonia;
4. ampliare lo spazio ristretto attraverso l'uscita dalla cella e l'ingresso nella sala teatrale, ed anche attraverso l'apertura spaziale che la drammaturgia offre all'immaginazione – lo spazio;
5. riempire di parole nuove il silenzio e l'afasia carceraria – il linguaggio;
6. illuminare l'ombra cupa del carcere attraverso la potente luce della ribalta, modificando così la percezione emotiva di sé e del mondo circostante.

Come giustamente rilevato anche dal report dell'ISSP che riprende le considerazioni di un grande studioso di storia del teatro:

"La pratica teatrale offre al recluso un duplice sostegno: 1) aiuta a ricordare percezioni e sentimenti offuscati dall'alienazione carceraria, facendone scoprire di nuovi; 2) spinge ad attivare forme essenziali d'interazione e di solidarietà, intendendo lo spettacolo come un'impresa collettiva.

Il carcere tende a cancellare l'identità culturale, a deviare il pensiero, a sgretolare la lingua; a testimonianza di ciò esistono numerosi diari di detenuti che parlano di una continua lotta contro questo effetto. Per fronteggiare questo problema le uniche "armi" da coltivare sono la memoria e il dialogo". [ISSP, *Aspetti trattamentali sperimentali*, cit., pp. 24-25].

Ognuno di questi campi di intervento del teatro interessa dunque le strutture fondamentali della percezione, sensibilità, emotività, intelletto. Quella appena elencata è la sequenza delle facoltà che la filosofia moderna, la ricerca psicologica e le neuroscienze riunificano nel concetto di *immaginazione*, non a caso richiamato e anche nel report ISSP: *"il ruolo dell'immaginazione in carcere è più importante che nelle situazioni di vita normali, l'immaginazione diventa, infatti, un motore di vita e conoscenza."* [ISSP, *op. cit.*, p. 23.]

Il teatro interviene in tutti gli aspetti dell'attività immaginativa e dunque ha una capacità potenziale di modificare ciascuno di essi e quell'unità che li racchiude che, appunto, viene definita come immaginazione.

Le considerazioni sull'immaginazione del report ISSP sono riprese, come detto, da uno dei più incisivi scritti sul teatro in carcere, frutto degli studi, fondamentali e insuperati di Claudio Meldolesi, grande storiografo teatrale e sensibile esperto di teatro in carcere. Nel titolo del saggio citato dall'ISSP, è immediatamente leggibile il senso della pratica teatrale negli Istituti penitenziari: *Immaginazione contro emarginazione* ossia, in altre parole, teatro contro carcere. [Claudio Meldolesi, *Immaginazione contro emarginazione. L'esperienza italiana del teatro in carcere*, in "Teatro e storia", n. 16, 1994, pp. 41-68 (pdf scaricabile al link: http://www.teatroestoria.it/indici.php?id_volume=79)]

Ma, basta iniziare a riflettere con Meldolesi o, anche, ad assistere a molte delle rappresentazioni teatrali che ormai abitano le nostre carceri per accorgersi che quel "contro" è in realtà un (felice e azzeccato) equivoco: quando uno dei termini è il teatro quel "contro" deve leggersi "con"/"in": si ha di fronte un'opposizione il cui fine è, infatti, quello di creare un insieme.

"L'immaginazione – sottolinea Meldolesi – induce a valorizzare un meccanismo teatrale dell'interazione sociale, quello di scoprirsi scoprendo gli altri; {uscire da sé, vedendosi altri n.d.r.} laddove il comportamento coatto è fondato su obblighi e rimozioni che inducono a introiettare lo stato di emarginazione.

[...] *La pratica teatrale induce a reagire ai meccanismi di dissociazione che intaccano il comportamento, poi la personalità, poi la psiche e il principio di solidarietà della persona.*" [Claudio Meldolesi, *op. cit.*, pp. 43-44. Le evidenziazioni in carattere tondo sono nostre].

Ci sono state congiunture storiche in cui il teatro ha ritrovato in modo più efficace, e anche più consapevole, quella che per molti, Aristotele *in primis*, è la sua natura originaria. Attraverso le sue favole e la sua arte il teatro torna a parlare della "conoscenza", cioè di quella rivoluzione dell'uomo che è la *conquista dell'armonia con il (proprio) destino*. È il caso dello psicodramma di Moreno, del teatro del disagio, della teatroterapia, e, magistralmente, del teatro di cui ci stiamo occupando, quello che vive in carcere. E che, sempre più frequentemente, accetta di assumersi il rischio di funzionare come funziona il teatro fuori, che vive (o muore) del successo o dell'insuccesso decretato dal pubblico. Significa innestare una guerriglia col pubblico per sedurlo, conquistarlo, e innescare una relazione. Perché si sente che è in quella relazione la vita e il senso del teatro, e dunque lavorare per costruire – attori e regista – la capacità di comunicare con lo spettatore.

Come dicevano i padri fondatori del teatro del Novecento, se il teatro non riesce a 'parlare' ai suoi spettatori (ma in primis ai suoi attori), andando anche al di là delle parole che dice, ha poco senso; e perché l'attore possa riuscire in questa sfida deve mettersi lui, anzitutto, in gioco: *uscire dalla propria individualità* e parlare con se stesso, *confrontarsi senza maschera con la propria anima*.

Mettersi in gioco, infine (e ancora) anche in un altro senso: avere il coraggio di *assumersi il rischio anche per gli altri*, e parlare, quando si lavora in gruppo – come spesso succede nel teatro in carcere – della *necessità, imprescindibile, di agire non come singoli* (lavoro su me stesso, mi alleno perché la mia performance sia perfetta e possa 'spiccare' su quella degli altri, come è umano e come avviene spessissimo nel teatro) *ma come gruppo, organismo, diventare un corpo unico*. Capace di reagire alla "naturale" percezione del carcere quale luogo di spersonalizzazione.

Il carcere in quanto tale è devastante per l'immaginazione in quanto è devastante per ciascuna delle facoltà che concorrono in essa. La vita reclusa, infatti, determina la ripetitività di ogni gesto, impone la rigida ciclicità del tempo e del ritmo della vita quotidiana, depaupera il linguaggio e qualunque possibilità di comunicazione che non sia puramente funzionale alla più elementare sopravvivenza.

Nel contesto della vita penitenziaria si presenta la peggiore delle condizioni contemplate dal neuroscienziato Pascual-Leone nei suoi studi sulla neuroplasticità del cervello: perdita totale di flessibilità, irrigidimento definitivo della mente fino alla reiterazione maniacale dei gesti e dei pensieri.

[Si veda Norman Doidge, *Intervista ad Alvaro Pascual-Leone*, in Norman Doidge, *Il cervello infinito*, Milano, Salani, 2007, pp. 224-227; cfr. anche Alvaro Pascual-Leone, Roy Hamilton, *The metamodal organization of the brain*, in Christian Casanova, Maurice Ptito (a cura di), *Progress in Brain Research*, Elsevier Science Ltd, 2001; vol. 134, pp. 427-445].

Per descrivere la condizione di rigidità mentale Pascual-Leone utilizza la metafora della collinetta innevata: immaginiamo di scendere in slitta dalla sommità fino alla base. La prima discesa descriverà un tracciato che è il frutto della mediazione fra la nostra intenzione direzionale e la conformazione dei rilievi collinari:

“Ma ciò che accadrà sicuramente la seconda volta che scenderemo dalla collina, è che sarà molto probabile ritrovarci in un altro punto alla base, ma un punto che ha relazione con il percorso della prima discesa. Non saranno due percorsi identici ma saranno abbastanza vicini. Se passassimo tutto il pomeriggio a risalire a piedi e riscendere in slitta alla fine avremmo alcuni percorsi che sono stati utilizzati molte volte, altri pochissimo ... e sarà difficile non seguire le tracce più battute”. [Norman Doidge, *Intervista ad Alvaro Pascual-Leone*, cit.]

Anzi, mano a mano che si scende, alcuni percorsi diventerebbero quasi come binari, tracce obbligate. Queste ‘tracce’ mentali, commenta Doidge, possono condurre a delle abitudini. Se sono buone ne avremo un beneficio, se sono cattive ne avremo un danno.

“È possibile, una volta che le tracce o i percorsi neurali sono stati stabiliti, uscirne e seguirne altri? Sì, ma è difficile perché una volta create le tracce, queste diventano molto efficaci, veloci nel guidare la nostra metaforica slitta. Prendere un percorso diverso diventa sempre più difficile. E’ necessario un ostacolo di qualche tipo, un ostacolo importante, per indurci a cambiare la direzione tracciata”. [Norman Doidge, *Mente e cervello*, cit., p. 226].

L’idea dell’ostacolo – il termine “ostacolo” – evoca qualcosa di sgradevole, un inciampo, un albero caduto di traverso sul percorso. Eppure nulla vieta di pensare all’ostacolo come a una piacevole sorpresa. Il teatro potrebbe essere questo ostacolo piacevole che si frappone sul percorso obbligato di abitudini, sensazioni, luoghi comuni mentali, reiterazioni di gesti e pensieri, imposto dal contesto carcerario.

Per abbandonare quella che Doidge chiama la “traccia mentale obbligata” occorrerebbe cancellare o ‘disapprendere’ (*unlearning*) le associazioni negative, i percorsi consolidati e ossessivi del contesto nel quale ci troviamo. «Quando una persona sviluppa un network neurale, questo diventa efficiente, autosufficiente, e proprio in quanto abitudine, diventa difficile da cancellare». Siamo di fronte a una sorta di competizione fra ‘apprendimento’ e ‘disapprendimento’. Per modificare le tracce fissate occorre prima di tutto che si verifichi un processo di disapprendimento. «Se tentassimo semplicemente di costruire e rinforzare nuove connessioni nell’apprendimento di tracce alternative, i nostri network neuronali presto si saturerebbero. Per trascrivere nuovi ricordi, tracce, immagini, occorre fare spazio. Cancellare per poter riscrivere».

Pare di poter dire che la mente così descritta non sia un contenitore infinito. Ed anche che il disapprendimento sia una procedura lenta ed anche dolorosa.

[Si veda in proposito: Walter Jackson Freeman, nel suo *Societies of brains. A study in neuroscienze of love and hate* [New York, Lawrence Associates Hillsdale, 1995, pp. 122-123] mette in campo l’idea dell’elaborazione del lutto per la perdita di un amore. Sul punto cfr. anche Norman Doidge, *op. cit.*, p. 134].

Anche in questo caso possiamo argomentare come sopra: disapprendere una pessima abitudine può avere il suo lato piacevole, se si adopera un ostacolo che sia in sé gratificante. Come un nuovo amore può spazzare via il vecchio, così una piacevole sensazione di libertà come quella che si prova a interpretare un personaggio, potrebbe rendere meno doloroso l’abbandono della routine penitenziaria alla quale il detenuto si aggrappa spesso nel tentativo di normalizzare il proprio disagio.

Non si deve però sottovalutare il problema della fatica del disapprendimento: è la fatica del disapprendere che rende talvolta così lento il processo di liberazione "teatrale" dalla dimensione mentale del carcere che attanaglia tutti i reclusi. La frase con la quale si chiude il film *Cesare deve morire* dei fratelli Taviani, «da quando ho conosciuto l'arte questa cella è diventata una prigione», rende perfettamente la fatica dell'abbandono di quella "prigione interiorizzata" che il recluso crea per sopravvivere allo strazio del tempo del carcere, un tempo solitamente "chiuso", senza presente, proiettato nel passato o nel futuro dell'attesa.

Il teatro in carcere, giorno dopo giorno, prova dopo prova, personaggio dopo personaggio, può essere un *ostacolo* al reiterarsi automatico dei percorsi mentali imposti come tracce neurali dalle condizioni della vita reclusa. Non solo, il teatro in carcere non si limita a influenzare il vissuto dei detenuti coinvolti. Irrompe anche nell'immaginario delle altre componenti del "gioco": gli altri detenuti che non frequentano il palcoscenico; gli agenti della Polizia penitenziaria, la Dirigenza (direttori, area educativa, psicologi ...) i familiari.

Non è possibile argomentare sull'operare del teatro in carcere limitandosi alla componente dei detenuti. Occorre riflettere sull'agire del teatro nell'intero contesto dato.

La questione può essere affrontata assumendo diversi angoli visuali:

5. il teatro può modificare le condizioni psico-fisiche e spirituali dei detenuti coinvolti;
6. il teatro può modificare la visione che di loro hanno gli altri detenuti;
7. il teatro può modificare la visione degli agenti e delle direzioni;
8. il teatro può modificare la visione che i familiari hanno dei loro congiunti reclusi.

Questo circolo potenzialmente 'virtuoso' di rimandi è davvero quello che appare: un gioco di specchi che riflettono e trasformano le immagini rimbalzanti da una componente all'altra. Non c'è una singola componente che muta in questa circolarità riflettente: tutte mutano. È questo mutamento complessivo che può determinare la trasformazione della 'mente reclusa', l'abbandono (parziale) del disturbo ossessivo-compulsivo indotto dalla galera, il disapprendimento del network neurale consolidato a vantaggio di un nuovo orizzonte di apprendimento.

Occorre quindi tenere conto della circolarità del procedimento innescato dal teatro nella totalità del suo contesto.

E occorre riflettere, anche, sulla funzione dell'altra componente fondamentale dell'atto teatrale: il Pubblico.

5.4. Attività teatrali – il pubblico

Il riferimento di questo paragrafo è l'obiettivo n. 12 indicato dal Comitato degli esperti per il coordinamento degli Stati Generali:

12. *Verificare le differenti prassi seguite per l'accesso del pubblico esterno agli eventi culturali, di spettacolo e sportivi proposti all'interno dei penitenziari. Indicare soluzioni per standardizzazione delle pratiche volte a favorire la presenza di spettatori esterni (stante la rilevanza ai fini del compimento di ogni percorso espressivo).*

Il teorema del teatro del Novecento è la formula del "teatro povero" di Grotowski: *"Il teatro può esistere senza cerone, senza costumi e scenografie decorative, senza una zona separata di rappresentazione (il palcoscenico), senza effetti sonori e di luci...* Non può invece esistere

senza un rapporto diretto e palpabile, una comunione di vita fra l'attore e lo spettatore" [Jerzy Grotowski, *Per un teatro povero*, Roma, Bulzoni, p. 25. Le evidenziazioni in tondo sono nostre].

Basta che ci sia un solo attore e un solo spettatore. Il teatro è la realtà di questa relazione. Soprattutto quando si svolge in carcere, dove questo binomio acquista un valore imprescindibile. Perché il teatro in carcere possa 'lavorare' nella mente dei reclusi per indurre gli effetti di cui si è parlato, è necessaria la presenza del pubblico che però, se costituito dalla comunità del carcere (rappresentanti delle istituzioni e dell'Amministrazione, agenti, educatori, volontari), rischia di non esser percepito come 'spettatore'. I termini 'teatro' e 'spettatore' presuppongono, etimologicamente, l'azione del guardare: dai tempi della tragedia greca teatro è il 'luogo in cui si guarda' e in cui, dal Cinquecento, 'si è guardati'; si guarda in se stessi come in uno specchio e si lavora sull'immagine di sé che si vuole offrire a chi guarda; immagine che sarà tanto più efficace quanto più l'altro sarà percepito come spettatore e non 'testimone'. Tanto più, quindi, se invece di essere 'del carcere' è 'del mondo fuori'; se, anzi, vi entra proprio per 'guardare', attraverso il teatro, l'altro da sé ed insieme se stesso. Quando le circostanze date vengono rispettate il teatro diviene davvero un ponte verso la società esterna; e, anche, un ponte verso la riappropriazione della propria coscienza e della propria realtà. Un *laboratorio* di utopia, un 'percorso di libertà', come lo definisce Armando Punzo, «che vuole rifare le regole della realtà; una forma di costrizione per rompere i muri, per cercare una via d'uscita»; per costruire una diversa opportunità individuale nel ritorno alla quotidianità sociale.

Il tema del pubblico degli eventi teatrali (e culturali in genere), è risultato fondamentale anche in sede di confronto con le diverse esperienze convocate in audizione o altrimenti sentite [audizione del Presidente del Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere; audizione di Armando Punzo, direttore della Compagnia della Fortezza di Volterra; visita all'Istituto di Prato; materiali prodotti dai Gruppi di studio sugli Stati Generali realizzati nell'Istituto di Milano Opera, con il supporto di coordinatori esterni, e presentati nell'ottobre 2015].

Gli attori detenuti, gli operatori che li guidano, e i rappresentanti dell'area educativa chiedono con forza che la presenza del pubblico alle rappresentazioni venga considerata dall'Amministrazione come parte fondante dell'attività.

Dalle ricognizioni fatte si evince che solo presso alcuni Istituti la presenza del pubblico esterno viene prevista e regolata. In molti Istituti si ritiene che la presenza del pubblico esterno possa rappresentare un problema per la gestione della sicurezza. In alcuni casi viene ritenuta problematica anche la compresenza fra pubblico esterno e familiari dei detenuti e fra pubblico esterno e pubblico di detenuti. Ciò in patente contraddizione con la prassi ormai consolidata presso carceri quali Bollate, Opera, Marassi, Pontedecimo, Terni, Rebibbia N.C., Rebibbia Femminile, Cassino, Padova – solo per citare alcuni casi. Da richiamare è l'innovativo Protocollo d'Intesa del 2014 (**allegato 23**) fra Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, il PRAP del Lazio e la Direzione di Rebibbia N.C., che rimette alla Direzione dell'Istituto la decisione circa l'ingresso del pubblico esterno richiedendo esclusivamente l'invio della lista dei partecipanti alla Magistratura di Sorveglianza, per presa visione. La *ratio* di questo procedimento è che nel caso degli spettacoli teatrali e/o delle manifestazioni culturali il pubblico non entra in diretto contatto con i detenuti, se non attraverso lo spettacolo. (Si veda anche **allegato 25**).

→ Una tale prassi, assai avanzata, dovrebbe essere estesa a tutti i contesti analoghi, anche a partire dalla considerazione del fatto che essa è stata adottata in seguito ad una esperienza decennale che non ha mai presentato elementi di criticità in ordine alla gestione dell'ordine e della sicurezza, e viene attuata col pieno coinvolgimento e condivisione della Polizia penitenziaria.

Resta infine da affrontare il tema della possibilità di rappresentare gli spettacoli oltre le mura penitenziarie. L'esperienza pilota della Fortezza di Volterra ha aperto la strada all'utilizzo dei permessi di lavoro esterno ex art. 21 O.P. Tramite questo strumento, molte compagnie teatrali

attualmente hanno la possibilità di rappresentare le proprie produzioni *extra moenia*. Come nel caso dell'accesso del pubblico esterno al carcere, anche in questo caso si ravvisa la necessità di formalizzare indirizzi comuni cui possano ispirarsi le Direzioni per rendere possibile questa importantissima opportunità trattamentale. La gratificazione dell'applauso del pubblico, la fiducia che accorda la Giustizia nella concessione del permesso di rappresentazione esterna, il "ritorno", sia pure mediato dal teatro, alla società esterna, costituiscono elementi capaci di consolidare i risultati trattamentali previsti dal lavoro teatrale.

5.5. Attività teatrali – fare sistema – formazione professionale

I riferimenti di questo paragrafo sono negli obiettivi n. 9 e 10 indicati dal Comitato degli esperti per il coordinamento degli Stati Generali:

9. [...] *Focus sulla centralità della relazione fra risultati attesi e risultati conseguiti da ciascuno dei progetti ammessi ed eventualmente finanziati direttamente dall'Amministrazione Penitenziaria.*

10. *Definire il ruolo del volontariato culturale, artistico e sportivo nel contesto delle attività trattamentali [...]*

Nel già più volte citato report dell'ISSP viene sottolineata l'urgenza di una migliore definizione della tipologia di attività teatrale rispetto al contesto penitenziario di riferimento, introducendo la distinzione fra l'intervento nelle Case di Reclusione e l'intervento presso le Case Circondariali per custodia giudiziaria:

"Nel confezionare l'offerta del progetto teatrale deve essere tenuta presente la tipologia di detenuti che si intende coinvolgere; è evidente, infatti, che chi è condannato ad una lunga detenzione può "garantire" un impegno più costante, mentre in Istituti con un forte ricambio di detenuti i progetti devono essere studiati in modo diverso, non potendosi affrontare un discorso formativo di lungo periodo. Non è una coincidenza che i progetti migliori siano stati realizzati all'interno di Case di Reclusione nelle quali i detenuti definitivi spesso scontano lunghe pene.

Un'altra componente da tenere presente è la provenienza dei detenuti, atteso che la massiccia presenza di detenuti stranieri in alcuni Istituti presenta il limite della lingua, spesso parlata in modo approssimativo, e quindi eventuali progetti artistici devono essere pensati e strutturati sfruttando l'opportunità di un confronto tra diverse culture e superando l'idea di un lavoro teatrale legato ad un copione scritto" [ISSP, Aspetti trattamentali sperimentali, cit., p. 29]

In un progetto di definizione generale della funzione trattamentale del teatro, e in vista dell'inserimento dello stesso, a pieno titolo, nel ventaglio dell'offerta formativa in carcere, occorre tenere ben presenti queste considerazioni di buon senso, nonché tutte le evidenze offerte dall'osservazione di lungo periodo su una vasta casistica oggi disponibile.

In sede di audizione, ricognizione sul campo e consultazione di report e documenti, il Tavolo 9 ha potuto effettivamente riscontrare l'urgenza di un'esatta definizione del ruolo dell'attività teatrale, a seconda del contesto. Ciò che sembra mancare è un carattere sistematico degli interventi, che non può derivare dallo spontaneismo dei proponenti, cui spetta invece l'onore e l'onere di tradurre creativamente le superiori istanze trattamentali assecondando con "autonomia responsabile" le linee guida che provengono dall'Amministrazione, così come avviene in tutti gli altri comparti del trattamento, dell'istruzione, dell'attività sportiva, fino all'offerta formativa e al lavoro. Il teatro non pare avere per

nessuna ragione uno status privilegiato o un fondamento culturale che lo rende avulso da ogni contesto, tanto da voler rivendicare un livello di autonomia creativa, indifferente alla valutazione dei bisogni degli utenti, autonoma rispetto alle istanze delle aree educative e delle direzioni, e svincolata da ogni analisi di *follow-up*. Anzi, proprio il *follow-up* periodico e finale, come rapporto fra risultati attesi e conseguiti dal singolo progetto approvato, dovrebbe costituire termine di garanzia dei progetti trattamentali su base teatrale che vanno messi a sistema.

Ciò vale soprattutto in considerazione del fatto che i costi dei laboratori teatrali in carcere sono coperti in larga misura da fondi pubblici (su questo punto critico, più oltre) provenienti da Enti Locali, Ministero dei Beni Culturali e dalla stessa Amministrazione Penitenziaria, secondo differenti livelli e modalità. Già nel 2013 la Corte dei Conti espresse evidenti perplessità rispetto all'abitudine dell'Amministrazione di non procedere al *follow-up* dei progetti finanziati. La scarsità di finanziamenti per le attività teatrali in carcere, tanto e giustamente lamentata dalle organizzazioni del Terzo Settore, andrebbe superata con un'azione congiunta consistente in:

- messa a sistema delle attività e loro pieno riconoscimento da parte del Ministero di Giustizia e del Ministero Beni e Attività Culturali e del Turismo;
- responsabilizzazione degli operatori creativi rispetto al rapporto fondi disponibili/risultati conseguiti;
- istituzione di una nuova figura professionale nei ranghi dell'Area educativa che assicuri una competente attività di monitoraggio delle attività teatrali, nella salvaguardia dell'autonomia creativa degli operatori esterni da una parte, e del diritto dell'utenza a ricevere dalle attività intraprese un beneficio diretto e spendibile al termine dell'esecuzione penale.

Il presente rapporto ad indirizzo generale non è la sede per discutere nel dettaglio quali forme espressive meglio si adattino ai diversi contesti penitenziari. Nostro compito è, piuttosto, quello di individuare le linee guida di una profonda riforma dell'offerta teatrale a fine trattamentale. E' stato da più parti sollevato il problema della qualifica minima degli operatori e dei loro progetti. In particolare **lo stesso obiettivo n. 9**, nella sua prima parte indica la *opportunità di definire gli standard minimi di competenza e formazione specifica degli operatori, tali da garantire la migliore relazione con la popolazione detenuta coinvolta nelle attività ed il miglior esito delle stesse [...]*.

È stato quindi dibattuto il tema della "formazione dei formatori", in particolare in sede di audizione del prof. Vito Minoia, Presidente del Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere (d'ora in poi CNTiC) e del Direttore Generale dello Spettacolo dal Vivo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (d'ora in poi MIBACT), dott. Onofrio Cutaia. Di seguito alcune considerazioni svolte e un'ipotesi di lavoro conclusiva.

Si avverte la necessità di accogliere a pieno titolo nel mondo teatrale quella particolare forma che è il teatro in carcere. Ciò tanto a garanzia del ruolo degli operatori, che a beneficio degli utenti dei laboratori. Fra le modalità possibili di questo rapporto, si è immaginato un coinvolgimento nelle attività teatrali in carcere di professionisti e compagnie provenienti da scuole pubbliche nazionali e regionali. Un collegamento stabile fra Ministero della Giustizia e MIBACT potrebbe garantire la circolazione di intelligenze, talenti e progetti creativi fra i due mondi, oggi ancora paralleli e scarsamente comunicanti. Sarebbe dunque opportuno che i piani di studio delle accademie offrissero agli allievi anche una preparazione specifica sul piano del "teatro nel sociale". Preparazione oggi scarsissima e affidata a iniziative private o alle Università, e, quindi, molto sbilanciate sulla preparazione teorica a svantaggio dell'esperienza sul campo e della pratica di palcoscenico. Ciò garantirebbe, come ricaduta non trascurabile, l'occupabilità di giovani talenti spesso privi di prospettive professionali, in un comparto –

quello del teatro – colpito, nel nostro Paese, da una grave crisi. I detenuti coinvolti nei progetti beneficerebbero, al contempo, della qualità della preparazione dei loro docenti, di una certa osmosi col mondo del teatro e dello spettacolo professionali, con l'apertura di prospettive di impiego futuro, ad oggi impensabili.

Particolarmente interessanti sono stati i pareri espressi in audizione da Armando Punzo per la Compagnia della Fortezza di Volterra e da Vito Minoia per il CNTiC, a proposito delle opportunità formative offerte ai detenuti nel campo dei mestieri tecnici dello spettacolo. Accanto all'aspetto risocializzante del teatro come arte espressiva, emerge l'aspetto professionalizzante della pratica di palcoscenico. In vista del reinserimento lavorativo dei detenuti sarebbe opportuno sviluppare progetti per la formazione di tecnici di palcoscenico, macchinisti, fonici, illuminotecnici, in collaborazione con le Regioni – Assessorati alla Formazione – ed Enti di formazione accreditati. Creando un sistema di vera osmosi fra il mondo dello spettacolo, il teatro in carcere e le istituzioni preposte alla formazione professionale, le competenze acquisite nel corso dell'esecuzione penale, potranno essere immediatamente spendibili per l'inserimento nel mondo del lavoro. Significativo, in questa direzione, il progetto portato avanti dal gruppo di lavoro formatosi a seguito della stipula del Protocollo d'intesa tra Ministero Della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Istituto Superiore Di Studi Penitenziari e CNTiC [per esso si rimanda a Massimo De Pascalis, *Un'occasione generativa di un nuovo essere sociale in carcere*, in «L'eco dell'ISSP», n. 03, marzo 2014, pp. 21-27].

Un'altra prospettiva delineata in sede di audizione è quella relativa al rapporto fra operatori teatrali e Istituti di formazione e ricerca, istituiti presso il DAP, in primis l'ISSP, che potrebbe offrire ai formatori teatrali corsi di formazione ed aggiornamento, tali da garantire ai "teatranti" quel grado di competenza specifica sul sistema penitenziario, oggi necessaria per ottemperare appieno al compito di sussidiarietà che la legge assegna al Terzo Settore. Non è da trascurare il fatto che gli operatori teatrali, formati con corsi di aggiornamento presso l'ISSP, potrebbero beneficiare di un surplus di stima e considerazione da parte del personale penitenziario, superando quel tanto di estraneità e sospetto sui ruoli e sulle funzioni che ancora danneggia le relazioni intramurarie.

Sulla stessa linea si è argomentato a favore del coinvolgimento di operatori teatrali in sede di formazione del personale penitenziario, al fine di esplicitare e diffondere il valore e la funzione dell'intervento teatrale nel contesto penitenziario. Funzione e valore ancora troppo spesso ricondotti alla mera funzione di 'intrattenimento'.

Sul punto si sono già fatti alcuni passi come è emerso dall'audizione con il prof. Vito Minoia, presidente del CNTiC, e capofila, assieme a numerose altre associazioni facenti capo al CNTiC, del progetto "Destini incrociati" finanziato per il triennio 2015-2017 dal MIBACT - Progetti di Inclusione Sociale. Tra i punti di forza di questo progetto la realizzazione di iniziative di formazione degli operatori, degli artisti e del pubblico, in partenariato con ISSP, Dams dell'Università Roma Tre e Associazione nazionale critici di teatro. Raccogliendo riflessioni elaborate nel corso degli anni dagli operatori e dagli studiosi del tema, si sottolinea l'urgenza di una riflessione sulle possibilità e sulle necessità di occasioni formative nei vari ambiti del teatro in carcere imprescindibile per la crescita e l'ulteriore qualificazione del teatro in carcere in Italia.

→ Dopo trent'anni di esperienze, la maturazione del settore deve passare attraverso la creazione di occasioni formative strutturate e approfondite rivolte ai diversi livelli della formazione del teatro in carcere: detenuti, operatori teatrali, personale penitenziario, e pubblico. Tra le azioni messe in campo dal progetto CNTiC:

4. *La formazione del personale del carcere* (dicembre 2015): un incontro formativo rivolto al personale dei singoli Istituti penitenziari (dai direttori agli educatori al personale di polizia) per preparare al meglio l'ambiente nel quale dovranno operare i vari laboratori di produzione teatrale;

5. *La formazione degli operatori del teatro in carcere*: seminario rivolto agli operatori teatrali e ai rappresentanti delle istituzioni (a chi ha già esperienza professionale sul campo e a chi inizia ora), che prevede conseguenti esperienze di tirocinio e tutoraggio di almeno un anno presso situazioni già professionalizzate. Obiettivo, non secondario, di questa iniziativa è quello di favorire la nascita di una sorta di elenco (albo?) di operatori qualificati, dotati di un adeguato curriculum di esperienza da segnalare agli enti e istituzioni interessati a promuovere il potenziamento di questo tipo di attività teatrale;

6. *La formazione del pubblico del teatro in carcere*: onde arginare la purtroppo naturale tentazione voyeuristica del pubblico, inevitabilmente attratto da quello che la moderna società dello spettacolo spinge a classificare come "circo della marginalità".

L'osmosi fra l'universo teatrale e quello penitenziario potrebbe rappresentare una garanzia per il miglior espletamento della funzione che il teatro ha assunto nel contesto trattamentale.

Infine, quanto all'istituzione di una figura professionale nuova nei ranghi dell'Amministrazione, con specifica competenza nel campo dell'espressività artistica e della pratica culturale attiva, si è delineata la necessità di un approfondimento nelle sedi opportune (legislativa e amministrativa). Lungi dal suggerire di affidare agli operatori dell'area trattamentale il ruolo "artistico" che è proprio degli operatori teatrali (come avviene ad esempio nel mondo anglosassone al mero fine di terapia psicologica e *counseling*), si suggerisce che la figura dell'educatore di riferimento teatrale possa fungere da facilitatore nella realizzazione dei progetti e come garante monitor della loro qualità e della loro ricaduta trattamentale.

5.6. Strutture e dotazioni tecniche

5. *ricognizione sulla presenza e fruibilità di biblioteche, locali ricreativi, per arti pittoriche, musica, artigianato, teatro, attività sportive all'interno degli Istituti penitenziari; indirizzo sull'adeguamento e/o edificazione di spazi dedicati.*

Diverse le criticità emerse intorno al tema degli spazi per la cultura all'interno degli Istituti penitenziari, a partire dalla loro oggettiva carenza (sovente lo spazio preposto allo svolgimento delle attività culturali è quello "della socialità" che viene così contemporaneamente occupato dagli utenti e dagli operatori dell'attività e da detenute/i che non vi partecipano). Non a caso tra le azioni intraprese dal tavolo quella di predisporre alcuni questionari (che sono stati sottoposti alle direzioni) volti, anzitutto, a censire gli spazi dedicati alle attività culturali e a comprenderne le caratteristiche (oltre all'individuazione degli spazi, i format elaborati prestano attenzione anche alle loro caratteristiche architettoniche e tecniche). La necessità è quella di tracciare un quadro preciso della situazione esistente che consenta, anzitutto, di verificare l'effettiva portata ed efficacia di queste attività, anche in rapporto alla durata e continuità degli interventi.

Questi i questionari elaborati e inviati alle direzioni:

1. *Strutture e spazi dedicati alla popolazione detenuta per attività di Spettacolo, Arte, Formazione Culturale (allegato 2 bis)* che accompagna un altro questionario predisposto per il censimento delle strutture sportive (**allegato 2**): *Impianti sportivi da destinare al benessere della popolazione detenuta*). È stato realizzato col proposito di monitorare quanto già esiste e quanto va invece realizzato in ciascun carcere italiano, dal punto di vista degli spazi, delle strutture e delle dotazioni tecniche disponibili, per offrire ai detenuti e agli operatori culturali la possibilità effettiva di mettere in prova e realizzare uno spettacolo, un concerto, un incontro in biblioteca o una mostra d'arte. L'azione del Tavolo 9 si collega, per questo verso, a quella del Tavolo 1 ("Spazio della pena: architettura e carcere"), con il comune intento di indirizzare l'attenzione del Legislatore all'urgenza di reinventare lo spazio detentivo non in funzione di un'astratta idea

di custodia, ma nell'interesse preminente dei custoditi di veder ampliata al massimo l'offerta trattamentale. Troppo frequentemente il personale penitenziario e gli operatori del Terzo Settore vedono infrangere i migliori propositi contro la barriera della carenza o assenza di luoghi deputati al trattamento, alla cultura, all'arte, all'istruzione. Questo, spesso, rischia di essere l'ostacolo primo sulla via di una positiva revisione del sistema dell'esecuzione penale. Tale ostacolo va rimosso con un forte impegno alla ristrutturazione degli spazi di pena.

2. *Mappatura dei teatri in carcere* volta a censire e documentare la portata di un fenomeno che rappresenta una delle maggiori eccezioni culturali non solo dei nostri Istituti penitenziari, ma del nostro Paese. Un censimento dei teatri in carcere in Italia – ad oggi mai realizzato – che, oltre alla rilevazione dell'effettiva presenza di spazi per attività collettive all'interno dei penitenziari (luoghi per le prove e teatri veri e propri), è interessato ad altri dati ritenuti fondamentali per analizzare e comprendere appieno il fenomeno e la sua utilità: tipologia degli Istituti, chi porta teatro in carcere, chi lo fa (individuazione della tipologia dei detenuti per età, nazionalità, titolo di studio, tipo di pena), soggetti finanziatori; tipologia dei laboratori teatrali, tipologia di pubblico ammesso alle rappresentazioni ecc. **(allegato 2 ter)**.

Al tema degli spazi del teatro in carcere si sono collegate anche le riflessioni inerenti alla necessità – ribadita dagli operatori auditi e dalle audizioni pubbliche con i detenuti – di una semplificazione delle procedure di accesso all'interno dei penitenziari per gli operatori teatrali e culturali; alla necessità di "aprire" le esperienze al pubblico esterno e, ove possibile, di portare lo spettacolo "in esterna", sia creando sinergie con Comuni Regione e/o privati al fine di inserire – come del resto accade anche se in una percentuale limitata di casi – gli spettacoli "carcerari" nei cartelloni dei teatri cittadini (nell'ottica di favorire lo sviluppo di progetti di scambio fra teatri penitenziari e teatri cittadini, anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie – teatro in diretta streaming), sia creando le condizioni per lo scambio di spettacoli carcere-carcere fra Paesi europei.

5.7. La questione fondamentale della lettura. Le biblioteche

I riferimenti di questo paragrafo sono gli obiettivi n. 5 e 8 indicati dal Comitato degli esperti per il coordinamento degli Stati Generali:

5. *Esequire una ricognizione sulla presenza e fruibilità di biblioteche, locali ricreativi, per arti pittoriche, musica, artigianato, teatro, attività sportive all'interno degli Istituti penitenziari; indirizzo sull'adeguamento e/o edificazione di spazi dedicati. Ciò anche in riferimento alle condizioni di sicurezza per l'accesso del pubblico esterno.*

8. *Effettuare una ricognizione delle più diffuse attività e sui progetti pilota che coinvolgono le persone detenute riguardo a teatro, ripresa video-documentaria e di finzione, espressività del corpo, espressione musicale in genere (canto ed esecuzione), scrittura creativa e giornalismo, arti figurative, sport in genere con particolare riferimento alle attività sportive di gruppo. Ricognizione sulle fonti e metodologie di finanziamento delle attività, anche in relazione alla necessaria continuità dei progetti nel lungo periodo ed al rigore e trasparenza nell'impiego dei fondi.*

- La questione fondamentale della lettura e l'importanza delle biblioteche all'interno degli Istituti penitenziari sono temi cui questo tavolo ha dato molta importanza. Le questioni ad essi legate, a partire dalla ricognizione degli spazi, delle loro caratteristiche architettoniche e tecniche, delle loro dotazioni, del sistema che li regola e, ancor di più dall'importanza della lettura in carcere, sono state affrontate innanzitutto a partire dall'esame del Protocollo d'intesa per la promozione e la gestione dei servizi di biblioteca negli istituti penitenziari italiani (firmato l'11 aprile 2013 tra DAP, Conferenza delle Regioni, Unione Province italiane, Associazione nazionale dei Comuni italiani,

Associazione italiana biblioteche). La valutazione del Protocollo è stata unanimemente positiva e si sono discussi i modi per rendere quanto stabilito effettivamente realizzato nella pratica detentiva. Il tema è stato a lungo dibattuto anche nel corso di una lunga audizione con la dott.ssa Giada Ceri, alla quale era stato preventivamente chiesto l'invio di interessanti documenti da lei redatti (**allegato 24**).

Due i temi oggetto dell'audizione: da un lato il sistema delle biblioteche, dall'altro le attività legate alla lettura e alla scrittura proposte ai detenuti. Le necessità emerse dal confronto con la dott.ssa Ceri sono:

1. ricognizione delle esperienze in essere su tutto il territorio e, anche, delle dotazioni: biblioteche vere e proprie, sale di lettura, spazi per i laboratori e/o per esperienze legate alla lettura e alla scrittura, personale coinvolto, dotazioni delle biblioteche, creazione di una rete tra i sistemi bibliotecari dei diversi Istituti;
2. ricognizione delle predette esperienze e previsione e/o rilevazione dei relativi costi per creare le condizioni per una reale e quanto mai utile riflessione che, a partire dai costi, tenga conto:
 - delle risorse finanziarie effettive e di quelle da (eventualmente) prevedere;
 - delle figure professionali esistenti di quelle da (eventualmente) prevedere;
3. ritorno (della presenza e della efficienza delle biblioteche e delle esperienze di lettura e scrittura ad esse collegate), sia dal punto di vista della formazione di una professionalità per i detenuti, sia, ancora di più, dal punto di vista dell'aumento dell'alfabetizzazione. Tema, questo dell'alfabetizzazione, che si propone di considerare come una sorta di origine del sistema di riferimento delle attività culturali in carcere, come il "punto-zero" sul quale orientare quello che si auspica possa diventare un "sistema bibliotecario carcerario", e dal quale valutare, ordinare, prevedere e scegliere le esperienze da proporre;
4. Valutazione dell'effettiva corrispondenza tra le 'offerte' (dotazioni delle biblioteche, personale preposto; ma anche proposta di laboratori ed esperienze sul campo), il loro costo, il numero effettivo dei detenuti che potrebbero beneficiarne (valutazione dei costi anche in base al numero dei detenuti effettivamente ospitati dall'Istituto) e, soprattutto, le esigenze trattamentali 'personali' e specifiche delle persone detenute.

Il 'punto-zero' cui si è accennato dovrebbe essere come la direzione cui orientare l'ago di una bussola affinché le biblioteche in carcere possano diventare luoghi di aggregazione culturale e affinché l'alfabetizzazione sia la *conditio sine qua non* delle attività offerte in questo ambito, soprattutto in considerazione della forte presenza di stranieri tra la popolazione detenuta e dell'importanza dell'alfabetizzazione anche in funzione del reinserimento sociale. Collegare dunque – è questa la raccomandazione che emerge con prepotenza dalle riflessioni sul punto, corroborate da primi dati messi a disposizione dalla dott.ssa Ceri – le cosiddette attività ricreative alla produzione di risultati che siano misurabili, e che tengano conto del livello di alfabetizzazione dei loro utenti.

5.8. Problema dei finanziamenti alle attività culturali. Rapporti con i ministeri

Uno dei temi importanti emersi in sede di audizione, ricognizione di esperienze e raccolta documentale, riguarda il finanziamento dei progetti d'arte e cultura nelle carceri. Le analisi effettuate rivelano un panorama a macchia di leopardo, con Regioni molto impegnate a sostenere economicamente i progetti proposti dal Terzo Settore (Toscana, Emilia Romagna); Regioni nelle quali il sostegno è limitato (Lazio, Umbria, Puglia); Regioni che sostengono le attività soltanto occasionalmente o mai. I Comuni svolgono un qualche ruolo, ma anche in questo caso in modo episodico. Gli stessi PRAP regionali intervengono talvolta con piccoli sostegni, ma è difficile rintracciare la *ratio* di tali atti sporadici.

Quanto al MIBACT, esiste da decenni un fondo afferente al FUS che è riservato al sostegno dei "progetti di inclusione sociale" mediante il teatro (ultima modifica art. 43, D.M. 1 luglio 2014), con una dotazione di € 310.000,00 assegnati, nel 2015, complessivamente a 6 associazioni di cui 2 intervengono in vari campi del teatro sociale e 4 svolgono attività in toto o in parte all'interno dei penitenziari. Il settore privato, infine (fondazioni bancarie, impresa privata, sponsor), contribuisce occasionalmente al sostegno delle iniziative. Resta tuttavia un quadro nazionale contraddistinto ancora una volta dal tema della "doppia velocità", con un tessuto economico che al Nord è capace di offrire risorse e seguirne con rigore l'impiego. Al Centro la disponibilità è più scarsa ma interviene maggiormente l'ente pubblico; al Sud scarseggia gravemente tanto il sostegno pubblico quanto quello privato. Alcune associazioni hanno potuto beneficiare di fondi provenienti dall'Europa, o per finanziamento diretto in risposta a *call*, o in via indiretta tramite POR FSE. Si tratta comunque di casi eccezionali e limitati. Di fatto non è stimabile l'ammontare dei contributi complessivamente erogati a favore delle iniziative culturali in carcere, ma certamente, su scala nazionale, esso è poco più che simbolico. Tale condizione rende precarie e spesso scarsamente qualificate le proposte culturali avanzate dal Terzo Settore.

Si ritiene che solo un'esatta definizione del valore e della funzione dei progetti culturali nelle carceri, a livello normativo nazionale e regionale, possa ovviare al problema della precarietà degli interventi. Come si è già sottolineato, fino a quando le attività culturali verranno rappresentate come mera occasione di intrattenimento per la popolazione detenuta, le fonti di approvvigionamento finanziario per il necessario sostegno alle professionalità esterne impiegate nei progetti non basteranno a soddisfare la domanda, né a dare un sostegno davvero significativo all'offerta.

Un passo avanti in questo senso potrebbe essere fatto ove si aprisse e 'istituzionalizzasse' un dialogo *con* e *tra* i Ministeri competenti (Ministero della Giustizia, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo) al fine di mettere in opera sinergie volte al rafforzamento, al miglioramento e all'innalzamento della qualità delle attività culturali negli Istituti penitenziari. Il che, secondo i componenti del tavolo e gli operatori sentiti, significherebbe garantirne il "radicamento", trasformandole da attività intermittenti ad attività regolari.

A questo fine si è organizzata un'audizione con il neo nominato Direttore Generale dello Spettacolo dal Vivo del MIBACT, dott. Onofrio Cutaia, persona da sempre sensibile a molti dei temi chiave delle attività culturali carcerarie. L'auspicio del Tavolo era anche quello che questo incontro pubblico potesse essere l'inizio di una collaborazione fattiva sul tema del teatro in carcere, comparto che, a differenza dell'istruzione e dello sport, non ha un interlocutore istituzionale di riferimento (l'Ente Teatrale Italiano è stato soppresso nel 2010). L'impegno comune che si è deciso di mettere in campo prevede diversi livelli di interazione:

- realizzazione di un protocollo tra Ministero della Giustizia e MIBACT volto a favorire azioni comuni sui temi del teatro in carcere, della musica e delle altre forme culturali negli Istituti penitenziari. A tal fine sarebbe importante che tale protocollo venisse sottoscritto congiuntamente anche dal MIUR;
- azioni di sistema, sulla base di apposito accordo, volte al sostegno e alla valorizzazione dei "progetti di inclusione sociale".

La condizione posta dal dott. Cutaia e condivisa dal tavolo, che sul tema ha ampiamente riflettuto, dibattuto, trattato e raccolto dati è stata quella relativa alla qualità dei progetti, imprescindibile presupposto di qualsiasi azione comune.

5.9. Formazione permanente. Trasferimenti. Portfolio personale

Nella visione, che pare affermarsi, di una esecuzione penale intesa come offerta di "seconda opportunità", emerge inevitabilmente il tema del consolidamento e della tutela dei percorsi formativi (scolastici, universitari, professionalizzanti, artistici e culturali, sportivi). In questo senso, si presenta con forza la questione annosa della continuità dell'impegno, e dell'alea rappresentata dall'incombere dei trasferimenti dei detenuti da un carcere all'altro. Trasferimenti che sovente spezzano il percorso intrapreso dal detenuto. Il fatto – a prescindere dalle motivazioni che lo determinano – può mettere in crisi la percezione soggettiva del senso del trattamento e dell'idea stessa del percorso riabilitativo e risocializzante offerto in esecuzione penale.

Fatti salvi i casi di trasferimento per motivi di ordine e sicurezza, i dati raccolti in audizione e sul campo, evidenziano che la metodica del trasferimento risponde a criteri di cui talvolta sfugge il senso (quando non assume un'impropria e illecita funzione disciplinare, peraltro non sostenuta da una procedura formale). Si tratti di un percorso scolastico, o di formazione all'espressività o al lavoro, il rischio di interruzione a seguito di trasferimento, incombe sul percorso stesso e porta a vanificare l'impegno del detenuto eventualmente coinvolto. Altrettanto si vanifica l'impegno degli operatori impegnati nell'azione formativa e si depaupera il valore dei fondi pubblici impiegati per il sostegno delle attività.

In generale, non si può che richiedere che l'Amministrazione tenda sempre a salvaguardare i percorsi formativi intrapresi dal detenuto; ne garantisca la continuità; garantisca il principio della territorializzazione dell'esecuzione penale; si preoccupi che le opportunità perse in seguito a trasferimento possano essere recuperate nell'Istituto di destinazione; si preoccupi, dunque, che le offerte formative siano equivalenti in tutti gli Istituti; in assenza eventuale di tale requisito di equivalenza, l'Amministrazione garantirà opportunamente che la scelta della destinazione sia legata proprio alla tipologia del percorso formativo intrapreso dal detenuto.

Da più parti si è proposta l'istituzione di un *portfolio* personale che all'atto dell'ingresso in Istituto raccolga le competenze e le attitudini del detenuto; ne segua il percorso personale, ne registri i progressi; registri l'acquisizione di nuove competenze; la storia scolastica; i desiderata. E soprattutto accompagni il detenuto come "cartella personale" nel corso della vita detentiva, non diversamente da quanto avviene per la cartella di osservazione e la cartella sanitaria.

5.10. Esecuzione penale esterna

Il riferimento di questo paragrafo è l'obiettivo n. 6 indicato dal Comitato degli esperti per il coordinamento degli Stati Generali:

6. Curare la effettiva fruibilità di percorsi culturali e di istruzione da parte di detenuti e di persone in esecuzione penale esterna presso il proprio domicilio, sia utilizzando piattaforme telematiche, sia estendendo il campo di applicazione dei permessi ex. art 30 O.P. ad esami di Stato o di Laurea.

A seguito dell'istituzione del nuovo "Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità", uno dei punti sui quali orientare il discorso sulle attività di pertinenza di questo tavolo (Istruzione, Cultura e Sport) è stato dettato dalla necessità, urgente, di ripensare il sistema dell'offerta trattamentale in vista del riequilibrio fra i due diversi sistemi di esecuzione penale, quella carceraria e quella esterna. È indubbia la necessità di immaginare metodiche organizzative inedite, capaci di integrare nelle attività trattamentali tutti coloro che, in esecuzione penale esterna, mantengono il diritto di poter attingere alle migliori opportunità culturali e formative, in vista di un pieno reinserimento nella società. A tale

fine si è sollecitato un confronto con il neo costituito dipartimento auspicando che il nuovo dialogo possa includere, da subito, anche gli altri ministeri interessati (MIBACT, MIUR).

5. 11. Piani d'azione condivisi

Oltre alle strategie comuni condivise con il MIBACT, il tavolo sta lavorando alla condivisione ed elaborazione di alcune iniziative proposte dal tavolo 17 ("Processo di reinserimento e presa in carico territoriale") riguardanti azioni trasversali incentrate su temi culturali importanti soprattutto per cercare di modificare l'immagine del carcere nel grande pubblico. Uno riguarda il progetto di un festival nazionale del cinema – fotografia – teatro carcerario e l'altro riguarda la creazione di una rete museale e archivistica sulla memoria carceraria. L'idea è quella di farli diventare piani d'azione presentati da più tavoli (oltre al nostro e al 17, il tavolo 1 sull'architettura penitenziaria e il 18 sull'Organizzazione e amministrazione dell'esecuzione penale"); iniziative nate in seno a questi Stati Generali ma che si svilupperanno in un periodo temporale a loro successivo, piccolo ma importante e incisivo segnale della passione e degli orientamenti che hanno animato e accomunato i lavori di questa importante iniziativa di consultazione pubblica indetta dal Ministero della Giustizia.

6. Lo sport

6.1. Lo sport e il carcere

Come per le attività culturali, anche per le attività sportive il Tavolo 9 intende affermare la necessità di un cambio di paradigma: da attività meramente 'ricreative' spesso incluse nella generica denominazione di 'intrattenimento' ad attività strutturate e soprattutto chiaramente finalizzate al recupero di un positivo rapporto del detenuto con il proprio corpo e con il proprio 'star bene'. Questo elemento di recupero di rapporto con il sé, psichico e anche fisico, è particolarmente determinante in un contesto caratterizzato fortemente da tre fattori.

Il primo è quello della restrizione in uno spazio limitato e mono-caratterizzato, che di per sé determina la riduzione di alcune funzioni legate al movimento, alla vita all'aria aperta, alla possibilità di adattarsi ad ambienti diversi. Questo fattore è ancora più rilevante in molti Istituti italiani dove gli spazi dei cortili non permettono alcuna visione di medio-lunga distanza, propongono una visione uniforme, non articolata e caratterizzata da monocromatismo spersonalizzante (e grigio); soprattutto non permettono in molti casi alcuna attività fisica diversa dall'andare avanti e indietro.

Il secondo fattore che caratterizza il contesto carcerario è la tendenza al rapporto domanda – ottenimento/rigetto. Tale modo non dialogante definisce una comunicazione di tipo 'punto a punto' che si riflette anche nelle questioni relative alla salute e al benessere personale. Si ricorre al medico per ottenere un farmaco o una visita; si ricorre all'educatore per ottenere un supporto a una propria richiesta e così via. Questo sistema fallisce pesantemente quando sono coinvolte questioni relative alla salute e appunto al proprio 'star bene'. In questo ambito infatti occorre molto più un intervento complessivo di educazione alla salute, di educazione al controllo e al buon mantenimento del proprio corpo, di prevenzione di possibili rischi. L'impostazione di tipo complessivo al tema della salute in carcere è purtroppo molto rara e ben lungi

dal diventare una modalità normale del nostro sistema. La strutturazione di un'educazione alla salute attraverso un'attività ludica, agonistica e comunque sportiva dà un contributo significativo in tale direzione.

Il terzo fattore è dato dalla prevalente tipologia dell'attuale popolazione detenuta sotto l'aspetto della propria connotazione nel contesto sociale esterno: la maggior parte della popolazione detenuta viene da contesti di marginalità sociale e non ha spesso avuto un sostegno alla propria persona per una serie di problemi, tra cui, in particolare, l'essere de-contestualizzati in quanto stranieri, l'essere marginali economicamente, l'essere consumatori di sostanze stupefacenti. Questi fattori determinano una popolazione detenuta maggiormente connotata da disagio psichico e da malattie semi-cronicizzate che richiedono un'azione sistematica di recupero al fine di preparare a un ritorno alla società in condizioni rafforzate rispetto all'ingresso in carcere. Lo sport è motivante per questo percorso, oltre che fattualmente utile al suo compimento.

Il Tavolo 9 ha, quindi, discusso di sport tenendo presenti questi fattori seguendo la linea del fare della pratica sportiva un'attività strutturante il percorso trattamentale, volta a recuperare fiducia personale e attenzione alla propria persona – alla propria psiche e al proprio corpo – e anche un'opportunità per alcuni per acquisire competenze certificate da utilizzare una volta usciti dal carcere.

Da qui l'attenzione in particolare alla preparazione quali allenatori di diverse discipline sportive, secondo una ipotesi sviluppata in collaborazione con la Presidenza del CONI. Nello sviluppare discussione e proposte il Tavolo 9 ha beneficiato di tre competenze diverse, rappresentate da tre partecipanti: quella del Dirigente sportivo nazionale con connessioni anche internazionali, quella del Responsabile delle realtà sportive del personale, alcune di eccellenza e quella dell'operatore attento che nel proprio Istituto ha realizzato progetti di strutturazione dell'attività sportiva.

Vanno anche sottolineate le richieste avanzate dal personale – in particolare nel corso dell'utile e positivo incontro con gli agenti in occasione della visita alla Casa circondariale di Prato – di maggiori e migliori attrezzature sportive e di maggiore supporto all'attività sportiva del personale; ciò anche al fine di diminuire quelle tensioni che un ambiente chiuso, quale è il carcere, porta inevitabilmente con sé e di migliorare il complessivo clima all'interno di ogni Istituto.

6.2. Una riflessione a monte

Partendo da queste premesse, il Tavolo 9 ha condiviso l'idea che l'attività sportiva possa diventare un elemento importante nel percorso di risocializzazione del detenuto. Del resto lo sport riveste attualmente un'importanza fondamentale nella società libera: se un tempo era inteso come attività ludica o un modo per curare la forma fisica, nel corso del XX secolo è diventato a tutti gli effetti una professione che a diversi livelli coinvolge molte persone che per lavoro praticano un'attività sportiva o lavorano nel suo 'indotto' (giornalisti, commercianti di abbigliamento sportivo, eccetera).

Lo sport, e non solo quello agonistico, è connesso all'idea della sfida, del confronto e ha come obiettivo ottenere un risultato e anche saper perdere e ripartire. Il Legislatore del 1975, per favorire la realizzazione di attività culturali, sportive e ricreative ha istituito con l'art. 27 dell'Ordinamento penitenziario una commissione composta dal direttore dell'Istituto, dagli educatori e dagli assistenti sociali e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati per curare l'organizzazione delle attività sopraindicate, anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale. Questa norma indica anche la direzione secondo cui le attività sportive debbano essere indirizzate

perché abbiano importanza nel contesto del percorso rieducativo: la partecipazione della comunità esterna. La Direzione dell'Istituto può, infatti, avvalersi dell'opera degli assistenti volontari e delle altre realtà indicate nell'art. 17 O.P. per l'organizzazione e lo svolgimento di tali attività. Affinché il contributo dei volontari o più in generale degli operatori esterni, siano essi singoli o associati, risulti efficace al fine del trattamento, è indispensabile che la loro attività si svolga all'interno del progetto di Istituto annualmente programmato dalla Direzione dell'Istituto e sia coordinata dai responsabili dell'area educativa.

Emerge perciò come ai sensi delle normative vigenti le attività culturali, sportive e ricreative costituiscano elementi dell'azione trattamentale, in grado di favorire il percorso di maturazione e di crescita personale dei soggetti in esecuzione penale, svolgendo un ruolo di supporto nella prospettiva di un positivo reinserimento sociale. Di più si può aggiungere oggi che esse costituiscono un elemento di strutturazione della persona in termini di conoscenza delle proprie possibilità, di organizzazione responsabile della propria individualità sia fisica che psichica: quindi un supporto alla ri-costruzione di un equilibrio complessivo della persona.

Appare perciò importante che l'attività sportiva non si possa limitare ad attività di impiego del tempo o di riduzione delle tensioni e che, quindi, non debba essere esclusivamente finalizzata al miglioramento della condizione soggettiva vissuta in detenzione, ma risponda altresì al compimento della finalità rieducativa richiesta dalla Carta Costituzionale, anche in relazione ai valori di aggregazione e di autodisciplina che caratterizzano l'attività sportiva.

Ovviamente non si nega la validità e la rilevanza nella difficile gestione della complessità del carcere delle attività sportive che servono sicuramente anche a smorzare tensioni e a garantire spazi di socialità. Ma l'obiettivo della rieducazione, volto a favorire il percorso di reinserimento sociale del reo, non può prescindere dall'acquisizione da parte del singolo condannato della consapevolezza della situazione contingente in cui si trova e delle sue motivazioni nonché dall'acquisizione di una sempre maggiore responsabilizzazione nella gestione del proprio tempo, delle proprie tensioni e del proprio percorso di riconnessione positiva con gli altri.

Per la buona riuscita delle attività sportive in carcere appare indispensabile la collaborazione con Enti locali, Enti sportivi (CONI, UISP, Aics, ecc.) e realtà del volontariato, che devono essere ovviamente coordinati fattivamente dagli operatori dell'area giuridico-pedagogica dell'Istituto.

6.3. Il protocollo d'intesa tra Ministero della giustizia e CONI

La pratica di *attività ludico-sportive*, oltre a contribuire al miglioramento della condizione psico-fisica dei detenuti risponde alle esigenze rieducative previste dalla Carta Costituzionale grazie all'accettazione di regole condivise che costituiscono il fondamento tanto del leale confronto sportivo quanto della civile convivenza.

Lo sport contribuisce allo sviluppo e alla realizzazione personale, è un vettore di valori importanti quali lo spirito di squadra, la solidarietà, la tolleranza e il fair-play. Non solo sport per far trascorrere più velocemente un tempo detentivo che spesso appare assai lento e uguale a se stesso per coloro che si trovano in stato di privazione della libertà personale, ma formazione ed educazione tramite l'attività motoria stabile ed organizzata, condotta da personale competente formato per l'avviamento allo sport e la creazione di figure professionali legate a vario titolo allo sport.

In questa ottica – considerata anche la sostanziale novità degli obiettivi perseguiti – va attribuita una particolare rilevanza all’attuazione dei corsi per arbitri, giudici di gara, allenatori e istruttori tecnici organizzati a latere della pratica sportiva.

Gli effetti attesi dalla pratica dell’attività sportiva quale percorso di rieducazione e formazione della popolazione detenuta sono:

- aumento del livello occupazionale dei soggetti in esecuzione penale nell’ambito del settore sportivo professionale;
- aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità;
- abbattimento della recidiva;
- aumento della sicurezza sociale e dello sviluppo del territorio.

Sulla base di questi principi, ribaditi fortemente nel corso della discussione del Tavolo 9, già nel 2013 il Ministro della giustizia ha stipulato il 3 dicembre 2013 un Protocollo d’intesa con il Presidente del CONI volto a riorganizzare la presenza dello sport in carcere in termini di attrezzature, di connessione con la realtà sportiva esterna e di potenziamento delle attività. Il progetto complessivo così avviato è stato denominato “Sport in carcere” e coinvolge il Ministero, il CONI e il DAP.

Il Protocollo esplicita l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita negli Istituti penitenziari attraverso l’attività sportiva, considerata un elemento essenziale del trattamento e della rieducazione, e di creare i presupposti reali di un reinserimento dei soggetti interessati attraverso uno specifico programma di formazione.

Secondo quanto in esso indicato, nel diffondere l’attività sportiva in carcere il CONI, direttamente o tramite gli organismi sportivi da esso riconosciuti, si è impegnato a:

- a) collaborare per l’attuazione di un programma sportivo annuale rivolto alla popolazione detenuta, comprendente attività sportive sia di squadra che individuali, nelle discipline aventi caratteristiche congeniali sia alle finalità perseguite di rieducazione e formazione dei detenuti, nonché alle strutture ed alle attrezzature già disponibili presso gli Istituti penitenziari;
- b) contribuire alla acquisizione di materiale sportivo quale dotazione individuale e collettiva nonché all’approvvigionamento di materiale ed attrezzature necessarie per l’arredo di impianti sportivi e di mezzi da competizione;
- c) provvedere alla formazione di istruttori;
- d) assicurare l’impiego di tecnici ed allenatori qualificati al fine di predisporre un’adeguata attività formativa ed educativa della popolazione detenuta.

Il ‘braccio operativo’ del progetto e l’organo incaricato di dare seguito all’impegno di tradurre in interventi pratici la collaborazione tra Ministero della Giustizia e CONI è stato un Comitato tecnico-scientifico paritetico con esponenti di entrambe le istituzioni, deputato a prendere in esame i programmi elaborati su base territoriale e ad assicurarne la piena realizzazione: una sinergia che ha portato a regime in meno di due anni un numero importante di iniziative, in particolare i due progetti-pilota avviati a Bologna (Istituto ‘Dozza’) e a Roma (Istituto ‘Rebibbia Femminile’) oltre che progetti già attivi presso altri Istituti.

La concreta disponibilità delle autorità sportive e del DAP ha reso possibile programmi multidisciplinari nelle sedi di Torino (Istituto ‘Lorusso e Cotugno’), Milano (Istituto ‘Opera’), Padova (Istituto ‘Due Palazzi’), Bologna (Istituto ‘Dozza’), Firenze (Istituto ‘Sollicciano’), Roma (Istituto ‘Rebibbia Femminile’), Napoli (Istituto ‘Secondigliano’), Bari (Istituto di Bari), Terni (Istituto ‘Vocabolo Sabbione’), Perugia (Istituto di Capanne), Ancona (Istituto ‘Barcaglione’ e Istituto di Montacuto), Pesaro (Istituto Femminile e Istituto di Fossombrone), Ascoli Piceno,

Fermo, Nuoro (Istituto 'Badu e Carros'), Pordenone (Istituto di Pordenone), Chieti (Istituto di Chieti), Potenza (Istituto Minorile), Vibo Valentia. Sono inoltre in fase di esame i progetti che interessano gli Istituti di Isernia nonché quelli minorili di Catania, Palermo e Caltanissetta.

6.4. La rinnovata collaborazione con il CONI e le iniziative internazionali

Nel corso della propria attività, il Tavolo 9 ha organizzato un incontro con il Presidente del CONI per fare il punto circa l'attuazione di quanto previsto nel Protocollo del 2013 e per individuare nuove piste di lavoro che riprendano concretamente quell'impostazione dello sport come elemento strutturante la vita detentiva che si vuole attualmente assumere.

L'incontro/audizione con il Presidente Giovanni Malagò, oltre ad affermare la condivisione dell'impostazione teorica del rapporto tra sport e detenzione, ha considerato nel concreto la possibilità di attuazione di corsi per la formazione di allenatori.

L'idea, che il Tavolo 9 condivide, è che nei diversi territori dove gravitano Istituti di capienza (e presenza) medio - alta le Federazioni sportive rispettivamente maggiormente presenti si impegnino a organizzare corsi per allenatori- rivolti a un numero di detenuti variabile, a seconda della ricettività della proposta e della concreta praticabilità da parte della Federazione coinvolta.

Questo progetto, che costituisce un aggiornamento di quanto già concordato nel 2013, dovrà essere facilitato dal Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria, per la sua potenzialità in termini di ampliamento e diversificazione dell'offerta sportiva e per la sua caratteristica di strutturare significativamente ciò che è ancora proposto in molti Istituti nei semplici termini di un campo sportivo fruibile a orari stabiliti e di qualche strumento da rinforzo muscolare collocato in ambienti più o meno angusti.

L'idea è, quindi, di avere, accanto ad attività ludico-sportive, corsi per allenatori per specialità diverse in diverse città.

Con il Presidente è stato preso anche l'impegno di presentare il progetto in una iniziativa pubblica da realizzare nel primo trimestre del 2016 da realizzare con il sostegno del CONI - che avrà nel frattempo ottenuto la disponibilità delle diverse Federazioni - e anche con la partecipazione di eventuali sponsorizzazioni.

La partecipazione a progetti europei in comune tra il DAP e il CONI, nel contesto della complessiva pianificazione fino al 2020, è stata anche considerata nel corso dell'incontro con il Presidente.

Il Tavolo ritiene che questa ipotesi debba essere attivamente perseguita, migliorando la capacità del Dipartimento di partecipazione a progetti condivisi con altri soggetti istituzionali.

Già nel 2014 il Dipartimento aveva comunque partecipato a una iniziativa di rilancio dello sport in carcere lanciata dal Consiglio d'Europa.

Il 16 e 17 giugno 2014 a Parigi, presso la Maison du sport Française si è tenuta la conferenza pan europea dedicata allo sport in carcere dall'evocativo titolo *Sport et prisons*. Organizzata dall'EPAS (*European Partial Agreement on Sport*) e dal Comitato Olimpico Nazionale Francese in collaborazione con il Ministero della giustizia e il Ministero per la tutela dei diritti delle donne.

Dal 2007 l'EPAS ha svolto una serie di attività diverse sul tema sport in carcere: l'organizzazione di conferenze politiche, eventi formativi e attività di sensibilizzazione su varie tematiche relative alla promozione della diversità nello sport.

Nel 2014 l'EPAS ha deciso di concentrarsi sull'uso dello sport per promuovere la coesione sociale di diversi gruppi target di detenuti. Come preparazione di fondo su questo tema, e in collaborazione con il Consiglio europeo per la cooperazione nell'esecuzione penale (PC-CP), l'EPAS ha organizzato a Strasburgo, nel marzo 2013, un seminario di esperti sul tema "l'attività sportiva nelle carceri europee". Il seminario di esperti ha riaffermato la funzione dello sport come elemento significativo del percorso trattamentale nell'esecuzione penale e come contributo alla preparazione del detenuto al rilascio, facilitandone il reinserimento.

La conferenza di Parigi del 2014 si è concentrata su due questioni principali:

- sono stati resi noti i risultati dell'indagine sulla gestione e lo stato della detenzione negli Stati membri del Consiglio d'Europa, con l'obiettivo di dar vita a un manuale che raccolga una serie di criteri per valutare e pianificare i progetti legati all'attività sportiva in carcere;
- è stata data agli Stati membri la possibilità di presentare esempi di 'buone pratiche' e di valutare la loro esportabilità al fine di mostrare come i benefici dello sport in un ambiente penitenziario possono essere capitalizzati a vantaggio della vivibilità generale del pianeta carcere.

All'iniziativa è stato relatore il comandante dei gruppi sportivi della Polizia Penitenziaria, autore ed estensore del progetto e membro del Tavolo 9, che ha esposto le fasi di nascita e prima attuazione del progetto avviato in Italia.

La conferenza ha ribadito come lo sport abbia un impatto positivo sui detenuti, permettendo loro di lavorare sul comportamento e sulla capacità di rispettare gli altri e le regole comuni: l'allenamento fisico va così di pari passo con l'allenamento al rispetto delle regole. La stessa sconfitta è messa in preventivo nello sport, non è momento di abbandono o depressione ma stimolo al suo superamento per riprendere il cammino. La si accetta come possibilità non come fine della speranza di arrivare all'obiettivo.

L'EPAS ha progettato un questionario per raccogliere esempi di buone pratiche relative ai programmi sportivi realizzati nelle carceri di tutta Europa. I risultati del questionario confluiranno in una prossima pubblicazione sullo sport nelle carceri utile a far capire come fare buon uso delle attività sportive e dell'educazione allo sport durante la detenzione, preparando altresì al ritorno al contesto sociale.

6.5. La testimonianza di una esperienza specifica

L'esperienza qui riportata ha riguardato il carcere "Due Palazzi" di Padova e la riportiamo con le parole del funzionario dell'area giuridico-pedagogica che l'ha condotta e che è uno dei componenti del Tavolo 9.

Nella mia personale esperienza professionale di funzionario della professionalità giuridico-pedagogica presso la Casa di Reclusione di Padova ho avuto modo di contribuire alla realizzazione della squadra di calcio dei detenuti. La realizzazione della squadra di calcio è avvenuta con i seguenti 'passaggi': a settembre 2014 ha esordito nel campionato di calcio di terza categoria a Padova la squadra di calcio formata da 30 calciatori detenuti presso la Casa di Reclusione di Padova. La squadra si chiama "Pallalpiè" ed ha una 'caratteristica': gioca tutte le partite in casa, nel campo sportivo all'interno del carcere. Le partite si disputano ogni sabato pomeriggio alle ore 14.30 nel campo sportivo detenuti all'interno del carcere.

È stato possibile realizzare questa polisportiva di detenuti calciatori grazie all'impegno dei volontari art. 17 O.P. dell'Associazione Nairi Onlus e dei dirigenti della squadra di calcio "San Precario" che gioca nel campionato di terza categoria a Padova.

Tutto è cominciato nel maggio 2014 quando è stata organizzata una partita amichevole all'interno del carcere tra la "San Precario" (squadra che appunto gioca in terza categoria a Padova) e una rappresentanza di detenuti ristretti presso la Casa di Reclusione. L'esperienza è stata molto stimolante tanto che i dirigenti della "San Precario" e i volontari dell'Associazione Nairi Onlus hanno pensato di attivarsi e chiedere alla F.I.G.C. se fosse possibile iscrivere una squadra di calcio di detenuti che avrebbe giocato tutte le partite 'in casa'. La F.I.G.C. del Veneto si è dimostrata molto interessata a questo progetto, ponendo una sola condizione: che la squadra di detenuti partecipasse al campionato provinciale di terza categoria 'fuori classifica'.

A luglio 2014 sono stati selezionati i giocatori della squadra, sono stati scelti 30 calciatori, selezionati in una giornata al campo sportivo; il Mister, Valter Bedin, ha avuto poche ore per 'testare' i giocatori che avrebbero fatto parte della squadra. Erano scesi circa 80 detenuti al campo per la selezione. I 30 giocatori selezionati sono di diverse nazionalità: 12 albanesi, 6 marocchini, 4 italiani, 3 nigeriani, 2 algerini, 1 tunisino, 1 macedone e 1 peruviano. La squadra rispecchia pienamente la realtà del carcere 'multietnico'.

Ad aprile 2015, al termine del campionato, la squadra di calcio "Pallalpiede" aveva ottenuto buoni risultati sportivi, ma soprattutto aveva vinto la "coppa disciplina" del campionato di terza categoria padovana. Alla consegna della coppa disciplina, che è avvenuta a fine giugno 2015 presso la sede della F.I.G.C. di Mestre (ve), hanno partecipato anche 3 detenuti che hanno fruito di un permesso premio, accompagnati dai volontari che gestiscono la squadra, per ritirare la coppa.

Ad agosto 2015 è ricominciata l'attività, per partecipare per il secondo anno consecutivo al campionato di terza categoria provinciale. Sono stati selezionati nuovi giocatori per formare una rosa di 30 persone. L'attività comporta 2 allenamenti settimanali, il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle ore 16.30, mentre la partita di campionato si gioca il sabato alle ore 14.30. La squadra esterna avversaria arriva davanti al carcere alle ore 13.00, al *blockhouse* vengono accolti dal Personale di Polizia Penitenziaria che, una volta identificati i giocatori, provvede ad accompagnarli negli spogliatoi della palestra Agenti, che al sabato viene utilizzata dai giocatori della squadra esterna per cambiarsi. Una volta cambiati, i giocatori vengono accompagnati dal "Capoposto Esterno" di Polizia Penitenziaria fino al campo sportivo dei detenuti che si trova all'interno dell'Istituto. I giocatori della "Pallalpiede" sono già in campo sportivo poiché si stanno "scaldando" per la partita; dopo un breve riscaldamento e l'appello dell'arbitro si inizia la partita!

Anche se, come ho spiegato in precedenza, la partita non ha valore per la classifica, le due squadre si confrontano sempre con un buon livello di agonismo. Al termine della partita di solito si ha un caloroso saluto tra le due squadre.

A settembre 2015 è stato organizzato un triangolare con la squadra "Berretti" del Padova Calcio e del Cittadella Calcio. In questa occasione sono entrate circa 100 persone per assistere alla partita. È stata un'esperienza molto bella che ha visto la partecipazione anche del Sindaco e dell'Assessore allo Sport dell'Amministrazione cittadina.

Per la buona realizzazione di questa iniziativa è senz'altro importante il coordinamento tra i volontari, che gestiscono la squadra di calcio, e la Direzione dell'Istituto per l'organizzazione dei tempi, degli spazi e delle regole che questa attività comporta.

6.6. Le raccomandazioni che emergono

Per questo paragrafo il riferimento è agli obiettivi 8, 9, 10 e 11, indicati dal Comitato degli esperti per il coordinamento degli Stati Generali:

8. *Ricognizione sulle più diffuse attività e sui progetti pilota che coinvolgono le persone detenute riguardo a teatro, ripresa video-documentaria e di finzione, espressività del corpo, espressione musicale in genere (canto ed esecuzione), scrittura creativa e giornalismo, arti figurative, sport in genere con particolare riferimento alle attività sportive di gruppo. Ricognizione sulle fonti e metodologie di finanziamento delle attività, anche in relazione alla necessaria continuità dei progetti nel lungo periodo ed al rigore e trasparenza nell'impiego dei fondi. Conseguenti proposte.*

9. *Definire gli standard minimi di competenza e formazione specifica degli operatori, tali da garantire la migliore relazione con la popolazione detenuta coinvolta nelle attività ed il miglior esito delle stesse. Opportunità di individuare linee guida e progetti di formazione per formatori nel contesto penitenziario nei campi della cultura, dell'arte e dello sport. Focus sulla centralità della relazione fra risultati attesi e risultati conseguiti da ciascuno dei progetti ammessi ed eventualmente finanziati direttamente dall'Amministrazione Penitenziaria.*

10. *Definire il ruolo del volontariato culturale, artistico e sportivo nel contesto delle attività trattamentali e più precisa individuazione dei diritti e dei doveri degli operatori volontari in rapporto alle diverse componenti dell'Istituzione penitenziaria.*

11. *Ridefinire la questione dei trasferimenti delle persone detenute stabilmente impegnate in attività culturali, espressive, teatrali e sportive. Corretta valorizzazione, ai fini della valutazione del percorso penitenziario, dei risultati espressivi, artistici e delle performance sportive conseguiti dai detenuti impegnati nelle attività, con particolare riferimento al valore del lavoro di gruppo.*

Le **raccomandazioni** emerse dalla discussione del Tavolo 9, relativamente a questi obiettivi e all'area tematica dello sport sono state:

→ la previsione di una nuova figura professionale.

La prima ipotesi è l'articolazione dell'attuale figura dell'operatore di area giuridico – pedagogica in figure differenziate per diverse aree unite da un'attività strutturata di coordinamento tra loro. Un'altra ipotesi è che accanto alle figure operanti attualmente e previste dall'Ordinamento penitenziario, si aggiunga una nuova e specifica figura professionale "ad hoc" legata anche allo sport in carcere. Tale figura, adeguatamente qualificata, dovrebbe ricoprire un ruolo specifico nell'area educativa in cui abitualmente si trovano a confluire tutte le altre attività di istruzione scolastica e professionale miranti al trattamento rieducativo dei condannati e degli internati;

→ la previsione di spazi per lo sport e la loro centralità nelle nuove progettazioni di Istituti (vedi connessione con il Tavolo 1).

La riqualificazione delle strutture esistenti, la creazione di altri impianti con il contributo finanziario del CONI e altri Enti – come pure la disponibilità offerta anche dalle particolari categorie di detenuti impiegati nella gestione a titolo volontario – hanno permesso la realizzazione di iniziative mirate in un gran numero di discipline sportive: atletica leggera, ginnastica generale, basket, calcio, rugby, pallavolo, pallamano, danza sportiva, "flag football", tennis tavolo, badminton, discipline orientali. A margine dell'attività motoria sono nati altresì progetti relativi a pratiche di tipo ricreativo come scacchi, dama e calcio da tavolo. Tali iniziative vanno appoggiate e rafforzate.

Attraverso l'utilizzazione dell'ASD (Applicativo informatico Spazi e Detenuti) si ha un completo monitoraggio delle strutture e degli spazi delle strutture penitenziarie italiane da riqualificare e adibire alle attività sportive così come previsto dal protocollo d'intesa Ministero della Giustizia – DAP – CONI. L'ASD è infatti un database che colleziona dati utilizzati per rappresentare la realtà penitenziaria generando un sistema informativo. Dal punto di vista tecnico, è un insieme di dati gestito da una unità centrale che li immagazzina, elabora ed

organizza per una loro rapida gestione e consultazione, dando immediatamente la precisa fotografia del sistema penitenziario nel momento in cui se ne fa richiesta.

Ovviamente ogni nuova progettazione di Istituti di detenzione e ogni riqualificazione degli esistenti dovrà prevedere adeguati spazi per le attività sportive – anche di tipo differenziato, non limitandosi al tradizionale campo per il calcio – e dovrà dare a essi una centralità nell'organizzazione dello spazio complessivo e della sua ripartizione che si rifletta poi nell'organizzazione della quotidianità detentiva.

→ l'accesso alle attività sportive

Relativamente all'accesso alle attività sportive il vero elemento di criticità nell'attuazione del citato progetto "Sport in carcere" è la perdurante mancanza delle risorse economiche necessarie. In base a quanto previsto dal protocollo d'intesa del 3 dicembre 2013 infatti il Ministero della Giustizia – DAP - si impegnava, anche in collaborazione con il commissario straordinario per l'emergenza penitenziaria, alla riqualificazione degli ambienti e degli spazi da destinare alle attività sportive, grazie ai fondi che a tale scopo dovevano essere destinati direttamente dalle risorse previste dal Piano Carceri. A sua volta il CONI si impegnava *"ove possibile, a farsi promotore verso propri sponsor istituzionali, di interventi a sostegno della sopracitata riqualificazione"*. Con il venir meno del Piano Carceri, al momento, e, neppure in prospettiva, appaiono più disponibili risorse a tale scopo, con conseguenze di rilievo per l'attuazione di quanto previsto dal Protocollo d'intesa. Da qui la necessità di un nuovo rilancio, secondo una prospettiva che immerga il Protocollo stesso in un nuovo accordo per facilitare al massimo l'accesso dei detenuti alle diverse attività sportive.

Va anche previsto l'accesso di soggetti esterni in modo fluido (si veda l'esperienza riportata dell'Istituto "Due Palazzi" di Padova) e la possibilità dei detenuti, in particolari condizioni, di partecipare a eventi sportivi esterni.

Altre raccomandazioni rilevanti, già articolate nei precedenti paragrafi sono:

→ la continuità del rapporto con il CONI (una nuova rete di attività sul piano della formazione di allenatori)

→ la considerazione dell'attività sportiva anche all'interno del GOT

→ l'inserimento in reti internazionali (tipo EPAS) di supporto allo sport.

7. I mutamenti normativi proposti

7.1. Il quadro normativo italiano ed europeo di riferimento

Il primo punto di riferimento è dato dall'Ordinamento penitenziario (legge 354/1975 e successive revisioni) e dal Regolamento di esecuzione (DPR 230/2000).

In ambito europeo il riferimento essenziale è dato dalle Regole penitenziarie europee, nella loro versione del gennaio 2006 e dalla Raccomandazione integrativa (del 2012) riguardante la detenzione di soggetti stranieri.

Di tali norme e raccomandazioni si riportano le parti riguardanti l'ambito di analisi del Tavolo 9.

LEGGE 354/1975 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (AGGIORNAMENTO NOVEMBRE 2015)

Istruzione

Art. 12

Attrezzature per attività di lavoro di istruzione e di ricreazione

Negli Istituti penitenziari, secondo le esigenze del trattamento, sono approntate attrezzature per lo svolgimento di attività lavorative, di istruzione scolastica e professionale, ricreative, culturali e di ogni altra attività in comune.

Gli Istituti devono inoltre essere forniti di una biblioteca costituita da libri e periodici, scelti dalla commissione prevista dal secondo comma dell'articolo 16.

Alla gestione del servizio di biblioteca partecipano rappresentanti dei detenuti e degli internati.

Art. 15

Elementi del trattamento

Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.

Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro.

Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.

Art. 19

Istruzione

Negli Istituti penitenziari la formazione culturale e professionale è curata mediante la organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e cui l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti. Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore a venticinque anni.

Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli Istituti penitenziari.

È agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati ed è favorita la frequenza a corsi scolastici per corrispondenza, per radio e per televisione.

È favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà di scelta delle letture.

Art. 22

Determinazione delle mercedi

[...]

4. La commissione stabilisce, altresì, il numero massimo di ore di permesso di assenza dal lavoro retribuite e le condizioni e modalità di fruizione delle stesse da parte dei detenuti e degli internati addetti alle lavorazioni, interne o esterne, o ai servizi di Istituto, i quali frequentino i corsi della scuola d'obbligo o delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, o i corsi di addestramento professionale, ove tali corsi si svolgano, negli Istituti penitenziari, durante l'orario di lavoro ordinario.

Attività Culturali

Oltre agli artt. 12 e 15 (v. sopra)

Art. 20

Lavoro

[...]

I detenuti e gli internati che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche possono essere esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi ad esercitare, per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche.

[...]

Art. 27

Attività culturali, ricreative e sportive

Negli Istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo.

Una commissione composta dal direttore dell'Istituto, dagli educatori e dagli assistenti sociali e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura la organizzazione delle attività di cui al precedente comma, anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale.

Art. 30-ter

Permessi premio

1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolose, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'Istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione.

[...]

8. La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli Istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali.

Art. 78

Assistenti volontari

L'Amministrazione penitenziaria può, su proposta del magistrato di sorveglianza, autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli Istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale.

Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell'Istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento.

L'attività prevista nei commi precedenti non può essere retribuita.

Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l'affidamento in prova, per il regime di semilibertà e per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie.

Attività sportive

Oltre agli articoli 15 e 27 (v. sopra). Lo sport è l'unica attività – tra quelle di cui si è interessato il Tavolo 9 – che può essere interdetta quale sanzione disciplinare. Questa sua collocazione, peraltro insieme alle attività 'ricreative' è indice della connotazione essenzialmente ludica che attribuita dalla legge allo sport.

Art. 39

Sanzioni disciplinari

Le infrazioni disciplinari possono dar luogo solo alle seguenti sanzioni:

[...]

3) esclusione da attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni;

[...]

5) esclusione dalle attività in comune per non più di quindici giorni.

La sanzione della esclusione dalle attività in comune non può essere eseguita senza la certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, attestante che il soggetto può sopportarla. Il soggetto escluso dalle attività in comune è sottoposto a costante controllo sanitario.

L'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune è sospesa nei confronti delle donne gestanti e delle puerpere fino a sei mesi, e delle madri che allattino la propria prole fino ad un anno.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (DPR 230/2000)

Istruzione

L'istruzione è ampiamente considerata nel Regolamento di esecuzione. In particolare:

Art. 41

Corsi di istruzione a livello della scuola d'obbligo

1. Il Ministero della pubblica istruzione, previa opportune intese con il Ministero della giustizia, impartisce direttive agli organi periferici della pubblica istruzione per l'organizzazione di corsi a livello della scuola d'obbligo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 43, comma 1, relativamente alla scolarità obbligatoria nei corsi di istruzione secondaria superiore. L'attivazione, lo svolgimento e il coordinamento dei corsi di istruzione si attuano preferibilmente sulla base di protocolli di intesa fra i ministeri predetti.

2. Il dirigente dell'ufficio scolastico regionale, sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dalle direzioni degli Istituti penitenziari e dai dirigenti scolastici, concerta con il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria la dislocazione e il tipo dei vari corsi a livello della scuola d'obbligo da istituire nell'ambito del provveditorato, secondo le esigenze della popolazione penitenziaria.

3. L'organizzazione didattica e lo svolgimento dei corsi sono curati dai competenti organi dell'Amministrazione scolastica. Le direzioni degli Istituti forniscono locali e attrezzature adeguate.

4. Le direzioni degli Istituti curano che venga data adeguata informazione ai detenuti e agli internati dello svolgimento dei corsi scolastici e ne favoriscono la più ampia partecipazione. Le direzioni curano che gli orari di svolgimento dei corsi siano compatibili con la partecipazione di persone già impegnate in attività lavorativa o in altre attività organizzate nell'Istituto. Sono evitati, in quanto possibile, i trasferimenti ad altri Istituti dei detenuti ed internati impegnati in attività scolastiche, anche se motivati da esigenze di sfollamento, e qualunque intervento che possa interrompere la partecipazione a tali attività. Le direzioni, quando ritengono opportuno proporre il trasferimento di detenuti o internati che frequentano i corsi, acquisiscono in proposito il parere degli operatori dell'osservazione e trattamento e quello delle autorità scolastiche, pareri che sono uniti alla proposta di trasferimento trasmessa agli organi competenti a decidere. Se viene deciso il trasferimento, lo stesso è attuato, in quanto possibile, in un Istituto che assicuri alla persona trasferita la continuità didattica.

5. Per lo svolgimento dei corsi e delle attività integrative dei relativi curricoli può essere utilizzato dalle autorità scolastiche, d'intesa con le direzioni degli Istituti, il contributo volontario di persone qualificate, le quali operano sotto la responsabilità didattica del personale scolastico.

6. In ciascun Istituto penitenziario è costituita una commissione didattica, con compiti consultivi e propositivi, della quale fanno parte il direttore dell'Istituto, che la presiede, il responsabile dell'area trattamentale e gli insegnanti. La commissione è convocata dal direttore e formula un progetto annuale o pluriennale di istruzione.

Art. 42

Corsi di formazione professionale

1. Le direzioni degli Istituti favoriscono la partecipazione dei detenuti a corsi di formazione professionale, in base alle esigenze della popolazione detenuta, italiana e straniera, e alle richieste del mercato del lavoro. A tal fine promuovono accordi con la regione e gli enti locali competenti. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21 della legge, i corsi possono svolgersi in tutto o in parte, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, all'esterno degli Istituti.

2. L'Amministrazione penitenziaria promuove protocolli d'intesa con gli enti locali che garantiscano al detenuto o internato la continuità della frequenza e la possibilità di conseguire il titolo di qualificazione anche dopo la dimissione.

3. Le direzioni degli Istituti possono fornire locali e attrezzature adeguate e possono progettare, d'intesa con il provveditorato regionale, attività formative rispondenti a esigenze particolari dei detenuti e degli internati e tali da sviluppare il lavoro penitenziario.

4. Le direzioni degli Istituti curano che venga data adeguata informazione ai detenuti ed agli internati dello svolgimento dei corsi e ne favoriscono la più ampia partecipazione. Le direzioni curano che gli orari di svolgimento dei corsi siano compatibili con la partecipazione di persone già impegnate in attività lavorativa o in altre attività organizzate in Istituto. Sono evitati, in quanto possibile, i trasferimenti ad altri Istituti dei detenuti ed internati impegnati nei corsi, anche se motivati da esigenze di sfollamento, e qualunque intervento che possa interrompere la partecipazione a tali attività. Le direzioni, quando il trasferimento di detenuti o internati che frequentano i corsi derivi da motivi di opportunità, acquisiscono in proposito il parere degli operatori dell'osservazione e trattamento e quello degli insegnanti, pareri che sono uniti alla proposta di trasferimento trasmessa agli organi competenti a decidere. Se viene deciso il trasferimento, lo stesso è attuato, in quanto possibile, in un Istituto che assicuri alla persona trasferita la continuità didattica.

5. Per lo svolgimento dei programmi e per le attività integrative di essi, può essere utilizzato d'intesa con le direzioni degli Istituti, il contributo volontario di persone qualificate, le quali operano sotto la responsabilità del personale degli enti locali.

6. Si applica il comma 6 dell'articolo 41.

Art. 43

Corsi di istruzione secondaria superiore

1. I corsi di istruzione secondaria superiore, comprensivi della scolarità obbligatoria prevista dalle vigenti disposizioni, sono organizzati, su richiesta dell'Amministrazione penitenziaria, dal ministero della pubblica istruzione a mezzo della istituzione di succursali di scuole del predetto livello in determinati Istituti penitenziari. La dislocazione di tali succursali è decisa con riferimento alle indicazioni del protocollo di intesa di cui al comma 1 dell'articolo 41, assicurando la presenza di almeno una delle succursali predette in ogni regione.

2. A tali corsi sono ammessi detenuti e internati che manifestano seria aspirazione allo svolgimento degli studi e che debbano permanere in esecuzione della misura privativa della libertà per un periodo di tempo non inferiore ad un anno scolastico.

3. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 41.

4. Per agevolare i condannati e gli internati che non siano in condizioni di frequentare i corsi regolari, la direzione dell'Istituto può concordare con un vicino Istituto d'istruzione secondaria superiore le modalità di organizzazione di percorsi individuali di preparazione agli esami per l'accesso agli anni di studio intermedi dei corsi di istruzione secondaria superiore. A tal fine possono essere utilizzate anche persone dotate della necessaria qualificazione professionale. Analoga agevolazione è offerta agli imputati.

5. Sono stabilite intese con le autorità scolastiche per offrire la possibilità agli studenti di sostenere gli esami previsti per i vari corsi.

6. Qualora non sia possibile rendere compatibile lo svolgimento dei corsi di studio con quello della attività di lavoro, come previsto dal comma 4 dell'articolo 41, i condannati e gli internati, durante la frequenza dei corsi previsti dal comma 1 del presente articolo, sono esonerati dal lavoro. Coloro che seguono i corsi di preparazione di cui al comma 4 possono essere esonerati dal lavoro, **a loro richiesta**.

Art. 44

Studi universitari

1. I detenuti e gli internati che risultano iscritti ai corsi di studio universitari o che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione a tali corsi sono agevolati per il compimento degli studi.

2. A tal fine, sono stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami.

3. Coloro che seguono corsi universitari possono essere esonerati dal lavoro, a loro richiesta, in considerazione dell'impegno e del profitto dimostrati.

4. I detenuti e internati studenti universitari sono assegnati, ove possibile, in camere e reparti adeguati allo svolgimento dello studio, rendendo, inoltre, disponibili per loro appositi locali comuni. Gli studenti possono essere autorizzati a tenere nella propria camera e negli altri locali di studio i libri, le pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari al loro studio.

Art. 45

Benefici economici per gli studenti

1. Per la frequenza dei corsi di formazione professionale è corrisposto un sussidio orario nella misura determinata con decreto ministeriale.
2. I corsi possono svolgersi anche durante le ore lavorative solo nel caso in cui non risulti possibile lo svolgimento in tempi diversi da quelli delle attività di studio e di lavoro. In tal caso i detenuti e gli internati che li frequentano percepiscono, per il lavoro prestato, una mercede proporzionata al numero delle ore di lavoro effettivamente svolto, oltre al sussidio previsto nel comma 1 per le ore di effettiva frequenza ai corsi.
3. Per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria di secondo grado i detenuti ricevono un sussidio giornaliero nella misura determinata con decreto ministeriale per ciascuna giornata di frequenza o di assenza non volontaria. Nell'intervallo tra la chiusura dell'anno scolastico e l'inizio del nuovo corso agli studenti è corrisposto un sussidio ridotto per i giorni feriali, nella misura determinata con decreto ministeriale, purché abbiano superato con esito positivo il corso effettuato nell'anno scolastico e non percepiscano mercede.
4. A conclusione di ciascun anno scolastico agli studenti che seguono corsi individuali di scuola di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato gli esami con effetti legali, nonché agli studenti che seguono corsi presso università pubbliche o equiparate e che hanno superato tutti gli esami del loro anno, vengono rimborsate, qualora versino in disagiate condizioni economiche, le spese sostenute per tasse, contributi scolastici e libri di testo, e viene corrisposto un premio di rendimento nella misura stabilita dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
5. I corsi a livello di scuola d'obbligo possono svolgersi anche durante le ore lavorative solo nel caso in cui non risulti possibile lo svolgimento in tempi diversi da quelli delle attività di studio e di lavoro, come indicato nel comma 4 dell'articolo 41. In tal caso, i detenuti e gli internati che li frequentano percepiscono, per il lavoro prestato, una mercede proporzionata al numero delle ore di lavoro effettivamente svolto.
6. Ai detenuti e agli internati che hanno superato con esito positivo il corso frequentato, è corrisposto un premio di rendimento nella misura stabilita dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
7. I soggetti che fruiscono di assegni o borse di studio non percepiscono i benefici economici previsti dal presente articolo.
8. L'importo complessivo dei sussidi e dei premi di rendimento previsti dal presente articolo, è determinato annualmente con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 46

Esclusione dai corsi di istruzione e di formazione professionale

1. Il detenuto o l'internato che, nei corsi di istruzione, anche individuale, o in quello di formazione professionale, tenga un comportamento che configuri sostanziale inadempimento dei suoi compiti è escluso dal corso.

2. Il provvedimento di esclusione dal corso è adottato dal direttore dell'Istituto sentito il parere del gruppo di osservazione e trattamento e delle autorità scolastiche e deve essere motivato, particolarmente nel caso in cui l'esclusione sia disposta in difformità dal parere espresso dalle autorità predette. Il provvedimento può essere sempre revocato ove il complessivo comportamento del detenuto o dell'internato ne consenta la riammissione ai corsi.

Attività culturali o sportive

Le altre attività, siano esse culturali o sportive, sono menzionate e regolamentate dagli stessi articoli (con l'eccezione delle biblioteche).

Il teatro non è mai menzionato.

Tutte le attività menzionate (istruzione, cultura, sport) possono essere considerate come base per una possibile ricompensa.

Art. 14

Ricezione, acquisto e possesso di oggetti e di generi alimentari

1. Il regolamento interno stabilisce, nei confronti di tutti i detenuti o internati dell'Istituto, i generi e gli oggetti di cui è consentito il possesso, l'acquisto e la ricezione, finalizzati alla cura della persona e all'espletamento delle attività trattamentali, culturali, ricreative e sportive. Nella individuazione dei generi e oggetti ammessi si terrà anche conto delle nuove strumentazioni tecnologiche. E' vietato, comunque, il possesso di denaro.

[...]

Art. 16

Utilizzazione degli spazi all'aperto

1. Gli spazi all'aperto, oltre che per le finalità di cui all'articolo 10 della legge, sono utilizzati per lo svolgimento di attività trattamentali e, in particolare, per attività sportive, ricreative e culturali secondo i programmi predisposti dalla direzione.

[...]

Art. 59

Attività culturali, ricreative e sportive

- 1. I programmi delle attività culturali, ricreative e sportive sono articolati in modo da favorire possibilità di espressioni differenziate. Tali attività **devono essere organizzate in modo da favorire la partecipazione dei detenuti e internati lavoratori e studenti.***
- 2. I programmi delle attività sportive sono rivolti, in particolare, ai giovani; **per il loro svolgimento deve essere sollecitata la collaborazione degli enti nazionali e locali preposti alla cura delle attività sportive.***
- 3. I rappresentanti dei detenuti e degli internati nella commissione prevista dall'articolo 27 della legge sono nominati con le modalità indicate dall'articolo 67 del presente regolamento, nel numero di tre o cinque, rispettivamente, per gli Istituti con un numero di detenuti o di internati presenti non superiore o superiore a cinquecento unità.*
- 4. La commissione, avvalendosi anche della collaborazione dei detenuti e degli internati indicati nell'articolo 71, cura l'organizzazione delle varie attività in corrispondenza alle previsioni dei programmi.*
- 5. Le riunioni delle commissioni si svolgono durante il tempo libero.*
- 6. Nella organizzazione e nello svolgimento delle attività, la direzione può avvalersi dell'opera degli assistenti volontari e delle persone indicate nell'articolo 17 della legge.*

Art. 60

Attività organizzate per i detenuti e gli internati che non lavorano

- 1. La direzione si adopera per organizzare, in coincidenza con le ore di lavoro, attività di tempo libero per i soggetti che, indipendentemente dalla loro volontà, non svolgono attività lavorativa.*

Art. 76

Ricompense

- 1. Le ricompense sono concesse su iniziativa del direttore ai detenuti e agli internati che si sono distinti per:*
 - a) particolare impegno nello svolgimento del lavoro;*
 - b) particolare impegno e **profitto nei corsi scolastici e di addestramento professionale;***
 - c) attiva collaborazione **nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività culturali, ricreative e sportive;***

[...]

Art. 21

Servizio di biblioteca

- 1. La direzione dell'Istituto deve curare che i detenuti e gli internati abbiano agevole accesso alle pubblicazioni della biblioteca dell'Istituto, nonché la possibilità, a mezzo di opportune intese, di usufruire della lettura di pubblicazioni esistenti in biblioteche e centri di lettura pubblici, funzionanti nel luogo in cui è situato l'Istituto stesso.*
- 2. Nella scelta dei libri e dei periodici si deve realizzare una equilibrata rappresentazione del pluralismo culturale esistente nella società.*
- 3. Il servizio di biblioteca è affidato, di regola, a un educatore. Il responsabile del servizio si avvale, per la tenuta delle pubblicazioni, per la formazione degli schedari, per la distribuzione dei libri e dei periodici, nonché per lo svolgimento di iniziative per la diffusione della cultura, dei rappresentanti dei detenuti e degli internati previsti dall'articolo 12 della legge, i quali espletano le suddette attività durante il tempo libero. Si avvale altresì di uno o più detenuti scrivani, regolarmente retribuiti.*
- 4. I rappresentanti dei detenuti o degli internati sono sorteggiati, con le modalità previste nell'articolo 67, nel numero di tre o cinque, rispettivamente per gli Istituti con un numero di presenti non superiore o superiore a cinquecento.*
- 5. Nell'ambito del servizio di biblioteca, è attrezzata una sala lettura, cui vengono ammessi i detenuti e gli internati. I detenuti e internati lavoratori e studenti possono frequentare la sala lettura anche in orari successivi a quelli di svolgimento dell'attività di lavoro e di studio. Il regolamento interno stabilisce le modalità e gli orari di accesso alla sala di lettura.*

Un'attenzione di carattere culturale è inserita relativamente agli stranieri:

Art. 35

Detenuti ed internati stranieri

- 1. Nell'esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti di cittadini stranieri, si deve tenere conto delle loro difficoltà linguistiche e delle differenze culturali. Devono essere favorite possibilità di contatto con le autorità consolari del loro Paese.*
- 2. Deve essere, inoltre, favorito l'intervento di operatori di mediazione culturale, anche attraverso convenzioni con gli enti locali o con organizzazioni di volontariato.*

RACCOMANDAZIONI INTERNAZIONALI

[pur non costituendo norme vincolanti, sono atti d'impegno sottoscritti dai Paesi membri del Consiglio d'Europa e costituiscono quel sistema di *soft-law* che si afferma sempre più nel contesto internazionale e che è sempre più di riferimento per la Corte Europea dei Diritti Umani]

dai "Principi fondamentali":

- [...]
5. *Life in prison shall approximate as closely as possible the positive aspects of life in the community.*
6. *All detention shall be managed so as to facilitate the reintegration into free society of persons who have been deprived of their liberty.*

[...]

Le "Regole" riguardanti la material del Tavolo 9 sono le seguenti:

[riguardo la partecipazione ad attività, incluse quelle culturali e sportive]

26.16 *Prisoners shall have at least one rest day a week and sufficient time for education and other activities.*

[...]

- 27.6 *Recreational opportunities, which include sport, games, cultural activities, hobbies and other leisure pursuits, shall be provided and, as far as possible, prisoners shall be allowed to organise them.*
- 27.7 *Prisoners shall be allowed to associate with each other during exercise and in order to take part in recreational activities.*

[riguardo l'istruzione; l'università non è nominata, come pure la scuola secondaria superiore, ma si fa riferimento alle aspirazioni individuali di ciascun detenuto e alla pari importanza che devono avere lavoro e istruzione; un'attenzione particolare è rivolta alla biblioteca]

- 28.1 *Every prison shall seek to provide all prisoners with access to educational programmes which are as comprehensive as possible and which meet their individual needs while taking into account their aspirations.*
- 28.2 *Priority shall be given to prisoners with literacy and numeracy needs and those who lack basic or vocational education.*
- 28.3 *Particular attention shall be paid to the education of young prisoners and those with special needs.*
- 28.4 *Education shall have no less a status than work within the prison regime and prisoners shall not be disadvantaged financially or otherwise by taking part in education.*
- 28.5 *Every institution shall have a library for the use of all prisoners, adequately stocked with a wide range of both recreational and educational resources, books and other media.*
- 28.6 *Wherever possible, the prison library should be organised in co-operation with community library services.*

28.7 *As far as practicable, the education of prisoners shall:*

- a. be integrated with the educational and vocational training system of the country so that after their release they may continue their education and vocational training without difficulty; and*
- b. take place under the auspices of external educational institutions.*

38.2 *As far as practicable the cultural practices of different groups shall **be allowed to continue in prison** [regola riferita alle minoranze etniche o linguistiche].*

[la tipologia dello staff]

89.1 *As far as possible, the staff shall include a sufficient number of specialists such as psychiatrists, psychologists, social and welfare workers, **teachers and vocational, physical education and sports instructors.***

[piani individualizzati per coloro che sono in esecuzione di una sentenza che includano l'istruzione, che tengano conto delle aspirazioni individuali e che soprattutto innalzino i livelli culturali della popolazione detenuta]

103.2 *As soon as possible after such admission, reports shall be drawn up for sentenced prisoners about their personal situations, the proposed sentence plans for each of them and the strategy for preparation for their release.*

103.3 *Sentenced prisoners shall be encouraged to participate in drawing up their individual sentence plans.*

103.4 *Such plans shall as far as is practicable include:*

- a. work;*
- b. **education;***
- c. other activities; and*
- d. preparation for release.*

105.4 *When sentenced prisoners take part in education or other programmes during working hours as part of their planned regime **they shall be remunerated as if they had been working.***

106.1 *A systematic programme of education, including skills training, with the objective of **improving prisoners' overall level of education as well as their prospects of leading a responsible and crime-free life,** shall be a key part of regimes for sentenced prisoners.*

106.2 *All sentenced prisoners shall be encouraged to take part in educational and training programmes.*

106.3 *Educational programmes for sentenced prisoners shall be tailored to the projected length of their stay in prison.*

RACCOMANDAZIONE (2012)12 RIGUARDANTE I DETENUTI STRANIERI

[riguardo la partecipazione a iniziative culturali, sportive o di altro tipo, inclusa l'istruzione e l'uso della biblioteca]

- 28.1. *Exercise and recreational activities shall be arranged flexibly to enable foreign prisoners to participate in a manner that respects their culture.*
- 28.2. *Prison authorities shall encourage activities that promote positive relations amongst prisoners from the same culture and between prisoners from different backgrounds.*
- 29.1. *To enable foreign prisoners to relate effectively to other prisoners and staff, they shall be given the opportunity and be encouraged to learn a language that allows them to communicate, and to study local culture and traditions.*
- 29.2. *To ensure that educational and vocational training is as effective as possible for foreign prisoners, prison authorities shall take account of their individual needs and aspirations, which may include working towards qualifications that are recognised and can be continued in the country in which they are likely to reside after release.*
- 29.3. *The prison library shall be stocked as far as possible with reading materials and other resources that reflect the linguistic needs and cultural preferences of the foreign prisoners in that prison and are easily.*

[riguardo la preparazione culturale del personale]

- 32.2. *Prison staff shall be alert to potential or actual conflicts between groups within the prison population that may arise due to cultural or religious differences and inter - ethnic tensions.*
- 32.4. *The nationality, culture or religion of a prisoner shall not be the determinative factors in the assessment of the risk to safety and security posed by such prisoner.*
38. *Persons who work with foreign prisoners shall be selected on criteria that include cultural sensitivity, interaction skills and linguistic abilities.*
- 39.2. *Persons who work with foreign prisoners shall be trained to respect cultural diversity and to understand the particular problems faced by such prisoners.*
- 39.3. *Such training may include learning languages spoken most often by foreign prisoners.*

7.2. Il mutamento normativo proposto circa le figure professionali

La proposta emersa, da elaborare sul piano normativo, è la revisione della fisionomia attuale dell'operatore dell'area giuridico-pedagogica (spesso riportato con la vecchia definizione di 'educatore') da figura definita quarant'anni fa in termini di generale propositore di emenda e di valutatore, con altri, dei percorsi trattamentali, a figura di coordinamento di interventi specifici in ambito culturale e sportivo, ferma restando la competenza di sintesi valutativa. La soluzione suggerita dal Tavolo 9 è l'articolazione della figura attuale in figure settoriali: operatore culturale, operatore sportivo, operatore di orientamento scolastico e universitario (c.d. *counselor*), che siano responsabili dei programmi nei

rispettivi contesti e dei rapporti con gli ambiti esterni sia istituzionali che del volontariato. Figure che operino all'interno dell'area giuridico-pedagogica (coordinata, secondo le previsioni normative più recenti, da un direttore) attraverso un piano di interventi approvato annualmente e articolato in progetti sottoposti a successiva valutazione.

La positività di tale previsione è emersa dai diversi punti di vista presenti nel Tavolo 9. Dal punto di osservazione del sistema d'istruzione, è essenziale avere una figura di orientamento (nel contesto dell'area giuridico-pedagogica) in modo da aprire uno sportello di *counseling* a disposizione di ogni detenuto e a supporto ed integrazione del trattamento riabilitativo, in un'ottica di *life design* e *career design*. Dal punto di osservazione del sistema sportivo, è importante avere un tutor che orienti i detenuti nelle scelte delle discipline o dei corsi finalizzati ad acquisire una professionalità nel mondo dello sport. Delineare figure speciali di "educatori" (educatore formativo, da accompagnare ad es. all'educatore sportivo e all'educatore di orientamento scolastico-culturale) comporta una rivisitazione della formazione e della professionalità della nuova figura dell'educatore. La diversificazione delle figure di educatore è stata condivisa e auspicata anche dalla professoressa Giada Ceri nel corso della sua audizione.

L'introduzione di nuove figure determina necessariamente la revisione della figura dell'educatore, attualmente disciplinata dagli articoli 82 e 83 dell'O.P, che deve essere orientata da un lato al coordinamento di queste varie articolazioni, dall'altro alla promozione di modalità e strumenti volti al benessere socio-emotivo del detenuto, nonché alla prospettazione di progettualità che permettano di rendere credibile un percorso di reinserimento.

Si auspica, in parallelo, di favorire la formazione di figure di operatori di polizia penitenziaria dotate della competenza adatta a interloquire e cooperare con i Poli penitenziari, assegnando loro un ruolo positivo volto a favorire l'attuazione di progetti che, pur determinando spesso un aggravio di lavoro, danno alla loro professionalità una connotazione più coerente con il complessivo processo di rieducazione sociale che l'istruzione contribuisce largamente a costruire.

La revisione dell'operatore dell'area giuridico-pedagogica e la previsione di un suo rapporto con le figure professionali di altre aree, in particolare della polizia penitenziaria, per il necessario raccordo di competenze, di informazioni e di organizzazione, richiede la predisposizione di un adeguato intervento di formazione professionale da parte del Ministero per la riqualificazione del personale in servizio. Le nuove figure professionali dovranno avere piena consapevolezza delle potenzialità 'rieducative' delle attività che sono chiamati a favorire, anche sotto il profilo della prevenzione speciale attraverso la diminuzione del rischio di recidiva, dovranno conoscere le finalità di garanzia dei diritti primari della persona sottese alle attività di istruzione, culturali, ricreative e sportive, e dovranno rafforzare le abilità di collaborazione con le figure professionali di altre aree e con la società esterna per implementare l'offerta e la modulazione nel tempo delle anzidette attività. L'adeguata formazione degli operatori è espressione dell'attività di integrazione e coordinamento operativo, attribuita al DAP dall'art. 4 del Regolamento di esecuzione, DPR 230/2000, in quanto mirata a garantire uniformità di azione a livello nazionale nel progetto di implementazione delle attività culturali, ricreative e sportive.

La proposta mantiene ovviamente separate le professionalità dell'esecuzione penale, ritenendo opportuna una maggior armonizzazione tra le aree del trattamento e della sicurezza ma non la creazione di un unico ambito professionale, spesso riportato nella riflessione di alcuni come "Corpo di Giustizia dello Stato".

Alla pluralità proposta di figure dell'area giuridico-pedagogica deve comunque corrispondere un significativo aumento del numero complessivo (analogamente a quanto deve avvenire per l'area di assistenza sociale). L'ipotesi su cui si è ragionato è quella di un rapporto di 1 educatore ogni 25 (max 30) detenuti.

Il Tavolo ha discusso anche una seconda soluzione, da considerare in subordine, consistente nel mantenere le figure esistenti e stabilire la connessione con le aree dell'istruzione, della costruzione culturale e dello sport attraverso operatori esterni all'Amministrazione penitenziaria

(figure sostanzialmente di mediazione e orientamento) applicati a tal fine dagli Organi territoriali, in collaborazione con le Direzioni degli Istituti e con il supporto anche del privato sociale (ferma restando la necessità di una pianificazione complessiva annuale e della valutazione dei progetti in cui essa si articolerà). Una prima collaborazione in tale direzione è in fase di avvio nel comune di Firenze, attraverso il rapporto con l'Assessorato alle politiche sociali e con il Garante dei detenuti del Comune.

Qualunque sia la soluzione adottata per l'introduzione di una figura di orientamento e supporto al detenuto nel suo percorso d'istruzione, va tenuta presente la necessità alla corrispondente modifica del modello formativo del docente in carcere, attraverso una formazione *in itinere* mirata e adeguata al contesto specifico in cui il docente opera (il carcere) nonché corrispondente alla necessità di mantenere, proprio per questo settore peculiare di utenza, un rapporto significativo tra il 'tempo interno' e il 'tempo esterno' con i suoi rapidi mutamenti.

7.3. Un parere dall'interno

A proposito del dibattito sviluppato all'interno del Tavolo 9 relativamente alla previsione di una nuova figura professionale, credo sia importante riportare il punto di vista di chi attualmente svolge la funzione di operatore dell'area giuridico-pedagogica. Il Tavolo 9 ha avuto l'opportunità di avere al proprio interno un operatore con tale professionalità e funzione e ne riportiamo qui di seguito l'opinione, ritenendo che nel prevedere mutamenti normativi o comunque nel predisporre proposte emendative al complessivo quadro regolativo attuale, occorra tenere conto di tali osservazioni e delle indicazioni cautelative che esse prospettano.

Come si è detto, una proposta emersa, da elaborare sul piano normativo, è la revisione della fisionomia attuale dell'operatore dell'area giuridico-pedagogica (spesso riportato con la vecchia definizione di "educatore") da figura definita quarant'anni fa in termini di generale propositore di emenda e di valutatore, con altri, dei percorsi trattamentali, a figura di coordinamento di interventi specifici in ambito culturale e sportivo, ferma restando la competenza di sintesi valutativa.

Le soluzioni previste possono essere di due tipi. La prima è l'articolazione della figura attuale in due figure settoriali, una di operatore culturale e l'altra di operatore sportivo, responsabili dei programmi nei rispettivi contesti e dei rapporti con gli ambiti esterni sia istituzionali che del volontariato. Figure che operino all'interno dell'area giuridico-pedagogica (coordinata, secondo le previsioni normative più recenti, da un direttore) attraverso un piano di interventi approvato annualmente e articolato in progetti sottoposti a successiva valutazione.

Questa soluzione prevede, nel contesto emendativo attuale, la definizione di nuove figure professionali. L'opinione espressa in proposito è che la creazione di una nuova figura professionale 'istituzionale' con compiti specifici nell'ambito della cultura e dello sport sicuramente avrebbe l'effetto di rilanciare le attività culturali e sportive perché questi operatori avrebbero come mandato istituzionale queste attività specifiche e tale mandato consentirebbe loro (o li costringerebbe) di occuparsi in via principale delle attività culturali e/o sportive. Dall'altro lato però la specificità del nuovo ruolo dell'operatore dell'area giuridico-pedagogica rischierebbe di fare perdere la ricchezza di informazioni e valutazioni che il mandato istituzionale ad oggi consente. Infatti il funzionario giuridico-pedagogico nell'ambito dell'attività di osservazione e trattamento deve anche svolgere un ruolo centrale nel coordinamento e nella messa in rete delle risorse che attengono alla risocializzazione, attraverso la costruzione di sinergie e collaborazioni comuni e condivise. Quindi è sia responsabile degli interventi di aiuto rivolti ai singoli detenuti, sia il perno di tutte le attività connesse all'osservazione ed alla realizzazione dei progetti individualizzati di trattamento. Inoltre, anche alla luce dei recenti mutamenti circa la modalità di esecuzione della pena con la previsione del regime a 'custodia aperta' e con 'sorveglianza dinamica', rivestirà sempre maggiore importanza nel processo di conoscenza del detenuto da parte del funzionario della

professionalità giuridico-pedagogica *l'osservazione partecipata*, ossia l'attenzione rivolta al comportamento del detenuto nei momenti di vita quotidiana, nel tempo destinato alla socialità, nell'impegno stesso nelle diverse attività in Istituto.

La seconda soluzione è mantenere le figure esistenti e stabilire la connessione con operatori per entrambe le aree attraverso soggetti esterni all'Amministrazione penitenziaria, definiti nelle loro funzioni attraverso la collaborazione con gli Enti locali, con l'ausilio del volontariato e più in generale del privato sociale. Questa soluzione prevede la continuità di rapporti con enti e associazioni per la realizzazione delle attività sportive. Diventa perciò importante che a livello locale vengano sviluppati accordi con realtà sportive territoriali al fine di elaborare specifici programmi da attuare nell'Istituto di pertinenza.

Nell'ottica di dare ulteriore significatività al trattamento, cardine fondamentale della riforma del 1975 finalizzato alla rieducazione ed alla reintegrazione sociale del reo, è importante che il funzionario della professionalità giuridico-pedagogica utilizzi il ruolo che la previsione normativa gli affida nella gestione della segreteria tecnica del gruppo di osservazione e trattamento (GOT), in base al quale assume il coordinamento dei contributi di tutti gli operatori, istituzionali e non, che interagiscono con il detenuto. In tale ottica è necessario coinvolgere nelle riunioni del GOT tutti gli operatori, anche quelli che si occupano di attività sportive, per giungere ad una conoscenza del detenuto più completa possibile.

Dalle considerazioni emerse durante il GOT potranno scaturire ipotesi di impegni ed obiettivi precisi che potranno essere inseriti nel patto trattamentale e che dovranno essere consapevolmente assunti dal detenuto e rispetto ai quali sarà possibile attuare una costante valutazione sul comportamento dello stesso, nell'ottica di responsabilizzare il soggetto ad aderire al patto trattamentale.

7.4. La revisione di alcune norme generali

Le due norme di riferimento delle attività culturali, ricreative e sportive, tra quelle sopra menzionate, su cui il Tavolo 9 ha focalizzato la propria attenzione, sono state l'art. 15 e l'art. 27 dell'Ordinamento penitenziario.

L'art. 15 della legge 354/75, rubricato "Elementi del trattamento", dispone nei suoi due primi commi:

"Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia. Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro".

L'art 27 della legge 354/75, rubricato, dispone: *"Negli Istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo.*

Una commissione composta dal direttore dell'Istituto, dagli educatori e dagli assistenti sociali e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura la organizzazione delle attività di cui al precedente comma, anche mantenendo i contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale".

Dette previsioni normative sono collocate nel capo III, intitolato 'Modalità del trattamento'.

L'unanime proposta del Tavolo è di collocare sistematicamente le norme relative alle attività culturali, ricreative e sportive – insieme all'attività lavorativa disciplinata dagli articoli numerati dal 20 al 25 O.P., parimenti collocata nel capo III – in un capo normativo a sé stante, diverso dal capo III dedicato al trattamento rieducativo (analoga previsione andrebbe fatta anche per l'articolo 26 – ma questa è materia diversa da quella trattata dal Tavolo 9).

Secondo la condivisa impostazione culturale del Tavolo, si tratta di attività che non pertengono propriamente all'attività trattamentale rieducativa, bensì a elementi costitutivi della persona che si configurano nel contesto contemporaneo come diritti primari e si collocano quindi in posizione sovraordinata rispetto alle finalità rieducative. Essi meritano conseguentemente adeguata previsione sistematica nell'Ordinamento penitenziario.

Inoltre il Tavolo ha espresso unanimemente l'idea che le attività culturali e sportive andrebbero separate da quelle meramente ricreative, così come attualmente previsto dall'articolo 27 O.P. (o attraverso un diverso articolo o in espliciti commi dello stesso articolo), riducendo così quell'impostazione di 'intrattenimento' che esse assumono anche in circolari o altri documenti ufficiali e che contrasta con le finalità che il Tavolo 9 ha condiviso per tali attività.

In sostanza, le norme che favoriscono e disciplinano l'istruzione, il lavoro, le attività culturali, ricreative e sportive esistono già nell'ordinamento penitenziario. Esse vanno, tuttavia, valorizzate nel contesto normativo generale quali norme centrali per la vita in Istituto. La rimodulazione normativa avrebbe altresì una importante finalità pratica, in aggiunta all'impostazione di principio. La statuizione della centralità di tali attività nella vita dell'Istituto, unitamente all'attività lavorativa, produrrebbe come conseguenza l'incentivazione degli Istituti di detenzione nella predisposizione di una maggiore e completa offerta nel campo dell'istruzione, del lavoro, delle attività culturali, ricreative e sportive. Tale ampliamento gioverebbe anche ai detenuti imputati, che beneficiano del trattamento limitatamente alla "offerta diretta a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali" a norma dell'art. 1 del regolamento di esecuzione, DPR 230/2000, arricchendo il novero delle attività loro destinate.

Per quanto attiene all'istruzione universitaria, il Tavolo ritiene opportuno definire e codificare un legittimo interesse tutelato (alcuni hanno parlato, addirittura, di diritto) all'accesso all'offerta di studio dei Poli universitari, con conseguente definizione di forme di tutela della continuità, diritti, limiti ai trasferimenti, conciliazione con attività lavorative e ricreative. Sarebbe in tale ottica opportuno se non altro estendere esplicitamente agli studenti e agli studi universitari quanto già previsto dal comma 4 dell'art. 41 del Regolamento di esecuzione penitenziaria (DPR 230/2000), che qui si riporta per facilità di lettura:

"Le direzioni degli Istituti curano che venga data adeguata informazione ai detenuti e agli internati dello svolgimento dei corsi scolastici e ne favoriscono la più ampia partecipazione. Le direzioni curano che gli orari di svolgimento dei corsi siano compatibili con la partecipazione di persone già impegnate in attività lavorativa o in altre attività organizzate nell'Istituto. Sono evitati, in quanto possibile, i trasferimenti ad altri Istituti, dei detenuti ed internati impegnati in attività scolastiche, anche se motivati da esigenze di sfollamento, e qualunque intervento che possa interrompere la partecipazione a tali attività. Le direzioni, quando ritengono opportuno proporre il trasferimento di detenuti o internati che frequentano i corsi, acquisiscono in proposito il parere degli operatori dell'osservazione e trattamento e quello delle autorità scolastiche, pareri che sono uniti alla proposta di trasferimento trasmessa agli organi competenti a decidere. Se viene deciso il trasferimento, lo stesso è attuato, in quanto possibile, in un Istituto che assicuri alla persona trasferita la continuità didattica".

7.5. La partecipazione a Esami di Stato o Sedute di Laurea

L'obiettivo n. 6 indicato dal Comitato degli esperti per il coordinamento degli Stati generali recita:

6. Curare la effettiva fruibilità di percorsi culturali e di istruzione da parte di detenuti e di persone in esecuzione penale esterna presso il proprio domicilio, sia utilizzando piattaforme telematiche, sia estendendo il campo di applicazione dei permessi ex art. 30 O.P. ad esami di Stato o di Laurea.

Sono state formulate in merito le seguenti osservazioni.

La partecipazione di detenuti in carcere e di condannati in esecuzione esterna agli esami di Stato o di Laurea è normalmente assicurata ai primi attraverso i permessi premio ex art. 30 ter O.P. e le licenze ex art. 53 O.P (per i semiliberi), ai secondi attraverso apposite prescrizioni/modifiche di prescrizioni/autorizzazioni del magistrato di sorveglianza.

Il problema di impossibilità di partecipazione agli esami di Stato o di laurea si potrebbe porre per i detenuti che non fruiscono di permesso premio, né di licenze, poiché non possono fisicamente uscire dall'Istituto penitenziario, nell'ipotesi in cui non sia possibile assicurare in carcere la presenza, fisica o virtuale in videoconferenza, della Commissione d'esame. È stata perciò avanzata, presso il Tavolo, la proposta di modificare l'articolo 30 O.P. per sostenere esami di Stato, in particolare aggiungendo dopo le parole: *"analoghi permessi [...] per eventi familiari di particolare gravità"* le parole *"e per consentire al detenuto inserito in percorsi scolastici di sostenere esami di Stato e di laurea; e per occasioni di rilevante e comprovato interesse culturale e artistico"*.

Rispetto a tale ipotesi sono state formulate tre obiezioni da parte di alcuni componenti, in particolare da parte del magistrato e dell'avvocato, che non la ritengono coerente con il complessivo sistema:

- a. verrebbe snaturata la *ratio* dell'art. 30 O.P. di salvaguardare unicamente ed in via eccezionale le più basilari esigenze di natura affettivo/familiare e di pietà per i defunti, mentre il diritto allo studio in fase di esecuzione penale è salvaguardato da altri istituti;
- b. l'estensione dell'art. 30 O.P. al solo diritto allo studio creerebbe una disparità di trattamento rispetto ad altri diritti di pari rango costituzionale (ad esempio la salute), esulanti – al pari del diritto allo studio – dalla previsione dell'art. 30 O.P.;
- c. la modifica legislativa non sembra giustificata da un'esigenza reale e concreta, che riguardi una pluralità di interessati, come si addice ad un provvedimento legislativo di rango primario.

A loro parere, la strada da percorrere è piuttosto quella già evidenziata nei precedenti paragrafi di costituire e implementare Poli universitari che consentano di sostenere in carcere esami ed esami di laurea, nonché di ampliare la possibilità di esami in videoconferenza attraverso appositi protocolli.

7.6. Gli strumenti di comunicazione telematica

L'art. 24 del D.D.L. presentato dal Governo alla Camera il 24.12.2014 (n. 2798) prevede una specifica delega al Governo ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, secondo i criteri direttivi dettati dal successivo art. 26, che riguarda *inter alia*:

g) disciplina dell'utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a fini processuali, nel rispetto del diritto di difesa, sia per favorire le relazioni familiari.

L'implementazione di strumenti audiovisivi negli Istituti di detenzione per favorire le relazioni familiari e per fini processuali, quale generalizzazione e disciplina di alcune prassi già diffuse in talune realtà, può contribuire – indirettamente, quale corollario – alla effettiva fruibilità di percorsi di studio, e anche di sport e culturali in genere attraverso i contatti all'esterno con i soggetti preposti alle preindicate attività trattamentali.

L'uso di strumenti telematici da parte dei detenuti in carcere e al domicilio pone, però, il problema del controllo dei contatti con l'esterno, che sono vietati – salvo autorizzazioni in deroga – per motivi di sicurezza. Va, dunque, esclusa la possibilità di utilizzo libero di Internet da parte dei detenuti in carcere – implicitamente vietata dall'art. 40 del Regolamento di esecuzione (DPR 230/2000) – e dei detenuti al domicilio, salva per questi ultimi diversa determinazione della magistratura.

Non vi è, invece, controindicazione al ricorso ad altri strumenti moderni di comunicazione, purché compatibili con le esigenze di controllo e sicurezza (come accade già con le piattaforme di studio).

Sotto il profilo giuridico, è possibile consentire ai detenuti in carcere l'utilizzo di collegamenti video (ad esempio skype, videochiamate) e della posta elettronica personale non solo per colloqui familiari, ma anche per finalità di studio, sport e culturali, con determinati accorgimenti. In particolare, è possibile estendere ai collegamenti video e alla corrispondenza elettronica la disciplina dei colloqui e della corrispondenza prevista dall'art. 18 O.P. e regolamentata dagli artt. 37, 38, 39, 40 del Regolamento (DPR 230/2000).

In pratica: i detenuti potrebbero essere autorizzati dal direttore (i non definitivi dal magistrato) alla corrispondenza elettronica e alla videochiamata (oltre a quella telefonica) con persone diverse dai congiunti e conviventi ove ricorrano ragionevoli e verificati motivi (art. 39, comma 1). Il contatto di posta elettronica e di videochiamata verrebbe stabilito dal personale dell'Istituto con le modalità tecnologiche disponibili (art. 39, comma 6). Tutte le comunicazioni sarebbero assoggettabili all'eventuale visto di controllo (art. 39, comma 7).

Il Tavolo propone quindi

- di estendere ai collegamenti video e alla corrispondenza elettronica la disciplina dei colloqui e della corrispondenza prevista dall'art. 18 O.P. e regolamentata dagli artt. 37, 38, 39, 40 del Regolamento di esecuzione (DPR 230/2000);
- di intitolare l'art. 18 O.P. "colloqui personali e a distanza, corrispondenza, comunicazioni telematiche e informazione" e modificare di conseguenza gli articoli del Regolamento di esecuzione.

Nel corso della discussione sviluppata nel contesto degli Stati generali, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha emanato il 2.11.2015 una circolare avente per oggetto "*Possibilità di accesso ad Internet da parte dei detenuti*". Essa disciplina specificamente l'utilizzo

di Internet. Il Tavolo 9 ha considerato quanto previsto dalla circolare e alcuni aspetti positivi che essa presenta, in linea con quanto discusso e ipotizzato nel confronto tra i componenti del Tavolo stesso.

Lascia perplessi tuttavia l'implicita logica – presente in questa così come in misura ben maggior e in altre recenti circolari emanate dall'Amministrazione – che procede dalla proibizione verso un graduale ampliamento dell'area della concessione, piuttosto che procedere dall'ampia possibilità verso motivate e progressive restrizioni nei casi che richiedano tale intervento.

La visita organizzata al carcere di Beveren (Belgio), nel contesto di una serie di visite di studio ad alcuni Istituti di detenzione di altri Paesi europei, a cui hanno partecipato, tra gli altri, il coordinatore e un componente (Fabio Cavalli) del Tavolo 9, ha mostrato un diverso e ben più ampio ricorso al supporto delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel contesto dell'organizzazione individuale e responsabile del proprio tempo da parte del detenuto e in, particolare, dell'accesso a materiali di studio e d'informazione culturale.

Ogni detenuto è fornito di uno spazio 'cloud' su apposita piattaforma ove può tenere i propri documenti, avere accesso alla propria posizione giuridica, interloquire con l'Amministrazione e organizzare la propria giornata. Nella piattaforma trova quindi innanzitutto un sistema *Intranet* relativo alla quotidianità detentiva e allo sviluppo del proprio percorso di esecuzione penale: dall'ordinazione di generi di consumo presso punto vendita esterno, alla richiesta di un libro dalla biblioteca interna o di ordinarne una copia presso una biblioteca esterna, alla possibilità di 'scaricare' film all'interno di un insieme di proposte mensilmente aggiornate e all'accesso alla televisione nazionale e alla pay-tv a richiesta e dietro pagamento. Trova inoltre il collegamento telefonico dalla propria postazione e a ogni orario verso un insieme di utenze potenzialmente non limitato ma ristretto via via che si pongono esigenze di sicurezza. Trova infine un accesso anch'esso limitato e controllato a Internet nonché la possibilità di 'scaricare' materiali di studio prodotti da due Università che co-operano con il carcere.

Indipendentemente da riflessioni sulla necessità di mantenimento di solide relazioni dirette e personali con lo staff e con i propri docenti (o altri operatori culturali) evitando un'impostazione solipsistica del proprio tempo, è apparsa evidente la distanza tra un sistema che centra la propria azione sul positivo utilizzo delle tecnologie e un sistema che le accetta, piuttosto forzatamente, ma che non affida a esse alcune centralità.

Il Tavolo 9 ritiene che si debba andare nella effettiva direzione del positivo impiego delle opportunità che esse offrono.

7.7. Delle regole interne quanto alle attività

La visita della delegazione nel carcere di Prato, e l'esperienza indiretta di alcuni componenti del tavolo, hanno rivelato che le modalità organizzative delle attività in molti Istituti finiscono a volte con impedire di fatto che un detenuto possa praticarne più di una. Ne consegue che il detenuto rimanga inattivo anche a lungo e che le attività di studio o di partecipazione culturale e/o sportiva rimangano isolate in uno scorrere anonimo della giornata.

La situazione più ricorrente, e con gli effetti più gravi, riguarda la sostanziale incompatibilità tra l'attività di studio e quella lavorativa all'interno dell'Istituto. È dato notorio che la gran parte dei lavori in carcere sono a rotazione. Ovviamente, per quanto breve possa essere il periodo di ammissione al lavoro, tale opportunità è importante per il detenuto anche perché consente un piccolo, ma per i più indispensabile, guadagno. Tuttavia può accadere che per poter sperare di lavorare, si finisca per non potersi iscrivere ad un corso scolastico giacché causa la perdita della possibilità di lavoro se, quando arriva il proprio turno, si stesce studiando.

→ Il Tavolo suggerisce che il Dipartimento con una circolare inviti le direzioni ad eliminare le situazioni di incompatibilità tra l'iscrizione ai corsi scolastici e l'attività lavorativa cd. a rotazione. È possibile indicare a tal fine alcune soluzioni praticabili quali la posticipazione del turno lavorativo alla fine del corso oppure l'introduzione di lavoro *part time*.

Nel considerare la complessiva possibilità di accesso all'istruzione, alla cultura e allo sport, il Tavolo ha considerato anche la situazione dei detenuti sottoposti a regime ex articolo 41 bis O.P. In linea con la *ratio* di tale regime, queste attività, laddove non determinino impropri contatti interni o esterni che possano favorire il mantenimento di legami con le organizzazioni criminali di appartenenza, devono essere offerte in adeguate forme anche ai detenuti sottoposti a tale regime. Il favorire la crescita culturale, attraverso l'accesso a corsi d'istruzione, anche in modalità on-line, attraverso la lettura e anche l'esercizio fisico volto al mantenimento di un proprio benessere psico-fisico non solo non contrasta con la finalità di tale regime, ma riduce anche il rischio che esso possa degenerare in un trattamento contrario agli obblighi derivanti dall'articolo 3 della CEDU.

Il Tavolo 9, pur consapevole del fatto che i Tavoli 2 e 16 sono quelli espressamente dedicati a trattare i temi connessi alle persone in alta sicurezza e in regime di 41 bis, ritiene che l'accesso all'istruzione, alla cultura, allo sport e agli strumenti che li supportano debba essere proposto, nelle forme adeguate e in pieno rispetto delle condizioni di sicurezza e delle finalità di diversi regimi attuati, a tutti i detenuti. Ciò aiuterebbe tra l'altro a diminuire la tendenza attuale a ridurre la complessiva offerta culturale alla mera passivizzazione della visione di programmi televisivi.

DOCUMENTAZIONE

Allegati (materiali ricevuti e materiali prodotti):

1. Documento "Milano Opera Tavolo 9 – Report", tra i materiali prodotti dai Gruppi di studio sugli Stati Generali realizzati nell'Istituto di Milano Opera, con il supporto di coordinatori esterni, e presentati nell'ottobre 2015
2. Censimento degli spazi per attività sportive
- 2 bis. Censimento degli spazi per attività culturali e teatrali
- 2 ter. Questionario di rilevazione della attività teatrali negli Istituti di detenzione
3. Documento presentato dal Presidente di ISICULT
4. Linee guida istituzione Poli universitari
5. Protocollo MIUR – Ministero della giustizia 2012
6. Relazione del Polo universitario penitenziario della Toscana (2015)
7. Detenuti storici iscritti Università di Firenze (al 22.07.2015)
8. Detenuti laureati Università di Firenze (al 22.07.2015)
9. Convenzione tra Università di Firenze e Associazione volontariato penitenziario
10. Relazione del Prof. Franco Prina sul Polo Universitario di Torino (2015)
11. Protocollo d'intesa tra Università di Torino e Provveditorato regionale Amministrazione penitenziaria (1998)
12. Apertura iscrizioni a.a. 2015-16 PUP Torino
13. Previsione di apertura PUP Torino alle detenute (2015)

14. Protocollo PUP Torino per borse lavoro (2014 – 2017)
15. Convenzione tra Ministero della giustizia, Regione Lazio, Garante regionale dei detenuti e Università
16. Accordo tra Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre e Istituto Rebibbia N.C. per tutors
17. Regolamento per studenti sottoposti a misure privative della libertà Università Roma Tre
18. Regolamento per il sistema d'istruzione per adulti 29 ottobre 2012 n. 263
- 18 bis. Paragrafo 3.6 delle Linee guida di attuazione del Regolamento 29 ottobre n. 263 (art. 11 comma 10)
19. Convenzione tra Università di Milano e Provveditorato regionale Amministrazione penitenziaria
20. Relazione attività PUP di Padova (ottobre 2015)
21. Circolare DAP 2.11.2015 sull'uso di pc e accesso a Internet
22. Progetto *LIME-N*. Welfare Culturale in Carcere
23. Protocollo tra Tribunale di Sorveglianza di Roma, PRAP Lazio e Direzione Rebibbia N.C. per le modalità di ingresso del pubblico esterno in occasione di eventi culturali e spettacoli che coinvolgono i detenuti come protagonisti
24. Linee guida per le biblioteche penitenziarie (G. Ceri)
25. Convenzione tra Università Roma Tre/Dipartimento di Filosofia Comunicazione e Spettacolo – Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Istituto Superiore di Studi Penitenziari – Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere per la realizzazione di attività culturali sul tema "teatro e carcere"
26. Protocollo intesa per la promozione biblioteche Istituti penitenziari (11.04.2013), firmato da DAP, Conferenza delle Regioni, Unione Province italiane, Unione nazionale dei Comuni d'Italia e Associazione italiana biblioteche

ATTIVITA' SVOLTE

Audizioni:

- Giuseppe Pierro, Dirigente dell'Ufficio per la partecipazione scolastica, la legalità e la cittadinanza del MIUR (22.09.2015)
- Vittorio Campione, Direttore generale della fondazione Astrid (22.09.2015)
- Insegnanti delle scuole secondarie che operano nell'Istituto di Prato (10.10.2015)
- Operatori del Polo universitario di Firenze attivo presso l'Istituto di Prato (10.10.2015)
- Personale dell'Amministrazione penitenziaria operante nell'Istituto di Prato (10.10.2015)
- Studenti delle scuole superiori e universitari, di alta e media sicurezza, dell'Istituto di Prato (10.10.2015)
- Giovanni Malagò, Presidente del CONI (2.11.2015)
- Vito Minoia, Presidente del Coordinamento nazionale teatro in carcere (2.11.2015)
- Giada Ceri, Responsabile del progetto 'Leggere è un diritto?' presso l'Istituto "Gozzini" di Firenze (2.11.2015)
- Armando Punzo, Direttore artistico del teatro nel carcere di Volterra (9.11.2015)
- Onofrio Cutaia, Direttore generale per lo spettacolo del MIBACT (12.11.2015)
- Angelo Zaccaro Teodosi, Presidente dell'Istituto italiano per l'industria culturale (24.11.2015)

Visite: Casa Circondariale di Prato (vedi audizioni), 10.11.2015

Partecipazione a visite all'estero:

- Barcellona (Catalogna), carcere di Lledoners
- Beveren (Belgio), carcere locale